

Disciplinare di gara

Gara europea a procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza riservati a cittadini extra UE richiedenti protezione internazionale o temporanea costituiti da centri collettivi con una capienza massima di 100 posti per ciascun centro.

CIG B22F0862BC

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
DISCIPLINARE DI GARA.....	3
PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	4
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1. Documenti di gara.....	5
2.2. Chiarimenti.....	6
2.3. Comunicazioni	6
3. OGGETTO, IMPORTO	6
3.1. Durata	8
3.2. Revisione prezzi.....	8
3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione	8
3.4. Valore globale stimato dell'accordo quadro.....	8
3.5. Requisiti delle unità immobiliari	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1. Requisiti di idoneità professionale	12
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria	12
6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	14
6.6. Avalimento.....	14
7. SUBAPPALTO.	14
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
10.1. Regole per la presentazione dell'offerta	16
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	17
12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	18
12.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	20
12.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	20
12.4. Garanzia provvisoria.....	24
13. OFFERTA TECNICA.....	22
14. OFFERTA ECONOMICA.....	22
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	23
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	23
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	24
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	24
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
21. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	25
22. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	25
23. INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO.....	26
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	28
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	28
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con atto n. 0023271 del 24 aprile 2024, modificato in data 29 maggio 2024 con provvedimento n.0031105, la Prefettura di Siena ha deliberato di sottoscrivere un accordo quadro con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo, in relazione ai servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con una capienza massima compresa tra 51 e 100 posti per ciascun centro, in unità immobiliari messe a disposizione dal concorrente, secondo quanto specificato all'art. 1 comma 2 lett. b) del Capitolato di cui al D.M. in data 4 marzo 2024, per un fabbisogno presunto di posti pari a **400 (quattrocento)** posti di accoglienza per un periodo di 36 mesi.

L'affidamento avviene ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito: Codice), utilizzando la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo).

I concorrenti che intendono presentare offerta mettono a disposizione centri con capienza variabile, compresa tra 51 e 100 posti per ogni centro, in base alle proprie disponibilità. I requisiti di ordine speciale sono calcolati in reazione al numero dei posti offerto dal singolo concorrente, secondo quanto successivamente indicato.

L'accordo quadro è concluso con gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida e che sono collocati, in base all'esito della procedura aperta, in una graduatoria. I successivi contratti di appalto sono stipulati sulla base delle effettive necessità segnalate dal Ministero dell'Interno, come meglio specificato nel seguito del disciplinare.

I servizi oggetto della procedura sono eseguiti in conformità ai criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia e per la fornitura di derrate alimentari di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 e s.m.i., e del 10 marzo 2020.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Consip, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

La durata presunta del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione è il territorio della provincia di Siena (codice NUTS ITE19).

Il CIG è B22F0862BC.

Il Responsabile unico del progetto è il funzionario economico finanziario dott.ssa Anna Paola Di Battista.

Il Direttore per l'esecuzione è il dirigente pro tempore dell'Area 4-Immigrazione della Prefettura di Siena.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Siena, dott.ssa Maria Durante

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Prefettura non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Prefettura può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Prefettura si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Disciplinare di gara

2) Capitolato di appalto

3) Circolare 23 maggio 2024

Allegato 1 - Domanda di partecipazione ed elenco delle strutture proposte

Allegato 2 - Dichiarazione proprietari unità immobiliari

Allegato 3 - Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)

Allegato 3 bis – Specifiche tecniche

Allegato 3 ter – Criteri di valutazione dell'offerta

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva antimafia

Allegato 6 – Patto d'integrità

Allegato 7 - Offerta tecnica

Allegato 8 - Offerta economica

Allegato 10 – Contributo ANAC – Delibera Presidente ANAC n.610 del 19 dicembre 2023

Allegato 11 – Accordo quadro

Allegato 12 – Convenzione

Allegato 14 – Regole sistema e-procurement

Allegato 16 – Dichiarazione integrativa subappaltatore

Allegato 17 – Dichiarazione integrativa concorrenti in forma associata

Allegato 18 - Dichiarazione sostitutiva antimafia subappaltatore

Allegato 19 – Linee guida compilazione DGUE

Allegato 20 – Codice comportamento dipendenti pubblici

Allegato 21 – Codice comportamento dipendenti Ministero Interno

Allegato 22 – Regione Toscana – Linee guida ristorazione collettiva

Allegato A – Tabella personale centri collettivi

Allegato B – Tabella stima costi medi di riferimento

Allegato C – Specifiche operatore sociale

Allegato D – Tabella frequenza pulizie

La documentazione di gara è disponibile al seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/> e <https://www.prefettura.it/siena/>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Prefettura e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n.82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Prefettura provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art.65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO, IMPORTO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi, aventi capacità ricettiva compresa tra 51 e 100 posti complessivi per ciascun centro, e con organizzazione dei servizi descritta nel Capitolato e nei relativi allegati.

L'appalto sarà eseguito nelle strutture messe a disposizione dai soggetti aggiudicatari nell'ambito dei Comuni della provincia di Siena, attesa l'indisponibilità di immobili di proprietà dell'Amministrazione o demaniale.

Gli immobili proposti dovranno essere situati nei centri abitati, oppure, se in prossimità degli stessi, in località ben collegate da trasporto pubblico e/o privato.

Nel caso in cui la Prefettura di Siena verifichi una distanza ritenuta eccessiva dalle fermate del trasporto pubblico l'aggiudicatario è tenuto ad attivare un servizio navetta che, ad orari prestabiliti dalla Prefettura, garantisca la possibilità ai migranti di usufruire dei mezzi pubblici.

Si precisa che le strutture proposte possono essere dislocate in più edifici, situati anche in Comuni diversi.

Il corrispettivo massimo giornaliero posto a base di gara è fissato in € 37,54 determinato come segue:

N.	DESCRIZIONE		PREZZO A BASE DI GARA
1	Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal concorrente	PREZZI SOGGETTI A RIBASSO	€ 19,63 pro capite pro die
2	Fornitura del kit (ad esclusione della scheda telefonica)		€ 1,90 pro-capite pro-die / € 346 per singolo kit * * Il costo del kit per singolo migrante al giorno, considerando il rinnovo al passaggio dalla stagione estiva a quella invernale e viceversa e un turnover pari a 2 all'anno, ammonta a € 1,90 pro capite pro die

Alle precedenti voci ribassabili devono essere aggiunti i seguenti costi oggetto di rendicontazione separata:

N.	DESCRIZIONE		PREZZO A BASE DI GARA
3	Fornitura di pannolini per neonati	PREZZI SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,17 pro capite pro die
4	Materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico		€ 0,50 pro capite pro die

Alle voci precedenti devono essere aggiunti i seguenti costi non soggetti a ribasso:

5	Costo del personale (CCNL cooperative sociali) al 01/10/2024	PREZZI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 11,45 pro capite pro die
6	Pocket Money		€ 2,50 pro capite pro die
7	Scheda telefonica una tantum		€ 0,027 pro capite pro die
8	Prestazioni sanitarie, farmaci,		€ 1,37 pro capite pro die

I prezzi a base di gara sono al netto di IVA, se dovuta.

A tutti i suddetti prezzi soggetti a ribasso verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente.

Il servizio di gestione di centri di accoglienza rappresenta la prestazione principale e si compone delle prestazioni relative ai servizi di accoglienza (CPV 85311000-2).

Il prezzo pro capite pro die comprende il costo della manodopera che la Prefettura ha stimato pari ad € 11,45 calcolato secondo quanto indicato nell'allegato B al vigente schema di capitolato recante *"Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza"*, aggiornato sulla base di quanto previsto dalla tabella allegata alla circolare del Ministero dell'Interno n.0023196 del 23 maggio 2024, in relazione alla previsione del costo del lavoro alla data del 1° ottobre 2024. **Il costo della manodopera non è soggetto al ribasso.**

Il contratto collettivo applicato è il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo richiamato nel capitolato.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Di seguito i dettagli delle voci di costo, non soggette a ribasso, indicate al punto 8 della tabella soprastante

A) € 500,00 per farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;

Tutti i servizi e le forniture sono rendicontati e liquidati con le modalità e secondo quanto indicato nel capitolato.

3.1. Durata

La durata dell'accordo quadro è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Nel corso della durata dell'accordo quadro la Prefettura potrà stipulare, con ciascun sottoscrittore dell'accordo, il contratto di appalto che avrà durata massima di 24 mesi, prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, come di seguito indicato.

3.2. Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 13, comma 2, del Capitolato di appalto.

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto di appalto: la Prefettura si riserva di prorogare il contratto di appalto per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, secondo termini e condizioni indicati all'articolo 14 del capitolato. L'opzione di proroga deve essere sottoscritta nella vigenza dell'accordo quadro, pertanto, scaduto quest'ultimo tale opzione non potrà più essere esercitata.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, lo stesso può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in corso al momento della proroga.

Opzione di modifica del contratto: la Prefettura si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti del 150% dell'importo del contratto secondo termini e condizioni indicati all'articolo 13, comma 1, lett. a), b) e c) del capitolato.

3.4. Valore globale stimato dell'accordo quadro

Il valore complessivo dell'accordo quadro, al netto di Iva, è pari ad € **16.442.520,00** e deriva dalla moltiplicazione tra l'importo di € 37,54 (totale massimo giornaliero di cui all'allegato B, revisionato in base a quanto previsto dalla citata circolare del Ministero dell'Interno del 23 maggio 2024) per il numero dei posti indicati in premessa e per la durata di 1095 giorni (durata dell'accordo quadro in giorni).

Il valore globale stimato dell'accordo quadro, ossia il valore complessivo comprensivo dell'opzione di modifica, è pari a € **41.106.300,00**

3.5 REQUISITI DELLE STRUTTURE/CENTRI.

Qualora l'immobile sia di proprietà del soggetto partecipante alla gara, alla domanda dovrà essere allegata copia conforme all'originale dell'atto di proprietà, ovvero copia dell'atto con allegata attestazione di conformità all'originale, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 445/2000. Negli altri casi dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione copia del contratto di locazione, ovvero di altra tipologia di accordo (comodato, leasing, rent to buy, ecc.) stipulato tra il soggetto partecipante alla gara e la società o il privato che ha la disponibilità della/e struttura/e proposta/e, con allegata attestazione di conformità all'originale, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 445/2000.

In alternativa, potrà essere prodotta idonea dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, con la quale la società o il privato che ha la disponibilità della/e struttura/e proposta/e si impegna, in caso di aggiudicazione, a cederla/e in locazione o ad altro titolo (che dovrà essere specificato nella stessa dichiarazione di impegno) al soggetto partecipante alla gara per tutto il periodo di vigenza dell'accordo quadro.

A CURA DEL CONCORRENTE DOVRA' ESSERE, ALTRESÌ, TRASMESSA LA DICHIARAZIONE (ALLEG.2) IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI ORDINE GENERALE PREVISTI DAL CODICE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA, CHE DOVRÀ ESSERE RESA ANCHE DAI SOGGETTI PROPRIETARI DELLE STRUTTURE INDICATE PER L'ACCOGLIENZA E DAI SOGGETTI FACENTI PARTE DELL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLE STRUTTURE MEDESIME, SUI QUALI SARANNO ATTIVATI I PREVISTI CONTROLLI DI LEGGE.

LE IMPRESE PARTECIPANTI DOVRANNO DICHIARARE E POTER DIMOSTRARE CHE LE UNITA' IMMOBILIARI, DA INDICARE NELL'ALLEGATO 1, PRESSO LE QUALI, NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE, SARANNO ESPLETATE LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO, SONO IN POSSESSO, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DEI NECESSARI REQUISITI DI LEGITTIMITÀ SOTTO IL PROFILO URBANISTICO ED EDILIZIO, DI CONFORMITÀ ALLA DESTINAZIONE D'USO, DI RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IMPIANTISTICA E DI PREVENZIONE INCENDI, NONCHÉ DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI SANITARIE, AVENDO CURA DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI TALI REQUISITI IN FASE ANTECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

I posti offerti in relazione a strutture prive dei requisiti indicati non saranno computati come posti utili ai fini dell'aggiudicazione.

SI PRECISA CHE LA PREFETTURA DI SIENA, IN CONSIDERAZIONE DELLA PECULIARITÀ DEL SERVIZIO, E DELLE CONNESSE ESIGENZE RELATIVE ALLA NECESSITÀ DI UNA EQUA DISTRIBUZIONE DEI MIGRANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE, SI RISERVA DI ATTIVARE, IN ESITO ALLE PROCEDURE DI GARA PER CENTRI COLLETTIVI INDETTE CON DECISIONE DI CONTRARRE N.0023271 DEL 24 APRILE 2024, UN NUMERO MASSIMO DI 3 CENTRI COLLETTIVI PER OGNI AMBITO COMUNALE DELLA PROVINCIA DI SIENA.

NEL CASO IN CUI NELLE DUE PROCEDURE DI GARA PER CENTRI COLLETTIVI IN FASE DI ESPLETAMENTO VENGANO PROPOSTE COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI 3 STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN UN SINGOLO COMUNE, E CHE PIÙ DI 3 DELLE STESSE SIANO UTILMENTE COLLOCATE NELLE GRADUATORIE, SI PROCEDERÀ ALL'ATTIVAZIONE DEI 3 CAS CONVENZIONABILI ATTIVANDO PRIORITARIAMENTE I CAS PRESENTI NELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA GARA PER CENTRI COLLETTIVI DA 51 A 100 POSTI.

EVENTUALI ULTERIORI CENTRI COLLETTIVI, OLTRE I 3 PREVISTI, POTRANNO ESSERE ATTIVATI D'INTESA CON L'ENTE COMUNALE DI RIFERIMENTO.

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, **anche preventivamente all'aggiudicazione e all'affidamento del servizio**, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica delle strutture proposte e dei locali in cui saranno svolti i servizi e di non procedere alla stipula della convenzione. La valutazione dell'idoneità all'accoglienza è di esclusiva competenza e a insindacabile giudizio della Prefettura. L'idoneità delle strutture proposte potrà essere accertata e/o verificata da una commissione tecnica appositamente nominata dal Prefetto che potrà essere integrata, secondo le circostanze, da un rappresentante per ognuno dei seguenti uffici: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Azienda USL Toscana Sud Est, Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In caso di aggiudicazione il soggetto partecipante si dovrà impegnare inoltre, a rendere operative le strutture offerte in sede di gara entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione del servizio da parte della Prefettura di Siena.

I soggetti gestori aggiudicatari non potranno avanzare richieste di danni per la conduzione delle strutture, causati a/o da persone e/o cose e dovranno provvedere alla stipula di idonea copertura assicurativa, il cui onere rimarrà a loro esclusivo carico.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Prefettura accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni naturali e consecutivi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Prefettura verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Prefettura.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Prefettura.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Prefettura ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Prefettura verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Prefettura e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto oppure iscrizione al RUNTS o ad albi/registri secondo la normativa prevista per la propria forma giuridica.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Prefettura tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve possedere un fatturato complessivo globale maturato nel triennio precedente almeno pari al 20 % dell'importo che deriva dal totale massimo giornaliero pro capite pro die indicato nell'allegato B, moltiplicato per il numero dei posti offerti e per 1095 (durata dell'accordo quadro in giorni).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un elenco di servizi analoghi al servizio di gestione di centri di accoglienza, o di assistenza nei servizi alla persona, di valore complessivo almeno pari al 10 % dell'importo che deriva dal totale massimo giornaliero pro capite pro die indicato nell'allegato B, moltiplicato per il numero dei posti offerti e per 1095 (durata dell'accordo quadro in giorni).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi ai servizi di accoglienza di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Condizioni di esecuzione

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 % per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
 - una quota pari al 30 % per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile
- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.6. AVVALIMENTO

Relativamente alla possibilità di inserire l'avvalimento di cui all'art. 104 del decreto legislativo 36/2023 nel disciplinare di gara, si sottolinea che i contratti d'appalto per i servizi in oggetto sono inquadrabili come contratti misti, con prevalenza di servizi alla persona. In relazione a essi, l'art. 128 del Codice prevede un regime alleggerito (ovvero più snello e meno oneroso di quello ordinario) e richiama espressamente le disposizioni destinate a trovare applicazione nella procedura di evidenza pubblica diretta all'aggiudicazione. Tra di esse non figura l'art. 104. **Pertanto, in sede di redazione del nuovo schema di capitolato, d'intesa con ANAC, si è ritenuto opportuno non includere tale istituto negli atti di gara. Sono, tuttavia, previsti altri istituti come il RTI e il subappalto, che può essere utilizzato anche come subappalto qualificante per spendere requisiti di altri operatori (indicati come subappaltatori) in gara.**

7. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dell'art. 16 del Capitolato d'appalto che stabilisce quali prestazioni l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Prefettura dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per i dettagli relativi ai servizi subappaltabili si rimanda a quanto previsto dall'art.16 del capitolato.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli aggiudicatari sono tenuti a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, gli aggiudicatari che subentrano nella gestione del servizio in un centro in precedenza gestito da altro operatore, si impegnano a riassorbire il personale che opera in tale centro.

All'atto della stipula del contratto di appalto, si procederà a definire il piano di riassorbimento, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Prefettura può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla Prefettura o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l'offerta è dichiarata inammissibile.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la relativa documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 15 agosto 2024 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con il formato pdf.

10.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L' "OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Prefettura considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (*per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi*) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni e la documentazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma e sul sito web della Prefettura di Siena.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Prefettura entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni, naturali e consecutivi, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Prefettura procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Prefettura può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Prefettura può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni, naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Consip per compilare o allegare la seguente documentazione, che dovrà essere predisposta utilizzando i modelli messi a disposizione dalla Prefettura di Siena:

Allegato 1 - Domanda di partecipazione ed elenco delle strutture proposte

Allegato 2 - Dichiarazione proprietari strutture

Allegato 3 - Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva antimafia

Allegato 6 - Patto d'integrità

Allegato 7 - Offerta tecnica

Allegato 8 - Offerta economica

Allegato 23 - Dichiarazione integrativa concorrente

Allegato 25 - Eventuale dichiarazione integrativa subappaltatore

Allegato 26 - Eventuale dichiarazione integrativa concorrenti in forma associata

Versamento contributo ANAC

Eventuali procure

Imposta Bollo - Dimostrazione pagamento

Eventuale rapporto parità di genere

12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Prefettura la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Prefettura ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Si precisa che le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di applicare al proprio personale il CCNL indicato al punto 3 **oppure** di applicare un diverso contratto al proprio personale ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato al punto 3 nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata **oppure** di applicare un diverso contratto che garantisce le stesse tutele economico e normative previste da quello indicato al punto 3, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica;
- di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 8, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Prefettura reperibile tramite il link <https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità del Ministero dell'Interno;
- per gli enti e le associazioni di promozione sociale: che lo Statuto e/o l'atto costitutivo consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara;
- per gli altri soggetti senza scopo di lucro: che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo sono compatibili con le attività oggetto della presente procedura di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Prefettura la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- **nel caso di aggregazioni di retisti:**
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

12.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

12.4. Garanzia provvisoria

Relativamente alla disciplina della garanzia provvisoria ex art. 106 del decreto legislativo 36/2023, si sottolinea che i contratti d'appalto per i servizi in oggetto sono inquadrabili come contratti misti, con prevalenza di servizi alla persona. In relazione a essi, l'art. 128 del Codice prevede un regime alleggerito (ovvero più snello e meno oneroso di quello ordinario) e richiama espressamente le disposizioni destinate a

trovare applicazione nella procedura di evidenza pubblica diretta all'aggiudicazione. Tra di esse non figura l'articolo 106. Pertanto si ritiene opportuno non includere la garanzia provvisoria negli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 12 dello schema di capitolato, resta tuttavia ferma l'applicazione della garanzia definitiva in conformità all'art. 117 del decreto legislativo 36/2023.

12.5. Parità di genere - Rapporto sulla situazione del personale

Il comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 introduce una nuova causa di esclusione dalle gare, applicabile a tutte le procedure. In particolare, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle Pari Opportunità. Come noto il rapporto ha ad oggetto la situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta.

Diversamente, per le aziende con organici tra i quindici e i cento dipendenti è richiesta la produzione entro sei mesi dalla conclusione del contratto, di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ma la mancata produzione non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto e alle sue prestazioni.

13. OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica dovrà essere predisposta secondo quanto indicato nell'apposito modello **(Allegato 7)** allegato al presente disciplinare di gara, che dovrà essere scaricato, compilato e caricato a sistema dopo essere stato convertito in pdf e firmato digitalmente.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e nei relativi allegati.

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

SI PRECISA CHE NON SARANNO AMMESSI AL PROSEGUIMENTO DELLA GARA I CONCORRENTI LA CUI OFFERTA TECNICA NON ABBIA RAGGIUNTO, DOPO LA RIPARAMETRAZIONE, ALMENO 25 PUNTI, RITENENDO TALE PUNTEGGIO IL LIMITE MINIMO PER LA SUFFICIENZA QUALITATIVA DELL'OFFERTA IN RAGIONE DEL TIPO DI SERVIZI RICHIESTI E DELL'UTENZA A CUI SONO RIVOLTI.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica contiene l'offerta economica predisposta secondo il modello **(Allegato 8)** allegato al presente disciplinare di gara, che dovrà essere scaricato, compilato e caricato a sistema dopo essere stato convertito in pdf e firmato digitalmente e **dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:**

A) IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO CHA SARÀ APPLICATO AI PREZZI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO, AL NETTO DI IVA, SE DOVUTA. VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE FINO A TRE CIFRE DECIMALI CON TRONCAMENTO DELLE SUCCESSIVE.

B) LA STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA CHE DOVRANNO ESSERE SCORPORATI DAGLI ALTRI IMPORTI E NON SONO ASSOGGETTATI A RIBASSO.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 10.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino i prezzi a base d'asta.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base punteggi e alle formule previsti nell'**Allegato 3-ter** dal presente disciplinare.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo nella data che sarà indicata dalla Prefettura di Siena tramite la Piattaforma Consip.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione aggiudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione aggiudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate e procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrizzazione dei punteggi secondo quanto indicato nell'allegato.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 17:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Prefettura, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Prefettura. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Prefettura comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 17, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale meccanismo di individuazione delle offerte anomale si fonda sul presupposto secondo cui sono inaffidabili le offerte di livello qualitativo elevato proposte ad un prezzo particolarmente ridotto.

Tale calcolo è effettuato solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della struttura di supporto ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura si concluderà con l'aggiudicazione dell'accordo quadro in favore degli operatori economici che abbiano presentato un'offerta valida.

LA PREFETTURA DI SIENA SI RISERVA LA FACOLTÀ, QUALORA IN ESITO A UNA O PIÙ DELLE 3 PROCEDURE DI GARA INDETTE CON DECISIONE DI CONTRARRE N.0023271 DEL 24 APRILE 2024 NON VENGA RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI POSTI CONVENZIONABILI E NELLE ALTRE SI REGISTRI UNA ECCEDENZA DI POSTI OFFERTI RISPETTO ALLA RICHIESTA, DI CONVENZIONARE ULTERIORI POSTI NELLE GARE IN CUI SI È REGISTRATA UNA OFFERTA ECCEDENTE LA RICHIESTA, FERMO RESTANDO IL LIMITE TOTALE DEI 1300 POSTI CONVENZIONABILI IN ESITO ALLE 3 PROCEDURE DI GARA.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Prefettura può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso da quello indicato dalla Prefettura, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele al fine di garantire il rispetto della clausola sociale nei termini indicati al punto 8.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Successivamente la procedura si distingue in due fasi:

- sottoscrizione dell'accordo quadro con gli operatori economici collocati in graduatoria sulla base delle condizioni offerte dai medesimi;
- stipula dei contratti di appalto – senza riapertura del confronto competitivo – con ciascuno dei sottoscrittori dell'accordo quadro, in relazione alle effettive necessità di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle ulteriori indicazioni.

22. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula può essere differita.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Prefettura, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'attivazione delle strutture di accoglienza e l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

23. INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO

La Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria.

La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d'appalto.

Sottoscrizione dei contratti d'appalto

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

L'appaltatore prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta:

- la garanzia definitiva pari al 10 % dell'importo presunto del contratto.
- eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice).

Inoltre, al fine di garantire il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile e per la fornitura dei detergenti per l'igiene personale e dei prodotti in tessuto carta, l'appaltatore:

- presenta la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i

rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2;

- la lista completa dei prodotti che si impegna a fornire (relativi a *"C.p.v. 33711900-6: Sapone"* di cui alla lett. G del citato d.m.), riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024 possedute;
- la lista dei prodotti in tessuto carta che si impegna a fornire (relativi a *"C.p.v. 33760000-5: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli"* di cui alla lett. F del citato d.m.), riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute, tenendo conto di quanto eventualmente indicato in offerta;

L'appaltatore, prima dell'inizio della prestazione comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

Sostituzione degli immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Prefettura:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel codice di comportamento di questa Prefettura e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) introdotto dall'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito in legge 6 agosto 2021, n.11.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Prefettura.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Siena.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n.3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica

pubblica;

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

-dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
-dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet della Prefettura di Siena. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 legge 190/2012; art. 35 decreto legislativo n. 33/2012; nonché art. 29 decreto legislativo n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Prefettura di Siena, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Prefetto della Provincia di Siena che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all'indirizzo PEC della Prefettura di Siena.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL VICEPREFETTO VICARIO

Amalfitano (*)

(*) ORIGINALE FIRMATO E CUSTODITO AGLI ATTI DI QUEST'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

NUOVO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza, di cui rispettivamente agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.
2. I servizi oggetto del presente capitolato sono regolati da appositi disciplinari di gara (Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6) e sono prestati con modalità differenziate, secondo le specifiche tecniche (Allegati 1-bis, 2-bis, 3-bis, 4-bis, 4-quater, 4-sexies, 5-bis, 6-bis, 7-bis), in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, distinti in:

A) Centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi per ciascuna rete di unità abitative. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l'autonoma gestione da parte della persona accolta dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera b), punto 7 ultimo periodo, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d). L'erogazione dei rimanenti servizi e delle forniture previste dal presente schema di capitolato e dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis sono espletati nella modalità di rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, si applicano le seguenti disposizioni:

- la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all'Allegato A non è individuata con riferimento alla singola unità abitativa, ma con riferimento al numero complessivo dei posti inclusi nella rete di unità abitative costituenti un centro o più centri aventi, ciascuno, una capacità ricettiva massima di 50 posti;
- più unità abitative operanti in rete costituiscono un singolo centro se collocate nello stesso Comune ovvero in Comuni contigui, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis;
- nel rispetto delle condizioni indicate ai due precedenti punti, i servizi e le forniture previste dal presente schema di capitolato e dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis possono essere erogati da un solo operatore economico anche nell'ambito di più centri sino a 50 posti e tra loro distinti.

B) Centri collettivi. Per centro collettivo si intende una struttura immobiliare, ovvero un complesso di strutture, la cui ubicazione assicuri comunque la compresenza del personale dedicato all'erogazione dei servizi di accoglienza secondo quanto specificato dal successivo articolo 5, comma 4, e dalla tabella di cui all'Allegato A con riferimento alla dotazione minima del personale e al relativo monte ore minimo di servizio. Inoltre, nei centri collettivi di cui alla presente lettera tutti i servizi di cui agli articoli 2, lettera b) n. 8, primo e secondo periodo, articolo 3 comma 1, e articolo 4, comma 1, sono direttamente ed esclusivamente erogati dal gestore e non possono essere gestiti in autonomia dai migranti. Nel rispetto delle condizioni indicate ai due precedenti periodi, i servizi e le forniture previste dal presente schema di capitolato e dalle specifiche tecniche di cui agli allegati 2-bis e 3-bis, possono essere erogati da un solo operatore economico anche nell'ambito di più centri collettivi tra loro distinti ed aventi, ciascuno, una capienza ricettiva massima di 300 posti. È esclusa qualsiasi forma di erogazione di servizi in modalità di rete.

3. I servizi e le forniture oggetto del presente capitolato relativi alle strutture collettive con capienza superiore a 300 posti sono distinti nei seguenti lotti prestazionali:

- Lotto 1: erogazione di servizi e fornitura di beni, di cui all'articolo 2;
- Lotto 2: servizio di preparazione e/o fornitura dei pasti, di cui all'articolo 3;
- Lotto 3: servizio di pulizia e di igiene ambientale, di cui all'articolo 4.

L'aggiudicatario del lotto 1, in quanto incaricato dell'attività di coordinamento dell'esecuzione di tutte le prestazioni, è di seguito definito ente gestore.

4. Per l'individuazione di strutture collettive con una capienza fino a 300 posti, nonché per quelle con articolazione dei servizi in rete, l'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali e mediante l'utilizzo degli schemi di disciplinare allegati (Allegati 1, 2, 3 e 5);
5. Per i centri di cui all'art.10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è consentito l'affidamento dell'appalto senza la suddivisione in lotti prestazionali e mediante l'utilizzo dello schema di disciplinare allegato (Allegato 6), attesa l'esigenza di assicurare la flessibilità dell'organizzazione in relazione alle contingenti esigenze connesse all'andamento degli sbarchi ed alla conseguente variazione delle presenze dei migranti.
6. Nei casi di cui ai precedenti punti 4 e 5, l'aggiudicatario è definito ente gestore. Negli altri casi per ente gestore si intende l'aggiudicatario del lotto 1.
7. Per le strutture di cui all'art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e per quelle di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 286/1998, anche con capienza superiore a 300 posti, l'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato, per motivate ragioni connesse alla unitaria ed efficiente gestione dei relativi servizi e forniture, è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali.
8. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza ed etnia, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, delle differenze di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni

1. L'ente gestore assicura l'efficace ed efficiente erogazione dei seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente capitolato (Allegati 1-bis, 2-bis, 3-bis, 4-bis, 4-quater, 4-sexies, 5-bis, 6-bis e 7-bis), che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. La registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. Il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, in cui sono indicate le presenze giornaliere degli stranieri nei centri. Su tale registro ed in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate al periodo che precede, l'ente gestore ha facoltà di adottare apposito ed idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale. L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dalla Prefettura previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nei centri;
3. La registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dalla Prefettura nei casi previsti dalla legge, nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. La comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, salvo diversa valutazione e autorizzazione della Prefettura, l'ente gestore trasmette quotidianamente copia del registro firmato delle presenze di cui al precedente n. 2 relativo alla giornata precedente a quella di riferimento. In ogni caso l'ente

gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;

5. La comunicazione tempestiva alla Prefettura – almeno con cadenza mensile - secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione relativa alle variazioni dello *status* giuridico dei beneficiari in relazione alla richiesta di protezione internazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti del caso;
6. La comunicazione mensile alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione conosciuta dall'ente gestore in ordine alla percezione di redditi di lavoro o di sussidi previdenziali da parte degli stranieri accolti nei centri, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In ogni caso, l'ente gestore comunica mensilmente alla Prefettura anche l'insussistenza delle informazioni di cui al periodo precedente;
7. Il registro delle presenze di cui al precedente n. 2 e le comunicazioni di cui ai precedenti n. 4, 5 e 6, sono in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro o da un suo delegato ai sensi di legge e devono contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al D.P.R. n. 445/2000;
8. I servizi finalizzati, anche con modalità informatiche standardizzate alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti, oltre ad ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro.
L'ente gestore, mette a disposizione appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo, fornisce, altresì, l'assistenza tecnica ai beneficiari per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per eventuali colloqui da remoto con altri uffici amministrativi nei casi previsti dalla legge. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;
9. La tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
10. Le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
11. Il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;
12. Il controllo degli importi fatturati in bolletta riferiti alle utenze intestate all'Amministrazione e la trasmissione delle relative fatture alla Prefettura per la liquidazione delle spese che, sulla base di apposita attestazione fornita dall'ente gestore, risultino effettivamente sostenute per la gestione del centro;
13. Il servizio di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1, ove previsto nel bando di gara. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione della Prefettura, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

I servizi vengono erogati in presenza fisica, salvo esplicita autorizzazione della Prefettura allo svolgimento da remoto di specifiche attività.

Il servizio in ogni caso comprende:

1. **Il servizio di mediazione linguistico-culturale.** Nel rispetto delle particolari esigenze del singolo beneficiario il servizio è assicurato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali in modo autonomo oltre che strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti e nel rispetto della diversità di genere.

2. **Il servizio di assistenza sociale.** Il servizio è garantito nei centri di cui all'art. 1, lett. a) e b) del presente schema di capitolato, con esclusione delle strutture di accoglienza provvisoria di cui all'art. 11, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 142/2015. Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'Allegato C al presente schema di capitolato e comprende:
- a. attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10, comma 1, e 17 del decreto legislativo n. 142/2015 e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità ed alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario, l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 6, il quale per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro di cui all'articolo 6, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell'Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142/2015;
 - b. attività concordate con la Prefettura per la segnalazione dei soggetti aventi diritto ai fini dell'inserimento nel SAI;
 - c. attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'inserimento scolastico, e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico/ricreative;
 - d. attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-culturale, delle regole comportamentali vigenti nel centro. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che viene predisposto previa autorizzazione della Prefettura e consegnato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari.
 - e. attività ricreative e di formazione per gli adulti mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione civica o per l'apprendimento di arti e mestieri) svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo gestore o con la Prefettura;
 - f. attività di supporto nell'accesso alle procedure amministrative e nell'inserimento sociale e territoriale. A tal fine, l'operatore sociale, in conformità all'art. 5 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE, con l'ausilio del mediatore linguistico-culturale, informa i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supporta i beneficiari per:
(i) l'effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; *(ii)* l'effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale; *(iii)* l'effettivo accesso e connessa fruizione dei servizi pubblici territoriali quali servizi pubblici di trasporto e servizi scolastici, servizi di iscrizione ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e ai Centri per l'impiego (CPI);

Tali attività, a seconda dell'articolazione e dell'organizzazione del centro, sono garantite mediante la diffusione di materiale informativo cartaceo, ivi compresa la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, nonché ogni altro documento messo a disposizione dall'Amministrazione e/o audiovisivo e/o multimediale, nonché tramite apposita cartellonistica tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. In alternativa alle modalità indicate al periodo che precede, l'operatore sociale assicura l'intervento di Enti pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato preventivi accordi con l'ente gestore o con la Prefettura per l'aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e nella fruizione dei servizi pubblici indicati nel presente punto f).

3. **il servizio di informazione e orientamento legale, da garantire presso i centri di cui all'art. 10-ter e 14 del d.lgs. n. 286/1998**, assicura attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. Presso i centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, il servizio di informativa legale è infine assicurato, fatte salve successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nella Direttiva del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022, recante i criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri. Il servizio di informazione sulle regole dell'accoglienza presso i centri di cui all'art. 10-ter e 14 del d.lgs. n. 286/1998 consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni giuridiche dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che viene predisposto previa autorizzazione della Prefettura e consegnato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari.
4. **Il servizio di assistenza psicologica da assicurare esclusivamente presso i centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del d.lgs. n. 286/1998**. Il servizio garantisce, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, è garantita l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari finalizzati all'adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto.
5. **Il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti**. Il servizio è assicurato secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche, in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene), nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai vigenti decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il servizio è assicurato attraverso la fornitura di utensili e materiali per la produzione e consumazione dei cibi e derrate alimentari indicati nelle specifiche tecniche, ovvero mediante la fornitura di buoni spesa di importo pari al costo medio di riferimento indicato per le derrate alimentari dall'allegato B al presente schema di capitolato, nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.
6. **Il servizio di lavanderia**. Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;

7. **Il servizio di trasporto.** Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro. Inoltre, su richiesta della Prefettura, è assicurato:
- a) il trasporto nei centri di accoglienza di cui all'art. 1, comma 2, degli stranieri giunti, su disposizione dell'Amministrazione, nei luoghi e/o nelle strutture di transito a seguito del trasferimento dai punti di sbarco, dalle strutture di cui agli articoli 10-ter del D.lgs. n. 286/1998 o da altre strutture di cui all'articolo 11 comma 2-bis del decreto legislativo n. 142/2015;
 - b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
 - c) il trasporto dai luoghi di sbarco agli hotspot ed ai centri di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 142/2015 e dai suddetti centri verso le destinazioni o i punti di smistamento indicati dall'Amministrazione.
8. Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Prefettura.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria, calibrato in relazione alla tipologia e alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti lettereci;
- prodotti per l'igiene personale, conformemente ai criteri ambientali minimi richiamati nelle allegate specifiche tecniche;
- kit di primo ingresso (vestiario nuovo, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money*, esclusivamente inteso quale importo in denaro, liberamente spendibile dallo straniero e non convertibile in altri beni suscettibili di rivendita, da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche o similari. Nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo. n. 286/1998 è fatta salva la possibilità di sostituire detta erogazione in danaro con beni di consumo di uguale valore economico;
- materiale scolastico e ludico per i minori.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. L'aggiudicatario, inoltre, conformemente ai richiami contenuti nelle allegate specifiche tecniche, è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento al servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.
2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. Nei centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis), il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la consegna utensili e materiali per la consumazione dei cibi e di derrate alimentari, che dovrà essere assicurato nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al comma 1, come richiamati nell'ambito delle predette specifiche tecniche. Nei centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili può essere sostituito dalla consegna di buoni spesa di importo pari al costo giornaliero delle derrate alimentari indicato all'allegato B al presente schema di capitolato nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i pasti o/e le derrate o/e i buoni spesa sono direttamente distribuiti dall'ente gestore ai migranti, senza possibilità di subappalto.
5. Nei centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) il centro di cottura e preparazione dei pasti deve essere interno alla struttura di accoglienza ed è, pertanto, esclusa qualsiasi ipotesi di catering dall'esterno.
6. Nei centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) le attività di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere conformi a quanto previsto dalle *Linee guida regionali per la ristorazione assistenziale* di cui alla deliberazione n.1535 del 18 dicembre 2023, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.279 del 27 dicembre 2023.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il servizio, effettuato da personale dell'Ente gestore, comprende:
 - pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni (camere) e aree comuni;
 - pulizia e disinfezione degli uffici;
 - disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - sistemazione dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - conferimento dei rifiuti ordinari differenziati al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento;
 - eventuale raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale, nel rispetto delle relative autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché mediante eventuale ausilio di operatori economici in possesso delle medesime autorizzazioni;
 - cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia".

3. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i servizi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sono sostituiti con la fornitura di attrezzature e prodotti sufficienti indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti. I rimanenti servizi di cui alle lettere b), c), e), f), g) e h) sono espletati a cura dell'ente gestore.
4. Come indicato nelle allegate specifiche tecniche, tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono eseguite, da personale appositamente assunto dall'aggiudicatario, nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

Articolo 5 Personale

1. Gli aggiudicatari si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l'aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.
2. L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli art. 57, comma 1, e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:
 - ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
 - a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;
 - a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.
3. Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e della clausola sociale di cui al comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 16.
4. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all'Allegato A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.
5. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile. Nei centri con capienza superiore a 300 posti, il personale è altresì dotato di apposita pettorina identificativa.
6. La dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A. Esclusivamente presso i centri di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e nell'ambito della turnazione prevista dal citato Allegato A, il servizio dell'operatore notturno potrà essere espletato in pronta disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 58 del CCNL di settore richiamato al comma 2. Inoltre, presso i centri di cui al citato art. 1 comma 2 lett. a) e presso i centri collettivi sino a 50 posti, di cui all'art. 1 comma 2 lett. b), fermo restando quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche con riguardo all'intervento a

chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascuno centro, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo art. 58 del CCNL di settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, in relazione ai predetti centri, nelle tabelle di cui all'Allegato A.

7. In caso di aumento o diminuzione delle presenze nei centri, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A deve essere incrementata o può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a) e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi. Per i centri di cui all'art. 10-ter del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nonché per i centri di cui all'art. 11 comma 2 bis del D.lgs. 142/2015 è in ogni caso garantito un presidio fisso ai sensi dell'art. 15 comma 5.
8. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei lotti n. 1, 2, 3, così come i loro subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2. In particolare detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui al presente schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.
9. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore, agli aggiudicatari dei lotti n. 1, 2, 3 e ai loro subappaltatori di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
10. Gli aggiudicatari riconoscono alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.
11. Nessun rapporto di impiego o attività lavorativa, potrà instaurarsi tra l'Ente gestore e cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, sia in relazione agli ospiti dei centri afferenti all'Ente gestore che sottoscrive la presente convenzione, che a ospiti di altri CAS presenti sul territorio.
12. Il personale incaricato di ricoprire un determinato ruolo, remunerato sulla base del CCNL applicabile, non potrà svolgere anche i compiti attribuiti ad altre figure professionali. Il profilo professionale richiesto dalla tabella dotazione personale dovrà, pertanto, essere ricoperto dal dipendente, in possesso delle prescritte competenze, in via esclusiva.

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
 - ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
 - a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
 - ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;

- a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati nei centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), a cura dei migranti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis).
- ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. Conformemente all'art. 11, comma 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto dal bando nonché dagli allegati disciplinari di gara, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e alle corrispondenti previsioni contenute negli allegati disciplinari di gara.
3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, gli aggiudicatari devono continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli aggiudicatari ed i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
5. È a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte di enti gestori che operano nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.
8. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'interno.

Articolo 9

Beni immobili

1. In caso di allestimento del centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione dell'interno, o comunque di proprietà demaniale, lo stesso è concesso in comodato d'uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente nel caso di espressa previsione nel bando di gara. La consegna dell'immobile all'ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L'ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.
3. Nell'ipotesi di indisponibilità di immobili di proprietà dell'Amministrazione o aventi carattere demaniale, ovvero in uso all'Amministrazione stessa, l'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza degli immobili adibiti a centri e strutture di cui all'art. 1, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e).
4. Nelle strutture di cui al presente schema di capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 10

Aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, secondo i criteri di cui agli allegati che fanno parte integrante del presente capitolato (Allegati 1-ter, 2-ter, 3-ter, 4-ter, 4-quinquies, 4-septies, 5-ter, 6-ter e 7-ter), tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all'Allegato B.

Articolo 11

Importo dell'appalto all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto

1. L'importo massimo annuale del contratto d'appalto è determinato all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto, moltiplicando, per il numero dei posti di accoglienza indicati nel medesimo contratto e per 365 giorni, la sommatoria delle singole voci di costo a base d'asta e delle ulteriori voci di costo non suscettibili di ribasso per come indicate dall'Allegato B con riferimento a ciascuna tipologia di centro e struttura oggetto del presente schema di capitolato e con riferimento ai singoli lotti prestazionali in caso di procedure di gara così articolate.

2. L'aggiudicatario prende atto che l'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale massimale di spesa annuo e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi e delle forniture per il loro intero ammontare.
3. All'importo di ciascun lotto come sopra determinato si aggiungono gli oneri di sicurezza di natura interferenziale.

Articolo 12

Garanzia definitiva

Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dagli allegati disciplinari di gara, in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 13

Eventuali modifiche dei contratti

1. La Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:
 - A. ferma restando l'applicazione dell'art. 15 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all'Allegato A per ciascuna tipologia di centro. In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito dell'aumento o dalla diminuzione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:
 - a.1)** qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 e dette variazioni restino contenute **nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara**, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;
 - a.2)** qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 ma dette variazioni comportino un **mutamento della capienza** del centro oltre la soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto, **per tutti gli ospiti accolti**, alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla mutata capienza del centro;
 - a.3)** qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1 e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa **nella stessa soglia dimensionale** stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;
 - a.4)** qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1, e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa in una **soglia dimensionale diversa** da quella stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla capacità ricettiva della nuova struttura;

- B. in relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle allegate specifiche tecniche e dall'Allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;
- C. l'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015¹. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto, dalle lettere A) e B) del presente comma.
2. Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni:
- a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;
 - c) la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;
 - d) la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'aggiudicatario-Ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
 - e) sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
 - f) in caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
 - g) con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all'Allegato B, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.
3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:

¹ Al riguardo, per l'ipotesi di cui all'art. 19 comma 3 bis del D.lgs. n. 142/2015, anche in considerazione delle esigenze rilevate a livello territoriale, la Prefettura, previo accordo con l'Ente gestore, potrà valutare l'opportunità di allestire un'area separata nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo D.lgs. n. 142/2015, stabilmente dedicata all'accoglienza dei MSNA ultra sedicenni, formalizzando al contempo apposito atto aggiuntivo volto ad assicurare i servizi del caso. Per quanto riguarda i servizi potrà far riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei MSNA (di cui, in particolare, al Decreto interministeriale del 1 settembre 2016, fatte salve successive modifiche o integrazioni). Per la determinazione del relativo corrispettivo *pro-die/pro-capite*, si fa riferimento a quanto indicato dalle circolari del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (e, da ultimo, dalla circolare n. 1653 del 19/05/2022 che prevede il corrispettivo massimo di 60,00 euro, iva compresa).

- a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.
4. Si precisa che, considerato che l'articolo 1 prevede che i centri costituiti da singole unità abitative possano avere capienza massima di 50 posti, si ritiene che l'articolo 13 possa essere applicato a tale tipologia di centri fino al raggiungimento del limite dei 50 posti, utilizzando come riferimento la tabella del personale di cui all'allegato A.

Articolo 14

Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
2. In caso di proroga, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche di cui all'art. 13, tenuto conto delle presenze effettive al momento della medesima proroga nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere alla proroga del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 15

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non trovano applicazione per i centri di cui agli articoli 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e 11 comma 2 bis del D.lgs. n. 142/2015 nei quali, per la natura e le funzioni svolte, l'ente gestore deve garantire, anche in caso di assenza di migranti, un presidio fisso secondo quanto indicato nella tabella in Allegato A, nonché la pronta riattivazione di tutti i servizi al verificarsi delle esigenze.
6. Nel caso di temporanea inattività del centro di cui al precedente comma e di ripresa degli eventi di sbarco, il gestore è obbligato a ripristinare la normale funzionalità della struttura entro il tempo stabilito dalla Prefettura e comunque non superiore alle 8 ore dalla relativa segnalazione.
7. Qualora le condizioni di cui al comma 1 si verifichino nell'esecuzione dei contratti per la gestione ed il funzionamento dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 o di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Prefettura può non esercitare la facoltà di sospensione di cui al comma 1, ove la prosecuzione delle attività delle medesime strutture risulti maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse. In tal caso si applica la previsione di cui all'art. 24 comma 4.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 16

Subappalto

1. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, e al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della filiera relativa alla corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, tenute in considerazione le specifiche caratteristiche dell'appalto e la natura e la complessità delle prestazioni e dei servizi da erogare, nonché di rafforzare le possibilità di verifiche e accertamenti sulla corrispondenza alle previsioni contrattuali delle attività connesse all'erogazione dei servizi nei confronti degli ospiti e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza alimentare, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:
 - servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A);
 - servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B), ad esclusione dei servizi di lavanderia presso centri collettivi, hotspot, centri di permanenza per il rimpatrio e centri previsti dall'art. 11 comma 2 bis del D.lgs. n. 142/2015, nonché dei servizi di trasporto e accompagnamento di cui all'art. 2, lett. B), n. 7, punti a), b) e c), e n. 8;
 - servizio di produzione e somministrazione dei pasti ai migranti, fermo restando che nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) il servizio potrà essere sostituito dalla consegna di buoni spesa di importo pari al costo giornaliero delle derrate alimentari indicato all'allegato B al presente schema di capitolato.
2. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 17

Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore, gli aggiudicatari ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 8.
3. Gli aggiudicatari, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. A tale ultimo fine, gli aggiudicatari ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nei centri e nelle strutture di cui al presente schema di capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nei regolamenti di cui all'art. 2, lett. B), n. 2.
4. A pena di risoluzione del contratto, gli aggiudicatari ed il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano alla Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture di cui al comma 1. Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell'ente gestore operante nei centri e nelle strutture deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contatto telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUEE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.

Articolo 18

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
 - b) nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
 - e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114, comma 1 e comma da 7 a 10, del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

Articolo 19

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 commi 3 e 4;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;

- d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 20

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21

Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi di assistenza generica e sanitaria descritti nell'art. 2, lett. B, da n. 1 a n. 6, e lett. C, richiesti nella misura stabilita dalla Tabella di cui all'Allegato A, è applicata, una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL indicato al precedente art. 5 comma 2, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui ai commi 1 e 2 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
4. La Prefettura, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 8, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.17, comma 2, 3 e 4;
 - e) la mancata sostituzione degli immobili nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3, ultimo periodo;
 - f) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
 - g) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
 - h) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - i) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - j) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo, 124 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 124 comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente e conformemente all'art. 124, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si applica l'articolo 216, comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n. 36/2023 qualora la risoluzione riguardi un appalto di importo pari o superiore ad un milione di euro.

Articolo 23 **Esecuzione in danno**

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

Articolo 24 **Corrispettivi**

1. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, il calcolo del corrispettivo per il lotto 1 è effettuato secondo i criteri di seguito indicati:
 - per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo

preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate.

-al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall'ente gestore, si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti:

(i) fornitura del kit di primo ingresso (vestiario);

(ii) fornitura *una tantum* della scheda telefonica;

(iii) fornitura giornaliera del *pocket money*;

(iv) fornitura giornaliera di pannolini per minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri, il cui costo di € 0,17 è da intendersi pro-die pro-capite. Inoltre si precisa che la fornitura di pannolini deve essere garantita fino a 36 mesi di età (e, come indicato nelle specifiche tecniche, anche oltre i 36 mesi di età, in base alle esigenze del minore, così come rilevate dall'ente gestore);

v) fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;

(vi) fornitura, nel limite massimo di 180,00 euro all'anno, di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori ed indipendentemente dal relativo turnover;

(vii) conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1-bis e 2-bis e nelle corrispondenti Tabelle di cui all'Allegato A con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b), con capienza sino a 50 posti, l'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti) nonché l'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle contenute nell'Allegato B;

(viii) con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), eventuale intervento a chiamata, entro un massimo di 8 ore giornaliere, degli operatori notturni ordinariamente impiegati in reperibilità, ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito a quest'ultima prestazione, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle di cui all'Allegato B.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, resta inteso che alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi per le prestazioni elencate nel presente comma può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi documentati relativi agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 7, punti a), b), e c), e n. 8

2. In deroga ai criteri di calcolo del corrispettivo sopra indicati, qualora nei centri di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 non si registrino presenze di migranti, al gestore dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese per le utenze eventualmente a suo carico nonché un corrispettivo pari al

costo del personale da utilizzarsi, quale presidio fisso ed indispensabile, nella misura indicata nella tabella in Allegato A.

3. Inoltre, nell'ipotesi in cui le presenze nel centro di cui al precedente comma 2 si riducano transitoriamente al di sotto del limite delle 25 unità, all'ente gestore dovrà essere riconosciuto, per il corrispondente periodo, il corrispettivo pari al prezzo *pro-capite pro-die* dei servizi di cui all'art. 2, lettere A), B), C), commisurato in ogni caso a n. 25 ospiti. Resta fermo il pagamento del corrispettivo sulla base delle effettive presenze, nel caso in cui il centro accolga nuovamente ospiti in misura superiore alle 25 unità.
4. Nell'ipotesi di mancato esercizio della facoltà di sospensione del contratto a norma dell'art. 15 comma 7, spetta, all'Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi, debitamente comprovati, relativi alla locazione, alla quota fissa delle utenze a carico dell'Ente, al personale ritenuto necessario ai fini di un'adeguata gestione del centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50 % dell'importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati al primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di danneggiamenti o eventi direttamente o indirettamente derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo all'Ente gestore.
5. Per il lotto 2, il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero di pasti forniti in conformità all'articolo 3, risultanti dal rendiconto dei pasti ordinati e consegnati nei mesi di riferimento.
6. Per il lotto 3, il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base dei prezzi unitari netti per metro quadro (mq) corrispondenti a ciascuna area prevista nella documentazione di gara.
7. In caso di un unico lotto prestazionale, per il calcolo del corrispettivo si applicano le disposizioni previste per il lotto 1.

Articolo 25

Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in 12 rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.
2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. Gli aggiudicatari o l'ente gestore in caso di lotto unico trasmettono alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 5, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - rendiconto dei costi sostenuti in conformità alla modulistica predisposta dalla Prefettura di Siena;
 - registro delle presenze degli ospiti;
 - registro dei beni alimentari consegnati agli ospiti di ciascuna unità abitativa con le previste firme di ricevuta;
 - registro dei beni e delle attrezzature consegnati agli ospiti di ciascuna unità abitativa in relazione alle attività di pulizia effettuate dagli ospiti;
 - copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
 - buste paga del personale dipendente corredate da documentazione bancaria o postale attestante l'accredito delle somme sui c/c dei dipendenti;
 - titoli di pagamento e relativa documentazione in relazione al personale non direttamente dipendente dall'Ente gestore impiegato nel servizio;
 - foglio firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti e consulenti/ collaboratori impegnati;

- rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
 - copia del registro del pocket money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario;
 - copia delle ricevute firmate dagli stranieri dei beni agli stessi consegnati;
 - elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - copia delle fatture (escluse cd. copie di cortesia) relative agli acquisti di beni e/o servizi, agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con i fornitori. Tutte le fatture dovranno essere riferite ad acquisti effettuati nel mese di oggetto di rendicontazione e corredate da documentazione bancaria e/o postale che ne attesti ufficialmente l'avvenuto pagamento;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
 - copia delle attestazioni di pagamento relative alle utenze effettuate nel mese oggetto di rendicontazione, anche se riferite a mesi precedenti;
 - le relazioni mensili previste dall'art.2 della presente convenzione;
 - la prevista dichiarazione in merito al regime IVA delle spese sostenute e portate a rendiconto.
5. Ai sensi dell'articolo 125, comma 2, 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, dell'Allegato II.14 al medesimo D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'articolo 4, comma 2 e 6, del D.lgs. n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 1, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:
- entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. In mancanza, tale raggiungimento è comunicato dall'appaltatore. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;
 - in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, ed entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi 3 e 4, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;
 - Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;
 - l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma 5, del conclusivo certificato di verifica di conformità previsto dell'art. 116 del D.lgs. n.

- 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.
7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
 8. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.
 9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
 10. L'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.
 11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
 12. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

Articolo 26

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 27

Recesso dal contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 28

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura, a pena di inefficacia.
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
4. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l'attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1, la Prefettura-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l'aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Prefettura, che definisce l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
7. Dall'esecuzione dell'accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Prefettura.

Articolo 30

Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Articolo 31

Disposizioni in sede di prima applicazione

In caso di mancata aggiudicazione di un lotto, la Prefettura procede, in presenza di tutti i presupposti, ad una proroga tecnica limitata ai servizi oggetto del lotto non ancora aggiudicato, per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione, se la proroga risulta necessaria alla funzionale integrazione con le forniture ed i servizi oggetto dei lotti già aggiudicati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME di
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti agli articoli 9, 11 e 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

**Aggiornamento dei costi del personale in seguito al rinnovo del C.C.N.L.
Cooperative sociali**

A seguito del rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali in data 26 gennaio 2024 e della sottoscrizione delle apposite tabelle recanti il costo del personale in data 5 marzo 2024, si trasmette in allegato alla presente una tabella che riporta i prospettati incrementi del valore *pro die pro capite* relativo alle varie tipologie di centri di accoglienza di cui al nuovo schema di capitolato d'appalto, approvato con D.M. il 4 marzo 2024.

IL DIRETTORE CENTRALE
Zito

	Centri Collettivi					Singole Unità Abitative
	fino a 50	51-100	101-300	301-600	601-900	fino a 50
pdpc capitolato	40,28 €	36,62 €	32,28 €	27,65 €	27,16 €	37,75 €
proiezione pdpc febb 24	41,02 €	37,33 €	32,72 €	28,00 €	27,47 €	38,42 €
proiezione pdpc ott 24	41,24 €	37,54 €	32,86 €	28,11 €	27,57 €	38,62 €
proiezione pdpc genn 25	41,72 €	38,00 €	33,15 €	28,33 €	27,77 €	39,06 €
proiezione pdpc ott 25	41,95 €	38,22 €	33,29 €	28,44 €	27,87 €	39,26 €
variazione % capitolato - ott.25	4%	4%	3%	3%	3%	4%

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

ALLA PREFETTURA DI SIENA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 52, comma 1, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm. ii., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, avvalimento, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante/ausiliaria)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto	
-----------------	--

Nella sua qualifica di:

- ☐ Legale Rappresentante
- ☐ Institore
- ☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta *(allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)*
- ☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta *(allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)*

Del sottoindicato operatore economico / Ente /Associazione

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Sede (Comune)	
Sede (Provincia)	
Indirizzo	
CAP	
PEC	
Email	
Recapito telefonico	
Forma di partecipazione alla procedura	

PRESENTANDO LA PROPRIA OFFERTA PER IL SERVIZIO IN OGGETTO SOTTO FORMA DI

<input type="checkbox"/>	operatore singolo;		
<input type="checkbox"/>	mandatario, capogruppo di	}	raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 68, del D.lgs. 36/2023;
<input type="checkbox"/>	mandante in		
<input type="checkbox"/>	organo comune/mandatario di	}	rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.lgs. 36/2023;
<input type="checkbox"/>	impresa in rete/mandante in		

Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato d'appalto per la fornitura del servizio in argomento e, consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITÀ NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

di essere iscritto alla **CCIAA** per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, con i seguenti dati:

provincia di iscrizione:		numero di iscrizione:	
attività:		codice:	

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa:	ditta individuale	anno di iscrizione:	
<ul style="list-style-type: none">il titolareil direttore tecnico sono così indicati:			
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta	
		Titolare	
		Direttore Tecnico	

(PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa:	Società in nome collettivo	anno di iscrizione:	
<ul style="list-style-type: none">il socio amministratoreil direttore tecnico sono così indicati:			
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta	
		Socio amministratore	
		Direttore Tecnico	

(PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa:	Società in accomandita semplice	anno di iscrizione:	
<ul style="list-style-type: none">il socio accomandatarioil direttore tecnico sono così indicati:			
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta	
		Socio accomandatario	
		Direttore Tecnico	

(PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI E I CONSORZI - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica societaria:		anno di iscrizione:	
Durata della società:			
<ul style="list-style-type: none">i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;i procuratori generali e gli institori;i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economicoil socio unico;			

▪ l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile sono così indicati:		
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta

N.B.: PER LE SOCIETÀ IN CUI IL SOCIO UNICO SIA UNA PERSONA GIURIDICA (INDICARE):

☐ Di dichiarare che, per quanto di propria conoscenza, gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

Dichiara di:

- ☐ essere
☐ non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 [Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.];

B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DI CUI ALL' ARTICOLO 94 DEL D.LGS. 36/2023

DICHIARA

1.

☐ che né il sottoscrittore della presente dichiarazione, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94 (non sono presi in considerazione, perché non costituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)¹;

2.

☐ che né per il sottoscrittore della presente dichiarazione, né per alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.²

3.

☐ di non versare nelle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non essendo stata emessa nei confronti dell'operatore economico sentenza, o decreto oppure misura interdittiva ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

¹ NB: Ai sensi dell'articolo 96 commi 7, 8 e 9 del D.lgs. 36/2023:

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

² Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 "La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato."

4.

☐ che l'operatore economico non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

5.

☐ che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/1999, questo operatore economico:

☐ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

☐ non è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

Che questo operatore economico ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;

Che questo operatore economico:

☐ ha ottemperato

☐ non ha ottemperato

alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _____ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge;

☐ (eventuale, in caso di situazioni particolari), avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale, che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _____;

(in alternativa alla dichiarazione può essere presentata certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 68/99).

6. ☐ ⇒ ***(Solo in caso di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021)***

Di non versare nella causa di esclusione di cui all'articolo 94 comma 5 lettera c) del D. Lgs 36/2023 in quanto, essendo operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

7.

☐

Di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D. Lgs 36/2023³.

8.

☐

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

9.

☐

Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

10.

☐ che, ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023)⁴;

³ Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".

⁴ Ai sensi dell'articolo 94 comma 6 "Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta."

C. ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA DI CUI ALL'ARTICOLO 95 DEL D.LGS. 36/2023

In riferimento a quanto previsto all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 si dichiara che:

11.

☐

Per l'operatore economico non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014⁵;

12

☐

che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D. Lgs 36/2023 non diversamente risolvibile⁶;

13

☐

Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all'esclusione dalla gara⁷;

14

☐

Che l'operatore economico ha presentato la propria offerta, senza che essa sia imputabile ad unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla presente procedura⁸;

15.

☐

Di non aver commesso un illecito professionale grave di cui all'articolo 98 del D.lgs. 36/2023, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e pertanto dichiara:⁹

⁵ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

⁶ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce.

⁷ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce.

⁸ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce.

⁹ All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. Si riporta l'articolo 98.

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- 15 a)** ☐ di non aver ricevuto sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- 15 b)** ☐ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- 15 c)** ☐ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- 15 d)** ☐ di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- 15 e)** ☐ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- 15 f)** ☐ di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689¹⁰;
- 15 g)** ☐ che non è stata contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 indicati al precedente paragrafo A di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- 15 h)** ☐ che non è stata contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, sopra indicati al precedente paragrafo A, di taluno dei seguenti reati consumati¹¹:
- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

N.B.: Ai sensi dell'articolo 96 comma 10, per queste cause di esclusione, previste all'articolo 95 comma 1 lettera e), esse rilevano, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

- 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
- 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
- 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

16

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.
7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

¹⁰ Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione

¹¹ Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata."

☐

Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. (Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 al D.lgs. 36/2023)¹².

17.

☐

che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente¹³:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta offerta e a tal fine indicata per l'esecuzione;

18.

☐

di impegnarsi ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;

19

☐

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento integrativo" del Ministero dell'Interno e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

D. EVENTUALI MISURE DI SELF-CLEANING

☐

L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (ad eccezione del comma 6);

Ovvero

☐

L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 95 (ad eccezione del comma 2);

Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell'offerta:

☐

Evidenza di versare in una causa di esclusione verificatasi prima della presentazione dell'offerta, ossia..... e pertanto comunica e comprova con la documentazione allegata di aver adottato le seguenti misure di *self-cleaning*:

Ovvero

☐

Non essendo possibile adottare le misure di *self-cleaning* prima della presentazione della domanda, in quanto

..... si comprova tale impossibilità con la seguente documentazione impegnandosi espressamente ad adottare idonee misure correttive entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

E. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla Stazione Appaltante al fine di selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono posseduti da questo operatore economico, e pertanto si dichiara:

¹²Articolo 95 comma 2. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

¹³ Ai sensi dell'articolo 68 comma 14 " La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."

1

☐ **requisito di capacità economica e finanziaria:** che l'operatore economico che rappresenta possiede un fatturato globale almeno pari al valore stimato dell'appalto in oggetto, maturato complessivamente nel triennio 2021/2022/2023:

Anno	Fatturato globale [€]
2021	
2022	
2023	

2

☐ **requisito di capacità tecnica e professionale:** che l'operatore economico che rappresenta ha eseguito nel triennio 2021/2022/2023 contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo totale almeno pari al valore stimato dell'appalto (*eventualmente aggiungere righe*):

Anno	Contratto (specificare dettagli fornitura, CIG e ogni altra informazione utile)	Importo [€]	Svolto per conto della/del seguente Stazione appaltante/soggetto privato:
2021			
2022			
2023			

Che i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2026 e s.m.i. sono i seguenti:

DEVONO ESSERE INDICATI I DATI IDENTIFICATIVI DEI SEGUENTI SOGGETTI EX ART. 94, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I.: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organicon poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

Che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta:

☐ Non vi sono soggetti (*di cui al punto precedente*) **cessati** dalle cariche;

Oppure

☐ Sono **cessati** dalle cariche i seguenti soggetti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

Per gli enti e le associazioni di promozione sociale per le associazioni/organizzazioni di volontariato

Che lo Statuto e/o l'Atto costitutivo, ALLEGATI in copia alla presente domanda di partecipazione, consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara;

I dati identificativi dei soggetti che hanno la rappresentanza legale sono i seguenti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

Che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta:

☐ Non vi sono soggetti **cessati** dalle cariche;

Oppure

☐ Sono **cessati** dalle cariche i seguenti soggetti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

Per gli altri soggetti senza scopo di lucro

Che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo, allegati in copia alla presente domanda di partecipazione, sono compatibili con le attività oggetto della presente procedura di gara;

I dati identificativi dei soggetti che hanno la rappresentanza legale sono i seguenti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

Che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta:

☐ Non vi sono soggetti *(di cui al punto precedente)* **cessati** dalle cariche;

Oppure

☐ sono **cessati** dalle cariche i seguenti soggetti *(di cui al punto precedente)*:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

Dichiara di accettare il Patto di Integrità del Ministero dell'Interno, adottato in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";

Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Ministero dell'Interno con DM 8 agosto 2016 e successivo D.M del 25/1/2017 reperibile sul sito internet del Ministero dell'Interno e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

F) CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

DICHIARA

1

☐ **Di essere in possesso** della certificazione sistema qualità della serie europea ISO 9001: 2015, che la medesima è in corso di validità, settore, come risulta dal seguente certificato **che si allega** in copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000:

Certificato n.		Rilasciato in data:	
Valido fino al:		Settore IAF:	
Rilasciato da:			
Organismo accreditato da:			

Si attesta che la Copia/e della/e Certificazione/i è/sono conforme/i all'originale/agli originali custodito/i presso la sede dell'impresa e che la/e suddetta/e Certificazione/i è/sono in corso di validità avendo superato gli audit periodici dell'organismo di certificazione;

☐ **di NON essere in possesso** della certificazione sistema qualità della serie europea ISO 9001:2015, in corso di validità.

⇒ (solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese)¹⁴

G) DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E RETI DI IMPRESE

DICHIARA

☐ Di presentare offerta in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese,¹⁵ ai sensi dell'articolo 68 D.lgs. 36/2023, e:

a) di impegnarsi, in caso di affidamento della fornitura di cui all'oggetto:¹⁶

☐ quale **operatore/impresa mandataria / capogruppo / organo comune**, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;

☐ quale **operatore/impresa mandante**, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come mandataria / capogruppo

¹⁴ Cancellare l'intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili).

¹⁵ Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.

¹⁶ Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda opzione se si tratta di impresa mandante.

/ organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;¹⁷

b) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete¹⁸ le seguenti parti:¹⁹

1)			per una quota del	%
2)			per una quota del	%

c) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete²⁰ una quota di partecipazione del _____ %;²¹

d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest'ultimo, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete;

⇒ (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 65, comma 2, lettera b) e lettera c), oppure consorzi stabili ex articolo 65 comma 2, lettera d), esclusi i consorzi ordinari)²²

H) DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE O TRA IMPRESE ARTIGIANE OPPURE CONSORZI STABILI

DICHIARA

di essere costituito in:

- ☐ o tra società cooperative (art. 65 comma 2, lett. b), D.lgs. 36/2023)
- ☐ o tra imprese artigiane (art. 65 comma 2, lett. c), D.lgs. 36/2023)
- ☐ o stabile (art. 65 comma 2, lett. d), D.lgs. 36/2023)

e che, ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs. 36/2023, questo consorzio presenta offerta:²³

- ☐ a) in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
- ☐ b) per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate apposite dichiarazioni secondo l'allegato C, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti:

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			

Se pertinente (qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c)²⁴

¹⁷ Se si tratta dell'unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti».

¹⁸ Cancellare la dizione che non interessa.

¹⁹ La "quota" dei lavori da indicare è la percentuale della singola categoria assunta dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione e non la percentuale di incidenza sull'importo totale dei lavori.

²⁰ Cancellare la dizione che non interessa.

²¹ La "quota" di partecipazione è la percentuale dell'incidenza di tutti i lavori assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto.

²² Cancellare l'intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili.

²³ Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.

²⁴ L'articolo 67 comma 4 prevede: I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Poiché il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), esso a sua volta indica i consorziati esecutori. A tal fine allega apposite dichiarazioni secondo il Modello Allegato A, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'avviso pubblico dei consorziati indicati:

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			

(In ogni caso) Che le imprese che compongono il Consorzio sono:

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			

I. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

DICHIARA INFINE ²⁵

- di accettare le condizioni contrattuali per la fornitura in argomento, il Capitolato d'Appalto e la documentazione tutta predisposta dalla stazione appaltante, dichiarando di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità della fornitura in appalto, secondo quanto espresso nella propria offerta;
- ☐ Che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere..... ossia quello indicato dalla stazione appaltante;

Oppure

- ☐ Che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta esseree che il medesimo, essendo equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;
- ☐ Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

II) INDICAZIONE DEI RECAPITI, INDICAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1) Ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni:

☐ quale **OPERATORE IN FORMA SINGOLA** ovvero **MANDATARIO** di RTI:

a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all'indirizzo:

☐ riportato all'inizio della presente dichiarazione;

☐ via/piazza/altro:

numero:

CAP:

città:

provincia:

b) Indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

autorizzando espressamente la stazione appaltante all'utilizzo di questo mezzo di comunicazione;

☐ quale **MANDANTE** di RTI di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate al mandatario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dallo stesso mandatario;

2) Ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte della stazione appaltante (contraente), che il Codice Fiscale di questo operatore è quello riportato all'inizio della presente dichiarazione.

²⁵ In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola mandataria capogruppo

INOLTRE, DICHIARA

☐ Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

☐ Dichiaro di essere consapevole che, qualora affidatario del contratto, i pagamenti conseguenti all'esecuzione della fornitura avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Pertanto, il sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto.

☐ Dichiaro altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero pagine, è sottoscritta in data gg/mm/aaaa.

DICHIARA INOLTRE:

che i locali/strutture proposte e di cui dispone sono agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione ed di protezione sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. nr. 81/2008, e che gli stessi sono i seguenti:

→ **1) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **2) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **3) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **4) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **5) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **6) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **7) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____

titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **8) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **9) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **10) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **11) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

→ **12) Comune** _____
località _____
Via _____ n. _____, posti letto n. _____
titolo di utilizzo _____,
di proprietà di _____
codice fiscale/ p.iva _____
nato a _____ il _____

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL CONCORRENTE SINGOLO (PUNTI 1 E 4 DELLE "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE).

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DIRT/ATI O CONSORZI ORDINARI GIÀ COSTITUITI (PUNTO 2 DELLE "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE).

(da sottoscrivere solo nel caso in cui sia già stato conferito mandato collettivo speciale all'impresa capogruppo)

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Capogruppo-mandataria

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA CAPOGRUPPO E DA PARTE DI TUTTE LE MANDANTI PER RTI/ATI O CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI (PUNTO 3 DELLE "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE).

(da sottoscrivere solo nel caso in cui NON sia già stato conferito mandato collettivo speciale all'impresa capogruppo)

Luogo e data

1. L'impresa mandataria/capogruppo

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Capogruppo-mandataria

2. L'impresa mandante o consorziata

Timbro e firma del Legale Rappresentante della mandante o consorziata

3. L'impresa mandante o consorziata Timbro e firma del Legale Rappresentante della mandante o consorziata

4. L'impresa mandante o consorziata Timbro e firma del Legale Rappresentante della mandante o consorziata

5. L'impresa mandante o consorziata Timbro e firma del Legale Rappresentante della mandante o consorziata

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E PER GLI ALLEGATI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che possono comportare per legge l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, s'invita il concorrente ad avvalersi di questo fac-simile predisposto dall'Amministrazione per presentare e rendere le dichiarazioni necessarie. Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli e fornendone un elenco per maggior chiarezza. Durante la compilazione, il concorrente troverà, in alcuni casi, appositi riquadri da barrare fra i quali dovrà scegliere almeno un'opzione, corrispondente alla propria situazione.

1. In caso di **concorrente singolo**: la presente domanda deve essere compilata integralmente e sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso deve essere allegata l'originale o la copia conforme all'originale della relativa procura.

2. In caso di **RTI/ATI o Consorzi ordinari già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.**: la presente domanda deve essere presentata in forma congiunta e sottoscritta dal solo legale rappresentante del RTI/ATI Capogruppo(o del Consorzio). Deve essere allegata copia dell'atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48, comma 13 del Codice dei contratti, conferito da tutte le mandanti all'impresa designata quale mandataria.

3. In caso di **RTI/ATI costituenti/Consorzi ordinari costituenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.**: la presente domanda deve essere presentata in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati/consorziati costituendi (ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice). Deve essere allegata dichiarazione resa ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice dei contratti sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata ai sensi del comma 13 del citato art. 48, alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4. In caso di **consorzi stabili o consorzi di cui dell'articolo 45 comma 2, lettera b), c) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. che partecipano per conto di consorziate**: la presente domanda deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante dei consorzi che delle consorziate per le quali il consorzio concorre. Deve essere allegata copia dell'atto costitutivo.

5. In merito all'inesistenza delle condizioni di esclusione dall'art. 80 del Codice dei contratti, vanno rese e allegate apposite dichiarazioni individuali, utilizzando l'**Allegato 2**, anche dai soggetti non firmatari della presente, come dettagliatamente specificato al sub punto n. 4 "AVVERTENZA".

N.B.: AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL/I DICHIARANTE/I FRONTE/RETRO.

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

CIG:

ENTE APPALTANTE: PREFETTURA DI SIENA – PIAZZA DUOMO 9, 53100 SIENA

DICHIARAZIONE PROPRIETARIO UNITÀ ABITATIVA

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE, DI CUI AGLI ARTICOLI 67 E 84 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA DI RESIDENZA	INDIRIZZO DI RESIDENZA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CELLULARE	EMAIL	PEC
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IN QUALITÀ DI		DELL' UNITÀ IMMOBILIARE
<input type="text"/>		<input type="text"/>
CON SEDE NEL COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL' ART.76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN SEGUITO AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI CUI ALL' ART.75 DEL D.P.R. 445/2000, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART.47 DEL CITATO D.P.R. 445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

DICHIARA

- DI AVERE LA PIENA DISPONIBILITÀ DELL'UNITÀ IMMOBILIARE SOPRAINDICATA E CHE LA STRUTTURA È AGIBILE, CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA RESIDENZIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA, NONCHÉ A QUELLA IN MATERIA IMPIANTISTICA, ANTINFORTUNISTICA, DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA, TUTELA DELLA SALUTE, PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO;
- DI IMPEGNARSI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, A METTERE A DISPOSIZIONE L'UNITÀ IMMOBILIARE TRAMITE CONTRATTO DI _____ AL SOGGETTO PARTECIPANTE ALLA GARA PER TUTTO IL PERIODO DI VIGENZA DELL'ACCORDO QUADRO.
- AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTIMAFIA, CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE PREVISTE DALL' ART. 67 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
- AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTIMAFIA, CHE NON SONO STATI EFFETTUATI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA CHE DANNO LUOGO ALL' ADOZIONE DELL' INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA;
- DI POSSEDERE I REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL BANDO IN OGGETTO E, IN PARTICOLARE, CHE NON SUSSISTONO NEI PROPRI CONFRONTI DIVIETI E INCAPACITÀ DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E SS.MS.II;

FIRMA

SOGGETTI SOTTOPOSTI AI CONTROLLI ANTIMAFIA (D.LGS. 159/2011)

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali Cooperative SRL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. Socio (in caso di società unipersonale) 7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, Società cooperative di consorzi cooperativi, Consorti con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorti ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna Gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. Membri del collegio sindacale (se previsti) 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società di capitali anche consortili Società cooperative di consorzi cooperativi, Consorti con attività esterna Società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): []

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	PREFETTURA DI SIENA UTG 80007860523
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI CON CAPIENZA COMPRESA TRA 51 E 100 POSTI DI ACCOGLIENZA PER CIASCUN CENTRO, DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	0038477
CIG	B22F0862BC

(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile:	[]
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[]
Indirizzo postale:	[_____]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ :	[_____]
Telefono:	[_____]
PEC o e-mail:	[_____]
(Indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[_____]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'"impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, qual'è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[_____] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. *raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.*

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) [] Sì [] No</p> <p>e) [] Sì [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) [] Sì [] No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?</p>	<p>[] Sì [] No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p>	

⁽¹⁰⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁽¹¹⁾ Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

<p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p> <p>d): [.....]</p>
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[.....]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	[.....]
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI**.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
<p>L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:</p> <p>Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[_____.] [_____.]</p> <p>[_____.]</p>

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2. Corruzione ⁽¹³⁾
3. Frode ⁽¹⁴⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<p>[] Sì [] No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾</p>
In caso affermativo , indicare ⁽¹⁹⁾ :	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,	a) Data: [], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi: []
b) dati identificativi delle persone condannate [];	b) [.....]
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (**GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15**).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning" , cfr. articolo 80, comma 7)?	[] Sì [] No
In caso affermativo , indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) [] Sì [] No	c1) [] Sì [] No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Sì [] No	- [] Sì [] No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ : [][][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
a) fallimento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a	In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. <i>a</i>) del Codice) ?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <p>- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. <i>a</i>) del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>In caso di risposta affermativa L'operatore economico è consapevole che non è ammesso il ricorso all'avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 4.2 e 4.4 del Sub-Disciplinare 1.</p>	<p>[] Sì [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. <i>c</i>) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[_____]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. <i>d</i>) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....]</p>

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p>	<p>[] Sì [] No</p>
<p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p>

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

<p>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001</p>	<p>Risposta:</p>
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

<p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo :</p> <p>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</p> <p>- la violazione è stata rimossa ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p>
<p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?	
---	--

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione 7 della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾ Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: <input type="checkbox"/> [] Sì <input type="checkbox"/> No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o,	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; **gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.**

<p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p> <p>[.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. <i>b</i>), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore)</p> <p>[.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera <i>c</i>) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera *c*), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

<p>Capacità tecniche e professionali</p>	<p>Risposta:</p>
---	-------------------------

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1" data-bbox="730 600 1286 723"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	<p>[] Sì [] No</p>								
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>								
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>								

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

8) L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11) Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12) Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

D: REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **a** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

eventuale, se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50	
<p>L'operatore economico dichiara: atteso che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, sono tenuti alla redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), di aver prodotto, contestualmente alla presentazione del predetto DGUE, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.</p>	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><i>[allegare alla documentazione amministrativa copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso]</i></p>
IN ALTERNATIVA	
<p>L'operatore economico dichiara: in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità: ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, di aver prodotto, contestualmente alla presentazione del predetto DGUE, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità opportunità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.</p>	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><i>[allegare alla documentazione amministrativa copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione]</i></p>

E: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[____.]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Sì [] No ⁽³⁹⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][____][____](⁴⁰)

Parte VI: Dichiarazioni ulteriori

A: DICHIARAZIONI ULTERIORI

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta
L'operatore economico dichiara:	
1) di impegnarsi al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi comunque vincolanti;	SI <input type="checkbox"/>
2) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l'Affidatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile [come stabilite dal Soggetto Attuatore]; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;	SI <input type="checkbox"/>
3) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;	SI <input type="checkbox"/>
4) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, gli obblighi trasversali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di	SI <input type="checkbox"/>

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	
5) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021;	SI <input type="checkbox"/>
6) in caso di affidamento, se occupa al momento della determina a contrarre semplificata ex art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla determina medesima, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;	SI <input type="checkbox"/>
7) in caso di affidamento, se occupa al momento della determina a contrarre semplificata ex art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi determina medesima, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;	SI <input type="checkbox"/>
8) ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento dell'affidamento, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata legge 68/1999;	SI <input type="checkbox"/>

<p>L'operatore economico dichiara che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi⁴¹, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono i seguenti:</p>	<p>_____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)</p> <p>estremi documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____</p> <p>rilasciato il _____ da _____ scadenza _____</p> <p>[ripetere tante volte quanti sono i titolari effettivi]</p>
	<p>in alternativa</p>
	<p><input type="checkbox"/> Dichiara che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa già sopra indicati.</p>

DICHIARAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO

Parte VII: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

⁴¹ Tre sono i criteri per individuare il "titolare effettivo" che si applicano a cascata:

- criterio dell'assetto proprietario: in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.
- criterio del controllo: chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.
- criterio residuale: se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴²⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴³⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Luogo e Data

Firma

⁽⁴²⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴³⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI BENI – LOTTO UNICO**CENTRI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL CAPITOLATO, CON CAPACITA' RICETTIVA DA 51 FINO A 300 POSTI**

Il contenuto delle prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 1 del capitolato, fermo restando quanto ivi previsto, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, di cui all'art. 2, lettera A), del capitolato.

Il servizio comprende il Servizio di assistenza di cui all'art. 2, lett. A), punto 8, secondo periodo, del capitolato. Il servizio consiste nella predisposizione di appositi locali e strumenti tecnici che assicurino la connessione alla rete e il collegamento audio-visivo nel rispetto della privacy e della libertà di autodeterminazione del beneficiario per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni Territoriali, nonché davanti al Tribunale ordinario e ad altri uffici amministrativi.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all'articolo 2, lettera B), del capitolato.
Il servizio comprende:

1. Il Servizio di assistenza sociale. Il servizio assicura il supporto al beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende:

- la consegna e l'illustrazione al beneficiario del regolamento del centro, che deve essere predisposto dal gestore in maniera chiara ed efficace, tradotto nelle lingue veicolari principali, conformemente al modello allegato **n. XY**. Sul regolamento ricevuto il beneficiario appone la propria sottoscrizione per accettazione.

2. Il Servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è effettuato, a orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio stesso secondo turni, dal personale dell'ente gestore, in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti.

In presenza di locali adibiti ad uso mensa, è impedito il consumo dei pasti negli alloggi.

Al di fuori degli orari dei pasti principali l'ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico dei beneficiari, anche attraverso distributori automatici.

L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

a) acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;

b) preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro) ovvero presso i locali propri (in caso di preparazione dei pasti all'esterno del centro sprovvisto di locali ad uso cucine);

c) trasporto dei pasti confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all'esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature, nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare. I contenitori usati per la conservazione degli alimenti a temperatura ambiente o in refrigerazione devono essere riutilizzabili. I contenitori isotermici per l'eventuale trasporto devono essere completamente riciclabili e, per il congelamento o la surgelazione i sacchetti devono essere in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla normativa nazionale ed europea di riferimento. L'ente gestore provvede a ottenere l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati e provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi stessi. L'ente gestore deve assicurare la conservazione dei pasti dal momento della consegna al momento della distribuzione, nonché la conservazione dei pasti residui ovvero il corretto smaltimento degli stessi, in ossequio alla suddetta normativa

ALLEGATO 3-BIS

- d) distribuzione dei pasti agli ospiti e fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere e set di posate monouso biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento. L'ente gestore assicura altresì la distribuzione dei pasti agli stranieri ricoverati nei locali dell'infermeria presente nel centro;
- e) rassetto della cucina, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione dei pasti (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro). In tali attività è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.).

Il servizio deve essere svolto per sette giorni alla settimana e comprende i tre pasti principali e cioè prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze nel centro.

Nella definizione dei menu occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione dei piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari dei beneficiari dell'accoglienza.

Il servizio tiene conto delle specifiche esigenze alimentari, relative:

- a) alle principali etnie cui appartengono i beneficiari accolti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose;
- b) alla necessità di diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;
- c) alla presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento, o in tenera età.

Il menù consiste in:

prima colazione, composta da:

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, tè);
 - fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele.
- In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

pranzo e cena con alternanza dei menù previsti), composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr.;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (60 gr. cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro.

In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio i cui materiali devono essere compostabili e biodegradabili.

I generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono avere le caratteristiche merceologiche e i requisiti qualitativi e igienico-sanitari conformi alla normativa nazionale ed europea.

Inoltre, il servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti dovrà essere assicurato in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dall'Allegato 1 al vigente Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 65 del 10 marzo 2020. In particolare, compatibilmente con la richiamata esigenza di adeguata variabilità dei pasti, con l'ulteriore rilevata esigenza di rispettare le abitudini alimentari degli stranieri e ferma restando la possibilità di fornire pasti monoporzione per ragioni di uniformità delle modalità di erogazione della medesima fornitura presso un'unica struttura con capienza sino a 300 posti, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei CAM previsti dal citato Allegato 1 – Paragrafo E – “Criteri

*ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per le strutture ospedaliere, assistenziali, sociosanitarie e detentive”, lett. a) – “clausole contrattuali” – nn. da 1) a 8).*¹

3. Il Servizio di lavanderia di cui all’articolo 2, lettera B), n. 7, del capitolato. Il servizio consiste nella messa a disposizione dell’occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri, secondo le modalità di seguito indicate

DETERSIVI E DETERGENTI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
detersivo liquido per lavaggio a mano e in lavatrice	2lt	Semestrale

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, di cui all’articolo 2, lettera C) del capitolato.

È assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante un presidio sanitario fisso secondo l’articolazione oraria indicata nella tabella della dotazione minima di personale in **Allegato A**, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico allestito nel centro, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Le visite mediche sono altresì svolte con l’ausilio di un mediatore/mediatrice tale da garantire una chiara e corretta condivisione delle informazioni. Il presidio garantisce l’assistenza fino all’eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall’azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell’articolo 2 della lett. A), punto 4.

Al fine di garantire e assicurare il servizio e la continuità della presa in carico del paziente (anche nella ipotesi di variazione nello staff sanitario), il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell’uscita dal centro. Nel caso in cui l’uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell’ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

¹ Resta ferma l’applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

ALLEGATO 3-BIS

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

L'ente gestore assicura inoltre la dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di protezione individuale) e lo strumentario minimo, di seguito indicato:

- registro visite;
- sfigmomanometro;
- fonendoscopio;
- termometri;
- otoscopio con coni monouso;
- martelletto per riflessi;
- lampadina medica;
- set per suture e medicazione monouso;
- materiale necessario per lo svolgimento di test ematici rapidi (glucostick, multistick per urine, test di gravidanza);
- materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio in accordo con l'ASL di competenza territoriale;
- carrello per la gestione delle emergenze dotato di:
 - saturimetro;
 - defibrillatore semiautomatico;
 - pallone Ambu con adattatore per adulti e per bambini;
 - bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori;
 - farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso;
 - materiale monouso sterile (guanti, telini, ago cannule, abbassalingua, ecc.);
 - cannule orofaringee;
 - cateteri vescicali tipo Foley.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI, di cui all'articolo 2, lettera D), del capitolato.

Il servizio comprende la fornitura e il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso:

1. effetti letterecci:

EFFETTI LETTERECCHI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola)	1	ogni 3 giorni
[o, in alternativa: kit lenzuola (1 federa+ 2 lenzuola)]	[2]	[1 ogni cambio ospite]
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite
coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite
coperta invernale/piumone (cm 90X190)	1	1 ogni cambio ospite
set di 3 asciugamani di spugna (di cui uno per doccia, uno per viso e una salvietta)	1	1 ogni cambio ospite

Le modalità di erogazione del kit lenzuola previste nella tabella di cui sopra si intendono come alternative. Pertanto l'ente gestore può fornire il kit lenzuola sia in modalità monouso che in modalità riutilizzabile in cotone. L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino a ogni cambio di straniero.

2. prodotti per l'igiene personale (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile
rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile
Confezione pannolini per minori fino a 36 mesi di età da 60 pezzi ²	2 confezioni	mensile

La fornitura dei prodotti per l'igiene personale è assicurata in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti nell'ambito delle specifiche tecniche riportate nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51 del 29 gennaio 2021, come successivamente modificato ed integrato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021³. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle specifiche di cui alle seguenti sezioni del citato Allegato 1:

- lettera a) della sezione F) – *“criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale”*;
- lettera a) della sezione G) – *“criteri ambientali minimi dei detergenti per l'igiene personale”*.

3. Kit di primo ingresso, da consegnare al momento dell'ingresso del migrante nel centro, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, nel caso in cui il migrante non sia transitato nei centri di cui all'art. 10-ter del D.lgs. 25/7/1998 n. 286 e/o nei centri di cui all'art. 11 comma 2 bis del d.lgs.142/2015, ovvero non abbia ricevuto il kit in tali strutture.

Il kit è composto da:

- **vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

VESTIARIO ADULTI	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camicie/t-shirt in cotone	2
maglione misto lana	1
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
calze/collant	4 paia

² In ogni caso, anche oltre i 36 mesi di età, va garantita la fornitura di pannolini in base alle esigenze del minore, così come rilevate dall'ente gestore.

³ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

VESTIARIO BAMBINO	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
tutine cotone/misto lana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
calze	4 paia

Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero. Inoltre, i beni indicati nella tabella di cui sopra possono essere modificati dalla Prefettura in sede di bando, per essere adattati alla posizione geografica e alle condizioni climatiche del territorio, fermo restando il rispetto della congruità complessiva del kit, anche in considerazione della relativa voce di costo indicata nell'Allegato B.

L'elenco del vestiario riportato nella tabella soprastante costituisce un singolo kit e al migrante dovrà essere distribuito un ricambio dello stesso nel passaggio dalla stagione calda alla fredda o viceversa (tenuto conto della congruità dei capi di vestiario rispetto alla stagione medesima). La consegna avviene ad ogni passaggio dalla stagione calda alla fredda, per tutta la durata del soggiorno del migrante all'interno del centro (in quanto, per i centri di accoglienza, il ricambio è previsto per ogni posto con un turnover all'anno).

- **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta**, garantendone la preventiva attivazione per l'effettivo utilizzo da parte del beneficiario nonché l'effettiva fruibilità del servizio di comunicazione nel rispetto del diritto alla corrispondenza telefonica, .

4. ***pocket money*** pari a **euro 2,5** al giorno da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche prepagate o similari. Al momento dell'uscita dal centro il *pocket money* spettante e non ancora erogato è corrisposto in contanti.

5. materiale scolastico e ludico per i minori.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.

E) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE

I servizi di pulizia e igiene ambientale sono costituiti da:

- pulizia e disinfezione dei locali;
- disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in materia di raccolta differenziata;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
- cura delle aree verdi, ove presenti.

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio ha per oggetto la pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili e arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli immobili.

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico- sanitario degli ambienti finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene.

L'insieme delle attività che l'ente gestore dovrà erogare sono indicate nell'allegato tabella "Frequenza pulizie" con le relative frequenze, a loro volta suddivise in:

- *pulizie giornaliere* degli ambienti, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni e di ambienti;
- *pulizie periodiche* degli ambienti, da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, ecc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti.

Le frequenze ivi indicate sono minime e devono comunque garantire:

- in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e dei servizi igienici più volte nell'arco della medesima giornata al fine di assicurare costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere, anche su segnalazione del direttore del centro, di aumentare le frequenze in relazione a specifiche esigenze;
- la pulizia dei locali destinati alla consumazione dei pasti al termine di ogni turno.

Nell'esecuzione del servizio, l'ente gestore dovrà attenersi:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
- b) a usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;
- c) a organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio e onere assumendo a proprio carico le spese relative alla manodopera, ai materiali e agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
- d) a fornire materiale idoneo e adeguato per i servizi da svolgere e a garantire che i prodotti usati nell'espletamento dei servizi siano di buona qualità e che i detersivi rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché a fornire le schede tecnico-tossicologiche di detti prodotti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'Unione europea relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità";
- e) a utilizzare macchine e attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia e igiene di tutti i locali e ambienti.

Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile e utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari e di supporto gli uni agli altri.

È inoltre a carico dell'ente gestore la fornitura del materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette) occorrente per i servizi igienici nelle quantità necessarie per il proprio personale addetto ai servizi di accoglienza.

L'ente gestore tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti del centro interessate.

Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni, si specifica inoltre quanto segue:

ALLEGATO 3-BIS

1. la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite; la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;
2. il lavaggio e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno devono essere effettuati con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, ascensore, e in generale delle superfici calpestabili;
3. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari devono essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante; il lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuato con prodotti igienizzanti e deodoranti;
4. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere, scale, davanzali delle finestre, personal computer e relative tastiere e stampanti; la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
5. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei materiali oggetto di raccolta differenziata; i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente normativa.

L'ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

Il servizio di **disinfestazione**, da effettuarsi con cadenza annuale, comprende la derattizzazione (profilassi anti murrina), la disinfestazione contro blatte e insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati al fine di garantire l'igiene e il decoro dei luoghi.

Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

Derattizzazione: applicazioni di esche rodenticide collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.

Disinfestazione contro blatte e insetti striscianti: intervento di irrorazioni delle parti esterne e aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

Disinfestazione a carattere di repellente rettili: interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della salute.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato e idoneo allo svolgimento dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nel centro.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORDINARI

Il centro deve essere dotato dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione.

L'attività richiesta prevede che siano effettuate:

- 1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- 2) movimentazione interna e stoccaggio dei rifiuti in zone temporanee;
- 3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;
- 4) trasporto e smaltimento con conferimento dei rifiuti ordinari al servizio pubblico di raccolta, con sostenimento dei relativi oneri;

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI LIQUAMI

Il servizio ha come oggetto la raccolta, il trasporto e il conferimento a trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti all'interno del centro, da eseguirsi in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il servizio stesso si compone delle seguenti attività:

- 1) raccolta presso il centro dei rifiuti speciali prodotti;
- 2) trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
- 3) conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- 4) amministrazione documenti connessi con le attività di smaltimento;
- 5) intervento, su specifica richiesta della Prefettura, per la raccolta e smaltimento di elevati quantitativi di rifiuti speciali nonché di quelli assimilabili agli urbani;
- 6) raccolta di liquami proveniente dalla rete fognante interna non collegata alla rete comunale.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere dimensionata e predisposta un'area di raccolta da destinare a deposito temporaneo e forniti, secondo un piano concordato con la Prefettura, gli appositi contenitori in numero idoneo in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e per frequenza dei ritiri.

L'attività di smaltimento deve ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa vigente e in particolare dal D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2016 (SISTRI) e s.m.i.

Il trasporto presso centri di conferimento autorizzati dovrà essere specifico mediante fornitura alla Prefettura di "Formulari Identificativi Rifiuti" debitamente controfirmati e timbrati dal centro di conferimento a prova dell'avvenuto smaltimento.

Nel rispetto di applicabilità e scadenze previste dalla normativa vigente in materia di SISTRI di cui al D.M. 30 marzo 2016 s.m.i., il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dalla scheda Sistri. La scheda completa deve essere trasmessa dal gestore dell'impianto di recupero e smaltimento alla Prefettura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi inerenti la gestione del servizio, compresi quelli del personale addetto al servizio di pulizia e igiene ambientale, quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CURA DELLE AREE VERDI

La manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste nell'area di pertinenza del centro di accoglienza.

Gli interventi da effettuare devono comprendere, con la frequenza dettata dalla necessità, le attività indicate nella "Tabella Frequenze pulizia" di cui dare conto alla Prefettura mediante annotazione in apposito registro.

APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE.

Le prestazioni indicate alla presente lettera E) sono assicurate conformemente ai criteri ambientali minimi applicabili ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51 del 29 gennaio

ALLEGATO 3-BIS

2021, come successivamente modificato ed integrato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021⁴. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle clausole e delle specifiche di cui alle seguenti sezioni del citato Allegato 1:

- lettera C) - *“criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile”;*
- lettera D) - *“criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici*
- lettera E) - *“criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici.*

⁴ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

STRUTTURA DELL'OFFERTA E CRITERIO DI VALUTAZIONE

Centri di cui all'art. 1, comma 2 lettera B), del capitolato con capacità ricettiva compresa tra 51 e 300 posti.

A) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà determinata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 36/2023, sulla base dei seguenti punteggi

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30

B) CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve contenere, **a pena di esclusione**:

1) relazione tecnica

Il concorrente deve articolare la relazione tecnica secondo quanto precisato ai **punti B.1 e B.2**, in modo da garantire l'esatta corrispondenza con gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica riportati nella parte D;

L'offerta tecnica può altresì contenere:

2) *(per gli operatori che applicano un CCNL diverso da quello indicato all'art. 3 del disciplinare)* dichiarazione di equivalenza delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;

3) dichiarazione in cui il concorrente indica le parti dell'offerta coperte da riservatezza e spiega le ragioni per le quali tali parti sono da considerare segreti tecnici/commerciali.

Il concorrente allega anche copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle suddette parti. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'assenza dei documenti di cui ai nn. 2) e 3) non comporta l'esclusione.

B.1. QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO, da desumersi da:**B.1.1. Organizzazione del servizio**

Il concorrente dovrà descrivere i servizi che intende offrire (offerta base) in conformità a quanto indicato nelle specifiche tecniche, con analitica descrizione delle sue modalità e componenti.

Dovranno essere illustrate le risorse umane proposte di cui al successivo punto D.1.1 e in particolare:

- le unità incrementalmente proposte rispetto al rapporto minimo ospiti/operatori diurni e/o notturni indicato nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del capitolato);
- le ore incrementalmente proposte rispetto ai servizi che nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del capitolato) sono misurati in ore giornaliere (per l'infermiere) e settimanali, specificando se l'incremento riguarda il servizio sanitario, di assistenza sociale, di mediazione linguistica o di insegnamento della lingua italiana;
- l'eventuale indicazione di un responsabile per ogni settore organizzativo all'interno del centro quali accoglienza ospiti, assistenza sanitaria, mediazione culturale e, gestione forniture, con compiti di raccordo con il responsabile del centro;
- le specifiche conoscenze linguistiche del personale (conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese), diverso dal mediatore linguistico dall'amministrativo e dal direttore. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) delle suddette lingue, certificato.

B.1. 2. Efficientamento del servizio

Dovranno essere illustrate le modalità di erogazione del servizio con precisa indicazione e descrizione delle singole voci che generano i punteggi di cui al successivo punto D.1.2:

- la tracciabilità informatizzata della consegna dei beni;
- sistemi di informatizzazione dei servizi di raccolta e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell'art. 2 lett. A) punto 1) del capitolato;
- l'eventuale proposta di adozione di un idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante apposito badge personale, come indicato nell'articolo 2, lettera A), punto n. 2, ultimo periodo dello schema di capitolato;
- sistemi di informatizzazione del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
- sistemi di gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche;
- programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione, necessario ai fini dell'attività di controllo;
- la predisposizione di un piano alimentare indicante le modalità di approvvigionamento, la selezione e l'accreditamento fornitori nonché l'elenco di fornitori di materie prime con eventuali attestazioni riguardanti: il possesso della certificazione di qualità, le metodologie di verifica certificazioni, le scadenze, le provenienze e le etichettature, la gestione delle non conformità di prodotto e di processo;
- la predisposizione di una relazione indicante le misure gestionali, gli impegni ed i correlati mezzi di prova documentali volti a garantire, anche mediante personale adeguatamente formato, la qualità del servizio di preparazione e fornitura pasti nonché la relativa conformità ai criteri ambientali minimi richiamati, con riferimento al predetto servizio, nelle

specifiche tecniche di cui all'allegato 3-bis;¹

- la fornitura del servizio di pulizia attraverso una propria unità organizzativa in possesso della licenza Ecolabel (Ue), così come previsto dal vigente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 51 del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" - Allegato 1, paragrafo C – lett. d), n. 2, sub criterio A).

Per la verifica del predetto requisito il legale rappresentante dell'impresa offerente allega la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) o, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese, specificando le caratteristiche che identificano la contabilità separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Dovranno essere indicati, altresì, i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. Tali requisiti dovranno caratterizzare anche il servizio reso e potranno essere sottoposti a verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. In sede di proposta di aggiudicazione devono essere altresì forniti, se richiesti, i nominativi del personale che eseguirà il servizio, poiché entro il primo mese di decorrenza del servizio l'amministrazione aggiudicatrice potrà accertarsi, nei modi ritenuti più appropriati, della formazione che il personale ha ricevuto, anche relativa agli aspetti ambientali, prevista dall'Ecolabel (UE);

- la fornitura esclusivamente di prodotti (carta igienica e tovaglioli) in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (Ue) o di etichette equivalenti, conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, così come previsto dal vigente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 51 del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" – Allegato 1 - paragrafo F – "Criteri ambientali minimi per i prodotti in tessuto carta per l'igiene personale" - Lett. B Criteri premianti - punto 1, sub criterio a".

Per la verifica del possesso del predetto marchio di qualità ecologica, il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire la lista dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute.

B.2. PROPOSTE MIGLIORATIVE

Il concorrente, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo punto D.2, può formulare proposte di prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente soddisfacente delle necessità di vita degli ospiti, quali:

- a) progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali o enti/associazioni/organizzazioni internazionali di comprovata esperienza nell'assistenza sociale, dei servizi di cui all'art. 2 lett. B, punti 1 e 2

¹ Trattasi di uno dei criteri premianti previsti dall'Allegato I, paragrafo E, lettera B, n.1 del vigente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 65 del 10 marzo 2020, recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari". Resta fermo, pertanto, l'eventuale l'aggiornamento del medesimo criterio alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

- del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi;
- b) utilizzo, nel limite dei costi riportati nell'Allegato B, di uno o più operatori sociali, con qualifica professionale corrispondente al livello di inquadramento D2 del CCNL del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo o del diverso CCNL indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023;
 - c) protocolli di collaborazione ed accordi con l'azienda sanitaria territorialmente competente per l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria;
 - d) disponibilità ad assicurare l'accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino o presso il centro abitato più vicino;
 - e) connessione alla rete Wi-Fi per i beneficiari dell'accoglienza;

C) CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**:

- a) **ribasso percentuale** che sarà applicato ai prezzi a base di gara indicati nel disciplinare al netto di IVA
Verranno prese in considerazione fino a ... [indicare il numero] cifre decimali
- b) **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art.108 comma 9 D.lgs. n. 36/2023;
- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.
Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il concorrente allega altresì:

- a) le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo della propria offerta.
La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

D) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

D.1	QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO	47 punti
	D.1.1 maggiori risorse di personale (31 punti) D.1.2 l'efficientamento del servizio (16 punti)	
D.2	PROPOSTE MIGLIORATIVE	23 punti
	Totale	70 punti

D.1 Qualità del servizio.

D.1.1. maggiori risorse di personale.

Incremento dotazione personale fino a un massimo di [8] punti. In particolare:
a) tenuto conto del criterio di commisurazione del rapporto minimo ospiti/operatori diurni e/o notturni indicato nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del capitolato), ogni incremento di 1 unità che superi il predetto rapporto, comporta l'attribuzione di 4,00 punti;
Incremento ore giornaliere e settimanali fino a un massimo di [10,00] punti. In particolare:
b) per i servizi di direzione, assistenza sociale, mediazione culturale, assistenza sanitaria e amministrativo, che nella tabella dotazione personale sono misurati in ore settimanali, ogni incremento di un'ora comporta l'attribuzione di 1 punto, per un massimo di 2 punti per ciascun servizio..
Individuazione responsabili di settore fino a un massimo di [5] punti:
c) 100 punto sono attribuiti per l'eventuale individuazione di un responsabile per ogni settore organizzativo all'interno del centro, quali accoglienza ospiti assistenza sanitaria, assistenza sociale, mediazione culturale, gestione forniture, con compiti di raccordo con il responsabile del centro. Il punteggio può essere attribuito solo ove risulti effettivamente destinata tale unità di personale agli specifici compiti descritti, rimanendo esclusa la cumulabilità per una sola persona di più punti riferiti ai diversi profili della qualità del servizio qui considerata.
Specifiche conoscenze linguistiche del personale fino a un massimo di [8] punti:
d) 1,00 punto è attribuito per l'eventuale impiego del personale – diverso dal mediatore linguistico, dall'amministrativo e dal direttore – che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) di suddette lingue certificato

D.1.2. efficientamento del servizio:

- a) 1,50 punti, la tracciabilità informatizzata della consegna dei beni;
- b) 1,50 punti, la gestione informatizzata idonea all'estrazione di report per i servizi di raccolta e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell'art. 2, lett. A), punto 1), del capitolato;
- c) 2,50 punti, la gestione informatizzata del servizio di amministrazione e contabilizzazione e rendicontazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
- d) 1,50 punti, l'eventuale proposta di adozione di un idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante apposito badge personale, come indicato nell'articolo 2, lettera A), punto n. 2 ultimo periodo dello schema di capitolato;
- e) 1,50 punto la gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche;
- f) 3,00 punti, la predisposizione di un programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione, necessari ai compiti di controllo.
- g) 1,50 punti, la predisposizione di un piano alimentare indicante le modalità di approvvigionamento, la selezione e l'accreditamento dei fornitori nonché l'elenco di fornitori di materie prime con eventuali attestazioni riguardanti: il possesso della certificazione di qualità, le metodologie di verifica certificazioni, le scadenze, le provenienze e le etichettature, la gestione delle non conformità di prodotto e di processo;

- h) 1,00 punto, la predisposizione di una relazione indicante le misure gestionali, gli impegni ed i correlati mezzi di prova documentali volti a garantire, anche mediante personale adeguatamente formato, la qualità del servizio di preparazione e fornitura pasti nonché la relativa conformità ai criteri ambientali minimi richiamati, con riferimento al predetto servizio, nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 3-bis;
- i) 1,00 punto, la fornitura del servizio di pulizia attraverso una propria unità organizzativa in possesso della licenza Ecolabel (Ue);
- j) 1,00 punto, la fornitura di prodotti (carta igienica e tovaglioli) in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (Ue) o di etichette equivalenti, conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;

D.2. Proposte migliorative.

L'attribuzione del punteggio relativo a questo segmento di fattori di ponderazione, è operata sulla base di **complessivi 23 punti** attribuiti per prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente soddisfacente delle necessità di vita degli ospiti, secondo la seguente articolazione:

- a) Progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali o enti/associazioni/organizzazioni internazionali di comprovata esperienza nell'assistenza sociale, dei servizi di cui all'art. 2 lett. B, punti 1 e 2 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi (**massimo 6 punti**);
- b) Utilizzo, nel limite dei costi riportati nell'Allegato B, di uno o più operatori sociali, con qualifica professionale corrispondente al livello di inquadramento D2 del CCNL del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo o del diverso CCNL indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 (**6 punti tabellari**);
- c) Protocolli di collaborazione ed accordi con l'azienda sanitaria territorialmente competente per l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria (**massimo 6 punti**);
- d) Disponibilità ad assicurare l'accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino o presso il centro abitato più vicino (**3 punti tabellari**);
- e) Connessione alla rete Wi-Fi per i beneficiari dell'accoglienza (**2 punti tabellari**).

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle precedenti lett. a) e c) è assegnato un punteggio discrezionale tramite un coefficiente determinato mediante l'attribuzione di un valore variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

In particolare, l'attribuzione del coefficiente dei sub-criteri così detti "discrezionali" avverrà sulla base di un giudizio discrezionale effettuato attraverso la seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE

NON VALUTABILE	[0]%
PARZIALMENTE ADEGUATO	[0,3]%
SUFFICIENTE	[0,6]%
DISCRETO	[0,7]%
BUONO	[0,8]%
OTTIMO	[1]%

Per ciascun sub-criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la **media dei coefficienti** attribuiti, viene assegnato il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza **riparametrati** tutti gli altri coefficienti. Il punteggio per i suddetti elementi sarà determinato sulla base della sommatoria dei punteggi relativi agli elementi di valutazione qualitativi, i quali verranno determinati moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per ciascun fattore ponderale per la media dei coefficienti sopra indicata.

Per il calcolo del **punteggio complessivo dell'offerta tecnica**, al risultato della suddetta operazione di valutazione - relativa alle lett. a) e c) - verranno sommati i punteggi tabellari espressi in valore assoluto.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

E) METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è pari a **30 punti** ed è attribuito secondo la seguente formula:

$$Pe = 30 * Ci$$

Dove:

- **Pe** è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo.
- **Ci** è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.

Il coefficiente **Ci** viene calcolato per tutte le offerte con la seguente formula bilineare:

(per $Ai \leq Asoglia$)	$Ci = X * Ai / Asoglia$
(per $Ai > Asoglia$)	$Ci = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$

dove:

- **Ai** è il valore di ribasso dell'offerta i-esima
- **Asoglia** è il valore di ribasso medio
- **Amax** è il valore di ribasso massimo offerto
- **X** è una costante che si assume pari a **0,85**

F) PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il **punteggio complessivo**, in applicazione del metodo aggregativo compensatore, è dato dalla somma dei punteggi riportati in entrambe le componenti.

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

CIG:

ENTE APPALTANTE: PREFETTURA DI SIENA – PIAZZA DUOMO 9, 53100 SIENA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE, DI CUI AGLI ARTICOLI 67 E 84 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA DI RESIDENZA	INDIRIZZO DI RESIDENZA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CELLULARE	EMAIL	PEC
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IN QUALITÀ DI	DELLA DITTA / ENTE/ ASSOCIAZIONE
<input type="text"/>	<input type="text"/>

CON SEDE NEL COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CODICE FISCALE	PARTITA IVA	RECAPITO TELEFONICO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

EMAIL 1	EMAIL 2	PEC
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL' ART.76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN SEGUITO AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI CUI ALL' ART.75 DEL D.P.R. 445/2000, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART.47 DEL CITATO D.P.R. 445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

DICHIARA

- AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTIMAFIA, CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE PREVISTE DALL' ART. 67 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
- AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTIMAFIA, CHE NON SONO STATI EFFETTUATI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA CHE DANNO LUOGO ALL' ADOZIONE DELL' INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA;
- CHE NON SUSSISTONO NEI PROPRI CONFRONTI DIVIETI E INCAPACITÀ DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E SS.MM.II.;

- CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON È PENDENTE ALCUN PROCEDIMENTO PER L' APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI ALL' ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011;
- CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON È STATA EMESSA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, O EMESSO DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA AI SENSI DELL' ART. 444 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE;

oppure

- DI AVER SUBITO LE SEGUENTI CONDANNE, COMPRESSE QUELLE PER LE QUALI SI È BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE (SPECIFICARE ANCHE L'ARTICOLO DEL CODICE PENALE E L'ANNO DI CONDANNA):

- DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI TALI CAUSE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI SOGGETTI CONVIVENTI.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011 DI AVERE I SEGUENTI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

oppure

☐ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011 DI NON AVERE FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ

LUOGO	DATA	IL DICHIARANTE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FIRMA

SOGGETTI SOTTOPOSTI AI CONTROLLI ANTIMAFIA (D.LGS. 159/2011)

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali Cooperative SRL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. Socio (in caso di società unipersonale) 7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, Società cooperative di consorzi cooperativi, Consorti con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorti ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna Gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. Membri del collegio sindacale (se previsti) 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società di capitali anche consortili Società cooperative di consorzi cooperativi, Consorti con attività esterna Società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>



Prefettura di Siena
Ufficio Territoriale del Governo

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

CIG: _____ (indicare il CIG riportato sul disciplinare di gara)

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

**PREFETTURA DI SIENA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NELLA PERSONA DEL VICEPREFETTO
VICARIO DOTT.SSA IMMACOLATA AMALFITANO**

E

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	

RAPPRESENTATA DA:

VISTO

L'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1064 del 13 novembre 2019;

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Ministro in data 29 aprile 2022;

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";



Prefettura di Siena

Ufficio Territoriale del Governo

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Ministro dell'Interno in data 8 agosto 2016;

Ritenuto di dover applicare le previsioni del patto d'integrità anche ai contratti scaturiti dalle procedure di gara relative ai servizi di accoglienza e assistenza erogati nei confronti di cittadini extra UE richiedenti protezione internazionale;

L'AMMINISTRAZIONE E L'IMPRESA/ENTE/ASSOCIAZIONE CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).

2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.

4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa/ Ente/ Associazione partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa/Ente/Associazione e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa/Ente/Associazione medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

Articolo 2

(Obblighi dell'Impresa/Ente/Associazione)

1. L'Impresa/Ente/Associazione conferma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.



Prefettura di Siena

Ufficio Territoriale del Governo

2.L'Impresa/Ente/Associazione si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.

3.L'Impresa/Ente/Associazione si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

4.L'Impresa/Ente/Associazione, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito, ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

5.Il legale rappresentante dell'Impresa/Ente/Associazione informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

6.Il legale rappresentante dell'Impresa/Ente/Associazione segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.

7.Il legale rappresentante dell'Impresa/Ente/Associazione dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa/Ente/Associazione dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1.L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2.L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

3.L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento



Prefettura di Siena

Ufficio Territoriale del Governo

dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.

4.L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

5.L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 (Sanzioni)

1.L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa/Ente/Associazione anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

2.In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno per i successivi tre anni.

Articolo 5 (Controversie)

1.La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 (Durata)

2.Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

**Per la Prefettura di Siena
Il Viceprefetto Vicario**

**Per l'Impresa/Ente/Associazione
Il legale rappresentante**

MODELLO OFFERTA TECNICA

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA, CON CAPIENZA COMPRESA TRA 51 E 100 POSTI PER CIASCUN CENTRO.

Alla Prefettura – UTG di SIENA

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede legale in _____, via _____, C.F. _____ P.Iva _____,

oppure

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _____ dal notaio dott. _____, repertorio n. _____,

D I C H I A R A

- a.** di essere disponibile ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in epigrafe, in conformità alle prescrizioni tecniche indicate nel Capitolato e nei relativi allegati, come di seguito indicato.
- b.** di disporre di figure professionali adeguate alla prestazione dei servizi, tenuto conto della disponibilità dei posti offerti, in conformità alla dotazione minima di personale di cui all'Allegato A del Capitolato.

TENUTO CONTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E PONDERAZIONE INDICATI NELL'ALLEGATO 1 TER "STRUTTURA DELL'OFFERTA" HA PREDISPOSTO L'OFFERTA TECNICA DI SEGUITO SPECIFICATA:

D.1.1. MAGGIORE RISORSE DI PERSONALE - PUNTEGGIO MASSIMO 31 PUNTI COSÌ RIPARTITI:

D.1.1.a - Incremento di dotazione del personale - Punteggio massimo 8 punti.

Tenuto conto del criterio di commisurazione del rapporto minimo OPERATORI DIURNI e/o NOTTURNI indicato nella tabella dotazione del personale "Allegato A" al capitolato:

-ogni incremento di unità che superi il predetto rapporto, comporta l'attribuzione di 4 punti

Denominazione CAS	Capienza posti	n. Operatori diurni aggiuntivi proposti	n. Operatori notturni aggiuntivi proposti

MODELLO OFFERTA TECNICA

La mancata compilazione verrà intesa come un numero di operatori corrispondente al numero previsto dalla tabella delle dotazioni minime di personale e comporterà un punteggio per questo sub criterio pari a zero.

Si precisa le unità aggiuntive di personale eventualmente indicate dall'offerente dovranno essere impiegate per lo stesso numero di ore indicato nella tabella A relativa alla dotazione minima del personale.

D.1.1.b - Incremento ore settimanali - Punteggio massimo 10 punti.

Per i servizi di DIREZIONE, ASSISTENZA SOCIALE, MEDIAZIONE CULTURALE, ASSISTENZA SANITARIA E AMMINISTRATIVO, che nella tabella dotazione personale sono misurati in ore settimanali: **-ogni incremento di un'ora comporta l'attribuzione di 1 punto, per un massimo di 2 punti per ciascun servizio:**

Denominazione CAS	Servizio	Ore minime capitolato	n. ore aggiuntive proposte
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	

D.1.1.c - Individuazione responsabili di settore - Punteggio massimo di 5 punti:

1,00 punto è attribuito per l'eventuale individuazione di un responsabile per ogni settore organizzativo all'interno del centro, quali accoglienza ospiti assistenza sanitaria, assistenza sociale, mediazione culturale, gestione forniture, con compiti di raccordo con il responsabile del centro. Il punteggio può essere attribuito solo ove risulti effettivamente destinata tale unità di personale agli specifici compiti descritti, rimanendo esclusa la cumulabilità per una sola persona di più punti riferiti ai diversi profili della qualità del servizio qui considerata.

Denominazione CAS	Servizio	Ore minime capitolato	n. ore aggiuntive proposte
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	
		Tabella Allegato A	

D.1.1.d. Specifiche conoscenze linguistiche del personale: Punteggio massimo 8 punti:

2 punti per ciascuna unità di personale – diverso dal mediatore linguistico e dal direttore – che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese. Si considera **adeguato** almeno il

MODELLO OFFERTA TECNICA

livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) di suddette lingue.

Denominazione CAS	Operatore	Lingua	Livello certificazione

Allegare relative certificazioni.

D.1.2. Organizzazione del servizio: Efficientamento - ulteriore quota di 16 punti COSI' RIPARTITA.

Oggetto	Descrizione proposta
D.1.2.a - Tracciabilità informatizzata della consegna dei beni; 1,50 punti	
D.1.2.b - Gestione informatizzata idonea all'estrazione di report dei servizi di raccolta e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell'art. 2 lett. A) punto 1) del capitolato; 1,50 punti	
D.1.2.c - Gestione informatizzata del servizio di amministrazione, contabilizzazione e rendicontazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino 2,50 punti	
D.1.2.d - Adozione di un idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante apposito badge personale, come indicato nell'articolo 2, lettera A), punto n. 2, ultimo periodo, dello schema di capitolato 1,50 punti	

MODELLO OFFERTA TECNICA

<p>D.1.2.e - Gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche. 1,50 punti</p>	
<p>D.1.2.f - Predisposizione di un programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione necessari ai compiti di controllo; 3,00 punti</p>	
<p>D.1.2.g - Predisposizione di un piano alimentare indicante le modalità di approvvigionamento, la selezione e l'accreditamento dei fornitori nonché l'elenco di fornitori di materie prime con eventuali attestazioni riguardanti: il possesso della certificazione di qualità, le metodologie di verifica certificazioni, le scadenze, le provenienze e le etichettature, la gestione delle non conformità di prodotto e di processo; Fino a un massimo 1,50 punti</p>	
<p>D.1.2.h - Predisposizione di una relazione indicante le misure gestionali, gli impegni ed i correlati mezzi di prova documentali volti a garantire, anche mediante personale adeguatamente formato, la qualità del servizio di preparazione e fornitura pasti nonché la relativa conformità ai criteri ambientali minimi, con riferimento al predetto servizio, nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 3-bis; 1,00 punto</p>	
<p>D.1.2.i - Fornitura del servizio di pulizia attraverso una propria unità organizzativa in possesso della licenza Ecolabel (Ue).</p>	

MODELLO OFFERTA TECNICA

1,00 punto	
D.1.2.j - Esclusiva fornitura di prodotti in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (Ue) o di etichette equivalenti, conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. 1,00 punto	

D.2 PROPOSTE MIGLIORATIVE - PUNTEGGIO MASSIMO 23 PUNTI

Oggetto	Descrizione proposta
D.2.a - Progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali o enti/associazioni/organizzazioni internazionali di comprovata esperienza nell'assistenza sociale, dei servizi di cui all'art. 2 lett. B, punti 1 e 2 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi Fino a un massimo di 6 punti;	
D.2.b - Utilizzo, nel limite dei costi riportati nell'Allegato B, di uno o più operatori sociali, con qualifica professionale corrispondente al livello di inquadramento D2 del CCNL del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo o del diverso CCNL indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 6 punti	
D.2.c - Protocolli di collaborazione ed accordi con l'azienda sanitaria territorialmente competente per	

MODELLO OFFERTA TECNICA

<p>l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria</p> <p>Fino a un massimo di 6 punti;</p>	
<p>D.2.d - Disponibilità ad assicurare l'accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino o presso il centro abitato più vicino</p> <p>3 punti</p>	
<p>D.2.e - Connessione alla rete wi-fi per i beneficiari dell'accoglienza</p> <p>2 punti</p>	

**DICHIARA
altresì**

1. che le migliorie non sono subordinate ad alcuna circostanza e sono compatibili con lo stato dei luoghi e con il progetto in gara, sono eseguibili senza alcuna eccezione/o condizione che possa comprometterne la completa fruibilità per l'amministrazione e sono tali da consentirne la completa funzionalità senza alcuna esclusione;
2. che le migliorie proposte non comportano, in ogni caso, modificazioni tecniche che necessitano, per la messa in esecuzione, di preventive autorizzazioni di enti terzi;
3. che le proposte migliorative presentano, sia singolarmente che nell'insieme, elementi di convenienza per l'Amministrazione;
4. di essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-organizzativi per l'esecuzione delle migliorie proposte;
5. di essere consapevole che ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale, senza procedere ad alcun arrotondamento;
6. di essere consapevole che in caso di aggiudicazione, gli elaborati progettuali a base dell'appalto integrati con quelli relativi alle proposte migliorative redatte dall'aggiudicatario formeranno parte integrante e sostanziale al contratto di appalto.

FIRMA DIGITALE CERTIFICATA
(Legale Rappresentante)

Allegati:

-(eventuale) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la

MODELLO OFFERTA TECNICA

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Avvertenze:

- 1) Per i soggetti che partecipano in forma associata, si rammenta che l'Offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione nel paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara.
- 2) La mancata o incompleta compilazione delle voci riportate nelle sezioni D1.1, D1.2 e D.2, ovvero, la mancata allegazione dei documenti ove richiesti, comporterà l'attribuzione di punteggi pari a zero.

L'OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE.

Marca da
bollo da
€ 16,00*

OFFERTA ECONOMICA

ALLA PREFETTURA
DI SIENA

Procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici ed enti del terzo settore, per l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza ed assistenza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o temporanea (ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ss. mm. e ii.), presso strutture temporanee costituite da centri collettivi da individuarsi nel territorio della provincia di Siena.

CIG: _____ (indicare il CIG riportato sul disciplinare di gara)

Il sottoscritto..... nato
il.....a.....residente
ain via/piazza.....n....., nella qualità di
rappresentante legale del soggetto concorrente.....
.....con sede a
in via/piazza n.
C.F./P.IVA. tel cell
indirizzo email

OFFRE:

N.	DESCRIZIONE	BASE DI GARA	% RIBASSO OFFERTA	OFFERTA	N.
PREZZI SOGGETTI A RIBASSO	Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal concorrente	€ 19,63 pro capite pro die			(A)
	Fornitura del kit (ad esclusione della scheda telefonica)	€ 1,90 pro capite pro die per singolo kit			(B)
	Fornitura di pannolini per neonati	€ 0,17 pro capite pro die			(C)
	Materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico	€ 0,50 pro capite pro die			(D)
PREZZI NON SOGGETTI A RIBASSO	Costo del personale	€ 11,45 pro capite pro die	NON RIBASSABILE	€ 11,45	(E)
	Scheda telefonica una tantum	€ 0,027 pro capite pro die	NON RIBASSABILE	€ 0,027	(F)
	Pocket Money	€ 2,50 pro capite pro die	NON RIBASSABILE	€ 2,50	(G)
	Interventi medici, farmaci	€ 1,37 pro capite pro die	NON RIBASSABILE	€ 1,37	(H)

un prezzo massimo pro capite pro-die (A+B+C+D+E+F+G+H) omnicomprensivo di

€ _____ / _____ (in cifre) I.V.A. esclusa;
 € _____ / _____ (in lettere) I.V.A. esclusa;

Con una percentuale di **ribasso del**

_____ % (massimo tre decimali) *in cifre*,
 _____ % (in lettere)

sull'importo massimo pro-capite pro-die di € 37,54 posto a base di gara.

SPECIFICA

1) che i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pro capite pro die attinenti l'espletamento del servizio di accoglienza in oggetto indicato, di cui agli artt. 91 comma 5, e 108, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 e ss. mm. e ii. ammontano a

€ _____ / _____ (in cifre)
 € _____ / _____ (in lettere)

2) che i costi della manodopera pro capite pro die attinenti l'espletamento del servizio di accoglienza in oggetto indicato, di cui agli artt. 11 e 41 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss. mm. e ii. ammontano a

€ 11 / 45 (in cifre)
€ undici / quarantacinque (in lettere)


D I C H I A R A

1) che ritiene il prezzo offerto sufficientemente remunerativo anche in termini di costo del lavoro, dei costi per la sicurezza aziendale, per le assicurazioni e di ogni altra circostanza generale, particolare e locale, che possa influire sull'esecuzione delle prestazioni in oggetto indicate;

2) nella formulazione del prezzo si è tenuto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta in relazione alle prestazioni in oggetto indicate;

3) assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e al riguardo accetta le condizioni contrattuali in vigore nel luogo dove si dovranno svolgere le prestazioni in oggetto indicate.

 Luogo e Data



 Firma

N.B. In caso di divergenza tra l'importo offerto e il ribasso percentuale dichiarato, verrà applicato il valore dell'importo offerto, che l'offerente sarà obbligato a praticare, in caso di convezionamento.

***Imposta di bollo.** Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 (Tariffa Allegata) e del D.M. 20.8.1992, la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione di offerta economica s'intendono assoggettate ad imposta di bollo nella misura di € 16,00 per ogni foglio uso bollo impiegato (composto di nr. 4 facciate) ovvero ogni quattro facciate in caso di offerta redatta su normali fogli formato A 4, uniti e rilegati tra loro in modo da costituire un unico atto.

DELIBERA N. 610

19 dicembre 2023

Oggetto

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024.

VISTO l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

VISTO l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, il quale dispone che *«Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;*

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza *«per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»;*

VISTA il comma 67 del medesimo articolo 1 della legge 266/2005 il quale stabilisce che l'Autorità *«determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione»* nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 222, comma 12, del d.lgs. 36/2023, il quale conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

VISTO il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'ANAC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.l. 90/2014 e approvato con DPCM 1° febbraio 2016;

VISTO l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO l'art. 19, comma 6, del d.l. 90/2014, il quale dispone che *«Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;*

VISTO l'art. 213, comma 12, del d.lgs. 36/2023, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, deve essere corrisposta all'ANAC, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC, dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA la delibera n. 1078 adottata dall'ANAC il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera 359/2017;

VISTO il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTA la delibera n.584 adottata dall'A.N.AC. il 19 dicembre 2023 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;

VISTA la delibera n. 215 adottata dall'A.N.AC. il 27 aprile 2022 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (da ultimo modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) il quale dispone che *«Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, [...], non*

possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi»;

VISTO l'art. 22, comma 5, del d.l. 90/2014 il quale impone una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento accessorio del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti;

VISTO l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

VISTO l'art. 1, comma 591, della legge 160/2019, il quale prevede che determinati soggetti, tra cui anche le autorità indipendenti, *«non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»;*

VISTO l'art. 1, comma 593, della legge 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa può essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa, successivamente confermate e in parte integrate con le circolari n. 11/2021, n. 23/2022 e n. 29/2023;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia", notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il progetto "Interoperabilità E-Service ANAC" nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", intervento 1.3.1 "Piattaforma nazionale digitale dei dati", finanziato per l'anno 2024 con € 8.343.607,29;

VISTO il progetto "Migrazione dell'infrastruttura digitale sul Polo Strategico Nazionale", nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", Investimento 1.1. "Infrastrutture digitali", finanziato per l'anno 2024 con € 2.100.000,00;

VISTO il progetto “Sistema per la redazione e trasmissione del Piano Triennale sulla Prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza (PTPCP) e della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO)”, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) di azione e coesione “Legalità 2014-2020” (POC Legalità), Asse 1, Linea di Azione 1.2, finanziato per l’anno 2024 con € 534.970,00;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale all’art. 49, comma 4, assegna all’Autorità, per l’anno 2024, € 2 milioni per la piena operatività e implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale assegna all’Autorità, per l’anno 2024, € 2.427.662,00 per il potenziamento del *whistleblowing*;

VISTA la legge 23 dicembre 2021, n. 238, la quale assegna all’Autorità, per l’anno 2024, € 2.738.467,00 per il rafforzamento dei compiti istituzionali, con particolare riguardo alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ottica PNRR;

VISTO il disegno di legge AS 926 - “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024–2026” e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze da cui risulta (cap. 2116) che all’ANAC venga assegnata la somma di € 11.198.408,00 per l’esercizio 2024, la somma di € 9.066.405,00 per l’anno 2025 e la somma di € 9.314.880,00 per l’anno 2026;

VISTO l’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale) in base ai quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico anche mediante l’utilizzo di una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina contabile dell’Autorità, approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021;

PRESO ATTO del deliberato del Consiglio dell’Autorità nella seduta del 19 dicembre 2023 che approva, ai fini della documentazione di bilancio, il Documento unico di programmazione di cui all’art. 5 del Regolamento concernente la disciplina contabile dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

VISTO il bilancio di previsione dell’ANAC per l’anno finanziario 2024 e bilancio per il triennio 2024–2026;

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 19 dicembre 2023

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'ANAC, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
 - a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato 1 del d.lgs. 36/2023;
 - b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato 1 del d.lgs. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera *sub a*);
 - c) le società organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del d.lgs. 36/2023.
2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
 - a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
 - b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'ANAC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

Articolo 2

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'ANAC, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'ANAC un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Articolo 3

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall'ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005.
3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi 90 giorni dall'approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2024.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC.

Articolo 4

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 213, comma 12, del d.lgs. 36/2023, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'ANAC un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, secondo le modalità riportate sul sito dell'ANAC.

Articolo 6

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 dicembre 2023

Il Segretario

Valentina Angelucci

Firmata digitalmente



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ALLEGATO 11

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

CIG: _____

ENTE APPALTANTE: PREFETTURA DI SIENA - PIAZZA DUOMO 9,53100 SIENA

TRA

PREFETTURA DI SIENA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NELLA PERSONA DEL VICEPREFETTO VICARIO DOTT.SSA

E

di seguito denominati anche gestori/affidatari;

VISTA la legge 30 dicembre 1995, n. 563, ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale, all'art. 3, prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto legislativo in base al quale, nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri governativi di prima accoglienza di cui all'art. 9 del medesimo decreto a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal Prefetto in strutture temporanee appositamente allestite che soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo;

VISTO, inoltre, l'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo che dispone che "con decreto del Ministro dell'Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2024, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 142/2015, il nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti agli articoli 9 e 11 e 11 comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO il bando di gara CIG _____ ed i relativi allegati, pubblicati da questa Prefettura in conformità al citato D.M. e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 36/2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. n. _____, in data _____, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del disciplinare, dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Norme regolatrici

I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- dal presente Accordo Quadro nonché dal bando di gara e dagli altri atti allo stesso allegati;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare da quelle di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 50;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.ms.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo quadro

L'oggetto del presente Accordo quadro è costituito dai servizi di gestione delle strutture di accoglienza costituite da singole unità abitative (art.1, comma 2, lett. a) del capitolato approvato con D.M. 4 marzo 2024 nell'ambito del territorio della provincia di Siena, come specificati nel bando CIG _____ e nei relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo quadro, e in conformità alle singole offerte tecniche ed economiche presentate dagli aggiudicatari in sede di gara.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 36/2023, secondo quanto indicato all'articolo 13, comma 1, del capitolato e nei limiti del 150% dell'importo del contratto.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Il contratto potrà essere modificato, inoltre, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, commi 3 e 5, del Codice.

L'espletamento del servizio è subordinato al manifestarsi dell'effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, di ospitare in via temporanea, in questa provincia, cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. Nulla sarà dovuto o potrà essere preteso ove nel periodo di validità del presente Accordo quadro non si manifestino le condizioni per l'effettivo affidamento del servizio in parola.

La Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria.

Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l'offerente prescelto non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della convenzione, questa Amministrazione ha facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, salve le responsabilità dell'offerente inadempiente per eventuali danni.

La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente nei casi in cui si ravvisino motivate esigenze di ordine e sicurezza, di equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, di diversità di genere, etnia e religione, di unità dei nuclei familiari, nonché di situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità nella convivenza.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

Articolo 4

Modalità di affidamento ed erogazione dei servizi

I servizi oggetto dell'accordo quadro saranno affidati, in relazione alle effettive esigenze, ai soggetti firmatari del presente accordo, partendo dal primo aggiudicatario in classifica e procedendo, per gli affidamenti successivi, sulla base della graduatoria finale stilata a conclusione delle operazioni della procedura di gara parte integrante del presente accordo.

L'attivazione della struttura di accoglienza dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della Prefettura di Siena di attivazione del servizio.

I servizi devono essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Siena che si riserva di emanare direttive, richieste e chiarimenti. I gestori si impegnano a garantire la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

L'esecuzione dell'accordo quadro è, in ogni caso, subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità segnalata dal Ministero dell'Interno di ospitare cittadini stranieri nella provincia di Siena.

Articolo 5

Valore dell'Accordo quadro

L'importo complessivo dell'Accordo quadro è stimato in € _____ tenuto conto:

1. Della durata triennale e del numero dei posti messi a disposizione dagli aggiudicatari,
2. Dei prezzi offerti dagli aggiudicatari per il servizio di gestione (pro capite e pro die), per la fornitura del kit di primo ingresso, dei pannolini per neonati, del trasporto scolastico e del materiale didattico e ludico;
3. Del costo, conformemente ai limiti e alle condizioni indicati nel disciplinare di gara, delle prestazioni aggiuntive non soggette a ribasso (pocket money, scheda telefonica, farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso e per altri interventi sanitari complementari al SSN e intervento a chiamata dell'operatore notturno).

Articolo 6

Decorrenza e durata dell'Accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha validità di tre anni a decorrere dalla data odierna, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura - di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della Prefettura.

La convenzione attuativa da stipularsi entro il periodo di validità del presente accordo quadro avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo rinnovo per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, secondo e termini e le condizioni riportati nell'art. 14 del capitolato.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per l'intera durata di validità del presente Accordo quadro e nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 comma 11 per l'eventuale periodo di proroga tecnica.

Articolo 7

Determinazione dell'importo da corrispondere all'affidatario

L'importo da corrispondere giornalmente per ciascun immigrato ospitato è quello riportato, per ciascun gestore, nel citato provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'esecuzione del servizio da parte dei sottoscrittori è eventuale ed avverrà solo a seguito di atto di affidamento.

La Prefettura di Siena corrisponderà compensi ai sottoscrittori del presente accordo solo se effettivamente verranno accolti cittadini stranieri presso le loro strutture ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato; qualora i gestori (o parte di essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità dell'accordo quadro, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo ai medesimi, a qualsiasi titolo.

Articolo 8

Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Prefettura liquiderà il servizio di gestione dietro presentazione di fattura elettronica da trasmettere a cura di ciascun gestore. La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, ed avverrà in base alle effettive presenze riportate nei *report giornalieri*, trasmessi alla Prefettura, secondo il prezzo pro capite/pro die di aggiudicazione.

L'ente gestore, oltre alla fattura elettronica, dovrà altresì trasmettere, separatamente, la seguente documentazione:

- ✓ prospetto riepilogativo delle presenze mensili degli ospiti;
- ✓ copia del registro dell'erogazione dei pocket money firmate dagli ospiti che indichi nome e cognome degli stessi, oltre alla data dell'erogazione e l'importo erogato. Tali registri dovranno essere timbrati e firmati dal referente del soggetto aggiudicatario;
- ✓ elenco dei fornitori impiegati nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui sopra;
- ✓ tutta la documentazione a giustificazione delle spese sostenute (fatture, ricevute etc.) ritenuta utile dalla Prefettura di Siena;
- ✓ elenco dei dipendenti e di tutte le professionalità impiegate a qualsiasi titolo.

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni. L'Amministrazione, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle strutture ricettive, potrà attivare delle verifiche attraverso i competenti organismi della Azienda USL Toscana Sud Est.

Il pagamento delle fatture è previsto entro 30 gg. dalla presentazione dei documenti sopraelencati, dopo le verifiche sul regolare svolgimento del servizio, dedotte le eventuali penalità. I documenti sopraelencati, oltre alla presentazione della fattura elettronica, sono documenti propedeutici alla liquidazione del corrispettivo e dalla presentazione degli stessi decorre il termine per il pagamento dei servizi prestati.

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17 dicembre 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine gli accreditamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato in fase di partecipazione alla gara. Ciascun affidatario si impegna a comunicare all'Amministrazione eventuali



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

variazioni, nel termine di sette giorni dalla modifica stessa, ritrasmettendo nuova dichiarazione con l'indicazione degli estremi dei conti correnti su cui effettuare i pagamenti e delle generalità anagrafiche, complete di codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sui suddetti conti.

Articolo 9

Prescrizioni e copertura assicurativa

Il presente accordo quadro deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dallo stesso e dalle norme di legge; in particolar modo ogni struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, la sicurezza sui luoghi di lavoro e i requisiti igienico sanitari.

In caso di mancato rispetto di tali norme, fatta salva la facoltà della Prefettura di interrompere l'affidamento, l'affidatario è soggetto a penalità.

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del soggetto affidatario.

Articolo 10

Obblighi dell'affidatario

Rimane a carico dell'affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati.

Il gestore è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Siena sono esonerati da ogni responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

Penali

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi il Gestore potrà essere assoggettato a penalità.

Le omissioni e/o le irregolarità dei servizi e delle forniture dovranno essere contestate per iscritto dalla Prefettura di Siena al Gestore, che, entro 5 giorni dal ricevimento delle predette contestazioni, potrà presentare proprie controdeduzioni al riguardo. Esaminate le controdeduzioni pervenute, qualora la Prefettura riscontri, comunque, la sussistenza delle citate omissioni e/o irregolarità del servizio reso, provvederà con formale provvedimento ad applicare la penalità che potrà essere determinata fino ad un massimo del 20% del corrispettivo mensile maturato, al netto di I.V.A., nel mese in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.

La penalità sarà applicata sulla base della gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore o mediante incameramento della cauzione, con obbligo di immediato reintegro della stessa.

Articolo 13

Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dal presente accordo e dai successivi affidamenti nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero per cessate esigenze.

Nulla è dovuto in tal caso al soggetto affidatario se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 14 Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, la Prefettura di Siena ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata dell'affidamento per grave inadempienza e mancata messa a disposizione dei servizi di cui all'art.2 del presente accordo quadro.

Articolo 15 Garanzia

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo quadro, gli aggiudicatari hanno presentato le seguenti garanzie definitive previste dall'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

Operatore economico _____
polizza emessa da _____
in data _____
per un importo di _____.

Operatore economico _____
polizza emessa da _____
in data _____
per un importo di _____.

Operatore economico _____
polizza emessa da _____
in data _____
per un importo di _____.

ART. 14 Contenzioso

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse al presente accordo quadro e agli affidamenti di cui all'art. 3 è esclusivamente competente il Foro di Siena. Eventuali controversie relative all'applicazione del presente accordo quadro sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Siena, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Per la Prefettura di Siena I. Amalfitano	



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI EXTRA UE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

CIG 0000000000

TRA

PREFETTURA DI SIENA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NELLA PERSONA DEL VICEPREFETTO VICARIO

E

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito in legge 30 dicembre 1995, n.563, e il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n.233 del 2 gennaio 1996, il quale all'art.3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari, possono disporre interventi di prima assistenza, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante "*Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ed in particolare l'articolo 11, in base al quale, nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri governativi di prima accoglienza a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti protezione internazionale, l'accoglienza può essere disposta dal Prefetto della provincia in strutture temporanee appositamente allestite che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO, che l'articolo 10, comma 1, del suddetto decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come novellato, da ultimo, dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, ridetermina le prestazioni da erogare nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12 del sopracitato decreto legislativo;

VISTO, inoltre, l'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo che dispone che "*Con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro*";

VISTO il "*Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni*" adottato con decreto del Ministro dell'Interno n. 9578 del 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2024 (di seguito anche "capitolato");

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, prot.002898 del 21 marzo 2024 con la quale sono stati illustrati i profili applicativi dello schema di capitolato sopra richiamato

VISTA la direttiva del Ministro dell'Interno in materia di implementazione delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari richiedenti asilo, datata 4 agosto 2015;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 18 ottobre 2017, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2017 al foglio 2263, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96, in materia di certificazione della spesa per la gestione dell'accoglienza;

VISTA la determina a contrarre n. 000000, datata 00 aprile 2024, con cui è stata indetta una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli art. 59, 60 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la stipula di un accordo quadro triennale con più operatori economici finalizzato ad assicurare i servizi di accoglienza e le prestazioni connesse a favore di un numero stimato di 1300 (milletrecento) cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell'ambito della provincia di Siena, CIG 0000000000;

VISTO l'avviso pubblico di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o temporanea, presenti sul territorio della provincia di Siena - CIG 0000000000, finalizzato all'individuazione di 300 posti straordinari di accoglienza, per l'affidamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e per la durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, del servizio di prima accoglienza in favore dei suddetti stranieri, ad un prezzo massimo a base d'asta di € 40,28 *pro-capite/pro-die*, oltre IVA se dovuta, in centri collettivi con una capienza massima di 50 posti di accoglienza per ciascun centro;

VISTE le prescrizioni e le clausole del disciplinare e del capitolato di gara, unitamente ai relativi allegati, che si intendono integralmente richiamate;

RICHIAMATA la graduatoria formata al termine della procedura di gara di cui all'avviso sopracitato;

VISTO il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot.0000000 del 00 maggio 2024;

VISTO l'accordo quadro prot.0000000 sottoscritto in data 00 maggio 2024 con i soggetti risultati aggiudicatari;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura di Siena e **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** al fine di prestare attività di prima accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o temporanea presenti sul territorio della provincia di Siena.

Articolo 2 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di **XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)** posti di accoglienza nel territorio dei Comuni di **XXXXXXXXXXXX** e **XXXXXXXX** per fronteggiare l'afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o temporanea. La convenzione prevede la fornitura di beni e l'erogazione di servizi in linea con la legislazione comunitaria per la gestione ed il funzionamento dei centri di accoglienza, previsti dall'art.11 del decreto legislativo 142/2015, costituiti da strutture ad uso abitativo che consentono l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di igiene ambientale da parte del migrante, con l'erogazione dei rimanenti servizi in modalità di rete.

I posti di accoglienza sono situati al/i seguente/i indirizzo/i:



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

La/e struttura/e sopracitata/e dovranno essere disponibile/i all'accoglienza dei migranti entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della Prefettura di Siena dell'attivazione del servizio.

La Prefettura di Siena si riserva la facoltà di aumentare, sussistendone i requisiti, il numero dei migranti accolti nelle strutture sopraindicate, per fronteggiare situazioni temporanee di particolare emergenza.

In casi eccezionali, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura di Siena delle circostanze che lo richiedono, il contraente, in fase di esecuzione del contratto, potrà anche individuare strutture diverse da quelle dichiarate al momento della stipula del presente atto convenzionale, purché esse siano dotate di tutti i requisiti richiesti dall'avviso pubblico. In tale caso la Prefettura valuterà, a suo insindacabile giudizio, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Tale diversa individuazione potrà avvenire anche in altro Comune rispetto a quello di partecipazione, previa autorizzazione della Prefettura e purché si rispetti il limite numerico di posti di accoglienza ritenuto congruo per quel Comune dalla Prefettura di Siena.

I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguiti dall'affidatario con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- dal decreto del Ministro dell'Interno n.9878 in data 4 marzo 2024;
- dalla presente convenzione, dal capitolato, nonché dal bando e dagli altri atti allo stesso allegati;
- dalle proposte formulate nell'Offerta Tecnica;
- dal Patto di integrità quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche e integrazioni;
- dalle disposizioni contenute dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio e in particolare da quelle di cui al decreto legislativo 36/2023;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni soprarichiamate;
- dagli obblighi di cui all'art.3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La presente convenzione prevede l'erogazione dei seguenti servizi, dettagliati nel Capitolato d'appalto, e nelle relative specifiche tecniche, che costituiscono parte integrante del presente atto convenzionale:

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

- 1) La registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
- 2) Il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, **PREVENTIVAMENTE VIDIMATO DALLA PREFETTURA STESSA**, in cui dovranno essere indicate le presenze giornaliere degli stranieri nei centri. Su tale registro ed in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate al periodo che precede, l'ente gestore, ha facoltà di adottare apposito ed idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale. L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dalla Prefettura previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nei centri;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

- 3) La registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dalla Prefettura nei casi previsti dalla legge, nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
- 4) La comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, L'Ente gestore dovrà trasmettere quotidianamente alla Prefettura (all'indirizzo mail rifugiati.siena@interno.it) copia scansionata in formato pdf del registro delle presenze del giorno precedente a quello di riferimento, corredata dalle firme di presenza dei migranti ospitati. In ogni caso l'ente gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;
- 5) La comunicazione tempestiva alla Prefettura – almeno con cadenza mensile - secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione relativa alle variazioni dello *status* giuridico dei beneficiari, in relazione alla richiesta di protezione internazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti del caso;
- 6) La comunicazione mensile alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione conosciuta dall'ente gestore in ordine alla percezione di redditi di lavoro o di sussidi previdenziali da parte degli stranieri accolti nei centri, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In ogni caso, l'ente gestore comunica mensilmente alla Prefettura anche l'insussistenza delle informazioni di cui al periodo precedente;
- 7) Il registro delle presenze di cui al precedente n. 2 e le comunicazioni di cui ai precedenti n. 4, 5 e 6, dovranno essere in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro ai sensi di legge e dovranno contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- 8) I servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti, oltre ad ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro. L'Ente gestore si impegna ad effettuare le attività di notifica e comunicazione degli atti entro 72 hh. dalla ricezione dell'atto. Ogni notifica dovrà essere effettuata personalmente a cura del direttore del CAS, e resta esclusa la possibilità di delegare a terzi la presente attività, senza la preventiva autorizzazione della Prefettura, che potrà valutare, caso per caso, di delegare, in caso di urgenti motivazioni, singole e limitate deroghe alle predette modalità di notifica degli atti.
- 9) L'ente gestore, si impegna a mettere a disposizione appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo e fornisce, altresì, l'assistenza tecnica ai beneficiari per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per eventuali colloqui da remoto con altri uffici amministrativi nei casi previsti dalla legge. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;
- 10) La tenuta del magazzino, se presente, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
- 11) Le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
- 12) Il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;
- 13) Il servizio di allestimento e piccola manutenzione per gli immobili. Il gestore provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

- 14) Il puntuale e costante aggiornamento dei dati, sia relativi all'anagrafica del migrante che per quanto riguarda le informazioni relative all'iter della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, sul portale internet delle Prefetture toscane "Protezione Internazionale";
- 15) La redazione di una relazione mensile sull'andamento del servizio, articolata come segue:
 - Generale, a cura del direttore del CAS:** relativa all'andamento generale e ad eventuali criticità emerse durante il mese nell'erogazione dei servizi nonché ad eventuali segnalazioni che il direttore del CAS intende sottoporre alla Prefettura di Siena.
 - Mediazione culturale, a cura del mediatore culturale impegnato nel servizio:** relativa al servizio di mediazione linguistico culturale.
 - Assistenza sociale, a cura dell'assistente o operatore sociale impegnato nel servizio:** relativa al servizio di assistenza sociale.
 - Sanitaria, a cura del medico incaricato del servizio complementare di assistenza sanitaria** previsto dall'art.21 della presente convenzione.Una copia in formato pdf di ciascuna delle relazioni suddette dovrà essere trasmessa alla Prefettura entro il giorno 10 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente. Gli originali di tali relazioni dovranno essere allegati alla rendicontazione mensile e ne costituiranno parte integrante.
- 16) I servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro.
- 17) E' inoltre assicurato il controllo e il monitoraggio nel disbrigo delle pratiche relative alla richiesta di protezione internazionale e per il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio comprende:

- 1) **Il servizio di mediazione linguistico-culturale.** Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti e nel rispetto della diversità di genere.
- 2) **Il servizio di assistenza sociale.** Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'Allegato C al capitolato d'appalto e comprende:
 - a. attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10, comma 1, e 17 del decreto legislativo n. 142/2015 e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità ed alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario, l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro, il quale per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell'Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142/2015;
 - b. attività concordate con la Prefettura per la segnalazione dei soggetti aventi diritto ai fini dell'inserimento nel SAI;
 - c. attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'inserimento scolastico, e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico/ricreative;
 - d. attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-culturale, delle regole comportamentali vigenti nel centro. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

viene predisposto previa autorizzazione della Prefettura e consegnato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari.

- e. attività ricreative e di formazione per gli adulti mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione civica o per l'apprendimento di arti e mestieri) svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo gestore o con la Prefettura;
- f. attività di supporto nell'accesso alle procedure amministrative e nell'inserimento sociale e territoriale. A tal fine, l'operatore sociale, in conformità all'art. 5 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE, con l'ausilio del mediatore linguistico-culturale, informa i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supporta i beneficiari per:
(i) l'effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; (ii) l'effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale; (iii) l'effettivo accesso e connessa fruizione dei servizi pubblici territoriali quali servizi pubblici di trasporto e servizi scolastici, servizi di iscrizione ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e ai Centri per l'impiego (CPI);

Tali attività, a seconda dell'articolazione e dell'organizzazione del centro, sono garantite mediante la diffusione di materiale informativo cartaceo, ivi compresa la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, nonché ogni altro documento messo a disposizione dall'Amministrazione e/o audiovisivo e/o multimediale, nonché tramite apposita cartellonistica tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. In alternativa alle modalità indicate al periodo che precede, l'operatore sociale assicura l'intervento di Enti pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato preventivi accordi con l'ente gestore o con la Prefettura per l'aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e nella fruizione dei servizi pubblici disponibili sul territorio.

- 3) Il servizio di produzione e distribuzione dei pasti.** Il servizio comprende la produzione e la somministrazione dei pasti giornalieri secondo quanto dettagliato nel capitolato d'appalto e nelle relative specifiche tecniche. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene), nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai vigenti decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Gestore è tenuto a presentare la documentazione relativa all'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e all'idoneità del proprio personale destinato all'attività di ristorazione. La Prefettura si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di proprio personale o delegati, ispezioni e verifiche nel centro di cottura e produzione dei pasti interno al CAS. Le attività di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere conformi a quanto previsto dalle *Linee guida regionali per la ristorazione assistenziale* di cui alla deliberazione n.1535 del 18 dicembre 2023, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.279 del 27 dicembre 2023.
- 4) Il servizio di lavanderia.** Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri.
- 5) Il servizio di pulizia e igiene ambientale.** Il servizio, effettuato da personale dell'Ente gestore, comprende:
a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni (camere) e aree comuni;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

- b) pulizia e disinfezione degli uffici;
- c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
- e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
- f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- g) raccolta e smaltimento liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
- f) cura delle aree verdi se presenti.

La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia".

Come indicato nelle allegate specifiche tecniche, tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono eseguite, da personale appositamente assunto dall'aggiudicatario, nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

- 6) **Il servizio di trasporto e assistenza negli spostamenti.** Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro. Inoltre, su richiesta della Prefettura, è assicurato:
- a) il trasporto nei centri di accoglienza di cui all'art. 1, comma 2, degli stranieri giunti, su disposizione dell'Amministrazione, nei luoghi e/o nelle strutture di transito a seguito del trasferimento dai punti di sbarco, dalle strutture di cui agli articoli 10-ter del D.lgs. n. 286/1998 o da altre strutture di cui all'articolo 11 comma 2-bis del decreto legislativo n. 142/2015;
 - b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
 - c) il trasporto dai luoghi di sbarco agli hotspot ed ai centri di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 142/2015 e dai suddetti centri verso le destinazioni o i punti di smistamento indicati dall'Amministrazione.

Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Prefettura.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.

Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale e/o per il rilascio del tesserino STP, in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.

Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso **di cui dovrà essere redatto apposito verbale conservato all'interno del fascicolo sanitario dell'interessato.** nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti.

Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

straniero i servizi previsti dalla presente convenzione fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e quest'ultimo ne dà comunicazione alla Prefettura.

Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il Gestore si impegna ad informare immediatamente la Prefettura di Siena degli eventuali ricoveri ospedalieri dei cittadini stranieri assistiti.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le specifiche tecniche dettagliate nel Capitolato d'appalto:

- **effetti lettereschi;**
- **prodotti per l'igiene personale;**
- **kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica) e rinnovi stagionali dell'abbigliamento;**
- **pocket money, pari a euro 2,50 al giorno pro capite pro die;**
- **materiale scolastico e ludico per i minori;**

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL POCKET MONEY:

IL POCKET MONEY DOVRÀ ESSERE EROGATO IN 2 RATE MENSILI POSTICIPATE DA CORRISPONDERE AI BENEFICIARI IL GIORNO 15 E L'ULTIMO GIORNO DI CIASCUN MESE.

IL POCKET MONEY POTRÀ ESSERE EROGATO IN DATE DIVERSE DA QUELLE SOPRAINDICATE SOLAMENTE NEI SEGUENTI CASI:

-**TERMINE DEL PERIODO DI ACCOGLIENZA** IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DELLA PRATICA DI RICONOSCIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

-**TRASFERIMENTO AD ALTRO CENTRO;**

-**USCITA VOLONTARIA DALL'ACCOGLIENZA PREVENTIVAMENTE COMUNICATA ALLA PREFETTURA.** IN CASO DI USCITA VOLONTARIA PREVENTIVAMENTE COMUNICATA ALLA PREFETTURA, LA STESSA INVIERÀ ALL'ENTE GESTORE APPOSITA AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL POCKET MONEY IN DATA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA PRESENTE CONVENZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ALLEGATA IN COPIA AL MATERIALE PRODOTTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE.

LA PREFETTURA DI SIENA NON RICONOScerà E NON RIMBORSERÀ IL POCKET MONEY EROGATO CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOPRAINDICATE.

NEL CASO IN CUI LA DATA DI CORRESPONSIONE DEL POCKET MONEY RICADA IN GIORNO FESTIVO IL PAGAMENTO POTRÀ ESSERE EFFETTUATO NEL PRIMO GIORNO FERIALE DISPONIBILE.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL KIT D'INGRESSO E DEI SUCCESSIVI RINNOVI STAGIONALI:

IL KIT D'INGRESSO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO, UNITAMENTE ALLA SCHEDA\RICARICA TELEFONICA, A CIASCUN MIGRANTE AL MOMENTO DEL PRIMO INGRESSO NEL CAS IN SEGUITO AD ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN CONSEGUENZA DI PRESENTAZIONE SPONTANEA PRESSO GLI UFFICI DELLA QUESTURA DI SIENA O IN SEGUITO AD INGRESSO NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA IN CONSEGUENZA DI REDISTRIBUZIONI NAZIONALI DI MIGRANTI DISPOSTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO.

DELLA CONSEGNA DEL KIT D'INGRESSO, CHE DOVRÀ AVVENIRE ENTRO 24 DALL'INGRESSO NEL CAS, E DEI SUCCESSIVI RINNOVI STAGIONALI, DOVRÀ ESSERE REDATTO APPOSITO VERBALE, SOTTOSCRITTO DALL'OPERATORE CHE MATERIALMENTE EFFETTUA LA CONSEGNA, DAL DIRETTORE DEL CAS E DAL MIGRANTE STESSO.

L'ORIGINALE DEL VERBALE ATTESTANTE LA CONSEGNA DEL KIT DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO ALLA



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

PREFETTURA CONTESTUALMENTE ALLA RENDICONTAZIONE MENSILE, COSTITUENDO OGGETTO DI RENDICONTAZIONE E RIMBORSO SEPARATO, MENTRE UNA COPIA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA AL FASCICOLO PERSONALE AD ATTESTARE NEL TEMPO MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA. UNA ULTERIORE COPIA DEL VERBALE DI CONSEGNA DOVRÀ ESSERE, INOLTRE, CONSEGNATA AL MIGRANTE.

IL VERBALE DI CONSEGNA DEL KIT D'INGRESSO E DEI SUCCESSIVI RINNOVI STAGIONALI DOVRÀ ESSERE REDATTO UTILIZZANDO IL MODELLO PREDISPOSTO E MESSO A DISPOSIZIONE DALLA PREFETTURA. NON SARANNO RIMBORSATI KIT EROGATI CON MODALITÀ DIVERSE DAL QUELLE SOPRACITATE.

Articolo 3

Attivazione dei posti di accoglienza

Il Gestore si impegna confermare alla Prefettura di Siena l'attivazione dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero dei posti, la data di avvio. La Prefettura di Siena verificherà l'adeguatezza degli immobili in uso.

IL GESTORE SI OBBLIGA, ALTRESÌ, A NOMINARE UN DIRETTORE PER OGNI RETE DI ACCOGLIENZA COME UNICO REFERENTE NEI CONFRONTI DELLA PREFETTURA DI SIENA E A COMUNICARNE NOMINATIVO, DATI ANAGRAFICI COMPRESIVI DI CODICE FISCALE E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE, ENTRO 5 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO CONVENZIONALE. OGNI MUTAMENTO DEL DIRETTORE DEL CENTRO DOVRÀ ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO ALLA PREFETTURA DI SIENA CHE, DOPO LE OPPORTUNE VERIFICHE, TRASMETTERÀ L'EVENTUALE AUTORIZZAZIONE.

Articolo 4

Responsabilità e personale impiegato

L'aggiudicatario, nello svolgimento dei servizi relativi all'appalto oggetto del presente atto convenzionale, si impegna a comunicare il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari di espletamento dei vari servizi.

Il piano orario del personale impiegato nel servizio dovrà, inoltre, essere affisso nella bacheca di ciascun CAS afferente all'Ente gestore. Nella stessa bacheca dovranno essere disponibili il regolamento del centro e il capitolato d'appalto riferito al contratto in corso di esecuzione.

L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e in quello notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, organizzando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all'Allegato A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è consentito l'impiego di personale volontario solo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte ai rispettivi registri regionali e solo nel caso in cui le associazioni predette siano le firmatarie del contratto d'appalto con la Prefettura.

Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l'aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.

L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli art. 57 comma 2 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:

-ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;

-a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

-a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.

Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e della clausola sociale di cui sopra, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili.

Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

Esclusivamente presso i centri costituiti da unità abitative gestite in rete e nell'ambito della turnazione prevista dal citato Allegato A, il servizio dell'operatore notturno potrà essere espletato in pronta disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 58 del CCNL di settore. Inoltre, presso le unità abitative gestite in rete e presso i centri collettivi sino a 50 posti, fermo restando quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche con riguardo all'intervento a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascuno centro, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo art. 58 del CCNL di settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, in relazione ai predetti centri, nelle tabelle di cui all'Allegato A.

In caso di aumento o diminuzione delle presenze nei centri, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A deve essere incrementata o può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a) del capitolato d'appalto e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi.

L'ente gestore, così come gli eventuali subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere.

A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2. In particolare detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi da erogare, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore e agli eventuali subappaltatori di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura. Gli aggiudicatari riconoscono, pertanto, alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Il personale incaricato di ricoprire un determinato ruolo, remunerato sulla base del CCNL applicabile, non potrà svolgere anche i compiti attribuiti ad altre figure professionali. Il profilo professionale richiesto dalla tabella dotazione personale dovrà, pertanto, essere ricoperto dal dipendente, in possesso delle prescritte competenze, in via esclusiva.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti e, a tal fine, il Gestore si obbliga a rispettare la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego indicata nella tabella di cui all'**Allegato A** al Capitolato d'appalto, nonché le eventuali offerte migliorative predisposte in sede di gara in relazione al numero del personale impiegato e alle eventuali ore aggiuntive proposte.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto non è consentito l'impiego di personale volontario e/o di tirocinanti.

Il Gestore è responsabile, anche verso terzi, di eventuali danni a persone o cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Siena da tutte le conseguenze degli atti dolosi e/o colposi di questi.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e il Ministero dell'Interno o la Prefettura di Siena.

Resta esclusa qualsiasi ipotesi di erogazione dei servizi in modalità di rete e la contemporanea condivisione di personale con altri CAS.

Le parti concordano che nessun rapporto di impiego o attività lavorativa riferita a servizi direttamente o indirettamente connessi con l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, potrà instaurarsi tra l'Ente gestore, o società controllate in tutto o in parte dall'Ente gestore, e cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, sia in relazione agli ospiti dei centri afferenti all'Ente gestore che sottoscrive la presente convenzione, che a ospiti di altri CAS presenti sul territorio.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Siena sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone e alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Siena, in sede di stipula del presente atto convenzionale, sono comunque esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti convenzionali o contrattuali tra il Gestore e ditte, o società terze, e il Gestore si obbliga a manlevare il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Siena da ogni richiesta che possa essere rivolta dai succitati terzi.

Articolo 5

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Gestore, a mezzo di proprio personale, dovrà assicurare, anche sulla base delle linee guida del 25 febbraio 2005, diramate con direttiva del Ministro dell'Interno in data 11 maggio 2005, gli adempimenti e i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla redazione del documento di valutazione dei rischi con l'individuazione delle misure compensative, alla redazione del piano di emergenza, all'attuazione delle relative prove, all'apposizione delle istruzioni di emergenza e della segnaletica, all'informazione ai lavoratori e agli occupanti, alla nomina dei responsabili della sicurezza, degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio.

L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione della convenzione, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 6

Determinazione dell'importo della convenzione

Per i posti messi a disposizione dal Gestore la Prefettura di Siena corrisponderà l'importo determinato all'esito dell'aggiudicazione, costituito dalla sommatoria delle singole voci di costo a base d'asta ribassabili e dalle ulteriori voci di costo non suscettibili di ribasso, oggetto di separata rendicontazione per un importo massimo erogabile pari a **€ 37,50 (trentasette/50) oltre IVA se dovuta, pro die** per ciascun ospite assistito, previo apposito accreditamento delle risorse da parte del Ministero dell'Interno. Il gestore prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa giornaliero e non rappresenta in alcun modo un impegno al rimborso dei servizi per l'intero ammontare.

L'importo massimo del presente contratto, al netto delle eventuali modifiche previste e dell'eventuale proroga tecnica, è, quindi, pari a € 000.000,00, oltre IVA se dovuta, determinato dal prezzo pro-capite pro-die moltiplicato per il numero dei posti e per 730 giorni. Il gestore prende atto che anche tale importo è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Il calcolo del corrispettivo giornaliero è effettuato con le modalità e nei limiti previsti dall'art.12 del capitolato.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria e ordinaria nonché per le utenze. Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

In caso di allontanamenti temporanei degli ospiti dalla struttura preventivamente concordati e autorizzati dalla Prefettura, la Prefettura non corrisponderà alcun compenso per il periodo di assenza del migrante, fermo restando comunque il diritto alla conservazione del posto.

Articolo 7

Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione, dovrà essere fatturato in 12 rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.

Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

Le fatture dovranno, inoltre, indicare il **Codice Univoco della Prefettura di Siena BLL70S**.

Gli aggiudicatari o l'ente gestore in caso di lotto unico trasmettono alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento predisposto secondo il modello fornito dalla Prefettura, in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:

- **rendiconto dei costi sostenuti in conformità alla modulistica predisposta dalla Prefettura di Siena;**
- **registro delle presenze degli ospiti;**
- **registro dei beni alimentari consegnati agli ospiti di ciascuna unità abitativa con le previste firme di ricevuta;**
- **registro dei beni e delle attrezzature consegnati agli ospiti di ciascuna unità abitativa in relazione alle attività di pulizia effettuate dagli ospiti;**
- **copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;**
- **buste paga del personale dipendente corredate da documentazione bancaria o postale attestante l'accredito delle somme sui c/c dei dipendenti;**
- **titoli di pagamento e relativa documentazione in relazione al personale non direttamente dipendente dall'Ente gestore impiegato nel servizio;**
- **foglio firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti e consulenti/ collaboratori impegnati;**
- **rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;**
- **copia del registro del pocket money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario;**
- **copia delle ricevute firmate dagli stranieri dei beni agli stessi consegnati;**
- **elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;**
- **copia delle fatture (escluse cd. copie di cortesia) relative agli acquisti di beni e/o servizi, agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con i fornitori. Tutte le fatture dovranno essere riferite ad acquisti effettuati nel mese di oggetto di rendicontazione e corredate da documentazione bancaria e/o postale che ne attesti ufficialmente l'avvenuto pagamento;**
- **le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.**



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

- copia delle attestazioni di pagamento relative alle utenze effettuate nel mese oggetto di rendicontazione, anche se riferite a mesi precedenti;
- le relazioni mensili previste dall'art.2 della presente convenzione;
- la prevista dichiarazione in merito al regime IVA delle spese sostenute e portate a rendiconto.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, dell'Allegato II.14 al medesimo decreto legislativo n. 36/2023, nonché dell'articolo 4, comma 2 e 6, del decreto legislativo n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 2, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:

-entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, il direttore dell'esecuzione, adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;

-in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, ed entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi precedenti, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;

-Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;

-l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

-Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma, del conclusivo certificato di verifica di conformità previsto dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.

In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi:

- alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC;
- alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

-alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato;

-ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Si precisa che si terrà conto del giorno di ingresso e non di quello di uscita dal centro.

Articolo 8

Certificazione della spesa per la gestione dell'accoglienza

Il Gestore si impegna, in attuazione di quanto previsto dall'art.13 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.96, a corredare le fatture mensili per la liquidazione del corrispettivo dalla seguente documentazione:

- **rendiconto dei costi sostenuti in conformità alla modulistica predisposta dalla Prefettura di Siena;**
- **registro delle presenze degli ospiti;**
- **registro dei beni alimentari consegnati agli ospiti di ciascuna unità abitativa con le previste firme di ricevuta;**
- **registro dei beni e delle attrezzature consegnati agli ospiti di ciascuna unità abitativa in relazione alle attività di pulizia effettuate dagli ospiti;**
- **copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;**
- **buste paga del personale dipendente corredate da documentazione bancaria o postale attestante l'accredito delle somme sui c/c dei dipendenti;**
- **titoli di pagamento e relativa documentazione in relazione al personale non direttamente dipendente dall'Ente gestore impiegato nel servizio;**
- **foglio firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti e consulenti/ collaboratori impegnati;**
- **rendiconto dei pasti ordinati e consegnati se il servizio è stato affidato all'esterno;**
- **rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;**
- **copia del registro del pocket money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario;**
- **copia delle ricevute firmate dagli stranieri dei beni agli stessi consegnati;**
- **elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;**
- **copia delle fatture (escluse cd. copie di cortesia) relative agli acquisti di beni e/o servizi, agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con i fornitori. Tutte le fatture dovranno essere riferite ad acquisti effettuati nel mese di oggetto di rendicontazione e corredate da documentazione bancaria e/o postale che ne attesti ufficialmente l'avvenuto pagamento;**
- **copia delle attestazioni di pagamento relative alle utenze effettuate nel mese oggetto di rendicontazione, anche se riferite a mesi precedenti;**
- **le relazioni mensili previste dall'art.2 della presente convenzione;**
- **la prevista dichiarazione in merito al regime IVA delle spese sostenute e portate a rendiconto.**

Articolo 9

Monitoraggio e obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.

I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative;
- all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
- al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
- all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

-All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 16.

Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Articolo 10

Clausola di legalità

Il Gestore si impegna a trasmettere alla Prefettura di Siena un elenco completo dei propri fornitori di beni o servizi che intervengono nell'esecuzione dell'appalto e a tenere tale elenco costantemente aggiornato trasmettendone copia, ogni tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione alla Prefettura di Siena.

Qualora, in seguito ad accertamenti della Prefettura di Siena dovessero emergere, a carico degli stessi fornitori, gravi violazioni di legge ovvero cause ostative previste dal Codice degli Appalti e dalla normativa vigente in materia di documentazione antimafia, il Gestore si impegna a cessare immediatamente i rapporti posti in essere con i medesimi fornitori, prevedendo apposite clausole rescissorie negli eventuali contratti.

Il Gestore si impegna, altresì, a denunciare immediatamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essi formulata nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza in fase di esecuzione. L'obbligo di denuncia è esteso anche a qualsiasi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale esercitato nei confronti dell'imprenditore, ovvero di qualsiasi componente la compagine sociale, nonché nei confronti dei familiari dei predetti soggetti.

In caso di inosservanza di una delle clausole del presente articolo, la Prefettura di Siena si riserva l'immediata risoluzione del presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile.

Articolo 11

Durata

Il presente appalto avrà decorrenza dal 00 XXXXXXXXXXXX 2024 e si concluderà il 00 XXXXXXXXXXXX 2026.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'art.2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura di Siena.

La durata del contratto d'appalto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.120 del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni la Prefettura di Siena in qualità di stazione appaltante e titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi ai richiedenti asilo designa il Gestore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Il Gestore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Prefettura di Siena e in particolare:

- a)** Dovrà comunicare alla Prefettura di Siena il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili di ogni struttura di accoglienza gestita;
- b)** E' tenuto a designare gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo 196/2003;
- c)** Non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei richiedenti asilo, previa autorizzazione del titolare del trattamento dei dati o, in caso di urgenza, con successiva informativa) o diffondere i dati in suo possesso. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- d)** Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
- e)** L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 2 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.

In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 13

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico sanitari ed igienici adeguati alla legge 9 aprile 2008, n.81. In caso di mancato rispetto di tali norme, fatta salva la facoltà della Prefettura di interrompere l'affidamento, il soggetto esecutore è soggetto alle penalità esplicitate nel successivo articolo 16.

È parte integrante della presente convenzione, anche se ad essa non materialmente allegato, il progetto tecnico prodotto dall'Ente Gestore in sede di gara. Il Gestore assume l'obbligo di esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato in tale progetto, ivi incluse le eventuali prestazioni e le forniture aggiuntive rispetto a quelle minime previste dall'avviso pubblico. Il Gestore è consapevole che nel caso in cui le prestazioni contrattuali non siano eseguite secondo il progetto tecnico di cui al



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

presente articolo la Prefettura si rivarrà sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 21 della presente convenzione.

Copia della presente convenzione, del capitolato d'appalto e del regolamento del centro dovranno essere affissi nell'area comune di ciascun centro, a cura del direttore del CAS, a disposizione di ospiti e autorità ispettive.

Articolo 14

Recesso

La Prefettura di Siena si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero:

- nel caso in cui si renda necessario modificare l'oggetto della prestazione contrattuale;
- per cessate esigenze;
- per motivi di pubblico interesse;
- per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- in caso di fallimento del contraente;
- in caso di fallimento dell'impresa o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare;
- in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo determinante di garanzia;
- in caso di uscita di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario, da darsi tramite PEC con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 15

Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile i contraenti convengono espressamente che la Prefettura di Siena può avvalersi della clausola risolutiva del contratto nei seguenti casi:

- per effetto di quanto disposto dall'articolo 16 (sanzioni per inadempienze) e/o dall'art. 2 del presente contratto (mancata messa a disposizione dei posti oggetto di affidamento);
- in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'operatore economico;
- in caso di omessa segnalazione dell'allontanamento arbitrario dello straniero;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- per violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di mancato reintegro della garanzia;
- in caso di frode, dolo, colpa grave e grave negligenza;
- per il mancato rispetto degli obblighi a carico dell'operatore economico specificati all'art. 9 (monitoraggio e controllo) del presente contratto;
- qualora l'Amministrazione successivamente, anche nel corso del rapporto contrattuale, accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, di uno dei requisiti previsti nell'avviso pubblico, ovvero dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione;
- qualora nei confronti dell'operatore economico, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di notifica del provvedimento di risoluzione adottato dall'Amministrazione, ovvero da quella indicata nello stesso, e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite, fatto salvo l'addebito di penalità e di eventuali risarcimenti.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico, nonché sulla garanzia prodotta.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare il servizio a terzi in danno dell'Operatore economico. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara e risultano aggiudicatari



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

dell'accordo quadro, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'affidamento del servizio a terzi può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'operatore economico nelle forme prescritte, con l'indicazione delle eventuali somme che le saranno addebitate per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'affidatario e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa. L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 16 Penalità

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi oggetto del presente atto convenzionale, il Gestore potrà essere assoggettato a penalità.

Le omissioni e/o le irregolarità dei servizi e delle forniture dovranno essere contestate per iscritto dal Direttore per l'esecuzione del contratto nominato dalla Prefettura di Siena al Gestore, che, entro 5 giorni dal ricevimento delle predette contestazioni, potrà presentare proprie controdeduzioni al riguardo. Esaminate le controdeduzioni pervenute, qualora la Prefettura riscontri, comunque, la sussistenza delle citate omissioni e/o irregolarità del servizio reso, provvederà con formale provvedimento ad applicare la penalità che non potrà essere superiore, per ciascuna tipologia di inadempienza, al 5% del corrispettivo mensile maturato, al netto di I.V.A., nel mese in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.

La penalità sarà applicata sulla base della gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.

Di seguito si elencano alcune delle fattispecie di inadempienze e le relative penalità applicabili, anche cumulativamente, per un importo massimo previsto pari al 10 % del fatturato mensile, IVA esclusa se dovuta:

Fattispecie di inadempienze comportanti l'applicazione della penalità nella misura del 5% dell'importo mensile dovuto, IVA esclusa:

- Violazione degli adempimenti relativi alla registrazione degli ospiti all'arrivo e/o degli obblighi di controllo relativi alle corrette modalità di raccolta delle firme giornaliere di presenza degli ospiti. La penalità verrà applicata sul totale mensile complessivo dovuto per il centro, anche se riferita ad uno solo o parte degli ospiti.
- Violazione degli obblighi relativi al numero minimo di ore di lavoro previste dal capitolato d'appalto per una o più figure professionali impegnate nell'espletamento del servizio.
- Violazione degli obblighi relativi al costante e completo aggiornamento dei dati sul portale Protezione Internazionale. La penalità verrà applicata sul totale mensile complessivo dovuto per il centro, anche se riferita ad uno solo o parte degli ospiti.
- Violazione degli adempimenti relativi alla fornitura di beni, in particolare quella relativa agli effetti lettereschi adeguati al posto occupato e quant'altro utile al comfort della persona e ai prodotti per l'igiene personale e vestiario adeguato alla stagione.
- Violazione degli adempimenti relativi ai servizi di assistenza generica alla persona e ai servizi di pulizia e igiene ambientale.
- Violazione degli adempimenti relativi all'erogazione dei pasti;
- Violazione degli adempimenti relativi all'erogazione del pocket money e della tessera/ricarica telefonica di Euro 5,00 all'ingresso e a quelli relativi ai servizi per l'integrazione, in particolare: servizio di assistenza linguistica e culturale, servizio di informazione e di assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale e sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero; assistenza sanitaria, orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente.
- Violazione degli obblighi relativi alla notificazione degli atti, entro le 72 hh. dalla ricezione degli stessi, provenienti dalle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dell'Asilo o dalla Prefettura di Siena.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

-Violazione degli obblighi relativi alla pubblicazione della rendicontazione introdotti dal decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n.132 e di cui all'art.27 della presente convenzione.

-Mancato rispetto dei tempi di adeguamento strutturale dei centri o di rimozione delle criticità riscontrate nelle visite ispettive periodiche disposte dalla Prefettura.

-Mancato utilizzo registro giornaliero delle presenze vidimato dalla Prefettura di Siena.

-Mancata erogazione delle prestazioni aggiuntive previste tramite l'offerta tecnica in sede di gara.

-Violazione degli obblighi, previsti dall'art.12 della presente convenzione, in materia di trattamento di dati personali.

-Violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore o mediante incameramento della cauzione, con obbligo di immediato reintegro della stessa.

Articolo 17

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'Ente Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa e a presentarne copia conforme alla Prefettura entro 10 gg. lavorativi dalla stipula del presente atto convenzionale.

Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Articolo 18

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente gestore con il presente atto si impegna ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17 dicembre 2010 e accetta le clausole di seguito indicate che si intendono integrare automaticamente il contratto d'appalto con efficacia a partire dal momento della sottoscrizione.

L'Amministrazione verificherà i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori e eventuali subappaltatori o subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileverà la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di istituti bancari o della società Poste Italiane SPA, (art. 3, comma 8, legge 136/2010) attraverso bonifici sui conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

A tal fine il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e, nello stesso termine, il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ogni bonifico bancario o postale, ivi compresi le transazioni finanziarie relative al pagamento degli stipendi e degli onorari professionali di tutte le tipologie di personale impiegato nell'espletamento del servizio deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo al presente contratto d'appalto.

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge.

Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:

a) ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

b) il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione Prefettura di Siena.

A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula della convenzione a confermare al committente gli estremi dei conti correnti bancari segnalati in fase di gara su cui effettuare i pagamenti, con le generalità anagrafiche complete ed il Codice Fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.

Il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è **00000000000**.

Articolo 19

Divieto di cessione del contratto e disciplina della cessione del credito

È vietata la cessione del contratto. La cessione del credito è disciplinata dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa), nonché dall'art. 120, comma 12 e allegato II.14, articolo 6 del decreto legislativo 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura di Siena a mezzo PEC, con comunicazione scritta che consenta di individuare gli estremi del contratto intercorso tra cedente e debitore ceduto. Tale contratto dovrà essere allegato alla cessione e deve considerarsi parte integrante della stessa. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

A norma dell'art. 48-bis del decreto Presidente della Repubblica 602/1973, all'atto della notifica, sarà effettuato il controllo finalizzato ad appurare se il cedente è in regola con il pagamento delle cartelle esattoriali e, qualora non lo sia, l'amministrazione rifiuta la cessione. Dopo la cessione l'amministrazione accerterà la regolarità anche del cessionario, al momento dei singoli pagamenti successivi e conseguenti alla cessione del credito.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo all'appalto al cessionario, indicando il CIG anche nell'atto di pubblico di cessione o nella scrittura privata autenticata, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

Articolo 20

Direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore del centro

Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
- propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
- ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
- procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

- provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

L'Ente gestore nomina un direttore responsabile per ogni centro di accoglienza, come unico referente nei confronti della Prefettura, **in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.**

Il direttore responsabile del centro provvede:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- a sovrintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dal capitolato d'appalto all'interno del centro;
- a comunicare ogni variazione della convivenza, sia in entrata che in uscita, all'Ufficio Anagrafe del Comune competente, entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti;
- a segnalare tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- ad effettuare le notifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 ed entro 72 hh. dalla ricezione, delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, sulla base delle disposizioni normative in materia e assumendo la piena responsabilità di quanto dichiarato nei verbali di notifica sottoscritti;
- ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

Articolo 21

Servizio complementare di assistenza sanitaria

L'Ente gestore individua un medico responsabile sanitario per ogni centro di accoglienza che espletterà il proprio servizio con le modalità previste dal capitolato d'appalto, dalle specifiche tecniche e dai relativi allegati.

E' assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico complementare del centro la visita medica d'ingresso, di cui dovrà essere redatto apposito verbale e che dovrà avvenire entro 72 hh. dall'ingresso nel CAS, e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate il quale ne dà comunicazione alla Prefettura tramite le previste relazioni periodiche.

Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica. Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

Articolo 22 Cauzione definitiva

Il gestore si impegna a fornire evidenza della polizza fideiussoria presentata a garanzia della sottoscrizione dei contratti in conformità all'articolo 117 del decreto legislativo n. 36/2023. Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta dell'Amministrazione sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

Articolo 23 Adempimenti preventivi all'attivazione dei centri

L'aggiudicatario si impegna a fornire alla Prefettura di Siena, **preventivamente all'attivazione del/dei centro/i di cui all'art.2 della presente convenzione.** l'elenco completo e, laddove richiesto dalla Prefettura di Siena, i titoli di studio o gli attestati professionali di ciascuna tipologia di personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto secondo lo schema che sarà fornito dalla Prefettura, corredato dall'orario di lavoro di ciascun dipendente/collaboratore e da ogni altra informazione richiesta. Per ciascun collaboratore l'aggiudicatario si impegna a fornire il contratto di lavoro o di collaborazione. Ogni variazione, sia in merito al personale impiegato che per quanto riguarda l'orario di lavoro dovrà essere, **preventivamente,** comunicata e autorizzata dalla Prefettura di Siena, che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo.

Articolo 24 Subappalto

L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi e con le modalità previste dall'art.119 del decreto legislativo n. 36/2023.

L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività possibili oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 119 del decreto legislativo n. 36/2023, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l'autorizzazione. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del decreto legislativo n.36/2023. Il Ministero dell'interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 25 Progetto tecnico

Fa parte integrante della convenzione, anche se ad essa non materialmente allegato il progetto tecnico prodotto dall'Ente Gestore in sede di gara. Il Gestore assume l'obbligo di esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato in tale progetto, ivi incluse le eventuali prestazioni e le forniture aggiuntive e migliorative rispetto a quelle minime previste dall'avviso pubblico e dal capitolato d'appalto.

In particolare si dà atto che in sede di gara L'Ente gestore ha offerto le seguenti risorse umane e orarie aggiuntive rispetto a quanto previsto dal capitolato ministeriale:

1) Incremento dotazione personale:

TIPOLOGIA PERSONALE AGGIUNTIVO PROPOSTO	UNITA' DI PERSONALE PREVISTE DA CAPITOLATO	UNITA' DI PERSONALE AGGIUNTIVO PROPOSTE	TOTALE PERSONALE DA IMPIEGARE
OPERATORE DIURNO			
PERATORE NOTTURNO			

2) Incremento ore settimanali

TIPOLOGIA PERSONALE	ORE SETTIMANALI PREVISTE DA CAPITOLATO	ORE SETTIMANALI AGGIUNTIVE PROPOSTE	TOTALE ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DA ESPLETARE
DIREZIONE			
ASSISTENZA SOCIALE			
MEDIAZIONE LINGUISTICO C.			

Il Gestore è consapevole che nel caso in cui le prestazioni contrattuali non siano eseguite secondo il progetto tecnico di cui al presente articolo la Prefettura si rivarrà sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 22.

Articolo 25 Sospensione degli effetti del contratto

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.

La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.

Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non trovano applicazione per i centri di cui agli articoli 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e 11 comma 2 bis del D.lgs. n. 142/2015 nei quali, per la natura e le funzioni svolte, l'ente gestore deve garantire, anche in caso di assenza di migranti, un presidio fisso secondo quanto indicato nella tabella in Allegato A, nonché la pronta riattivazione di tutti i servizi al verificarsi delle esigenze.

Nel caso di temporanea inattività del centro di cui al precedente comma e di ripresa degli eventi di sbarco, il gestore è obbligato a ripristinare la normale funzionalità della struttura entro il tempo stabilito dalla Prefettura e comunque non superiore alle 8 ore dalla relativa segnalazione.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 26

Eventuali modifiche del contratto

La Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:

A) Ferma restando l'applicazione dell'art. 25 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all'Allegato A per ciascuna tipologia di centro.

In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito dell'aumento o dalla diminuzione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:

a.1) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 e dette variazioni restino contenute **nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara**, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.2) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 ma dette variazioni comportino un **mutamento della capienza** del centro oltre la soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto, **per tutti gli ospiti accolti**, alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla mutata capienza del centro;

a.3) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1 e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa **nella stessa soglia dimensionale** stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.4) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1, e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa in una **soglia dimensionale diversa** da quella stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla capacità ricettiva della nuova struttura;

B) In relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle allegate specifiche tecniche e dall'Allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;

C) L'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

articoli 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015 ⁽¹⁾. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto, dalle lettere A) e B) del presente articolo.

Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) Fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) La modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;
- c) La modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;
- d) La revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'aggiudicatario-Ente gestore a mezzo PEC, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
- e) Sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
- f) In caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
- g) Con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all'Allegato B, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.

Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:

- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

Articolo 27

Esecuzione in danno

Qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di procedere direttamente all'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o

¹ Al riguardo, per l'ipotesi di cui all'art. 19 comma 3 bis del D.lgs. n. 142/2015, anche in considerazione delle esigenze rilevate a livello territoriale, la Prefettura, previo accordo con l'Ente gestore, potrà valutare l'opportunità di allestire un'area separata nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo D.lgs. n. 142/2015, stabilmente dedicata all'accoglienza dei MSNA ultra sedicenni, formalizzando al contempo apposito atto aggiuntivo volto ad assicurare i servizi del caso. Per quanto riguarda i servizi potrà far riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei MSNA (di cui, in particolare, al Decreto interministeriale del 1 settembre 2016, fatte salve successive modifiche o integrazioni). Per la determinazione del relativo corrispettivo *pro-die/pro-capite*, si fa riferimento a quanto indicato dalle circolari del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (e, da ultimo, dalla circolare n. 1653 del 19/05/2022 che prevede il corrispettivo massimo di 60,00 euro, iva compresa).



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

quella di terzi, e addebitando i relativi costi all'aggiudicataria. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Articolo 28

Obbligo di pubblicità e trasparenza

L'aggiudicatario si obbliga a pubblicare la rendicontazione delle spese di gestione sul proprio sito internet o portale digitale, il quale deve essere collegato tramite link al sito internet della Prefettura di Siena, affinché anche su quest'ultimo i dati siano disponibili. La pubblicazione della rendicontazione dovrà essere effettuata successivamente alle verifiche effettuate dalla Prefettura ai fini della liquidazione del corrispettivo.

Articolo 29

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione dovrà farsi riferimento a quanto stabilito nel capitolato d'appalto relativo alla tipologia di centri oggetto della presente convenzione, allegato alla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n.0004827 del 24 febbraio 2021, con la quale è stato trasmesso il nuovo schema di capitolato d'appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di primo soccorso e accoglienza di cui al decreto legge 451/1995, convertito in legge 563/1995, centri di prima accoglienza e strutture temporanee di cui al decreto legislativo 142/2015, nonché dei centri di cui agli articoli 10 ter e 14 del decreto legislativo 286/1998 sopra richiamato, come modificato dal decreto legge 10 marzo 2023, n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n.50.

Articolo 30

Contenzioso

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione connesse alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Siena. Eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Siena, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.

**Per la Prefettura di Siena
Il Viceprefetto Vicario**

REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIP S.p.A.

VERSIONE 1.1

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

DICEMBRE 2023



1. STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza, il presente documento è stato oggetto delle modifiche e/o delle integrazioni dettagliate di seguito.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	ARTICOLI MODIFICATI/INTEGRATI
Giugno 2023	1.0	Adeguamento delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica amministrazione alla disciplina del D. Lgs. 36/2023	Intero documento
Dicembre 2023	1.1	Adeguamento all'entrata in vigore della disciplina sulla digitalizzazione contenuta nel D. Lgs. 36/2023	Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 37 e 38 Aggiunti articoli 47-bis e 47-ter



Sommario

SEZIONE PRIMA – IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT IN GENERALE - 7 -

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA	- 7 -
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	- 7 -
ARTICOLO 3 – IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: UTILIZZO E FINALITÀ	- 13 -
ARTICOLO 4 - I SOGGETTI DEL SISTEMA: MEF E CONSIP	- 13 -
ARTICOLO 5 - I SOGGETTI DEL SISTEMA: IL GESTORE DEL SISTEMA.....	- 14 -
ARTICOLO 6 – I SOGGETTI DEL SISTEMA: LE STAZIONI APPALTANTI, GLI OPERATORI ECONOMICI E I LORO UTENTI	- 14 -
ARTICOLO 7 - COME SI ACCEDE E SI UTILIZZA IL SISTEMA: LA REGISTRAZIONE, L'ATTIVAZIONE E L'AMMISSIONE DI OPERATORI ECONOMICI E STAZIONI APPALTANTI NEL SISTEMA- 16 -	
ARTICOLO 8 – L'UTILIZZO DEL SISTEMA.....	- 17 -
ARTICOLO 9 - INFORMAZIONI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTI INVIATI E SCAMBIATI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE E DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA	- 17 -
ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI RESE A SISTEMA - CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE	- 18 -
ARTICOLO 11 - MODIFICA DELLE REGOLE	- 18 -
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA, REQUISITI TECNICI, CONDIZIONI E ORARI DI FUNZIONAMENTO	- 19 -
ARTICOLO 13 - VIOLAZIONE DELLE REGOLE	- 19 -



ARTICOLO 14 - OBBLIGHI INERENTI L'USO DEL SISTEMA E SANZIONI PER LE SUE VIOLAZIONI	- 21 -
ARTICOLO 15 – SCHEDA PUBBLICA DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	- 22 -
ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONI, AREA RISERVATA	- 22 -
ARTICOLO 17 – REGISTRAZIONI DI SISTEMA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE.....	- 23 -
ARTICOLO 18 - FIRMA DIGITALE E FIRMA QUALIFICATA.....	- 24 -
ARTICOLO 19 - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE	- 24 -
ARTICOLO 20 – ACCESSO AGLI ATTI	- 24 -
ARTICOLO 21 – RICHIESTE E SEGNALAZIONI RELATIVE AL SISTEMA E ALLA CONDUZIONE DELLE PROCEDURE.....	- 25 -
ARTICOLO 22 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE	- 25 -
ARTICOLO 23 - DATI APERTI E RIUTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DEL SETTORE PUBBLICO... - 26 -	
ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	- 27 -
SEZIONE SECONDA – L'AMMISSIONE AI MERCATI TELEMATICI	- 28 -
ARTICOLO 25 – CAPITOLATI D'ONERI DI AMMISSIONE E OPERATORI ECONOMICI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'AMMISSIONE.....	- 28 -
ARTICOLO 26 - AMMISSIONE DI OPERATORI IN FORMA AGGREGATA.....	- 28 -
ARTICOLO 27 – DOMANDA DI AMMISSIONE.....	- 29 -
ARTICOLO 28 – DURATA DELL'AMMISSIONE AI MERCATI TELEMATICI.....	- 29 -



ARTICOLO 29 – EFFETTO DELLA SOSPENSIONE - 30 -

ARTICOLO 30 – EFFETTO DELLA REVOCA - 30 -

ARTICOLO 31 – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAI MERCATI TELEMATICI - 30 -

**SEZIONE TERZA – IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - 32 -**

ARTICOLO 32 - IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).. -
32 -

ARTICOLO 33 – CONTENUTO ED EFFICACIA DEL CATALOGO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI -
DICHIARAZIONI E GARANZIE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI..... - 32 -

ARTICOLO 34– FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO - 33 -

ARTICOLO 35– MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CATALOGO - 33 -

ARTICOLO 36 - ELIMINAZIONE DEI CATALOGHI..... - 34 -

ARTICOLO 37 – OBBLIGHI DI CORRETTA GESTIONE DEL CATALOGO - 34 -

ARTICOLO 38 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 35 -

ARTICOLO 39 – PROCEDURA DI ACQUISTO A CATALOGO - 35 -

ARTICOLO 40 – IL CONFRONTO DI PREVENTIVI..... - 36 -

ARTICOLO 41 – ACQUISTO TRAMITE RDO..... - 36 -

ARTICOLO 42 – RISPOSTA ALLA RDO..... - 36 -

ARTICOLO 43 – CHIUSURA DELLA RDO - 37 -

ARTICOLO 44 – ACQUISTO TRAMITE TD..... - 37 -



SEZIONE QUARTA – IL SISTEMA DINAMICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 38 -

ARTICOLO 45 - IL SISTEMA DINAMICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 38 -

ARTICOLO 46 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL SISTEMA DINAMICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 38 -

ARTICOLO 47 – RISPOSTA ALL'APPALTO SPECIFICO - 38 -

ARTICOLO 47-BIS – RITIRO DELL'OFFERTA - 39 -

ARTICOLO 47-TER – ESAME DELLE OFFERTE - 39 -

ARTICOLO 48 – CHIUSURA DELL'APPALTO SPECIFICO - 39 -

SEZIONE QUINTA – LA GARA TELEMATICA..... - 40 -

ARTICOLO 49 – GARE TELEMATICHE IN MODALITÀ ASP - 40 -

ARTICOLO 50 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE TELEMATICHE IN MODALITÀ ASP - 40 -

ARTICOLO 51 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - 40 -

ARTICOLO 52 – RITIRO DELL'OFFERTA - 40 -

ARTICOLO 53 – ESAME DELLE OFFERTE - 41 -

SEZIONE SESTA – IL CONTRATTO E LA SUA ESECUZIONE..... - 42 -

ARTICOLO 54 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - 42 -

ARTICOLO 55 – INTERCONNESSIONE CON IL SISTEMA NSO - 42 -

ARTICOLO 56 - INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - 43 -



Sezione Prima – Il Sistema di e-procurement in generale

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e della Documentazione di Procedura

Le presenti Regole del Sistema disciplinano l'accesso e l'utilizzo, da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici del Sistema e degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nel rispetto ed in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa applicabile, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema stesso, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra il Titolare e il Gestore del Sistema, le Stazioni Appaltanti e gli operatori nell'accesso al Sistema e nell'utilizzo degli Strumenti.

Ciascuna procedura inerente gli Strumenti Telematici di Acquisto e Negoziazione è disciplinata dalla relativa Documentazione di Procedura, di cui faranno parte integrante le Regole di Sistema, secondo quanto disposto dalla Documentazione medesima.

Articolo 2 – Definizioni

Nell'ambito delle presenti Regole, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Account: l'insieme di dati – *userid e password* -, associati ad una persona fisica al momento della Registrazione al Sistema nei casi previsti dalle presenti regole;

Accordo quadro: l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste come disciplinato dal Codice;

Ammissione, Ammesso: il risultato della procedura e il relativo Profilo di Autorizzazione a Sistema dell'Operatore Economico che ha completato la procedura che consente - salve eventuali cause di esclusione o impedimento - l'accesso e la partecipazione dell'Operatore Economico ai Mercati Telematici.

Abilitazione, Abilitato: il risultato della procedura e il relativo Profilo di Autorizzazione a Sistema dell'Operatore Economico che ha completato la procedura che consente - salve eventuali cause di esclusione o impedimento - l'accesso e la partecipazione dell'Operatore Economico ai Mercati Telematici.

Appalto Specifico (AS): Confronto concorrenziale indetto dalle singole Stazioni Appaltanti che intendono affidare beni/servizi/lavori nell'ambito di un SDA, secondo



le modalità e le procedure descritte nella sezione delle presenti Regole dedicata allo SDAPA;

Acquisto a Catalogo: Modalità di Acquisto mediante il quale la stazione appaltante predispone e invia all'Operatore Economico la manifestazione di volontà per l'acquisto di Prodotti e/o di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal Catalogo Elettronico;

Amministratore di Sistema: Persona fisica, rappresentante legale dell'operatore economico individuato da Consip attraverso procedura pubblica a cui è conferito il compito di sovrintendere alla gestione e alla manutenzione della Piattaforma di e-procurement ed al suo utilizzo nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati e sicurezza;

Area Comunicazioni: l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicata a ciascun Utente per inviare e ricevere le comunicazioni nell'ambito del Sistema;

ASP: Application Service Provider, il servizio che consente alle Stazioni Appaltanti di utilizzare la piattaforma telematica per bandire e gestire le proprie procedure di acquisto nella forma della gara aperta, negoziata e ristretta.

Attivazione, Attivato: il risultato della procedura e il relativo Profilo di Autorizzazione a Sistema dell'Operatore Economico che è risultato aggiudicatario di Convenzioni Quadro e/o Accordi Quadro;

Bando Istitutivo: Bando mediante il quale gli Operatori Economici, che soddisfano i requisiti richiesti nel medesimo, sono ammessi al singolo Sistema Dinamico. Il Bando Istitutivo definisce il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno effettuare Appalti Specifici e il valore complessivo in termini di stima del fabbisogno delle PA nel predetto periodo di durata;

BDNCP: la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62 bis del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice dei contratti pubblici;

CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Capitolato d'Oneri: uno dei Capitolati d'onere (comprensivo dei relativi allegati) per l'Ammissione dei Fornitori e dei beni, dei Servizi e dei lavori da questi offerti per la partecipazione ai mercati telematici;

Categoria: una delle categorie in cui si articolano i bandi MEPA e i Bandi istitutivi del Sistema Dinamico e per la quale l'Operatore Economico può richiedere l'Ammissione;

Catalogo: l'elenco dei Prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dall'Operatore Economico ed esposti all'interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria merceologica e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;



Codice dei Contratti Pubblici o Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

Consip: la società Consip S.p.A., a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 17, del D.L. 95/2012;

Convenzioni: le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip che possono essere utilizzate dalle Stazioni Appaltanti quali Strumento Telematico di Acquisto;

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Prodotti o Servizi di cui l'Operatore Economico assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Acquisto a Catalogo da parte delle Stazioni Appaltanti nell'ambito del MEPA, così come indicato nel Capitolato Tecnico. Per il calcolo della Disponibilità Minima Garantita si fa riferimento al numero di Prodotti e/o al valore espresso in euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Stazioni Appaltanti e Operatore Economico mediante Acquisto a Catalogo (mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, l'Operatore Economico potrà rifiutarsi di eseguire un Acquisto a Catalogo soltanto nel caso in cui nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell'Ordine relativo abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);

Domicilio Digitale: indirizzo di P.E.C. comunicato dall'Operatore Economico per la registrazione in uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Documentazione di Procedura: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina di ciascuno specifico Strumento di Acquisto e Negoziazione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole e le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, incluse le guide operative, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la Registrazione, l'Ammissione, l'accesso e l'utilizzo dello Strumento di Acquisto e Negoziazione nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Domanda di Ammissione: il documento che il soggetto richiedente l'Ammissione deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la procedura presente sul Sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere l'Ammissione a uno o più strumenti telematici previsti nel Sistema di e-Procurement;



Ecosistema nazionale di e-procurement: l'insieme delle piattaforme e dei servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 del Codice e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25 del Codice;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un Sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di Firma Elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Firma Elettronica: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare, ai sensi dell'art. 3 n. 10) del Regolamento EIDAS;

Firma Elettronica Qualificata: una Firma Elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una Firma Elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, ai sensi del Regolamento EIDAS;

GDPR: il regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed efficace per gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

Gestore del Sistema: Consip Spa responsabile del funzionamento, della sicurezza e della gestione dei dati della Piattaforma di e-procurement in conformità alle Regole tecniche, anche tramite un soggetto privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;

Importo Minimo di Consegna: l'importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale la stazione appaltante richiede all'Operatore Economico la consegna dei Prodotti mediante Acquisto a Catalogo nel MEPA e al di sotto del quale l'Acquisto a Catalogo è privo di efficacia e pertanto l'Operatore Economico non è tenuto ad effettuare la consegna;

Mercati Telematici: Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

MEF: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

MEPA: il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato e messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti da Consip attraverso il Sistema, con il quale è possibile effettuare Acquisti a Catalogo e con confronto concorrenziale.

Nodo Smistamento Ordini (NSO): il Sistema digitale di trasmissione documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI, disciplinato dall'articolo 1, commi 411-415 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



Operatore Economico: uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023;

Ordinativo Diretto di Acquisto: il documento, prodotto dal Sistema, che rappresenta l'accettazione da parte della Stazione Appaltante dell'offerta pubblicata dall'Operatore Economico nel Catalogo oppure delle condizioni previste dalla Convenzione o dall'Accordo Quadro.

PCP: Piattaforma contratti pubblici, è il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l'interazione con la BDNCP.

Profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni univocamente associate all'identità digitale dell'Utente, che individuano le autorizzazioni e l'ambito di operatività dell'Utente all'interno del Sistema;

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione al Sistema in nome e per conto della Stazione Appaltante e impegnarla attraverso l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione;

Registrazione: il risultato della procedura che consente alla persona fisica dotata dei poteri necessari per accedere e operare nel Sistema in nome e per conto di una Pubblica Amministrazione o di un Operatore Economico di ottenere un profilo associato alla sua identità digitale.

Registrazioni di Sistema: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i collegamenti, gli atti, i dati, i documenti, le comunicazioni e le informazioni relative al funzionamento del Sistema, che includono, tra l'altro, la registrazione cronologica delle operazioni eseguite (*log* applicativi e di Sistema), i cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, incluso il controllo degli accessi degli Utenti e la verifica delle operazioni effettuate;

Regolamento EIDAS: il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti dell'Operatore Economico o della Stazione Appaltante e che comporta l'impedimento all'accesso e alla partecipazione dell'Operatore Economico o della Stazione Appaltante ai propri profili di autorizzazione al Sistema e la cessazione delle relative attività;

Richiesta di Offerta (RDO): Modalità di Negoziazione mediante il quale la stazione appaltante invia l'invito ad offrire agli Operatori Economici da lui selezionati tra quelli ammessi al Mercato Elettronico;

SDAPA: il Sistema Dinamico di Acquisizione realizzato e messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti da Consip attraverso il Sistema, con il quale le Amministrazioni



bandiscono appalti specifici invitando tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta;

Settore merceologico: Aggregatore/Insieme di Categorie Merceologiche facenti capo ad un settore merceologico comune;

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (anche Sistema): il Sistema informatico realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP, costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono di effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni in forma elettronica e lo svolgimento delle procedure telematiche di affidamento di cui al Codice dei Contratti Pubblici;

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti dell'Operatore Economico e che comporta il temporaneo impedimento – parziale o totale - all'accesso e alla partecipazione dell'Operatore Economico ai propri profili di autorizzazione al Sistema e la temporanea sospensione delle relative attività;

Stazione Appaltante: stazione appaltante ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici nonché gli ulteriori soggetti legittimati all'utilizzo degli Strumenti Telematici di Acquisto e Negoziazione sulla base di specifiche disposizioni della normativa vigente;

Strumenti Telematici di Acquisto: strumenti telematici di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo;

Strumenti Telematici di Negoziazione: strumenti telematici di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo;

Strumenti di Acquisto e Negoziazione (anche "Strumenti"): gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione di cui al Codice dei Contratti Pubblici gestiti mediante il Sistema;

Titolare del Sistema: Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, anche tramite Consip, cura lo sviluppo e la gestione della Piattaforma di e-procurement in conformità a quanto disposto dal Codice e dalle Regole tecniche AGid;

Trattativa diretta (TD): l'invito ad offrire inviato dalla Stazione Appaltante ad un unico Operatore Economico da lui selezionato tra quelli ammessi al mercato elettronico;

UserID: Codice univoco che in fase di registrazione il Sistema associa all'identità digitale dell'utente per permettere la profilazione delle funzioni e delle informazioni.

Utente: persona fisica registrata al Sistema cui è associato un profilo;

Validazione Temporale Elettronica: dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento, ai sensi del Regolamento EIDAS;



Articolo 3 – Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione: utilizzo e finalità

Il Sistema è realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP – designata dal Ministero quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE/2016/679, per le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, tra cui la gestione del Sistema - ed è utilizzato da Consip per le attività che questa svolge in favore delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.

Il Sistema è certificato da AGID nelle modalità disciplinate dall’articolo 26 del Codice e iscritto nel Registro delle piattaforme certificate, gestito dall’ANAC, e garantisce l’interoperabilità all’interno dell’ecosistema nazionale di e-procurement, interagendo con la BDNCP mediante i servizi della PCP, secondo le regole tecniche e le indicazioni contenuti nel provvedimento di cui all’articolo 26 del codice.

Attraverso il Sistema Consip registra le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici e mette a loro disposizione gli Strumenti di Acquisto e Negoziazione previsti dalla normativa vigente, tra cui il MEPA, lo SDAPA, le Convenzioni Quadro stipulate da CONSIP, gli Accordi Quadro stipulati da CONSIP con e senza riapertura del confronto competitivo.

Le Stazioni Appaltanti possono altresì utilizzare il Sistema per svolgere in modalità ASP le procedure previste dal Codice.

Articolo 4 - I soggetti del Sistema: MEF e Consip

Consip e MEF operano nel Sistema in una posizione di completa autonomia ed indipendenza rispetto agli altri soggetti. In particolare, Consip non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante, socio, dipendente o subalterno della stazione appaltante, dell’Operatore Economico o di qualunque altro soggetto.

Al di fuori delle attività per le quali Consip è titolare del procedimento (quali ad esempio l’aggiudicazione di una Convenzione Quadro, l’Ammissione al MEPA, l’Ammissione allo SDAPA) il Titolare e il Gestore del Sistema non possono essere ritenuti responsabili per le procedure di affidamento poste in essere dalle Stazioni Appaltanti, né per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici nell’ambito del Sistema.

Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici, pertanto, prendono atto ed accettano che Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema e i relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione.



Il MEF e Consip, ai sensi dell'articolo 1229 c.c., sono responsabili solo in caso di dolo o colpa grave per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire le Stazioni Appaltanti, gli Operatori economici, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamento del Sistema e degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione.

Articolo 5 - I soggetti del Sistema: il Gestore del Sistema

Il Gestore del Sistema è responsabile della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento e dei servizi di supporto delle attività relative al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili. In questa attività si avvale di un operatore economico individuato attraverso procedura pubblica a cui è conferito il compito di sovrintendere alla gestione e alla manutenzione del Sistema nelle modalità definite dal contratto che ne disciplina l'attività. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (incluso il Regolamento UE 2016/679). Nell'ambito di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo, archivia sul Sistema i documenti prodotti e scambiati dagli Utenti nel Sistema, cura, gestisce e archivia le Registrazioni di Sistema.

Articolo 6 – I soggetti del Sistema: le Stazioni Appaltanti, gli Operatori Economici e i loro utenti

Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici possono accedere e utilizzare il Sistema tramite i propri Utenti (Punto Ordinante, Punto Istruttore, Legale Rappresentante, Operatore Delegato o altre figure previste dal Sistema). Ciascun utente può compiere sul Sistema unicamente le attività per le quali è dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto del soggetto (Operatore Economico o stazione appaltante) per cui opera e deve darne piena prova documentale. Ogni atto compiuto dall'Utente sarà imputato direttamente ed esclusivamente al soggetto (Operatore Economico o stazione appaltante) per cui opera. L'Utente e il soggetto in nome e per conto del quale (Operatore Economico o stazione appaltante) opera si assumono ogni responsabilità per le attività svolte nel Sistema, impegnandosi a



manlevare e tenere indenne Consip e il MEF da qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Il Sistema è dotato di apposite funzionalità con le quali la stazione appaltante tramite i propri Punti Ordinanti e l'Operatore economico tramite i propri Legali Rappresentanti possono gestire gli Utenti ad essi abbinati – rispettivamente i Punti Istruttori e i collaboratori - e indicare le attività che questi possono compiere in nome e per conto del soggetto cui ineriscono.

Il Punto Ordinate, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell'Operatore Economico, dell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del relativo Contratto, anche in termini di protezione dei dati personali. Il Punto Ordinate, e per esso la stazione appaltante, sono responsabili della conformità dell'uso del sistema rispetto alla disciplina relativa agli affidamenti finanziati con fondi comunitari anche afferenti al PNRR.

Il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico che richiede la Registrazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell'Operatore Economico, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo le attività che possono essere svolte sul Sistema, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi, l'inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fidejussioni, la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema.

La cessazione del Legale Rappresentante deve essere comunicata a Consip attraverso le apposite procedure indicate sul Sito, allegando, ove richiesto, copia della documentazione comprovante i poteri di un nuovo Legale Rappresentante. Qualora non vi sia un altro Legale Rappresentante l'Operatore Economico non potrà operare nel Sistema fino al momento in cui sarà attivo un nuovo Legale Rappresentante.



Articolo 7 - Come si accede e si utilizza il Sistema: la Registrazione, l'Attivazione e l'Ammissione di Operatori Economici e Stazioni Appaltanti nel Sistema

Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il Sistema quale Utente in nome e per conto della propria stazione appaltante o Operatore Economico di appartenenza è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso l'apposita procedura presente sul Sito, al fine di ottenere la UserID del sistema e di associarla in modo univoco alla sua identità digitale. Dopo la registrazione ogni utente può accedere al sistema, senza indicare nuovamente la UserID associata alla sua identità digitale, a seguito dell'identificazione, che può avvenire mediante:

- il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;;
- la carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Gli utenti di paesi extra UE o di paesi dell'UE non connessi con il nodo eIDAS italiano, possono chiedere di ottenere un account, vale a dire, insieme alla UserID, anche una password per l'accesso al sistema. A questo fine dovranno effettuare il processo di identificazione extra sistema, conforme alla disciplina in tema di identità digitale e in particolare al livello di garanzia LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115.

Dopo la Registrazione al Sistema, l'Operatore Economico tramite i propri Legali Rappresentanti registrati al Sistema può quindi partecipare – ove dotato dei requisiti richiesti - alle procedure relative agli Strumenti di Acquisto e Negoziazione presenti al Sistema e, in funzione dell'esito di tali procedure, potrà ottenere da Consip l'Attivazione e/o l'Ammissione al Sistema. L'ottenimento e il mantenimento dell'Attivazione e dell'Ammissione sono disciplinati nelle sezioni di Strumento delle presenti regole e dalla relativa Documentazione di Procedura.

La Registrazione dell'Utente è valida a tempo indeterminato, fino a recesso dell'Utente o cancellazione da parte di Consip. In caso di recesso dalla Registrazione restano fermi gli obblighi e gli adempimenti cui gli utenti sono tenuti a fronte delle attività svolte sul Sistema. Nel caso in cui siano abilitati più Punti Ordinanti per la medesima stazione appaltante o più Legali Rappresentanti per il medesimo Operatore Economico, il recesso di uno di essi non rileva con riferimento all'abilitazione degli altri soggetti (Punti Ordinanti o Legali Rappresentanti) appartenenti alla medesima Stazione Appaltante o Operatore Economico, che potranno comunque continuare ad operare sul Sistema.

L'acquisto e la perdita dei profili di autorizzazione dell'Operatore Economico sul Sistema (quali ad esempio l'Attivazione e l'Ammissione) sono disciplinati nelle sezioni di Strumento delle presenti regole e dalla relativa Documentazione di Procedura.



Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la Registrazione al Sistema e l'Ammissione, così come l'ottenimento da parte dell'Operatore Economico di un qualsiasi Profilo di Autorizzazione ad operare sul Sistema non implicano di per sé il possesso o il mantenimento in capo all'Operatore Economico dei requisiti di partecipazione alle varie procedure degli Strumenti di Acquisto e di Negoziazione, che dovranno essere di volta in volta verificati dalle Stazioni Appaltanti in conformità con le disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 8 – L'utilizzo del sistema

Tutti gli atti compiuti dall'utente che accede secondo le modalità di cui all'articolo 7 delle presenti regole, saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili all'Operatore Economico o alla stazione appaltante di appartenenza dell'utente che ha eseguito l'accesso. Consip si riserva di chiedere i danni derivanti dalla violazione delle presenti Regole.

L'Account rilasciato agli utenti di paesi non connessi con il nodo eIDAS italiano costituisce strumento di identificazione informatica, ed è realizzato e gestito con modalità tali da garantire la riconducibilità al titolare dell'attività svolta nel Sistema e la sicurezza, integrità e l'immodificabilità dei documenti cui esso è associato. L'Account è strettamente personale e riservato e il titolare è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

Articolo 9 - Informazioni, dichiarazioni e documenti inviati e scambiati ai fini della Registrazione e dell'utilizzo del Sistema

La stazione appaltante, l'Operatore Economico e ciascun soggetto che agisce in loro nome e conto richiedendo la Registrazione e utilizzando gli Strumenti garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali, delle informazioni, delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate al al Titolare e al Gestore del Sistema, agli Operatori Economici ed alle Stazioni Appaltanti. La stazione appaltante e l'Operatore Economico si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a comunicare tramite l'apposita procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutti i dati, le informazioni e i documenti rilasciati nel Sistema, incluse le caratteristiche dei prodotti, servizi e lavori presenti a Sistema, e a rinnovare e confermare le dichiarazioni prima della loro scadenza. In mancanza, l'Operatore



Economico potrebbe non essere legittimato ad operare sul Sistema e/o a utilizzare gli Strumenti di Acquisto e Negoziazione.

L'accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del Sistema possono comportare l'immediata Sospensione o Revoca dei profili di autorizzazione quali ad esempio quello di Attivazione, di Ammissione o di altre posizioni nel Sistema, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Titolare e dal Gestore del Sistema, dalle Stazioni Appaltanti, dagli Operatori Economici e/o da terzi.

La stazione appaltante e l'Operatore Economico riconoscono e accettano che le informazioni, i dati e i documenti comunicati a Consip in relazione alla loro partecipazione al Sistema e all'attività relativa agli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dal titolare e dal Gestore del Sistema, dall'operatore economico che supporta Consip nella gestione del Sistema, dalle Stazioni Appaltanti, dagli Operatori Economici e dai relativi Utenti, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione dell'operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge.

Articolo 10 - Dichiarazioni e informazioni rese a Sistema - Controlli e verifiche a campione

Gli Operatori Economici e le Stazioni Appaltanti sono gli unici responsabili delle dichiarazioni, delle informazioni, dei dati e, in generale, dei documenti resi nell'ambito del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nonché della loro veridicità, completezza e aggiornamento e degli effetti da questi prodotti. Sono fatti salvi i controlli e le verifiche, anche a campione, previste dalla legge e quelle che MEF/Consip si riservano di effettuare in qualsiasi momento sui documenti, informazioni, dati e attività svolte nel Sistema dagli Operatori Economici e dalle Stazioni Appaltanti.

Il MEF e/o Consip si riservano la facoltà di verificare, tra l'altro, i prezzi dei prodotti e servizi offerti nell'ambito dei Cataloghi elettronici, anche in relazione all'andamento e alle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.

Articolo 11 - Modifica delle Regole



Le modifiche alle Regole, salvo diversa indicazione, saranno applicabili ed efficaci, nei confronti dei soggetti che le abbiano sottoscritte in sede di richiesta di ammissione ai Mercati Telematici, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul Sito, fatta salva la possibilità di chiedere la cancellazione ai sensi dell'articolo 31 di queste Regole.

Unicamente per i soggetti che abbiano sottoscritto le Regole in occasione della partecipazione ad una Gara Telematica, di cui alla sezione Quinta di queste Regole, in data precedente al momento della pubblicazione sul Sito delle Regole modificate, la richiesta di cancellazione non avrà effetto immediato e sarà consentito di accedere ed utilizzare il sistema fino al termine della/e gara/e telematica, con applicazione delle regole nella versione sottoscritta.

Articolo 12 - Modalità di accesso al Sistema, requisiti tecnici, condizioni e orari di funzionamento

Il Sistema è accessibile attraverso il sito internet www.acquistinretepa.it, ovvero le diverse modalità eventualmente indicate da Consip.

Per accedere e utilizzare il Sistema, la stazione appaltante e l'Operatore Economico sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, firma Qualificata, marcatura temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e per compiere le attività all'interno del Sistema. I dettagli e gli aggiornamenti tecnici sono indicati nelle linee guida per l'uso del Sistema e degli Strumenti pubblicate sul Sito.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'utilizzo del Sistema è gratuito, fermi restando gli oneri previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento che vi si svolgono.

Il sistema garantisce la tempestiva ricezione dei file di dimensione massima di 20 MB, limite oltre il quale si suggerisce il frazionamento dei documenti in più file.

Articolo 13 - Violazione delle Regole

La violazione delle presenti regole, nonché della Documentazione di Procedura, può comportare a carico dell'Operatore Economico, alternativamente o cumulativamente:

- La comunicazione della violazione all'ANAC, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza;



- la segnalazione della violazione sulla scheda pubblica dell'Operatore Economico a Sistema;
- la Sospensione o la Revoca dell'Ammissione dell'Operatore Economico ai Mercati Telematici;
- la richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla violazione, anche attraverso l'applicazione delle penali eventualmente previste.

Anche in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati sul Sistema, Consip si riserva l'adozione dei provvedimenti di segnalazione, Sospensione e Revoca dell'Ammissione ai Mercati Telematici e il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati.

I provvedimenti di cui sopra verranno comunque assunti all'esito di un contraddittorio con l'Operatore Economico interessato in cui Consip invia una comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione contestata. Entro quindici giorni solari successivi dall'invio della contestazione, l'Operatore Economico può inviare a Consip le proprie deduzioni scritte in merito alla violazione contestata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, Consip procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli elementi necessari per la verifica della violazione contestata. Consip provvederà a comunicare all'Operatore Economico la propria motivata decisione in merito alla violazione contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i sessanta giorni solari successivi all'invio della comunicazione di contestazione all'Operatore Economico, fatta salva la possibilità per Consip di prorogare detto termine nel caso in cui si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi ai fini della decisione in merito al provvedimento da adottare. Dal momento di apertura del procedimento di accertamento della violazione e fino alla sua conclusione, Consip si riserva la possibilità di sospendere dai Mercati Telematici l'Operatore Economico oggetto del procedimento stesso.

Fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge, salvo diversa motivata disposizione l'Operatore Economico avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Sospensione o Revoca medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema.

Il MEF e/o Consip hanno in ogni caso la facoltà di disporre nei confronti di Stazioni Appaltanti e Operatori Economici tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari per la corretta e ordinata gestione del Sistema e favorirne il migliore funzionamento nel rispetto dei principi indicati dal Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento degli appalti e della normativa in tema di utilizzo degli Strumenti del Sistema.



Consip si riserva di implementare nel Sistema l'applicazione di sistemi reputazionali che potranno essere basati, tra l'altro, sull'ottemperanza dell'Operatore Economico alle Regole e/o sui riscontri dati dalle Stazioni Appaltanti. Le modalità di funzionamento dei sistemi reputazionali eventualmente applicati saranno indicate nell'apposita documentazione pubblicata sul Sito.

La violazione delle presenti regole da parte degli Utenti delle Stazioni Appaltanti può comportare la Sospensione degli Utenti o la loro Revoca dell'Ammissione al Sistema, all'esito di contraddittorio.

Articolo 14 - Obblighi inerenti l'uso del Sistema e sanzioni per le sue violazioni

La stazione appaltante e l'Operatore Economico si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema e gli Strumenti si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di affidamento. L'Operatore Economico, in particolare, dichiara, tra l'altro, di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990.

Le Stazioni Appaltanti si impegnano ad utilizzare gli Strumenti per le sole finalità istituzionali e dunque per gli acquisti strumentali allo svolgimento delle attività rilevanti ai fini dell'abilitazione e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

Restano ferme le previsioni di cui agli artt. 19, 25 e 35 del Codice per quanto di competenza di Consip e/o delle Stazioni appaltanti.

Le Stazioni Appaltanti si impegnano a segnalare a Consip la realizzazione da parte degli Operatori Economici nelle procedure di affidamento svolte nell'ambito del Sistema di comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire a Consip di assumere gli opportuni provvedimenti.

La stazione appaltante e l'Operatore Economico si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel Sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale e a non inviare comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto, in qualunque forma esso avvenga. Consip si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente causati da questi comportamenti scorretti.

L'Operatore Economico che provoca il rallentamento delle prestazioni del Sistema mediante immissione di software oppure con altri strumenti idonei a provocarlo, è sanzionato con la Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.



L'Operatore Economico che immette nel Sistema materiale con contenuto diffamatorio o offensivo è sanzionato con Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.

L'Operatore Economico che invia alle Stazioni Appaltanti comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto può essere sanzionato con la Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 5 a 30 giorni.

L'Operatore Economico che immette nel Sistema materiale che viola la legge sulla proprietà intellettuale ed industriale è sanzionato con la Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 15 a 90 giorni.

Articolo 15 – Scheda pubblica dell'Operatore Economico

Per ogni operatore attivo è pubblicata sul Sistema una scheda di riepilogo, contenente per ognuno di essi:

- i dati amministrativi aggiornati
- gli indicatori sulle attività svolte sul Sistema
- i dati sulle sanzioni subite nei precedenti 24 mesi in seguito a violazione delle presenti regole

La scheda è visibile alle Stazioni Appaltanti che operano sul MEPA e all'Operatore Economico titolare della scheda stessa.

Articolo 16 - Comunicazioni, Area Riservata

Consip, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici utilizzano l'Area Comunicazioni per l'invio e la ricezione di tutte le comunicazioni valide ad ogni effetto di legge, di cui fanno piena prova le Registrazioni di Sistema. Qualsiasi comunicazione inviata da Consip, dalla stazione appaltante o dall'Operatore Economico all'Area Comunicazioni nell'ambito del Sistema si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell'Area Comunicazioni del destinatario, come attestato dalle Registrazioni di Sistema. A tale fine ciascun Utente elegge il proprio domicilio nell'Area Comunicazioni a questo riservata.

In caso di indisponibilità temporanea dell'Area Comunicazioni o quando è espressamente richiesto dalla normativa vigente, Consip e le Stazioni Appaltanti si riservano di utilizzare il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste da Consip e dalle Stazioni Appaltanti nella Documentazione di Procedura.



L'Area Comunicazioni è esclusivamente riservata alle comunicazioni inerenti le attività compiute nel Sistema. Non è pertanto ammesso l'impiego di tale area o di dette sezioni per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti l'utilizzo predetto. In particolare, è fatto divieto agli Operatori Economici di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere.

L'Operatore Economico e la stazione appaltante si impegnano ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Sistema, l'Area Comunicazioni e il Domicilio digitale indicati in sede di richiesta di ammissione.

L'area comunicazioni del Sistema, offre a ciascun operatore una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Articolo 17 – Registrazioni di Sistema e documentazione relativa alle procedure

Il Sistema è realizzato per garantire l'integrità dei dati, la riservatezza delle informazioni e delle Registrazioni di Sistema.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle Registrazioni di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema. Le Registrazioni di Sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Le Registrazioni di Sistema hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

L'utilizzo del Sistema con l'identità digitale associata dal sistema all'utente vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del Sistema, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema.

Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.



Articolo 18 - Firma Digitale e Firma Qualificata

Per la sottoscrizione dei documenti per i quali è richiesta la Firma Digitale è possibile utilizzare una qualsiasi Firma Elettronica Qualificata rilasciata da uno dei prestatori di servizi fiduciari qualificati a norma del Regolamento EIDAS stabiliti in Italia e indicati da AGID ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 19 - Conservazione dei documenti relativi agli Strumenti di Acquisto e Negoziazione

Tutti le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti i dati, le comunicazioni, gli atti, i documenti relativi alle procedure che li riguardano condotte attraverso il Sistema, in conformità alle norme del CAD e del GDPR. Per facilitare la conservazione, il Sistema mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti un fascicolo informatico relativo alle procedure di competenza di ciascuna stazione appaltante. Il fascicolo può essere estratto dalla stazione appaltante in ogni momento.

Fermo restando che ciascuna stazione appaltante è responsabile della tempestiva e completa conservazione, i documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel Sistema vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell'ambito del Sistema per un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul Sistema. Trascorsi 90 giorni, il Gestore del Sistema si riserva la facoltà di eliminare la disponibilità dei predetti documenti dall'archivio corrente del Sistema.

In ogni caso Consip potrà provvedere alla conservazione del fascicolo informatico di ogni procedura e dei documenti informatici prodotti e gestiti nell'ambito del Sistema, tra cui sono comprese quelle di proprietà dei soggetti che utilizzano il Sistema medesimo, anche per quanto attiene al servizio di supporto alla fatturazione elettronica.

Il Sistema si avvale del servizio di conservazione terzo a norma del Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna (ParER) - accreditato presso AGID -, utilizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, il quale ha stipulato un accordo di cooperazione orizzontale con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna.

Articolo 20 – Accesso agli atti

Gli Operatori Economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nel rispetto



di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dei Contratti Pubblici e del CAD,.

Gli Operatori Economici legittimati ad accedere ai documenti amministrativi relativi alle singole procedure di affidamento dovranno rivolgersi esclusivamente alla stazione appaltante procedente e al relativo Responsabile del procedimento. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Le Stazioni Appaltanti potranno accedere alle Registrazioni di Sistema delle proprie procedure di affidamento inoltrando apposita richiesta alla Consip S.p.A. attraverso il Sistema.

Articolo 21 – Richieste e segnalazioni relative al Sistema e alla conduzione delle procedure

In virtù dei compiti attribuitigli il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad effettuare, su espressa richiesta delle Stazioni Appaltanti, interventi tecnici sul Sistema. Fermo restando che la Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle procedure e nelle transazioni tra Operatori Economici e Stazioni Appaltanti condotte sul Sistema, e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili del rispetto della normativa applicabile, dei controlli e delle verifiche nei confronti dell'Operatore Economico e dei beni, servizi e/o lavori di manutenzione da questo offerti, previste dalla normativa vigente, la stazione appaltante dovrà far pervenire, via posta elettronica certificata, le richieste di intervento alla Consip al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: interventi.sistema@postacert.consip.it. ogni richiesta tecnica di intervento. A tal fine, sul sito è disponibile l'apposita modulistica che dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal Punto Ordinante della stazione appaltante. La Consip, previa verifica circa la fattibilità tecnica dell'intervento, e senza entrare in alcun modo nel merito della medesima, di cui si assume ogni responsabilità la stazione appaltante, provvederà all'inoltro della richiesta pervenuta dalla stazione appaltante all'operatore economico che lo supporta nella gestione del Sistema al fine di svolgere tutte le attività necessarie ad adempiere alla richiesta. In ogni caso le Registrazioni di Sistema documenteranno le modifiche dei dati e le attività oggetto dell'intervento richiesto.

Articolo 22 - Proprietà intellettuale

Il Sito e il design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema di e-Procurement, la selezione e la loro disposizione nel Sito, le banche dati contenute nel



Sito, i programmi per elaboratore, la relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel Sito, e i relativi diritti di autore, appartengono alla Consip e/o al MEF o a terzi loro danti causa.

La stazione appaltante e l'Operatore Economico, nonché i rispettivi Utenti, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono al MEF ed a Consip il diritto di utilizzare in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie o comunque con il Sistema tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i materiali protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti a Consip, al MEF, o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Sistema.

I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi di Consip indicati e utilizzati nel Sito identificano l'attività ed i servizi di Consip. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.

Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Sistema di e-Procurement ed alle seguenti condizioni:

- i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Sistema; in ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;
- in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati.";
- i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;
- le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non possono essere rimosse.

La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.

Articolo 23 - Dati Aperti e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico

La stazione appaltante e l'Operatore Economico prendono atto ed accettano che, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di *open data* e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di Ammissione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dalle Stazioni Appaltanti, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre



pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali

Ciascun titolare del trattamento dei dati personali sul Sistema deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il rilascio delle informative di volta in volta rese ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.



Sezione Seconda – L’Ammissione ai Mercati Telematici

Articolo 25 – Capitolati d’Oneri di Ammissione e Operatori Economici legittimati a richiedere l’Ammissione

Consip provvede all’Ammissione degli Operatori Economici ai Mercati Telematici attraverso Capitolati d’Oneri di Ammissione suddivisi in Categorie, aperti per tutta la durata prevista dalla documentazione di procedimento. L’Ammissione è gratuita e garantita ad ogni Operatore Economico che soddisfi i requisiti di Ammissione ed è riferita alle sole categorie previste nel Capitolato d’oneri per il quale l’Operatore Economico ha richiesto l’ammissione.

I requisiti soggettivi ed oggettivi per ottenere l’Ammissione, unitamente a tutte le informazioni necessarie per la richiesta di ammissione, sono contenuti nel Capitolato d’Oneri.

Nel corso della vigenza del Capitolato d’Oneri, Consip potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.

Articolo 26 - Ammissione di operatori in forma aggregata

Salvo quanto diversamente previsto da ciascun Capitolato d’Oneri devono richiedere l’Ammissione ai Mercati Telematici:

- i consorzi fra società cooperative di cui all’art. 65, comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici;
- i consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 65, comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici;
- i consorzi stabili di cui all’art. 65, comma 2 lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 65, comma 2 lettera g) del Codice dei Contratti Pubblici, dotate di personalità giuridica;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppi Europei di interesse economico (G.E.I.E.) di cui all’art. 65, comma 2 lettera h) del Codice dei Contratti Pubblici;

Non devono invece richiedere l’Ammissione ai Mercati Telematici:

- i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) di cui all’art. 65, comma 2, lettera e) del Codice dei Contratti Pubblici;



- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del Codice dei Contratti Pubblici;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice dei Contratti Pubblici, prive di personalità giuridica;

A prescindere dalle modalità di Ammissione ai Mercati Telematici, e salvo diverse indicazioni della stazione appaltante procedente nella documentazione di gara, gli Operatori Economici ammessi ai Mercati Telematici, oltre che in forma singola, potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dalle Stazioni Appaltanti anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 27 – Domanda di Ammissione

L'Ammissione dell'Operatore Economico ai Mercati Telematici avviene nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole e dall'apposito Capitolato d'Oneri di Ammissione.

Gli Operatori Economici interessati dovranno formulare la Domanda di Ammissione attraverso l'apposita procedura disponibile sul Sito, sottoscrivendola con Firma Digitale ed inviandola con le modalità indicate nel Sito stesso. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della Domanda di Ammissione si applica il soccorso istruttorio come disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici.

L'Operatore Economico che ha presentato una Domanda di Ammissione o ha già conseguito l'Ammissione ai Mercati Telematici sulla base di un determinato Capitolato d'Oneri può chiedere in qualsiasi momento l'Ammissione con riferimento ad altri Capitolati d'Oneri o ad altre Categorie dello stesso Capitolato d'Oneri, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti dal Capitolato d'Oneri di Ammissione per il quale intende essere ammesso.

Articolo 28 – Durata dell'Ammissione ai Mercati Telematici

Gli Operatori Economici sono ammessi ai Mercati Telematici per il tempo previsto dalla documentazione della procedura e si impegnano a mantenere costantemente aggiornate le dichiarazioni rese in sede di richiesta di Ammissione.



Consip si riserva, sulla base di quanto previsto nelle presenti regole nonché nei capitolati d'oneri, il diritto di sospendere per un periodo di tempo determinato ovvero di annullare o revocare motivatamente, in qualsiasi momento, l'Ammissione dell'Operatore Economico ai Mercati Telematici, senza che l'Operatore Economico o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.

Successivamente alla Sospensione o alla Revoca dell'Ammissione ai Mercati Telematici, l'Operatore Economico si impegna a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno dei mercati stessi, salva diversa espressa indicazione da parte del MEF e/o di Consip e fermi restando gli obblighi già assunti.

La Sospensione o la Revoca dell'Ammissione ai Mercati Telematici può riguardare tutti gli Strumenti di acquisto e negoziazione, un singolo strumento di acquisto e negoziazione oppure singole categorie.

Articolo 29 – Effetto della Sospensione

Durante lo stato di Sospensione, le Stazioni Appaltanti non potranno effettuare acquisti dal Catalogo dell'Operatore Economico il quale inoltre non potrà presentare offerte in risposta a procedure di negoziazione.

Per tutto il periodo in cui dura la Sospensione, l'Operatore Economico sospeso può accedere alla propria Area Comunicazioni e consultare l'elenco degli ordini ricevuti prima della Sospensione e delle procedure ad esso aggiudicate.

Articolo 30 – Effetto della Revoca

In caso di Revoca dell'Ammissione, l'Operatore Economico viene estromesso dal mercato telematico, con conseguente disabilitazione di tutti i Legali Rappresentanti ed eliminazione del relativo Catalogo.

In seguito al provvedimento di Revoca l'Operatore Economico, qualora ne faccia richiesta, riceve l'elenco degli ordini ricevuti e delle procedure ad esso aggiudicate in virtù di offerte anteriori al provvedimento.

Articolo 31 – Richiesta di cancellazione dai Mercati Telematici

L'Operatore Economico può chiedere la cancellazione dai Mercati Telematici con le modalità definite nel Sito. In ogni caso restano fermi tutti gli obblighi già assunti.



Dal momento dell'invio della richiesta di cancellazione, l'Operatore Economico si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, l'Operatore Economico è tenuto a non presentare offerte a seguito di procedure che eventualmente pervenissero dalle Stazioni Appaltanti. Le offerte che siano state inviate dall'Operatore Economico prima della richiesta di Revoca dell'Ammissione, ovvero gli ordini derivanti da Acquisti a Catalogo ricevuti prima della richiesta stessa, rimarranno comunque pienamente vincolanti.

Dal momento del ricevimento della richiesta di cancellazione, Consip provvederà a disabilitare tutte le utenze collegate all'Operatore Economico e ad eliminare i suoi Cataloghi, assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta dell'Operatore Economico.



Sezione Terza – Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

Articolo 32 - Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

Il MEPA è uno degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, previsti dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, attraverso il quale le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di valore inferiore alle soglie previste dal Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui al codice dei contratti pubblici, alle presenti Regole ed agli altri Documenti del MEPA.

Il MEPA consente acquisti telematici mediante procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni del Codice.

Le presenti Regole si applicano al MEPA salvo che non siano espressamente derogate dai singoli capitolati d'oneri.

Articolo 33 – Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Prodotti e dei Servizi - Dichiarazioni e garanzie degli Operatori Economici ammessi

Il Catalogo di Prodotti o Servizi pubblicato dall'Operatore Economico deve contenere tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta alle Stazioni Appaltanti, dell'art. 1336 del codice civile. Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo e fino alla data successiva alla sua modifica o eliminazione, come definita da ciascun Capitolo d'Oneri di Ammissione.

L'Operatore Economico ammesso al MEPA si obbliga ad applicare alle Stazioni Appaltanti che ne facciano richiesta attraverso l'invio dell'Ordinativo di Acquisto a Catalogo, i prezzi e le condizioni presenti sul Catalogo fino alla data fissata da ciascun Capitolo d'Oneri successiva alla modifica o eliminazione del Catalogo dal Sito.

La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini delle Stazioni Appaltanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare:

- a) il lotto minimo di Prodotti o Servizi che possono essere ordinati;
- b) l'Importo Minimo di Consegna
- c) l'area di consegna;
- d) l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti o Servizi acquistabili.

In ogni caso l'Operatore Economico non potrà sottoporre la validità o l'efficacia dell'offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dalle presenti Regole o dal Capitolo d'Oneri relativo al Prodotto o Servizio offerto a Catalogo. Gli eventuali allegati al Catalogo non potranno in ogni caso contenere



disposizioni in contrasto con il contenuto del Catalogo e, in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Catalogo.

L'Operatore Economico si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, in termini di Prodotti e Servizi e dei relativi prezzi offerti, avendo cura, tra l'altro, che i Prodotti e i Servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili.

L'Operatore Economico garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.

La stazione appaltante e l'Operatore Economico riconoscono che il Gestore del Sistema non può in alcun modo verificare né tantomeno garantire la conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dagli Operatori Economici alle Stazioni Appaltanti, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel MEPA tra gli Operatori Economici e le Stazioni Appaltanti.

Articolo 34– Formazione e pubblicazione del Catalogo

Ogni Operatore Economico pubblica il suo Catalogo seguendo le istruzioni indicate nel Sito. Prima della pubblicazione, il Catalogo inviato dall'Operatore Economico può essere sottoposto ad un'attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli standard imposti dal Sistema (cd. "normalizzazione").

La stazione appaltante e l'Operatore Economico riconoscono ed accettano che il Gestore del Sistema si limita a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dall'Operatore Economico (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche, laddove non previste, di conformità del Catalogo alla Documentazione di procedura, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.

Articolo 35– Modifica e Integrazione del Catalogo

In qualsiasi momento l'Operatore Economico ammesso al MEPA potrà eliminare un Prodotto o Servizio dal proprio Catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei Prodotti o Servizi contenute nel Catalogo stesso attraverso le apposite procedure previste sul Sistema. Qualsiasi modifica dovrà comunque essere sottoscritta dall'Operatore Economico con Firma Digitale e sarà valida ed efficace nei confronti delle Stazioni Appaltanti a partire dal momento della sua pubblicazione sul Sistema,



fatta salva la possibilità che il Capitolato d'Oneri di Ammissione definisca termini diversi.

L'Operatore Economico ammesso può effettuare in qualsiasi momento l'integrazione del proprio Catalogo con l'inserimento di nuovi Prodotti o Servizi facenti parte della Categoria per il quale è stato ammesso, attraverso le procedure di integrazione del Catalogo previste dal Sistema.

Articolo 36 - Eliminazione dei Cataloghi

Consip si riserva di disporre la cancellazione automatica dai Cataloghi di Prodotti o Servizi che non siano stati aggiornati nei tempi previsti dal Capitolato d'Oneri, dandone, ove possibile, apposita comunicazione all'Operatore Economico.

L'eliminazione dei Prodotti o Servizi e la disattivazione del Catalogo sarà efficace nei confronti delle Stazioni Appaltanti a decorrere dalla data dell'effettivo oscuramento del Catalogo dal Sito, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dall'Operatore Economico ammesso.

Articolo 37 – Obblighi di corretta gestione del Catalogo

L'Operatore Economico ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti nel Catalogo in conformità alla documentazione della procedura per cui l'Operatore Economico stesso ha ottenuto l'Ammissione. Consip si riserva la possibilità di eliminare offerte di beni o servizi esclusi dal Capitolato tecnico in virtù di norme speciali, offerte associate a categorie diverse da quelle cui sono associate nel Capitolato tecnico, duplicate con prezzi diversi o dichiarate valide solo per alcune Stazioni Appaltanti. Qualora l'Operatore Economico ripresentasse con le stesse modalità le righe di Catalogo eliminate, questo è sanzionato con la sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.

L'Operatore Economico ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti nel Catalogo in modo completo, ovvero comprendendo tutti i beni e i servizi strumentali necessari e non eliminabili dalla fornitura, identificabile, ovvero riportando il corretto codice articolo che identifica il bene o il servizio nei sistemi dell'Operatore Economico stesso, e veritiero, ovvero riportando descrizioni o immagini corrette e non idonee a sviare la stazione appaltante. Consip si riserva la possibilità di bonificare le righe di Catalogo non complete, non identificabili e non veritiere e qualora l'Operatore Economico modificasse le righe di Catalogo bonificate riproponendo le stesse problematiche, di sanzionarlo con la Sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.



L'Operatore Economico ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti nel Catalogo ad un prezzo congruo e adeguato alle condizioni di mercato. Consip si riserva la possibilità di eliminare le offerte che presentano prezzi manifestamente non congrui o adeguati, eccessivamente obsoleti, con prezzo soggetto a termine temporale scaduto oppure non comprensivi di componenti obbligatori, e qualora l'Operatore Economico ripresentasse le righe di Catalogo eliminate associandole nuovamente a prezzi non congrui e adeguati, di sanzionarlo con la Sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.

L'Operatore Economico non può pubblicare nel Catalogo offerte di beni contraffatti o che siano frutto di reati e in ogni caso ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti senza che si configuri violazione di norma imperativa e qualora Consip, riscontri una violazione del suddetto divieto si riserva di sanzionare l'operatore stesso con la Sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 60 a 180 giorni.

Articolo 38 – Procedure di affidamento nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

In conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, le Stazioni Appaltanti abilitate al MEPA, tramite i propri Punti Ordinanti possono effettuare acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e concludere contratti con gli Operatori Economici ammessi al MEPA:

- a) mediante le procedure di Acquisto a Catalogo e di TD, eventualmente preceduta da un confronto di preventivi;
- b) mediante le procedure di RDO ad inviti;
- c) mediante la procedura di RDO aperta.

La partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel MEPA è disciplinata dalla stazione appaltante di cui al Codice dei Contratti Pubblici responsabile della specifica procedura di acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. Nell'ambito di ciascuna procedura di acquisto indetta dalle Stazioni Appaltanti, sarà possibile ricorrere all'avvalimento solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia già ammessa al MEPA.

Articolo 39 – Procedura di Acquisto a Catalogo

I Cataloghi degli Operatori Economici ammessi al MEPA contengono offerte di Prodotti e Servizi impegnative e vincolanti nei confronti delle Stazioni Appaltanti, di conseguenza il Punto Ordinate che intende acquistare un Prodotto o un Servizio direttamente da Catalogo può concludere un Contratto con l'Operatore Economico



ammesso al MEPA, attraverso la funzionalità di Acquisto a Catalogo, selezionando il Prodotto o il Servizio e trasmettendo tramite il Sistema stesso il relativo documento di acquisto mediante upload del file firmato digitalmente.

Articolo 40 – Il confronto di preventivi

Il confronto di preventivi permette alla Stazione Appaltante di definire il suo fabbisogno inviandolo a più Operatori Economici, scelti tra quelli ammessi al MEPA, i quali la Stazione Appaltante può scegliere quello più idoneo per soddisfare il suo fabbisogno.

Articolo 41 – Acquisto tramite RDO

La Stazione Appaltante che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso una procedura che prevede l'acquisizione di una o più Offerte, può utilizzare la procedura di RDO (ad inviti oppure aperta, limitatamente, in quest'ultimo caso, alla fattispecie prevista dall'art. 38, lett. c) delle presenti regole), individuando e descrivendo i Prodotti, i servizi o i lavori oggetto del contratto.

Al contratto concluso tra stazione appaltante e Operatore Economico all'esito della procedura di RDO sono applicabili le Condizioni Generali di contratto relative alla Categoria oggetto della RDO.

La Stazione Appaltante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di RDO.

Articolo 42 – Risposta alla RDO

L'Operatore Economico che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO specifica i termini della propria offerta avvalendosi delle funzionalità previste dal Sistema. L'offerta costituirà una proposta contrattuale rivolta alla stazione appaltante valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Tale Offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti del lotto minimo, dell'area di consegna e dell'eventuale Disponibilità Minima Garantita indicati a Catalogo. Con l'invio della propria Offerta l'Operatore Economico accetta le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'Operatore Economico offerente sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, ovvero una aggregazione tra imprese aderenti



al contratto di rete dotata di personalità giuridica, ovvero di un GEIE, l'Operatore Economico può indicare quali siano le imprese consorziate o retiste il consorzio o la rete di imprese che eseguiranno le prestazioni.

L'Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.

Articolo 43 – Chiusura della RDO

Sulla base delle Offerte inviate dagli Operatori Economici, e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate, la stazione appaltante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:

- a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO, provvedere quindi a trasmettere, tramite le funzionalità del Sistema, il relativo Contratto all'Operatore Economico;
- b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO; restano ferme le comunicazioni previste dal codice che la Stazione appaltante dovrà eseguire nei confronti degli offerenti.

Articolo 44 – Acquisto tramite TD

La Stazione Appaltante che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso una procedura che prevede l'acquisizione di una sola offerta da parte di un Operatore Economico, può utilizzare la procedura di TD (trattativa diretta), individuando e descrivendo i Prodotti, i servizi o i lavori oggetto del contratto e selezionando l'operatore scelto.

L'Operatore Economico risponde alla TD con le medesime modalità previste per la RDO e la Stazione Appaltante accetta o meno l'offerta in assenza di confronto competitivo.



Sezione Quarta – Il Sistema dinamico della Pubblica Amministrazione

Articolo 45 - Il Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione

Lo SDAPA è uno degli Strumenti di Negoziazione, previsti dal Sistema di e-Procurement, attraverso il quale le Stazioni Appaltanti, possono effettuare acquisti, anche di valore inferiore alle soglie previste dal Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui alle presenti Regole ed agli altri Documenti dello SDAPA.

Le disposizioni delle presenti Regole si applicano allo SDAPA, salvo che non siano espressamente derogate o incompatibili con le disposizioni contenute nei singoli Bandi Istitutivi.

Articolo 46 – Procedure di affidamento nel Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione

La Stazione Appaltante che intende affidare beni, servizi o lavori nell'ambito dello SDAPA potrà avviare una procedura di acquisto attraverso un Appalto Specifico nell'ambito del Bando Istitutivo di proprio interesse, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Sistema

L'Appalto Specifico ha ad oggetto una o più delle categorie merceologiche definite nel Capitolato d'Oneri allegato al Bando Istitutivo. L'Appalto specifico costituisce un invito a presentare un'offerta rivolto a tutti gli Operatori Economici che hanno conseguito l'Ammissione nelle Categorie merceologica oggetto della procedura.

La Stazione Appaltante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi al singolo Appalto Specifico, quali specifiche Condizioni Particolari di Fornitura o specifiche relative alle modalità di esecuzione del contratto.

Articolo 47 – Risposta all'Appalto Specifico

L'Operatore Economico che intende partecipare all'Appalto Specifico specifica i termini della propria offerta avvalendosi delle funzionalità previste dal Sistema, nelle modalità previste dalla documentazione della procedura. L'offerta costituirà una proposta contrattuale rivolta alla stazione appaltante valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nell'AS, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.



Articolo 47-bis – Ritiro dell’offerta

L’offerta presentata può essere ritirata entro il termine di presentazione dell’offerta stessa.

Articolo 47-ter – Esame delle offerte

L’organismo appositamente individuato procede all’esame delle offerte accedendo alla documentazione presentata nel rispetto delle fasi, e delle prerogative, definite dal disciplinare di gara. Fino dall’avvio dell’esame della documentazione di una fase, la documentazione relativa alla fase successiva resta segreta e il suo contenuto non è visibile alla Commissione di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi.

Il sistema consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che garantiscono la segretezza, l’integrità e la riservatezza delle comunicazioni.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

Articolo 48 – Chiusura dell’Appalto Specifico

Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dagli Operatori Economici la stazione appaltante, secondo i criteri di valutazione indicati nell’AS, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:

- a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione della pubblicazione dell’AS provvedere a trasmettere, tramite le funzionalità del Sistema, il relativo Contratto
- b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio dell’AS.



Sezione Quinta – La gara in modalità ASP

Articolo 49 – Gare in modalità ASP

In conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, le Stazioni Appaltanti, tramite i propri Punti Ordinanti, possono utilizzare le funzionalità messe a disposizione dal Sistema in modalità ASP, ed effettuare procedure di gara gestendo autonomamente tutte le fasi della procedura svolte a Sistema, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli Operatori Economici.

Articolo 50 – Partecipazione alle gare telematiche in modalità ASP

Gli Operatori Economici partecipano alla gara telematica per mezzo dei propri legali rappresentanti registrati al Sistema.

Ciascun operatore può presentare offerta singolarmente oppure in forma riunita compilando le procedure disponibili sul Sito www.acquistinretepa.it nelle forme e modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Il concorrente che intende partecipare in forma riunita in sede di presentazione dell'offerta deve indicare la forma di partecipazione e indicare gli Operatori Economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte alla compilazione dell'offerta.

Articolo 51 – Presentazione dell'offerta

L'Operatore Economico presenta la sua offerta compilando la relativa procedura configurata dalla stazione appaltante. L'offerta può essere predisposta in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate. L'invio dell'offerta avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "riepilogo e invio offerta".

La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema medesimo.

Articolo 52 – Ritiro dell'offerta



L'offerta presentata può essere ritirata entro il termine di presentazione dell'offerta stessa.

Articolo 53 – Esame delle offerte

L'organismo appositamente individuato procede all'esame delle offerte accedendo alla documentazione presentata nel rispetto delle fasi, e delle prerogative, definite dal disciplinare di gara. Fino dall'avvio dell'esame della documentazione di una fase, la documentazione relativa alla fase successiva resta segreta e il suo contenuto non è visibile alla Commissione di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi.

Il sistema consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che garantiscono la segretezza, l'integrità e la riservatezza delle comunicazioni.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.



Sezione Sesta – Il contratto e la sua esecuzione

Articolo 54 - Conclusione del Contratto

La Stazione Appaltante può stipulare il contratto con l'Operatore Economico attraverso il Sistema mediante la sottoscrizione e l'invio di un Ordinativo Diretto di Acquisto a Catalogo, di un Ordinativo Diretto di Acquisto in Convenzione e di un'accettazione di Offerta, oppure può stipulare il contratto fuori dal Sistema, sempre nel rispetto delle modalità previste e disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici applicabili. Nel caso di contratto concluso fuori dal Sistema, la Stazione Appaltante deve caricare sul Sistema il contratto stipulato.

Il Contratto stipulato attraverso il Sistema è composto dalla offerta dell'Operatore Economico e dall'accettazione della Stazione Appaltante ed è disciplinato dalle condizioni generali e particolari contenute nella Documentazione di Procedura.

L'Ordinativo Diretto di Acquisto e l'accettazione dell'offerta sono documenti informatici generati dal Sistema, che il Punto Ordinante scarica, sottoscrive con Firma Digitale e invia al Sistema manifestando la sua volontà di accettare l'offerta contenuta nel Catalogo dell'Operatore Economico o l'offerta dell'Operatore Economico.

La Stazione Appaltante è tenuta ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme relative all'imposta di bollo e a tutti gli altri adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo contratto stipulato.

L'efficacia del contratto è disciplinata dalla Documentazione di Procedura.

Articolo 55 – Interconnessione con il Sistema NSO

Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia soggetta all'obbligo di trasmissione degli ordini di acquisto tramite NSO, di cui all'articolo 1, comma 412 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e relativi decreti attuativi, la Stazione Appaltante è tenuta a darne evidenza a Consip inserendo apposita indicazione sul proprio Profilo di Autorizzazione e a darne indicazione all'Operatore Economico in ciascun Ordine Diretto di Acquisto e accettazione d'Ordine, e comunque al momento della conclusione del contratto anche qualora questo venga stipulato fuori dal Sistema.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia soggetta all'obbligo di trasmissione attraverso NSO, gli ordini derivanti da contratti conclusi sul sistema vengono trasmessi al NSO dal Gestore del Sistema in adempimento all'articolo 1, comma 412 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero



dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante scelga, con formale richiesta scritta a Consip, di provvedere direttamente alla trasmissione al Sistema NSO attraverso altre piattaforme, trasmissione che deve avvenire entro 48 ore.

L'Operatore Economico è tenuto a verificare la conformità dell'ordine ricevuto tramite NSO al contratto stipulato e, in caso di difformità o incompletezza dell'ordine, darne comunicazione entro i due giorni lavorativi successivi alla Stazione Appaltante e a Consip.

Consip non è in alcun modo responsabile della correttezza delle indicazioni fornite o non fornite dalle Stazioni Appaltanti circa l'obbligo di utilizzo di NSO, né tantomeno dell'invio o della mancata trasmissione di ordini tramite NSO, del funzionamento o mancato funzionamento del medesimo, del contenuto degli ordinativi trasmessi tramite NSO o della liquidazione o del pagamento delle fatture degli Operatori Economici da parte delle Stazioni Appaltanti.

Articolo 56 - Informazioni sull'esecuzione del Contratto

La stazione appaltante e l'Operatore Economico si impegnano a fornire a Consip/MEF le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti eventualmente gestita nell'ambito del Sistema.

Consip si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi all'esecuzione del Contratto da parte dell'Operatore Economico, e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

Il / La sottoscritto/a _____;

Nato a _____, il _____,

CF _____;

in qualità di:

☐

Legale rappresentante

☐

Procuratore come da procura generale/speciale dell'Impresa / Ente / Associazione

_____;

con sede legale in _____;

con sede operativa in _____

in qualità di SUBAPPALTATORE del concorrente

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

DI NON INCORRERE NELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AGLI ARTT. 94, COMMA 5, LETT. C) E F) E 95, COMMA 1, LETT. C) E E) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023;

DICHIARA INOLTRE

PER GLI OPERATORI ECONOMICI INDICATI ALL'ART. 94, COMMA 3 DEL CODICE (IMPRESA INDIVIDUALE, S.N.C., S.A.S, O ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO)

-Che i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sono i seguenti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

DEVONO ESSERE INDICATI I DATI IDENTIFICATIVI DEI SEGUENTI SOGGETTI EX ART. 94, COMMA 3, DEL D.

LGS. N. 36/2023 E S.M.I.: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società inaccomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In alternativa alla suddetta dichiarazione, il concorrente può indicare la **banca dati ufficiale** o il **pubblico registro** da cui i medesimi dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

-Che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell'art. 94 del d.lgs. n.36/2023 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta:

☐ non vi sono soggetti **cessati** dalle cariche;

oppure

☐ sono **cessati** dalle cariche i seguenti soggetti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

PER GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

-Che lo Statuto e/o l'Atto costitutivo (ALLEGATI in copia conforme alla presente domanda di partecipazione) consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara;

-Che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale sono i seguenti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

-Che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta:

☐ non vi sono soggetti **cessati** dalle cariche;

oppure

☐ sono **cessati** dalle cariche i seguenti soggetti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

--	--	--	--	--

PER GLI ALTRI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO

-Che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo (ALLEGATI incopia conforme alla presente domanda di partecipazione) sono compatibili con le attività oggetto della presente procedura di gara;

-Che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale sono i seguenti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

-Che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta:

☐ non vi sono soggetti cessati dalle cariche;

oppure

☐ sono cessati dalle cariche i seguenti soggetti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

luogo e data

Il legale rappresentante

timbro e firma dell'impresa

Allegati:

- Copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Avvertenze:

- il subappaltatore oltre alla presente dichiarazione dovrà produrre autonomo **DGUE**;
- alla presente dichiarazione deve essere allegata **copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore**.

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

C.I.G. _____

Il / La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____, il _____

CF _____;

in qualità di:

☐ Legale rappresentante

☐ Procuratore come da procura generale/speciale

dell'impresa _____

con sede legale in _____

con sede operativa in _____

CF _____ PI _____

che partecipa alla procedura in forma

☐ Singola

☐ consorzio ordinario costituito

specificare ruolo _____

☐ consorzio ordinario costituendo

specificare ruolo _____

☐ consorzio stabile

☐ consorzio di cooperative e imprese artigiane

☐ RTI costituito

specificare ruolo _____

☐ RTI costituendo

specificare ruolo _____

☐ aggregazione di imprese di rete

specificare se ipotesi a), b) o c) del Paragrafo 5 del Disciplinare di gara:

☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

☐ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

☐ GEIE costituito

specificare ruolo _____

☐ GEIE costituendo

specificare ruolo _____

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, e ai fini della partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio

DICHIARA

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI

- ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:

ALLEGA copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI

- ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è _____;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- le imprese per le quali la rete concorre sono:

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono:

ALLEGA copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono:
-
-

ALLEGA copia autentica o copia conforma del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, *ovvero* per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO:

- IN CASO DI RTI COSTITUITO:

ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale dei servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- IN CASO DI RTI COSTITUENDO:

ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al concorrente_____;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso dei servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono:
-
-

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla impresa mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

(luogo e data)

FIRMA

(Legale Rappresentante)
Timbro dell'impresa

Allegati:

-Copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Avvertenze:

Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni integrative rese dai soggetti che partecipano in forma associata si rinvia alle prescrizioni contenute nel paragrafo 12 del Disciplinare di gara, riferite alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Ciascun partecipante in forma associata dovrà altresì presentare autonomo DGUE..

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

CIG:

ENTE APPALTANTE: PREFETTURA DI SIENA – PIAZZA DUOMO 9, 53100 SIENA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA SUBAPPALTATORE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE, DI CUI AGLI ARTICOLI 67 E 84 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA DI RESIDENZA	INDIRIZZO DI RESIDENZA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CELLULARE	EMAIL	PEC
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IN QUALITÀ DI	DELLA DITTA / ENTE/ ASSOCIAZIONE
<input type="text"/>	<input type="text"/>

CON SEDE NEL COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CODICE FISCALE	PARTITA IVA	RECAPITO TELEFONICO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

EMAIL 1	EMAIL 2	PEC
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL' ART.76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN SEGUITO AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI CUI ALL' ART.75 DEL D.P.R. 445/2000, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART.47 DEL CITATO D.P.R. 445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

DICHIARA

- AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTIMAFIA, CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE PREVISTE DALL' ART. 67 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
- AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTIMAFIA, CHE NON SONO STATI EFFETTUATI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA CHE DANNO LUOGO ALL' ADOZIONE DELL' INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA;
- CHE NON SUSSISTONO NEI PROPRI CONFRONTI DIVIETI E INCAPACITÀ DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E S.M.I.;

- CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON È PENDENTE ALCUN PROCEDIMENTO PER L' APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI ALL' ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011;
- CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON È STATA EMESSA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, O EMESSO DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA AI SENSI DELL' ART. 444 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE;

oppure

- DI AVER SUBITO LE SEGUENTI CONDANNE, COMPRESSE QUELLE PER LE QUALI SI È BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE (SPECIFICARE ANCHE L'ARTICOLO DEL CODICE PENALE E L'ANNO DI CONDANNA):

--

- DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI TALI CAUSE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI SOGGETTI CONVIVENTI.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011 DI AVERE I SEGUENTI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	CODICE FISCALE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	CODICE FISCALE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	CODICE FISCALE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	CODICE FISCALE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	CODICE FISCALE

oppure

☐ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011 DI NON AVERE FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ

LUOGO	DATA	IL DICHIARANTE

FIRMA

SOGGETTI SOTTOPOSTI AI CONTROLLI ANTIMAFIA (D.LGS. 159/2011)

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali Cooperative SRL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. Socio (in caso di società unipersonale) 7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, Società cooperative di consorzi cooperativi, Consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna Gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. Membri del collegio sindacale (se previsti) 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società di capitali anche consortili Società cooperative di consorzi cooperativi, Consorzi con attività esterna Società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E
URBANE,
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Direzione Generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere

Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

1. Premesse

Il presente comunicato viene emanato come aggiornamento delle Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 3 del 18.7.2016.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito Codice).

L'articolo 91 del Codice prevede che l'operatore economico che partecipa ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto presenta (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante) - unitamente alla domanda di partecipazione, all'offerta e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione - il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Il presente comunicato intende fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il DGUE al quale si riferisce il presente comunicato fa riferimento alla versione 2.1.1 di ESPD-EDM di cui alle *“Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 (con successivi aggiornamenti), come allegato alle “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione” adottate da AgID con la Circolare n. 3/2016. I riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.*

2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE

Il DGUE è un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a) del Codice; negli altri casi previsti dal predetto articolo 76, comma 2, la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

Per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l'articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle suddette specifiche tecniche emanate da AgID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea.

3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
- rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del Codice.

Il DGUE è articolato in **sei Parti**.

La **Parte I** contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull'ente concedente).

Le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

La **Parte II** contiene le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte, relativamente alla **Sez. A - Informazioni sull'Operatore economico**, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Riquadro **“Operatore economico PMI”**. Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Codice.

2) Riquadro **“Registrazione in elenchi ufficiali”**. Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell'articolo 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare,

- gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) alla voce “Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile”;

- se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce “Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove”;

- se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione alla voce “Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale”.

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

3) Riquadro **“Forma di partecipazione”**. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g)) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione dev'essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla **Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

Per quanto concerne la **Sez. C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti**, relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

In ordine alla **Sez. D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento**, relativamente al subappalto di cui all'art. 119 del

Codice, si specifica che l'operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

La Parte III contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

La **Sez. A - Motivi legati a condanne penali** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di *self-cleaning* devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il *self-cleaning* e darne evidenza compilando la voce "Reference/code" con il testo "Documentazione presente nel FVOE".

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.

Si precisa che le indicazioni sul *self-cleaning* sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali** si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Per quanto concerne la **Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro".

Nel riquadro della presente sezione dedicato al “Liquidazione giudiziale” (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l’operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev’essere compilato dal curatore autorizzato all’esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.

Per quanto riguarda il riquadro “Concordato preventivo con i creditori”, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

In ordine ai riquadri “Procedura analoga al fallimento”, “Amministrazione controllata” e “Cessazione di attività”, si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate.

In merito al riquadro “Gravi illeciti professionali” (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro “Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”, “Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” e nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”.

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall’articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

Nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”, oltre le dichiarazioni riferite all’ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell’apposita voce “In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”.

Nella **Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore** devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all’art. 94, comma 2, all’art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.

La **Parte IV - Criteri di selezione** riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

L’operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nell’avviso, bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all’interno della domanda di partecipazione.

Il riquadro “Altri requisiti economici e finanziari” deve essere compilato dagli operatori economici per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice).

La **Parte V** contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l’operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l’Autorità pubblica o il soggetto

terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Loredana CAPPELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 2023, n. 81.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 4, che ha disciplinato l'introduzione, nell'ambito del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE» e, in particolare, l'articolo 154, comma 5-bis, che stabilisce che il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento dei dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, di una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media* da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede che l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, della sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei *social media* da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione, è effettuata entro il 31 dicembre 2022;

Visto, altresì, il comma 7 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 21 dicembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (*Utilizzo delle tecnologie informatiche*). — 1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.



4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

Art. 11-ter (*Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media*). — 1. Nell'utilizzo dei propri account di *social media*, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o *social media*. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei *social media* risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "*social media policy*" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "*social media policy*" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.»;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole «opera nella maniera più completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente.»;

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 4, dopo le parole «e adotta un comportamento esemplare» sono inserite le seguenti: «, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.»;

4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo»;

d) all'articolo 15, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.»;

e) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal decreto medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2023

MATTARELLA


MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1844



N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)».

— Il decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 5-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.:

«Art. 154 (Compiti). — Omissis.

5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti subordinate.

Omissis.»

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 2013, n. 129.

— Si riporta il testo dell'articolo 54, commi 1-bis e 7, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 54. (Codice di comportamento). — Omissis.

1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.

Omissis.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.»

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:

«Art. 4 (Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica). — Omissis.

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a).»

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, si vedano le premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 12, commi 1 e 2, 13, 15 e 17, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal presente decreto:


«Art. 12 (Rapporti con il pubblico). — 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»

«Art. 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti). — 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti



all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, *in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza* e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

4-bis. *Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.*

5. *Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.*

6. *Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.*

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, *misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.*

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.»

«Art. 15 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative). — 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. *Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.*

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

«Art. 17 (Disposizioni finali e abrogazioni). — 1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. *Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000, recante «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.»

23G00092


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 giugno 2023, n. 82.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;





Ministero dell'Interno

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

TITOLO I – Principi etici di buona Amministrazione e tutela della dignità e dei diritti dei dipendenti

- Art. 1 – Rispetto della dignità e dei diritti del dipendente pag. 3
- Art. 2 – Garanzia dei servizi resi alla collettività pag. 3

TITOLO II – Disposizioni di carattere generale

- Art. 3 – Disposizioni di carattere generale pag. 4
- Art. 4 – Ambito di applicazione pag. 4
- Art. 5 – Pubblicità pag. 5

TITOLO III – Norme di comportamento

- Art. 6 – Principi generali pag. 6
- Art. 7 – Regali, compensi e altre utilità pag. 7
- Art. 8 – Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi pag. 8
- Art. 9 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni pag. 10
- Art. 10 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse pag. 10
- Art. 11 – Obbligo di astensione pag. 11
- Art. 12 – Prevenzione della corruzione pag. 12
- Art. 13 – Trasparenza, integrità e tracciabilità pag. 13
- Art. 14 – Comportamento nei rapporti privati pag. 13
- Art. 15 – Comportamento in servizio pag. 14
- Art. 16 – Rapporti con il pubblico pag. 16



Ministero dell'Interno

Art. 17 – Disposizioni particolari per i Dirigenti dell' Area I	pag. 18
Art. 18 – Contratti e altri atti negoziali	pag. 19
Art. 19 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative	pag. 20
Art. 20 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice	pag. 22
Art. 21 – Norme Finali	pag. 22



Ministero dell'Interno

CODICE DI COMPORTAMENTO

TITOLO I

Principi etici di buona Amministrazione e tutela della dignità e dei diritti dei dipendenti

Art. 1 – Rispetto della dignità e dei diritti del dipendente

1. Il Ministero dell'Interno, di seguito denominato Amministrazione, ritiene imprescindibile la prevenzione ed il sanzionamento di ogni e qualsiasi atto che offenda la dignità della persona umana, nella sua interezza e che ne comprometta la libertà personale e d'espressione.
2. L'Amministrazione garantisce il diritto dei dipendenti alla tutela da atti o comportamenti, che comportino discriminazioni di qualsiasi genere. In particolare, viene curato il contrasto al mobbing o a qualsiasi altra forma di discriminazione, da attuare con il ricorso a misure adeguate e tempestive, che consentano la cessazione dei comportamenti molesti.
3. L'Amministrazione, nella consapevolezza che le risorse umane siano fondamentali per l'assolvimento dei compiti istituzionali, si impegna a valorizzare l'impegno, il merito e la produttività di tutti i propri dipendenti e, nel rispetto della vigente normativa, ad offrire loro opportunità di formazione e valorizzazione professionale.
4. L'Amministrazione, al fine di garantire il diritto dei dipendenti ad un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, s'impegna a porre in atto le iniziative necessarie a rendere idonei, sia sotto il profilo della sicurezza che sotto il profilo sanitario, gli ambienti ed i luoghi di lavoro, in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Garanzia dei servizi resi alla collettività

1. Nel rispetto dei parametri qualitativi dei servizi offerti all'utenza, definiti nel Piano della Performance, l'Amministrazione s'impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, sia tenendo nella giusta considerazione il raggiungimento degli obiettivi, in sede di valutazione del personale delle diverse carriere e professionalità presenti, sia incrementando, in conformità alla vigente legislazione, la semplificazione delle vigenti procedure amministrative di competenza.



Ministero dell'Interno

TITOLO II

Disposizioni di carattere generale

Art. 3 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Codice di comportamento (di seguito denominato Codice), è adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) in materia di codice di comportamento approvate con delibera n.75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n.165/2001)”.
2. Le disposizioni del presente Codice, contenente i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta a cui i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno devono attenersi, integrano quelle previste dal d.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, indicato di seguito come “Codice Generale” che trova integrale applicazione e si estende a quanto non espressamente regolamentato nel presente Codice.
3. Il Codice è strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato dall'Amministrazione dell'Interno;
4. Le violazioni del codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del Codice stesso e in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Codice si applica al personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno, dirigente e non, a tempo determinato o indeterminato, anche in prova, ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in comando, distacco o fuori ruolo, comunque vincolati da un rapporto di servizio con l'Amministrazione civile dell'Interno, nonché ai dipendenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici. Le stesse disposizioni si estendono a tutti i collaboratori e consulenti dell'Amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo conferito, ai titolari di organi e di incarichi negli Uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

2. A tale fine, nei bandi di gara, negli atti di incarico o di assunzione della titolarità di organi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o conclusi con imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice oltre che dal d.P.R. n. 62/2013.
3. Ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale generale, centrale o periferica, nonché gli Uffici di P.S., ove presti servizio personale dell'Amministrazione civile dell'Interno conservano le dichiarazioni di presa d'atto dei dipendenti o dei collaboratori esterni delle disposizioni del Codice generale, nonché del Codice di comportamento dell'Amministrazione dell'Interno, per i controlli periodici.
4. Per quanto concerne il personale della carriera prefettizia, le norme del presente Codice costituiscono principi di comportamento, così come stabilito dall'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n.62, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare regolata dalle disposizioni del d.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3. Con successivo atto, si provvederà ad adottare una apposita tabella di corrispondenza tra le violazioni delle norme di comportamento previste dal presente Codice e le infrazioni disciplinari previste dalle disposizioni, di cui al titolo VII, parte prima, del d.P.R. 10 Gennaio 1957, n.3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). La mancata adozione del predetto atto ricognitivo non pregiudica in alcun modo l'immediata applicabilità delle norme del presente Codice.
5. Per il personale appartenente alla Polizia di Stato, si procede all'aggiornamento del vigente Regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782, mediante il richiamo ai principi di comportamento contenuti nel D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 ritenuti compatibili con le disposizioni dell'ordinamento speciale della Polizia di Stato, nonché con il richiamo al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione.
6. Per il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si procede all'aggiornamento del vigente Regolamento di servizio del Corpo, adottato con D.P.R. 28 Febbraio 2012 n.64, mediante il richiamo ai principi di comportamento contenuti nel D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 ritenuti compatibili con le disposizioni dell'ordinamento speciale del Corpo medesimo, nonché con il richiamo al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione.

Art. 5 – Pubblicità

1. Il presente Codice è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno e delle singole Prefetture, sulla Intranet di ciascun dipartimento, nonché comunicato a cura dei dirigenti ai



Ministero dell'Interno

propri dipendenti tramite e-mail con ricevuta di avvenuta lettura. Per gli altri destinatari esterni si procede con la consegna cartacea e contestuale sottoscrizione del codice all'avvio della attività di collaborazione o di consulenza o di fornitura di beni o servizi o di realizzazione di opere in favore dell'Amministrazione o all'avvio dell'assunzione della titolarità di organi o incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Per avvio deve intendersi il momento della sottoscrizione dei relativi contratti di collaborazione, di consulenza, di fornitura di beni o servizi o di realizzazione di opere in favore dell'Amministrazione ovvero del formale conferimento dell'incarico o della formale assunzione della titolarità di organi negli Uffici di diretta collaborazione con le autorità politiche. Nel caso, invece, che tali attività o titolarità siano già in essere, tramite invio, ai destinatari, del Codice per e mail con ricevuta di avvenuta lettura.

2. Per i nuovi assunti si procede alla consegna ed alla contestuale sottoscrizione di una copia dello stesso, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, con l'impegno ad osservare e rispettare le disposizioni del presente Codice.

TITOLO III

Norme di comportamento

Art. 6 – Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione Italiana e serve esclusivamente l'Amministrazione e la Nazione con disciplina ed onore, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale, per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative, deve seguire una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Il dipendente è tenuto ad una condotta improntata alla sollecitudine e correttezza dell'azione amministrativa, evitando generiche e pretestuose giustificazioni all'inazione o ritardi.



Ministero dell'Interno

Fatta salva l'osservanza delle norme e dei principi in tema di trasparenza, accesso, accesso civico e procedimento amministrativo, il dipendente non dà indicazioni o rassicurazioni o assume impegni al di fuori di quelli cui è tenuto per dovere d'ufficio. Non partecipa ad incontri informali con soggetti interessati riguardanti affari e/o questioni di competenza dell'Ufficio, tranne nel caso in cui sia stato espressamente e formalmente autorizzato.

6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate sul sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
7. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
8. L'Amministrazione valorizza le "buone prassi" emerse nel corso dell'attività quotidiana svolta dai propri Uffici e ne favorisce e agevola la progressiva estensione all'interno del proprio ambito lavorativo. Promuove, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il risparmio energetico unitamente al riciclo dei materiali suscettibili di essere rinnovati. A tal proposito, l'Amministrazione osserva quanto prescritto dalla normativa in materia di tutela ambientale, di produzione e smaltimento dei rifiuti nonché in materia di inquinamento. Inoltre mira, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, ad un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici utilizzati, tramite la riduzione dei consumi energetici nonché con l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Art. 7 – Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede compensi che non siano previsti per legge o per contratto di lavoro, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati in via del tutto occasionale nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, né sollecita per sé o per altri, regali od altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.



Ministero dell'Interno

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, effettuati in via del tutto occasionale nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini.

Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio sovraordinato salvo quelli d'uso di modico valore effettuati in via del tutto occasionale nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini.

2. I regali o le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, devono essere immediatamente restituiti dal dipendente al donante, informandone immediatamente e per iscritto il Dirigente e/o Funzionario di riferimento. Ove, per qualunque ragione, non sia possibile o difficoltosa la restituzione, il bene regalato è messo a disposizione dell'Amministrazione, che previa adeguata motivazione del responsabile dell'ufficio, potrà devolverli a fini istituzionali o in beneficenza.
3. Ai fini del presente articolo, per regali od altre utilità di modico valore si intendono quelli che, in via orientativa, non eccedono cumulativamente il valore di 150 euro anche sotto forma di sconto. Tale importo è da intendersi come la misura massima dei regali o altre utilità raggiungibile nel corso dell'anno. I regali e gli omaggi ricevuti non devono comunque compromettere l'indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del dipendente e in ogni caso non devono essere finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. E' in ogni caso esclusa e vietata l'accettazione di regali sotto forma di somme di denaro per qualunque importo.
4. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, i dirigenti vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dipendenti delle strutture di cui sono responsabili. La vigilanza sui dirigenti compete ai soggetti sovraordinati che, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'Interno, sono deputati ad attribuire gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance (Ministro, Capi Dipartimento e Dirigenti equiparati, Direttori Centrali, Prefetti in sede) .

Art. 8 – Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi

1. Il dipendente non accetta incarichi retribuiti da soggetti pubblici o privati senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 53, co. 7, del d.lgs.n.165/2001. All'atto della richiesta di autorizzazione, il dipendente deve attestare che il soggetto privato o pubblico presso il quale intende svolgere la collaborazione non abbia in corso o non abbia avuto, nel biennio precedente la domanda di autorizzazione, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza. A titolo meramente esemplificativo e,



Ministero dell'Interno

ferma restando la piena discrezionalità di giudizio dell'Amministrazione, sono considerati interessi economici significativi l'affidamento di concessioni, autorizzazioni o permessi, che comportino arricchimento patrimoniale o esercizio di attività economiche, affidamenti di incarichi di consulenza o collaborazione professionale, affidamento di appalti o cottimi fiduciari per forniture di beni o servizi o per l'esecuzione di lavori e, comunque, ogni decisione di carattere, anche parzialmente, discrezionale e non vincolato per legge. In mancanza della dichiarazione del dipendente o nel caso di attività per cui l'Amministrazione giudichi significativi gli interessi economici, l'autorizzazione non può essere rilasciata e il dipendente non può accettare l'incarico.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza di qualsiasi natura e tipo, gratuiti o retribuiti da soggetti terzi che abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente:
 - a) la gestione di un servizio per conto dell'Amministrazione, conferito dal Settore di appartenenza del dipendente, anche se quest'ultimo non sia stato responsabile delle procedure di affidamento del servizio o abbia avuto direttamente funzioni di vigilanza o controllo sull'attività dell'ente in questione;
 - b) la titolarità di un appalto di lavori, sia come capofila che come azienda subappaltatrice, di lavori assegnati da parte del Settore di appartenenza.
3. In ogni altro caso, il dipendente interessato ad accettare incarichi di collaborazione o di consulenza di qualsiasi natura e tipo, anche a titolo gratuito, si attiene alle norme previste per l'affidamento degli incarichi extraistituzionali.
4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di autorizzazione, per gli incarichi elencati al comma 6 del citato articolo, per i quali non è previsto l'obbligo di autorizzazione e la comunicazione dei compensi percepiti a qualsiasi titolo, il dipendente è tenuto, comunque, a comunicare all'Ufficio di competenza lo svolgimento dell'incarico.
5. Il dipendente che svolga incarichi retribuiti, che non siano stati preventivamente autorizzati, incorre in responsabilità disciplinari, salve le più gravi sanzioni, ed è tenuto a versare il compenso, eventualmente già percepito, al bilancio dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi della medesima norma, lo stesso obbligo grava sul soggetto erogante, qualora il compenso non sia stato ancora corrisposto al dipendente.
6. Per gli incarichi in corso di svolgimento, per i quali non sia stata richiesta l'autorizzazione prevista dalle norme, il Dipartimento per le Politiche del personale per l'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie- Direzione Centrale per le risorse Umane in via preliminare, diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell'interessato.



Ministero dell'Interno

Art. 9 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. I dipendenti non possono far parte di associazioni, organizzazioni ed altri organismi tutti i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dall'Amministrazione, né pongono in essere, curano ed intrattengono relazioni di ogni tipo e genere con organizzazioni vietate dalla legge. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica, tempestivamente, al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, al quale il dipendente è assegnato. L'Amministrazione valuta, nei successivi trenta giorni, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità, anche potenziali, al fine di accertare la possibile insorgenza di obblighi di astensione di cui al successivo art. 11. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il dipendente non esercita pressioni con i colleghi e altri dipendenti o gli utenti dei servizi con i quali venga in contatto durante l'attività professionale, al fine di agevolarne l'adesione ad associazioni e organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di derivarne vantaggi economici, personali o di carriera.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, i responsabili degli uffici di appartenenza provvedono ad una prima ricognizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Codice.
4. Successivamente alla prima rilevazione, fatto salvo per i casi di nuova assunzione o mobilità in ingresso, ciascun dipendente è tenuto, senza richiesta da parte dell'Amministrazione, a trasmettere tempestivamente la dichiarazione di appartenenza ad associazioni od organizzazioni di cui al comma 1.

Art. 10 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'Ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'Ufficio di tutti i rapporti, diretti e indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto nell'ultimo triennio precisando:



Ministero dell'Interno

- a. se in prima persona o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con il quale ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'Ufficio limitatamente alle pratiche ed attività a lui affidate.
2. Tutti i dipendenti non possono avere direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese, società o in altri soggetti di diritto che operano nei settori formanti oggetto dell'attività dell'Amministrazione.
 3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
 4. Compete al dirigente dell'Ufficio la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, mentre per i dirigenti la valutazione compete al proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 11 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o il convivente more uxorio abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia componente, amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso, in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Il dipendente che si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività, sulla base delle circostanze previste dalla normativa vigente, comunica tale situazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, che decide l'astensione o meno del dipendente dai procedimenti in questione.
3. Il dipendente che interviene per dovere d'ufficio o comunque a qualsiasi titolo partecipa ad un procedimento, anche senza esserne il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/90, rispetto al quale possono essere coinvolti interessi propri ai sensi del precedente comma 1, ne dà immediata comunicazione al responsabile dell'ufficio, che è tenuto a valutare l'effettività del conflitto di interessi che, anche in via



Ministero dell'Interno

potenziale, potrebbe intaccare l'imparzialità delle decisioni o della partecipazione al procedimento. Il responsabile dell'ufficio dà atto dell'avvenuta astensione del dipendente, che ne riporta le motivazioni e la inserisce nella documentazione agli atti del procedimento.

4. Le astensioni saranno annotate nel "Registro delle astensioni per conflitto di interessi", al fine di costituire una base informativa per il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi verificatesi presso ogni struttura, a cui spetta la comunicazione delle situazioni di conflitto al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
5. Fermo restando il principio costituzionale di libertà di espressione del proprio pensiero e il diritto di esprimere valutazioni o diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, fuori dall'esercizio delle funzioni il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche, che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione dell'Interno e adotta tutte le possibili cautele, per evitare che proprie manifestazioni del pensiero, sia orali, scritte o espresse con qualsiasi mezzo, possano essere riconducibili, direttamente o indirettamente, all'Amministrazione, soprattutto in caso di svolgimento di incarichi di particolare responsabilità.
6. I dipendenti che partecipano a convegni, seminari o dibattiti, pubblicano scritti, studi, articoli o rilasciano interviste su materie istituzionali, facendo menzione della qualifica rivestita all'interno dell'Amministrazione, se non esplicano tali attività su incarico della stessa, sono tenuti ad informare, preventivamente, il proprio dirigente e a precisare che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione dell'Interno.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione al proprio superiore può avvenire in forma scritta o verbale, o attraverso i sistemi informativi di segnalazione automatica che verranno appositamente predisposti.
2. Il nome del dipendente che segnala l'illecito, in qualunque modo sia avvenuta la denuncia, rimane segreto e non è consentito applicare il diritto di accesso alla denuncia, a meno che non venga dimostrato che la rivelazione dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa del dipendente oggetto della segnalazione.



Ministero dell'Interno

3. Per la gestione delle segnalazioni di cui all'art.54 bis del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, l'Amministrazione adotta un modello procedurale in base alle proprie esigenze organizzative.
4. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile di sanzione disciplinare.

Art. 13 – Trasparenza, integrità e tracciabilità

1. L'Amministrazione promuove presso i propri dipendenti la cultura della legalità e dell'integrità, nonché della permeabilità dei processi organizzativi e dei risultati.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Ogni dipendente adempie, con scrupolo e diligenza e nel rispetto dei termini fissati, alle richieste ed indicazioni del responsabile della trasparenza, al fine di tenere costantemente aggiornato il sito istituzionale e di adempiere, nei tempi dovuti, alle comunicazioni agli organismi di controllo. Contribuisce, in via propositiva, ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza in relazione alla titolarità di posizioni di responsabilità, in ordine alla trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati detenuti, attinenti la propria sfera di competenza, così come individuati dalla vigente normativa.
3. Fermi restando gli obblighi di formazione in tema di trasparenza e integrità che consentano ai dipendenti di conseguire piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché gli obblighi di aggiornamento annuale sulle misure e disposizioni applicabili in tali ambiti, ai quali l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art.15, comma 5, del Codice Generale, il dipendente si informa, diligentemente, sulle disposizioni in materia di trasparenza e integrità e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione dei relativi programmi e azioni.
4. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, la replicabilità con gli strumenti posti a disposizione dall'Amministrazione.

Art.14 – Comportamento nei rapporti privati

1. Il dipendente, anche al di fuori dell'ambito e dell'orario lavorativo, non mette in atto comportamenti che possano pregiudicare gli interessi dell'Amministrazione o nuocere alla sua immagine.



Ministero dell'Interno

2. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'Amministrazione, per ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento, che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione.
3. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente:
 - non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie;
 - non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell'impiegato o funzionario che segue la questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all'interno dell'Amministrazione;
 - non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, volutamente atti a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, o dell'Amministrazione in generale.
4. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, il dipendente:
 - non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell'ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale;
 - non adotta comportamenti che possano recare vantaggio o svantaggio ad alcuno dei partecipanti a bandi di gara o a procedure di assegnazione di contributi o benefici in generale;
 - non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il soggetto con cui si è in contatto in quel momento o soggetti terzi.

Art.15 – Comportamento in servizio

1. Il dipendente svolge l'attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti in base alle norme e alle disposizioni contrattuali vigenti, salvo giustificato motivo non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il responsabile dell'ufficio è tenuto a vigilare e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla negligenza dei dipendenti.
2. Il dipendente nei rapporti con i propri colleghi, collaboratori e superiori, assicura sempre la massima collaborazione nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali, ed ha cura di evitare comportamenti e atteggiamenti che turbino il clima di serenità, collaborazione e concordia che deve costantemente caratterizzare l'ambiente lavorativo.
3. Il dipendente rispetta i propri obblighi di servizio anche con riferimento all'orario di lavoro, adempiendo in modo puntuale e corretto agli obblighi previsti per la rilevazione delle



Ministero dell'Interno

presenze, non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l'assenza completa di custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti. Il dipendente è, comunque, tenuto ad informare il responsabile dell'ufficio della necessità di abbandono temporaneo del luogo di lavoro.

4. Il dipendente, durante l'attività lavorativa, salvo casi motivati ed autorizzati, non lascia l'edificio in cui presta servizio ed utilizza i mezzi di trasporto dell'Amministrazione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio.
5. Il dipendente ha cura dei fascicoli e delle pratiche di lavoro, tenendole in debito ordine e, non li abbandona mai in condizioni di incuria ed accessibilità ad estranei agli uffici. Il dipendente si impegna a mantenere la funzionalità ed il decoro dell'Ufficio, ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche energetiche, e all'uso esclusivamente pubblico delle risorse.
6. Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta, penne, buste, ecc.). Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, il dipendente è tenuto:
 - ad adottare, scrupolosamente, quanto previsto dalle politiche di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
 - a non inviare messaggi di posta elettronica a fini diversi da quelli istituzionali o che, comunque, possano recare offesa alla persona e/o all'immagine del Ministero dell'Interno;
 - a non navigare su siti Internet con contenuti indecorosi e offensivi.
7. Il dipendente è responsabile della protezione e della conservazione dei beni dell'Amministrazione, materiali e immateriali, informatici e non, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo improprio e non conforme ai fini istituzionali. In caso di inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali affidate, ne dà immediata comunicazione al responsabile dell'Ufficio.
8. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva – e dove possibile preventiva – comunicazione ai responsabili dell'Ufficio, in modo da garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle previsioni normative e contrattuali vigenti ed alle circolari emanate in materia dal Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
9. È a carico del responsabile diretto la verifica dell'osservanza delle regole in materia di utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro nonché del corretto utilizzo del sistema informatico di certificazione delle presenze (badge di timbratura).



Ministero dell'Interno

10. Il dipendente partecipa attivamente alla riduzione dei consumi di materiali (ad es. carta, da utilizzare fronte retro), al loro riciclo ed al contenimento dei consumi di energia, ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano orientato all'efficienza energetica (accensione del personal computer solo all'occorrenza, uso delle stampanti, climatizzatori, luci, provvedendo sempre a spegnerli quando non sono necessari, e soprattutto al termine dell'orario di servizio).

Art.16 – Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente nei rapporti con il pubblico, consente il proprio riconoscimento attraverso l'esposizione in modo visibile del cartellino identificativo fornito dall'Amministrazione, o altro supporto identificativo messo a disposizione (targa sulla scrivania o sulla porta, se nello specifico ufficio è collocato un unico dipendente), salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti.
2. Il dipendente si rivolge agli utenti con cortesia, con spirito di servizio, correttezza e disponibilità e opera nella maniera più completa e accurata possibile, con la massima tempestività nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica.
3. Il dipendente è tenuto in ogni occasione ad un contegno decoroso, consono al luogo di lavoro e al rispetto dell'utenza.
4. Il dipendente utilizza i mezzi più veloci ed immediati per le risposte alle istanze degli utenti dei servizi e dei cittadini in generale, avendo cura di mantenere, nello stile di comunicazione, proprietà di linguaggio e cortesia, e di salvaguardare l'immagine dell'Amministrazione. In ogni caso, si deve rispondere ad una richiesta pervenuta tramite posta elettronica utilizzando lo stesso mezzo, sempre garantendo esaustività della risposta e riportando tutti gli elementi necessari all'identificazione del responsabile del procedimento.
5. Il dipendente, qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente dell'Amministrazione, facilitandone il raggiungimento da parte dell'utente, anche contattando, personalmente, in via preliminare, l'ufficio competente e assicurandosi che le informazioni fornite siano effettivamente sufficienti per raggiungere (fisicamente o telematicamente) l'ufficio richiesto.
6. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Il responsabile dell'ufficio deve evitare, tuttavia, di esprimere, di fronte agli utenti, giudizi negativi, di natura personale, sui propri collaboratori, o



Ministero dell'Interno

di attribuire agli stessi l'intera responsabilità di un ipotetico o accertato disservizio, riservandosi eventuali segnalazioni sensibili ai fini disciplinari, da considerare in altra sede.

7. Nelle operazioni da svolgere e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione, l'ordine cronologico di arrivo delle istanze (anche se non protocollate) e non rifiuta, con motivazioni generiche, prestazioni cui sia tenuto per obblighi di servizio.
8. Il dipendente, in caso di richieste non strettamente rientranti nei propri compiti d'ufficio, verifica, prima di rifiutare la prestazione richiesta, al fine di agevolare gli utenti dei servizi ed evitare una molteplicità di accessi, la possibilità – dal punto di vista organizzativo e della gestione dell'ufficio/servizio – di farsi carico della richiesta o individua l'ufficio cui inoltrare l'istanza e indirizzare l'interessato.
9. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde, senza ritardo, ai loro reclami, direttamente o tramite lo sportello polifunzionale, secondo l'organizzazione individuata. Devono, comunque, essere rispettati i termini del procedimento, secondo le specifiche disposizioni di legge e secondo quanto indicato nel Regolamento recante i termini dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.
10. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione, dei propri colleghi e dei responsabili.
11. Il dipendente rilascia dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresentante dell'Amministrazione solo se espressamente autorizzato.
12. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un settore che fornisce servizi al pubblico, indipendentemente dalla propria posizione gerarchica nella struttura, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità, fissati dall'Amministrazione e dai responsabili, anche nelle apposite carte dei servizi.
13. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, informando, tempestivamente, il responsabile dell'ufficio della sussistenza di situazioni che potrebbero non consentirne il normale svolgimento.
14. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso e di accesso civico, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico o del sito internet istituzionale.



Ministero dell'Interno

15. Il dipendente rilascia, anche attraverso trasmissione telematica di file, copie ed estratti di atti o documenti, secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti.
16. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente dell'Amministrazione.

Art.17 – Disposizioni particolari per i Dirigenti dell'Area I

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti appartenenti all'Area I, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n.165/2001.
2. Il dirigente svolge con la massima cura, attenzione e diligenza le funzioni ad esso attribuite con l'atto di conferimento dell'incarico, persegue scrupolosamente gli obiettivi assegnatigli, pone in essere comportamenti organizzativi adeguati all'assolvimento dell'incarico, assume atteggiamenti di leale collaborazione e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione, adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, con i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Nei limiti delle sue possibilità, evita il diffondersi di notizie non veritiere relative all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti in servizio presso la struttura che dirige o presso l'Amministrazione. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità, esclusivamente, istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Vigila, altresì, sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro".
4. Il dirigente deve rilevare e considerare, ai fini dell'adozione delle misure prescritte dalla normativa vigente in materia, le eventuali deviazioni dall'equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o alla adozione di comportamenti tali da far ricadere, su altri dipendenti, il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
5. Il dirigente predispone adeguati mezzi di comunicazione affinché i dipendenti, assenti per ragioni di salute, che abbiano legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio, possano informare l'ufficio di appartenenza di tale circostanza. A tal fine, predispongono una utenza telefonica e un indirizzo di posta elettronica, dedicato esclusivamente, destinati a



Ministero dell'Interno

ricevere le comunicazioni relative ad eventuali allontanamenti dal domicilio (circolare Dipartimento della Funzione pubblica, n. 8/2007).

6. Il dirigente, prima di assumere un nuovo incarico di direzione e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal conferimento dell'incarico stesso, comunica all'Amministrazione e al Responsabile della prevenzione della corruzione la propria posizione in merito agli obblighi previsti al comma 3 del citato art. 13 del D.P.R. n.62/2013 e si impegna a rendere prontamente edotta l'Amministrazione in caso di sopraggiunte eventuali variazioni.
7. Il dirigente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità affidate, adotta o contribuisce ad adottare le misure necessarie per proteggere l'integrità fisica e psicologica delle persone, impegnandosi a mantenere ambienti e climi di lavoro sicuri e salubri in conformità alla normativa vigente nazionale e internazionale.
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare previa comunicazione al dirigente della struttura (Prefetto, Questore, Direttore Centrale) e in via successiva all'ufficio per i procedimenti disciplinari della Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Segnala tempestivamente le infrazioni il cui esame compete a quest'ultimo, prestando la propria collaborazione, quando richiesta.
Parimenti, provvede ad informare il dirigente della struttura in cui è assegnato delle eventuali situazioni che necessitino di una tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria o di una segnalazione alla Corte dei Conti. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001, secondo quanto previsto nel precedente articolo 12.

Art.18 – Contratti ed altri atti negoziali

1. Ciascuna procedura di selezione dovrà essere svolta impiegando le più ampie condizioni possibili di concorrenza, per cui ogni eventuale eccezione o deroga in merito dovrà essere dettagliatamente motivata ed espressamente autorizzata nel pieno rispetto della normativa vigente.
2. Il dipendente nelle attività finalizzate all'affidamento dei contratti ed altri atti negoziali si attiene rigorosamente alle procedure previste dalle vigenti disposizioni normative, anche in riferimento alla trasparenza e tracciabilità.
3. Il dipendente, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, non ricorre alla mediazione di terzi né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o per aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.



Ministero dell'Interno

4. Il dipendente non conclude per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 del codice civile. Nel caso in cui l'Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'Ufficio.
5. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione per conto dell'Amministrazione ne informa per iscritto il dirigente dell'Ufficio.
6. Il dirigente, se versa nelle situazioni di cui ai commi 4 e 5, ne informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
7. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'Ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
8. Nelle procedure e rapporti di appalto, di approvvigionamento, di fornitura di beni e/o servizi nonché di collaborazione e consulenza esterna, al personale dipendente responsabile della gestione del contratto è fatto obbligo, oltre a quanto previsto per i dipendenti e collaboratori in generale di:
 - a) agire con imparzialità e di garantire la parità di trattamento;
 - b) astenersi dal diffondere e utilizzare, per fini personali, le notizie ed informazioni di cui viene a disporre per ragioni d'ufficio, fatto salvo il rispetto delle disposizioni inerenti la tutela del diritto di informazione e di accesso.
 - c) assicurare e mantenere la riservatezza sull'intera procedura di gara e sui nominativi dei soggetti concorrenti fino all'avvenuta aggiudicazione.
 - d) astenersi dallo svolgere qualsiasi attività che sia in contrasto con il puntuale e corretto adempimento dei compiti di ufficio evitando situazioni, anche solo apparenti, di conflitto d'interessi.
 - e) segnalare immediatamente al proprio superiore eventuali proposte, provenienti da parte dei concorrenti e/o dall'aggiudicatario, di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali, oppure di offerte di denaro o di doni in generale effettuate in suo favore oppure in favore del proprio coniuge o del proprio convivente o in favore dei suoi parenti o affini entro il secondo grado.

Art.19 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Sull'applicazione del Codice di comportamento, di cui al D.P.R n. 62/2013, nonché del presente Codice, vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, l'ufficio incaricato di



Ministero dell'Interno

attendere ai procedimenti disciplinari e l'Organismo Indipendente per la Valutazione della Performance (OIV). In particolare, l'OIV svolge, anche sulla base dei dati rilevati dall'UPD e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, un'attività di supervisione sull'applicazione dei codici, riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

2. I dirigenti vigilano sulla corretta applicazione del presente Codice da parte dei dipendenti delle strutture di cui sono responsabili. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni del presente Codice da parte dei dirigenti nonché sulla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture di cui sono titolari è demandato ai soggetti sovraordinati che, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'Interno, sono deputati ad attribuire gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance (Ministro, Capi Dipartimento e Dirigenti equiparati, Direttori Centrali, Prefetti in sede).
3. L'Ufficio procedimenti disciplinari del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del d.lgs. n. 165/ 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'Amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, in materia di tutela dell'identità di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 e assicura che i dati del monitoraggio siano presi in considerazione in sede di aggiornamento, sia del piano di prevenzione della corruzione, sia del codice, nonché per la formulazione di eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno determinato le condotte censurate.
5. I dirigenti di ciascun ufficio dovranno promuovere ed accertare la piena conoscenza da parte di tutti i dipendenti dell'ufficio medesimo di quanto contenuto sia nel Codice di comportamento Generale (D.P.R. n.62/2013), che nel presente Codice. Pertanto avranno cura di provvedere alla formazione ed aggiornamento di tutti i dipendenti assegnati all'ufficio in tema di integrità e trasparenza con particolare riferimento alla conoscenza dei contenuti del presente Codice, nonché di quello Generale (D.P.R. n.62/2013).
Gli stessi dirigenti vigilano costantemente sul pieno rispetto, da parte di tutto il personale assegnato alla propria struttura, del presente Codice di comportamento nonché di quello Generale di cui sopra, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.



Ministero dell'Interno

6. L'attività di formazione rivolta ai dipendenti in materia di trasparenza e integrità, prevista dai Piani annuali di prevenzione della corruzione, deve contemplare anche contenuti che consentano la piena conoscenza del Codice.

Art.20 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

1. Per il personale dell'Amministrazione civile, dirigenti dell'Area I e non, le violazioni degli obblighi previsti dal presente Codice, nonché dal Codice Generale, fermo restando le eventuali responsabilità di natura civile, amministrativa, contabile e penale disciplinate dalla legge, sono stabilite dai rispettivi vigenti CCNL – Comparto Ministeri. Con successivo atto, si provvederà ad adottare apposite tabelle di corrispondenza tra le violazioni delle norme di comportamento previste dal presente Codice e le infrazioni disciplinari previste dai rispettivi CCNL – Comparto Ministeri. La mancata adozione di tali atti ricognitivi non pregiudica in alcun modo l'immediata applicabilità delle disposizioni di cui al presente Codice.
2. Per il personale della carriera prefettizia, si rinvia all'art. 4, comma 4 del presente Codice.
3. Nelle more dell'adozione delle tabelle di corrispondenza, la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, nonché dal Codice Generale, rientra tra i comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, ai quali saranno applicate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, e in ragione del pregiudizio, anche morale, derivatone, le sanzioni disciplinari previste dalle norme e dai contratti vigenti per le diverse categorie di personale destinatarie del Codice stesso, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, del Codice Generale.
4. Per il personale appartenente alla Polizia di Stato, si rinvia all'art. 4, comma 5 del presente Codice.
5. Per il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si rinvia all'art. 4, comma 6 del presente Codice.
6. Le violazioni del presente Codice, nonché del Codice Generale, rilevano anche in ordine alla misurazione e alla valutazione della performance individuale dei dipendenti.

Art.21 – Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice si fa riferimento alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e alle norme ivi richiamate.

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 52 del 27-12-2023

Supplemento n. 279

mercoledì, 27 dicembre 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	4
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2023, n. 1535	
Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale.	
.	4

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/12/2023 (punto N 40)

Delibera N 1535 del 18/12/2023

Proponente

SIMONE BEZZINI
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Emanuela BALOCCHINI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 1

A_

Allegato A

6cdbb7b93840a4bec1b8c6269819cbc79ff7e41ac6f7c87384c462168313e112

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i. che in particolare all’art 3 sancisce quale principio costitutivo del servizio sanitario regionale “l’integrazione delle politiche sanitarie sociali con le politiche settoriali che ad ogni livello hanno effetti sulle condizioni di salute e di vita dei cittadini, finalizzata alla promozione della salute, e a concorrere a determinare lo stato di benessere degli individui”;

Visto il Piano sanitario sociale integrato regionale 2018-2020, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 73 del 9 ottobre 2019, n.73 che al capitolo inerente all’Obiettivo strategico n.1 “Prevenzione” indica tra le soluzioni adeguate ad affrontare crescenti bisogni della popolazione che invecchia, atteggiamenti di cura più orientati ad aggredire in tempo le cronicità e strategie socio-sanitarie integrate per agevolare le azioni e gli stili di vita che promuovono salute e per garantire l’accesso di tutti i cittadini a cure e servizi appropriati ed efficaci, ridurre la domanda di prestazioni per malattie evitabili e per interventi inappropriati;

Tenuto conto del D.P.C.M. del 04/05/2007 “Guadagnare Salute – rendere facili le scelte salutari” che ha indicato la strategia per contrastare i principali fattori di rischio per la salute (scorretta alimentazione, abitudine al fumo, abuso di alcol e inattività fisica), recepito con la D.G.R.T. n.800/2008;

Vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (rep. Atti n. 127/CSR) del 06/08/2020 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025;

Tenuto conto della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni con Atto Rep. n. 127/CSR del 6 agosto 2020, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) per gli anni 2020–2025, integrato come da successiva Intesa Rep. Atti n. 228 del 17 dicembre 2020, e in particolare il capitolo “Macroobiettivo MO1, Malattie croniche non trasmissibili (MCNT)” che nel delineare le strategie per contrastare i principali fattori di rischio responsabili, in tutto o in parte, dell’insorgenza di molte patologie (malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche, diabete, ecc) raccomanda di:

- porre in essere interventi combinati, multidisciplinari e multisettoriali finalizzati da un lato a promuovere comportamenti salutari per prevenire l’insorgenza delle suddette malattie, dall’altro ad assicurare la precoce presa in carico dei soggetti a rischio al fine di rallentare la progressione della malattia e prevenire complicazioni,
- promuovere l’integrazione tra “strategie di comunità (orientate alla promozione della salute, intersettoriali e per setting) e strategie basate sull’individuo (individuazione dei soggetti a rischio e delle malattie in fase precoce), seguite da interventi efficaci centrati sulla persona (es. counseling individuale sugli stili di vita – LEA, percorsi assistenziali)”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1406 del 27/12/2021 “Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025”;

Considerato che il suddetto Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 nell’ambito del Programma Libero 14 “La promozione di alimenti sani e sicuri: strategie, alleanze e interventi in tema di nutrizione e di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti,” all’Azione 2 “Alimentarsi in

salute: interventi nella ristorazione collettiva”, prevede, tra gli obiettivi e gli indicatori specifici, l’aggiornamento delle linee di indirizzo sulla ristorazione collettiva (scolastica e assistenziale);

Tenuto conto del Decreto del Ministero della Salute del 28/11/2021 “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica” che, sottolineando il ruolo centrale della ristorazione collettiva in ambito sanitario come strumento indispensabile nella prevenzione e nella cura delle malattie correlate con un alterato stato di nutrizione in ambito ospedaliero/assistenziale e in ambito scolastico, fornisce indicazioni finalizzate a:

- facilitare l’adozione di idonee abitudini alimentari per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative di cui l’alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio,
- contrastare “particolari criticità nello stato di nutrizione della popolazione scolastica e dei soggetti ospedalizzati o istituzionalizzati, rappresentate dalla prevalenza di malnutrizione per eccesso e/o per difetto particolarmente elevata”;
- “garantire prioritariamente i requisiti di food safety (sicurezza igienico- microbiologica) e di food security (apporto di energia e nutrienti adeguato alle esigenze dell’utente), adeguando al contesto le definizioni stesse, considerandole un insostituibile completamento dei percorsi di prevenzione e cura”;

Tenuto conto, in particolare, delle indicazioni contenute nelle suddette “Linee di Indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica” relativamente agli aspetti prioritari inerenti all’organizzazione e gestione del servizio di ristorazione, alla verifica e ricerca della qualità (VRQ), alla nutrizione e clinica e, infine, alla comunicazione;

Considerata la normativa nazionale e regionale riguardante le strategie di contenimento degli sprechi nella ristorazione collettiva con particolare riferimento a:

- Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, finalizzata a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a poveri e bisognosi,
- Legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 “Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari”,
- Linee di indirizzo del Ministero della Salute rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti,
- D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 con il quale sono stati aggiornati e sostituiti i precedenti CAM (Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari), adottati con D.M. del 25 luglio 2011, con la finalità di porre maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente, all’ecosostenibilità e alla qualità degli alimenti;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 35 del 24 gennaio 2012 “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale”, finalizzata a favorire l’adozione di scelte appropriate per soddisfare bisogni nutrizionali specifici delle persone anziane ospiti delle strutture assistenziali, migliorando l’organizzazione del servizio di ristorazione;

Evidenziato che:

- la ristorazione collettiva, soprattutto nei contesti di comunità, rappresenta un’area di intervento nella quale vengono messe in atto azioni preventive a favore degli utenti sia per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza alimentare finalizzati a garantire la sicurezza degli alimenti, sia per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali, promuovendo l’assunzione di sostanze nutritive fondamentali per mantenere un buono stato di salute e limitando l’assunzione di componenti che possono risultare nocivi,
- l’attenzione agli aspetti nutrizionali è particolarmente importante per gli utenti delle strutture socio-assistenziali, in quanto la diagnosi e il trattamento della condizione di malnutrizione possono

migliorare gli esiti clinici e conseguentemente la qualità della vita degli stessi, riducendo nel contempo i costi sanitari;

Preso atto della necessità di aggiornare le sopraindicate linee di indirizzo regionali di cui alla D.G.R. n. 35/2012 per:

- ampliare i soggetti destinatari delle linee di indirizzo includendo oltre alle residenze per anziani non autosufficienti, anche tutte le altre strutture residenziali e semi-residenziali previste dalla Legge regionale n.41/2005,
- includere i L.A.R.N.- Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti e di Energia per la popolazione italiana secondo la Revisione 2014;

Presa visione del documento “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale” elaborato dal Gruppo di Lavoro regionale sulla ristorazione collettiva composto da referenti delle Aziende UU.SS.LL. Toscane e coordinato dall’Azienda USL Toscana Sud Est, che si propone di:

- dare indicazioni per l’elaborazione del piano nutrizionale, in modo che esso risponda al fabbisogno nutrizionale della collettività di persone a cui è rivolto (anziani, adulti, adolescenti ospiti delle strutture socio -assistenziali), nel rispetto dei L.A.R.N. revisione 2014,
- favorire l’adozione di scelte appropriate per soddisfare bisogni nutrizionali specifici delle suddette persone,
- dare indirizzi alle Aziende UU.SS.LL. per la valutazione e validazione dei piani nutrizionali elaborati dalle strutture socio -assistenziali;

Dato atto che il sopraindicato documento è stato condiviso nell’ambito dell’Articolazione tecnica Igiene Pubblica e della Nutrizione del Comitato Tecnico della Prevenzione Collettiva delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana ed approvato nella riunione del 30/10/2023;

Considerato che il suddetto documento è coerente con il contenuto del Decreto del Ministero della Salute del 28/11/2021 “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica” per quanto concerne la ristorazione assistenziale;

Ritenuto quindi di:

- revocare la D.G.R. n. 35 del 24 gennaio 2012 “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale”;
- approvare le nuove “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale”, contenute nell’Allegato A, parte integrante del presente atto, in quanto forniscono indicazioni dirette a garantire agli utenti delle strutture socio-sanitarie i requisiti di sicurezza igienico-microbiologica e di sicurezza nutrizionale per soddisfare i relativi specifici bisogni nutrizionali.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di revocare la Delibera della Giunta regionale n. 35 del 24 gennaio 2012 “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale”,
2. di approvare, per quanto espresso in narrativa, le nuove “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzate a:
 - dare indicazioni per l’elaborazione del piano nutrizionale, in modo che risponda al fabbisogno nutrizionale della collettività di persone a cui è rivolto (anziani, adulti,

adolescenti ospiti delle strutture socio -assistenziali), nel rispetto dei L.A.R.N. revisione 2014,

- favorire l'adozione di scelte appropriate per soddisfare bisogni nutrizionali specifici delle suddette persone,
- dare indirizzi alle Aziende U.U.S.S.L.L. per la valutazione e validazione dei piani nutrizionali elaborati dalle strutture socio -assistenziali;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI

IL Direttore
FEDERICO GELLI

ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA RISTORAZIONE ASSISTENZIALE

A cura del Gruppo di Lavoro regionale composto da:

Azienda USL Toscana nord ovest: Laura Cinci, Elena Griesi, Elisa Musetti.

Azienda USL Toscana centro: Elena Corsinovi, Nadia Olimpi, Alessandra Petrolo, Stefania Vezzosi.

Azienda USL Toscana sud est: Chiara Cinughi de Pazzi, Giovanna Liberati, Daniele Rapini, Gloria Turi.

Coordinamento: Giovanna Liberati

Regione Toscana: Emanuela Balocchini, Maria Cristina Fagotti.

INDICE

1. ASPETTI GENERALI

- 1.1 Descrizione del contesto
- 1.2 Destinatari
- 1.3 La malnutrizione
- 1.4 Indicazioni per la prevenzione della malnutrizione
- 1.5 Il sovrappeso e l'obesità

2. ASPETTI IGIENICO SANITARI: LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

3. ASPETTI NUTRIZIONALI

- 3.1 Fabbisogni nutrizionali
- 3.2 Criteri di formulazione del menù
- 3.3 Criteri di formulazione dei piani nutrizionali nelle comunità' per anziani e adulti
- 3.4 Criteri di formulazione dei piani nutrizionali nelle comunità' per minori
- 3.5 Grammature di riferimento per adulti, anziani, gravidanza e allattamento
- 3.6 Grammature di riferimento per bambini e adolescenti
- 3.7 Esempio di un menù settimanale
- 3.8 Frequenze di consumo giornaliere/settimanali delle porzioni standard suggerite per le diverse tipologie di alimenti
- 3.9 Preparazione e cottura
- 3.10 Il pasto fortificato
- 3.11 Le diete speciali

4. LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

- 4.1 Orari
- 4.2 Ambienti
- 4.3 Modalità di presentazione dei pasti
- 4.4 Assistenza al pasto
- 4.5 Verifica del Gradimento
- 4.6 Recupero del non utilizzato

5. LA VALIDAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI

6. IL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI

7. LA FORMAZIONE IN AMBITO NUTRIZIONALE DEGLI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

8. GLOSSARIO

9. APPENDICI

- APPENDICE 1: Questionario quantitativo e di valutazione del gradimento del servizio vitto
- APPENDICE 2: 5 punti chiave per alimenti più sicuri
- APPENDICE 3: Disfagia e rischio soffocamento

1. ASPETTI GENERALI

Il presente documento ha l'obiettivo di aggiornare le Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale (D.G.R.T. n. 35/2012), dalle quali si differenzia per l'ampliamento dei destinatari ai quali si rivolge. Nell'aggiornamento si è deciso di non indirizzare il documento soltanto alle residenze per anziani non autosufficienti, ma a tutte le strutture residenziali e semiresidenziali previste dalla legge regionale 41/2005.

Il sistema dei servizi socio-assistenziali della Regione Toscana comprende le strutture elencate nella Tabella 1.

DENOMINAZIONE	DEFINIZIONE	FINALITA'	UTENZA
Struttura Residenziale per persone anziane non autosufficienti	Struttura residenziale autorizzata al funzionamento che eroga prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere permanentemente o temporaneamente persone anziane non autosufficienti	Erogazione di prestazioni assistenziali	Persone anziane non autosufficienti, impossibilitate a rimanere presso il loro domicilio
Struttura Residenziale per persone disabili gravi con attestazione di gravità	Struttura residenziale autorizzata al funzionamento per persone disabili gravi con attestazione di gravità che eroga prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria	Mantenere i livelli di autonomia raggiunti e garantire un adeguato intervento di riabilitazione estensiva	Persone con disabilità stabilizzata, compresi gli adolescenti, con riconoscimento di handicap
Struttura Residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale	Struttura residenziale autorizzata al funzionamento a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale con limitata autonomia e che necessitano di una collocazione abitativa protetta	Favorire il graduale reinserimento sociale e l'acquisizione di progressivi livelli di autonomia	Persone caratterizzate da disturbi di tipo relazionale e comportamentale
Struttura Residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili, prevalentemente non in condizioni di gravità	Struttura, autorizzata al funzionamento, che accoglie persone adulte disabili non in situazioni di gravità o disabilità grave (Dopo di noi)	Assistenza volta a supportare le parziali capacità di autonomia e autogestione	Persone che al termine del periodo riabilitativo non sono in grado di tornare al loro domicilio oppure persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Struttura Residenziale multiutenza	Struttura, autorizzata al funzionamento, a carattere residenziale per adulti e minori	Funzione tutelare	Adulti e minori privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare caratterizzata dalla presenza di due o più adulti che convivono in modo stabile
Struttura Residenziale per l'accoglienza di persone dipendenti da sostanze da abuso	Struttura, autorizzata al funzionamento, residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso	Offerta di adeguato sostegno relazionale e accoglienza abitativa	Persone che a seguito del percorso terapeutico-riabilitativo, intrapreso per stati di dipendenza, presentano condizioni di fragilità psicologica

Centro di pronta accoglienza per minori	Centro di accoglienza per minori struttura autorizzata al funzionamento	Funzione assistenziale e tutelare	Persone di minore età in situazione di abbandono o in condizione di pronto accoglimento e protezione dai rischi per l'integrità psicofisica
Casa di accoglienza e gruppo appartamento	Casa di accoglienza e gruppo appartamento, struttura autorizzata al funzionamento	Funzione assistenziale e educativa	Donne in difficoltà, gestanti e/ o madri con figli minori e padri in difficoltà con i propri figli,
Comunità familiare	Comunità familiare caratterizzata dall'attività e dalla presenza di due o più adulti che convivono con i bambini/ragazzi, struttura autorizzata al funzionamento	Funzione educativa	Persone minori di età per le quali la permanenza in famiglia di origine sia temporaneamente impossibile
Comunità a dimensione familiare	Comunità a dimensione familiare, struttura autorizzata al funzionamento	Funzione socio-educativa	Persone minori di età per le quali la permanenza in famiglia di origine sia temporaneamente impossibile
Gruppo appartamento per adolescenti e giovani	Gruppo appartamento per adolescenti e giovani, struttura autorizzata al funzionamento	Funzione socio educativa	Adolescenti di età non inferiore a 16 anni e giovani maggiorenni fino a 21 per i quali la permanenza in famiglia di origine sia temporaneamente impossibile
Struttura semiresidenziale per anziani	Struttura semiresidenziale per persone anziane, struttura autorizzata al funzionamento	Alta integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale	Persone anziane parzialmente autosufficienti in situazioni di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e perdita di autonomia. Non autosufficienti
Struttura semiresidenziale per persone disabili	Struttura semiresidenziale per persone disabili, struttura autorizzata al funzionamento	Garantisce interventi di carattere educativo/abilitativo, per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti	Persone con disabilità psico-fisica o plurima
Struttura semiresidenziale per minori	Struttura semiresidenziale per minori, struttura autorizzata al funzionamento	Sostegno nel processo di socializzazione per prevenire o contrastare esperienze di emarginazione o devianza	Minori

Appartamenti per anziani			
Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani	Struttura sottoposta a comunicazione di attività (SCIA), di seconda accoglienza a bassa intensità assistenziale	Funzione Socio educativa	Adolescenti, italiani e stranieri, di età non inferiore a 16 anni e giovani maggiorenni fino a 21, che necessitano di tutela e protezione sociale
Appartamenti per il Durante e Dopo di noi	Struttura sottoposta a comunicazione di attività (SCIA), a bassa intensità assistenziale	Finalizzata alla coabitazione nonché a favorire l'autonomia di persone disabili	Persone con disabilità non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare.

Tabella 1. Il sistema dei servizi socio-assistenziali della Regione Toscana.

L'Allegato A del Regolamento 9 gennaio 2018, 2/R stabilisce i requisiti minimi di funzionamento delle strutture. Tra i requisiti minimi viene annoverata la presenza della tabella dietetica.

Si tratta di un concetto importante perché riconosce alla ristorazione collettiva l'obiettivo di salvaguardare e migliorare lo stato di salute degli utenti. Negli anni si è ampliato il legame tra il ruolo sanitario e il rispetto delle tradizioni e dei gusti degli ospiti.

Date le criticità nutrizionali riscontrabili nelle comunità, legate alla malnutrizione e all'eccesso ponderale, si può osservare come negli ultimi anni la ristorazione collettiva non possa essere considerata solo dal punto di vista del comfort alberghiero.

Pertanto gli obiettivi da perseguire prevedono diversi aspetti: aspetti sanitari connessi alla prevenzione della malnutrizione e all'eccesso ponderale, sicurezza degli alimenti, prevenzione degli eventi avversi, soddisfazione degli utenti espressa attraverso l'appropriatezza nutrizionale e l'appagamento del gusto.

La ristorazione collettiva deve al contempo garantire la sicurezza alimentare (food safety) e indirizzare i comportamenti alimentari degli utenti, utilizzando modelli alimentari validati dal mondo scientifico (food security).

Tali caratteristiche sono garantite da un'attenta strutturazione dei piani nutrizionali, che tengano conto delle derrate alimentari accuratamente selezionate, del rispetto della stagionalità dei prodotti alimentari e delle tecniche di cottura. Il contesto non può prescindere da un'adeguata formazione del personale impiegato nel servizio di ristorazione e che interagisce con l'utenza.

Il modello alimentare al quale le presenti linee di indirizzo fanno riferimento, è la Dieta Mediterranea, patrimonio dell'umanità, riconosciuta universalmente dal mondo scientifico come prototipo per uno stile alimentare sano e sostenibile.

La stesura del presente documento è basata sui seguenti riferimenti:

- L.A.R.N. Revisione 2014 - Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti e di Energia per la popolazione italiana;
- Linee guida per una sana alimentazione - Revisione 2018. CREA Centro Ricerca Alimenti e Nutrizione del Ministero delle Politiche agricole;
- Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Ministero della salute, 2021.

1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Lo stato nutrizionale è uno dei fattori che definiscono le condizioni di salute delle persone. L'attenzione alle variazioni ponderali, sia in termini di riduzione che di aumento, nelle diverse fasce di popolazione, consente di monitorare la diffusione dei disequilibri e ricorrere ad azioni preventive

e/o correttive. A tal fine, diverse indagini di sorveglianza sulla popolazione italiana e toscana, eseguite periodicamente, utilizzano come indicatore dello stato nutrizionale, il Body Mass Index (BMI)*. Il quadro che emerge dalle sorveglianze è sintetizzato nel Grafico 1. Il fenomeno dell'obesità e del sovrappeso interessa soprattutto i bambini e la popolazione adulta, mentre il sottopeso è più diffuso nei giovani adolescenti ed ancora nella popolazione adulta. Negli anziani di 65 anni o più in Toscana, secondo i dati dell'indagine Passi d'Argento relativa agli anni 2021-2022, la percentuale di soggetti sottopeso è pari al 2,7%, mentre i soggetti sovrappeso ed obesi risultano rispettivamente pari al 42,9% e 11,2%. Tali dati si riferiscono agli anziani che vivono in comunità e che sono in grado di sostenere l'intervista prevista dalla sorveglianza.




Grafico 1. Prevalenza di sottopeso, normopeso, sovrappeso e obesità per fasce di età. Anni 2019 e 2022, Toscana. Fonte: elaborazione su dati Istat, Edit, Hbsc e OKkio alla Salute

Da tempo gli studi demografici indicano il progressivo invecchiamento della popolazione italiana, comune ai paesi dell'Europa occidentale, e la Toscana non fa eccezione. Gli anziani, ovvero le persone con 65 anni o più, rappresentano circa un quarto della popolazione toscana (25,8%). La nostra regione è tra quelle dove la presenza di over 65 è più elevata in Italia, dopo Liguria (28,7%), Friuli-Venezia Giulia (26,6%), Umbria (26,3%), Piemonte (26%) e Molise (25,9%), e a fronte di una media italiana pari al 23,5%. ISTAT stima che nel 2030 gli anziani saranno il 28,5% della popolazione toscana, fino a rappresentare 1 toscano su 3 (33,8%) nel 2050. A questo fenomeno, si accompagna il contemporaneo assottigliamento delle fasce di età più giovani, che rappresentano la rete di sostegno potenziale per l'assistenza degli anziani in caso di bisogno. La dinamica osservata nel processo demografico dell'invecchiamento mostra un cambiamento nella composizione interna della stessa popolazione anziana, con un aumento della quota delle fasce d'età più elevate, in Toscana come in Italia. Il 17% degli anziani toscani ha 85 o più anni, mentre erano l'8% fino all'inizio degli anni '90. L'aumento dei grandi anziani si accompagna ad un aumento della prevalenza dei malati cronici e delle persone non autosufficienti, non più in grado cioè di svolgere autonomamente le attività quotidiane essenziali per vivere, come mangiare, lavarsi, alzarsi e spostarsi (1). Il quadro epidemiologico lascia emergere un complesso bisogno di salute che coinvolge necessariamente i servizi socio-sanitari.

Nella nostra Regione, gli anziani ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie sono pari a 14,67 / 1.000 abitanti ultrasessantacinquenni, di poco inferiore alla media italiana di 18,30 / 1.000. In Toscana, come in Italia, oltre la metà degli anziani assistiti nelle strutture (54,9%) ha 85 anni o più, rappresentando pertanto la quota preponderante degli ospiti. Il ricorso all'istituzionalizzazione è più marcato al crescere dell'età, passando in Toscana da 3,993 ricoverati /

*Body Mass Index (BMI): rapporto tra peso corporeo (kg) e altezza (m) elevata al quadrato (kg/m^2), sulla base del quale si individuano le seguenti classi di peso: sottopeso - $\text{BMI} < 18,5 \text{ kg}/\text{m}^2$; normopeso - $18,5 \leq \text{BMI} < 25 \text{ kg}/\text{m}^2$; sovrappeso - $25 \leq \text{BMI} < 30 \text{ kg}/\text{m}^2$; obesità - $\text{BMI} \geq 30 \text{ kg}/\text{m}^2$

1.000 abitanti nella fascia 65-74 anni, a 47,11 / 1000 nei soggetti con 85 anni o più (2). Gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) rappresentano un gruppo ad alto rischio per la presenza di qualche forma di malnutrizione con conseguente compromissione dello stato di salute e delle abilità funzionali, nonché elevati costi sanitari. In particolare, tra i residenti nelle case di cura, depressione, deterioramento cognitivo e funzionale e difficoltà di deglutizione sono fattori costantemente associati alla malnutrizione con l'aumento della mortalità come principale conseguenza; al contrario, la presenza di un BMI più elevato si associa a minor rischio di mortalità (3).

Le "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale" definiscono la malnutrizione come "una condizione di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo dell'organismo conseguente allo squilibrio tra i fabbisogni, gli introiti e l'utilizzazione dei nutrienti tale da comportare un eccesso di morbidità e mortalità o un'alterazione della qualità di vita"(4).

Nell'ambito dei disordini della nutrizione sono individuabili due condizioni: il sovrappeso e l'obesità e la malnutrizione (5).

Le linee guida citate sopra, riportano che i pazienti ospedalizzati ultraottantenni hanno una probabilità 5 volte superiore di andare incontro a uno stato di malnutrizione rispetto a quelli di età inferiore ai 50 anni. Inoltre, si calcola che la malnutrizione nelle Rsa sia causa di decesso di circa un terzo della popolazione degli anziani istituzionalizzati. Nella popolazione anziana risulta particolarmente diffusa e si stima ne siano a rischio in media il 50% degli anziani nel mondo.

Circa un quarto degli adulti europei con età superiore ai 65 anni risulta a rischio di malnutrizione proteico-calorica considerando vari contesti (6). Una metanalisi della Società Italiana Nutrizione artificiale e metabolismo (SINPE) (7) rivela che in Italia circa il 50% dei pazienti adulti ospedalizzati soffre di una forma di malnutrizione correlata a malattie (DRM) a causa di una patologia o dei suoi trattamenti. La prevalenza della malnutrizione legata alla malattia raggiunge il 70% tra gli ospiti, soprattutto anziani, delle residenze sanitarie assistite. Tra gli adulti, la prevalenza risulta pari al 40% nella popolazione generale, 47% nei pazienti con patologie croniche e 49% nei pazienti ricoverati (in area medica, chirurgica o oncologica). Le Linee guida ESPEN, pubblicate nel 2022, indicano una prevalenza di malnutrizione nelle persone anziane che vivono indipendenti a casa inferiore al 10%, che raggiunge circa i 2/3 in quelle ospedalizzate. Non trascurabili sono anche i livelli di disidratazione, che colpiscono circa 1/3 degli anziani più fragili e vulnerabili, ospitati in centri di assistenza (8).

I predittori della malnutrizione negli anziani in Rsa sono la presenza di depressione, problematiche di masticazione e deglutizione, inadeguato apporto nutrizionale e assistenza al pasto. La perdita di appetito è riscontrabile nel 25% dei soggetti istituzionalizzati in comunità, nel 65% degli ospedalizzati e nell'85% degli anziani ricoverati nelle Rsa e case di riposo. Questa comporta una riduzione degli introiti rispetto a un'ampia varietà di nutrienti come proteine e fibre e di alimenti quali cereali, frutta e verdura. Le cause di anoressia dell'anziano sono rappresentate da alterazioni ormonali dei meccanismi di regolazione dell'appetito, modifiche della motilità gastrointestinale, alterazioni sensoriali gustative ed olfattive, fattori psicosociali ed ambientali. In conseguenza di tutti questi fattori fisiologici, fisici, patologici e psicosociali, numerosi studi documentano una prevalenza della malnutrizione per difetto del 15% nei soggetti non istituzionalizzati a fronte del 25-60% in Rsa/ case di riposo e del 35-65% in ospedale (9) (10). L'ampio range sopra riportato nelle varie situazioni è in gran parte riconducibile agli indicatori utilizzati per la valutazione.

È stato stimato che negli anziani che accedono in Rsa senza evidenza di una qualche forma di malnutrizione, il 10,5% manifesta una condizione di malnutrizione entro un anno; la scarsa assunzione di alimenti al pasto possono essere almeno in parte affrontati attraverso interventi riabilitativi ed adeguate modalità di assistenza (11). L'invecchiamento della popolazione osservato negli anni richiede l'attuazione di interventi di prevenzione e assistenza, anche in ambito nutrizionale, in particolare sui fattori di rischio modificabili (12).

La malnutrizione ha importanti implicazioni sugli esiti clinici, il recupero da malattie, traumi ed interventi chirurgici. Si associa ad una diminuzione della massa minerale ossea che, insieme a scarse prestazioni fisiche e coordinazione che aumentano il rischio di cadere, possono determinare fratture osteoporotiche, con successiva perdita di indipendenza e disabilità. Il catabolismo proteico correlato alla malnutrizione e la carenza di micronutrienti possono compromettere la funzione immunitaria, aumentando il rischio di infezione e ritardando il recupero da malattie. Anche la guarigione dalle ferite risulta compromessa, predisponendo gli anziani a disturbi della cicatrizzazione ed alle ulcere croniche. Una particolarità della malnutrizione per difetto negli anziani è che il suo impatto sembra essere più severo in questa fascia di età rispetto agli adulti più giovani. Difatti, gli studi hanno dimostrato che i cambiamenti nella composizione corporea nella malnutrizione si verificano in misura maggiore negli anziani rispetto ai giovani adulti e che il recupero della bassa massa cellulare o muscolare è compromesso in età avanzata dopo la perdita di peso (13).

D'altra parte, anche nella fascia di popolazione anziana, come nella popolazione generale, vi è un aumento dell'obesità associata alle tipiche complicanze sulla salute. Si stima che questa colpisca il 18-30% delle persone con età superiore ai 65 anni di tutto il mondo (14). I dati del sistema di sorveglianza "PASSI d'Argento" (15) promossa dal Ministero della Salute, sulla popolazione con più di 65 anni, nel quadriennio 2017-2020 relativi a peso e altezza stimano che l'eccesso ponderale è una condizione meno frequente con l'avanzare dell'età (il sovrappeso passa dal 46,3% nella classe 65-74 anni al 36,7% negli ultra 85enni; l'obesità dal 15,2% al 11,9%). Gli over 65 anni residenti nelle Regioni meridionali risultano essere in eccesso ponderale in misura maggiore rispetto ai loro coetanei al Nord. Gli Standard Italiani per la Cura dell'Obesità (SIO-ADI) del 2017, riportano che il 30% degli ospiti delle Case di Riposo sono obesi e più del 30% di questi presenta BMI maggiore di 35 kg/m². Inoltre, nella popolazione anziana, è spesso frequente una condizione clinico-funzionale caratterizzata da eccesso di massa grassa e deficit di massa muscolare, nota come "obesità sarcopenica". L'invecchiamento si accompagna, infatti, ad una graduale perdita di massa e forza muscolare (sarcopenia) con progressivo deficit funzionale e disabilità fisica. Tuttavia, non tutti gli anziani perdono peso; in molti casi si verifica un accumulo di massa grassa, soprattutto viscerale, che è un importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie metaboliche e cardiovascolari. La prevalenza di obesità sarcopenica stimata nella popolazione over 50 anni, varia dal 2,75 a oltre il 20%. In particolar modo, la prevalenza globale della stessa, negli anziani, risulta essere pari all'11% (16).

BIBLIOGRAFIA

1. Ars Toscana. La salute degli anziani in Toscana. Documenti Ars Toscana n. 116, Febbraio 2022.
2. Istat, 2020
3. Bell CL, Lee AS, Tamura BK. Malnutrition in the nursing home. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2015 Jan;18(1):17-23
4. G.U. n. 269 del 11/11/2021
5. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. *Clin Nutr*. 2017 Feb;36(1):49-64
6. Norman K. Malnutrition in Older Adults—Recent Advances and Remaining Challenges. *Nutrients*, 2021
7. Pradelli L, Zaniolo O, et al. Prevalence and economic cost of malnutrition in Italy: A systematic review and metanalysis from the Italian Society of Artificial Nutrition and Metabolism (SINPE). *Nutrition*, 2022
8. ESPEN practical guideline Clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clinical nutrition* 41 (2021) 958-989
9. Landi F. et al. Anorexia of aging: risk factors, consequences, and potential treatments. *Nutrients*, 2016

10. Cox NJ et al. Assessment and treatment of the anorexia of aging: a systematic review. *Nutrients*, 2019
11. Torbahn G, Sulz I, Großhauser F, Hiesmayr MJ, Kiesswetter E, Schindler K, Sieber CC, Visser M, Weber J, Volkert D. Predictors of incident malnutrition-a nutritionDay analysis in 11,923 nursing home residents. *Eur J Clin Nutr*. 2022 Mar;76(3):382-388
12. Poscia A, Milovanovic S, La Milia DI, Duplaga M, Grysztar M, Landi F, Moscato U, Magnavita N, Collamati A, Ricciardi W. Effectiveness of nutritional interventions addressed to elderly persons: umbrella systematic review with meta-analysis. *Eur J Public Health*. 2018 Apr 1;28(2):275-283
13. Norman K, Haß U, Pirlich M. Malnutrition in Older Adults-Recent Advances and Remaining Challenges. *Nutrients*. 2021 Aug 12;13(8):2764
14. ESPEN practical guideline Clinical nutrition and hydration in geriatrics (2022)
15. <https://www.epicentro.iss.it/passi-argento/>
16. Parrinello E, Donini L.M. (2020). Obesità sarcopenica. *L'Endocrinologo* (2020)21:354-358

1.2 DESTINATARI

I destinatari delle presenti linee di indirizzo sono rappresentati da numerose figure, ognuna di esse coinvolta a vario titolo, le quali sono chiamate a cooperare tra loro.

In particolare sono individuabili i seguenti destinatari:

1. Le Amministrazioni di tutte le strutture residenziali e semiresidenziali comprese nel sistema dei servizi socio-assistenziali della Regione Toscana.
2. I gestori dei servizi di ristorazione.
3. I Servizi di Igiene Pubblica e Nutrizione e i servizi di dietetica e nutrizione clinica delle Aziende Sanitarie che sono chiamati a collaborare con la predisposizione dei piani nutrizionali, validazione ed al controllo dell'applicazione dei piani nutrizionali validati.
4. Il personale sanitario presente nelle strutture.
5. Le Amministrazioni comunali.

A seconda del contesto possono essere coinvolti caregivers, enti, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, ecc.

1.3 LA MALNUTRIZIONE

Una recente meta-analisi della *Società Italiana Nutrizione Artificiale e Metabolismo* (SINPE) evidenzia come in Italia circa il 50% dei pazienti adulti e il 30% dei pazienti pediatrici ospedalizzati soffra di malnutrizione a causa di una patologia o dei suoi trattamenti. Gli Autori sottolineano poi con enfasi come gli effetti della malnutrizione non debbano e non possano assolutamente essere considerati come inevitabili. Molti studi hanno dimostrato infatti come la diagnosi e il trattamento precoce di questa condizione migliorino gli esiti clinici e, conseguentemente, la qualità di vita delle persone, riducendo nel contempo i costi sanitari.

Nel 2009, il Consiglio di Europa aveva già portato all'attenzione dei professionisti sanitari tutti e dei decisori politici come la prevalenza di malnutrizione aumentasse all'aumentare dell'età in entrambi i sessi, in relazione al numero di patologie presenti e in situazioni di totale o parziale compromissione del livello di autonomia funzionale, introducendo così il concetto di *outcome clinico* come effetto dell'erogazione di prestazioni sicure, appropriate ed efficaci.

Sebbene sia ancora osservabile l'assenza di un metodo standardizzato e validato a livello mondiale sul quale basare la diagnosi di malnutrizione, risulta indubbiamente rilevante il documento elaborato nel 2019 dal Global Leadership Initiative on Malnutrition *GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition -A consensus report from the global clinical nutrition community*. Questo Gruppo di

Lavoro, attraverso la raccolta degli strumenti più utilizzati per lo screening e l'assessment per la malnutrizione, identifica cinque item diagnostici, ripartiti in due specifiche categorie, in base ai quali giungere ad una diagnosi di malnutrizione e alla definizione del grado di severità:

- criteri Fenotipici (calo ponderale involontario, basso BMI, ridotta massa muscolare)
- criteri eziologici (riduzione dell'introito alimentare o insufficiente assorbimento e/o utilizzazione dei nutrienti, stato infiammatorio associato a patologia acuta o cronica)

La diagnosi di malnutrizione, secondo quanto proposto dal GLIM, è possibile con la presenza di almeno un criterio eziologico e almeno un criterio fenotipico; il grado di severità (moderato o severo) risulta invece determinabile in relazione ai criteri fenotipici.

Nonostante ciò, ancora oggi, la malnutrizione rappresenta però un problema misconosciuto, spesso non rilevato, trascurato e sottovalutato (probabilmente anche per le insufficienti risorse dedicate) e, troppo frequentemente, ritenuto dagli stessi professionisti sanitari un "non problema", quasi una inevitabile conseguenza associata al fluire degli anni o ad una qualsiasi patologia. Ne consegue che migliaia di anziani continuano ad essere esposti al rischio di malnutrizione a causa di un'alimentazione inadeguata o inappropriata.

Eppure, durante il 44[^] Congresso ESPEN, tenutosi a Vienna nel settembre 2022 le quattro principali Società Internazionali di Nutrizione Clinica (ESPEN, ASPEN, FELANPE, PENSA) unitamente alla Federazione Europea delle Associazioni di Dietisti (EFAD), al Forum Europeo dei Pazienti (EPF) e ad altre 75 Associazioni internazionali, hanno sottoscritto l'International Declaration on the Human Right to Nutrition Care che riconosce l'assistenza nutrizionale come diritto umano, al fine di richiamare urgentemente l'attenzione sulla malnutrizione, problema già ampiamente noto dal 1974, anno in cui fu pubblicato l'ormai "storico" *latrogenic Malnutrition. The Skeleton in the Hospital Closet* nel quale, per la prima volta, Charles Butterworth denunciava la frequenza e la gravità della malnutrizione in ospedale.

In questo documento si intende pertanto sottolineare, ancora una volta, come la rilevazione del rischio nutrizionale e un tempestivo trattamento dietetico-nutrizionale rappresentino una strategia *cost-effective* e un tratto imprescindibile del rispetto della dignità delle persone e della qualità dell'intero percorso assistenziale della nutrizione all'interno delle strutture sanitarie e socio-assistenziali.

BIBLIOGRAFIA

- Pradelli L, Zaniolo O, et al. Prevalence and economic cost of malnutrition in Italy: A systematic review and metanalysis from the Italian Society of Artificial Nutrition and Metabolism (SINPE). *Nutrition*. 2022 Dec 13;108:111943. doi:10.1016/j.nut.2022.11194
- Council of Europe, *Nutrition in care homes and home care - From recommendations to action* (2009)
- Cederholm T, et al. GLIM Core Leadership Committee, GLIM Working Group GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. A consensus report from the global clinical nutrition community, *Clinical Nutrition* 38 (2019) 1-9
- Butterworth CE Jr *The skeleton in the hospital closet*. *Nutrition*. 1994 Sep-Oct;10(5):442


1.4 INDICAZIONI PER PREVENIRE LA MALNUTRIZIONE

Come descritto nel paragrafo precedente, numerose società scientifiche hanno pubblicato linee di indirizzo per l'individuazione del rischio malnutrizione e i criteri per diagnosticarla.

Al fine di prevenire questo evento, ormai definito esso stesso una patologia, è necessario individuare i soggetti a rischio di malnutrizione attraverso la somministrazione di test di screening.


A titolo esemplificativo, si suggerisce l'utilizzo di uno dei due seguenti test di screening, da utilizzare immediatamente al momento dell'accesso dell'utente nelle strutture e da ripetere secondo le cadenze evidenziate dai test stessi:

- MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) utilizzabile in ospedale, comunità e altre strutture assistenziali



Fonte: BAPEN

- MNA (Mini Nutritional Assessment) utilizzabile nell'anziano in comunità'



Mini Nutritional Assessment
MNA®

Last name: _____ First name: _____ Sex: _____ Date: _____
Age: _____ Weight, kg: _____ Height, cm: _____ ID Number: _____

Complete the screen by filling in the boxes with the appropriate numbers.
Add the numbers for the screen. If score is 11 or less, continue with the assessment to gain a Main Nutrition Indicator Score.

Screening

A. Has food intake declined over the past 3 months due to loss of appetite, digestive problems, chewing or swallowing difficulties?

0 = severe loss of appetite
1 = moderate loss of appetite
2 = no loss of appetite

B. Weight loss during the last 3 months

0 = weight loss greater than 3 kg (6.6 lbs)
1 = does not know
2 = weight loss between 1 and 3 kg (2.2 and 6.6 lbs)
3 = no weight loss

C. Mobility

0 = bed or chair bound
1 = able to get out of bed/chair but does not go out
2 = goes out

D. Has suffered psychological stress or acute disease in the past 3 months

0 = yes
2 = no

E. Neuropsychological problems

0 = severe dementia or depression
1 = mild dementia
2 = no psychological problems

F. Body Mass Index (BMI) (weight in kg / height in m²)

0 = BMI less than 19
1 = BMI 19 to less than 21
2 = BMI 21 to less than 23
3 = BMI 23 or greater

Screening score (subtotal max. 14 points)

12 points or greater Normal - not at risk - no need to complete assessment
11 points or below Possible malnutrition - continue assessment

Assessment

G. Lives independently (not in nursing home or hospital)

0 = no
1 = yes

H. Takes more than 3 prescription drugs per day

0 = yes
1 = no

I. Pressure sores or skin ulcers

0 = yes
1 = no

J. How many full meals does the patient eat daily?

0 = 1 meal
1 = 2 meals
2 = 3 meals

K. Selected consumption markers for protein intake

- At least one serving of dairy products (milk, cheese, yogurt) per day
- Two or more servings of legumes or eggs per week
- Meat, fish or poultry every day

0.0 = if 0 or 1 yes
0.5 = if 2 yes
1.0 = if 3 yes

L. Consumes two or more servings of fruits or vegetables per day?

0 = no
1 = yes

M. How much fluid (water, juice, coffee, tea, milk...) is consumed per day?

0.0 = less than 3 cups
0.5 = 3 to 5 cups
1.0 = more than 5 cups

N. Mode of feeding

0 = unable to eat without assistance
1 = self fed with some difficulty
2 = self fed without any problem

O. Self view of nutritional status

0 = views self as being malnourished
1 = is uncertain of nutritional status
2 = views self as having no nutritional problem

P. In comparison with other people of the same age, how does the patient consider his/her health status?

0.0 = not as good
0.5 = does not know
1.0 = as good
2.0 = better

Q. Mid-arm circumference (MAC) in cm

0.0 = MAC less than 21
0.5 = MAC 21 to 22
1.0 = MAC 22 or greater

R. calf circumference (CC) in cm

0 = CC less than 31
1 = CC 31 or greater

Assessment (max. 16 points)

Screening score

Total Assessment (max. 30 points)

Main Nutrition Indicator Score

17 to 23.5 points at risk of malnutrition
Less than 17 points malnourished

Ref: Miller & Young (1994) is used as a measure of the patient's nutritional status. The Health Agency (2000) 10-100-441.

References: 1. Miller & Young (1994) is used as a measure of the patient's nutritional status. The Health Agency (2000) 10-100-441.

Practice: Developing the Short Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF) (1999) 2000 246A.

2004 1077.

Comparison of the Short Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF) (1999) 2000 246A.


1. Miller & Young (1994) is used as a measure of the patient's nutritional status. The Health Agency (2000) 10-100-441.

© Nestlé, 1994. Revision: 2004. MNA-SF 12/99 10M.

For more information: www.mna-elderly.com

Fonte: Nestlé Nutrition Institute

Per quanto riguarda la valutazione del rischio nutrizionale nei bambini, è disponibile il test Development of the Paediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS):


Paediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS) 

Name:	Hospital No:	Date:			
Surname:	CHN:	Nurse	Signature		
DOB:		Weight			
Age:	Sex: F / M	Height			
Ward:	Consultant:	BMI			

S 1 P 1	Is the BMI below the cut-off value in the table overleaf?	NO YES	0 2		
S 1 P 2	Has the child lost weight recently?	NO YES • Unintentional weight loss • Clothes looser • Poor weight gain (<2yrs)	0 1		
S 1 P 3	Has the child had a reduced intake (including feeds) for at least the past week?	NO USUAL intake YES Decrease of usual intake for at least the past week YES No intake (or a few sips of feed only) for at least the past week	0 1 2		
S 1 P 4	Will the child's nutrition be affected by the recent admission/condition for at least the next week?	NO YES For at least the next week: • Decreased intake and/or • Increased requirements and/or • Increased losses YES No intake (or a few sips of feed only) for at least the next week	0 1 2		
S 1 P 5	Calculate total score (total of steps 1-4)	Total PYMS Score			

PYMS must be completed by a registered nurse

PYMS Dietetic Management Pathway



****NB: Regardless of PYMS score if you have any nutritional concerns about this patient please refer to dietitians following initial screening.****

Body Mass Index (BMI) Scoring Guide
(If the BMI calculated is less than that shown for age and gender, answer Yes for Step 1)

Age (years)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Boys	15.0	14.5	14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.0	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.0
Girls	15.0	14.0	13.5	13.5	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.0

Notes – Comments

	Date: / /	Date: / /	Date: / /
Nursing Comments (including reason unable to complete PYMS step)			
Health Professional Request made for:	Dietitian <input type="checkbox"/> Dentist <input type="checkbox"/> SALT <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Specify:	Dietitian <input type="checkbox"/> Dentist <input type="checkbox"/> SALT <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Specify:	Dietitian <input type="checkbox"/> Dentist <input type="checkbox"/> SALT <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Specify:
Health Professional Comments			

© Nutrition Tool Steering Group, Women and Children's Directorate, NHS Greater Glasgow and Clyde, 2009.

© Nutrition Tool Steering Group, Women and Children's Directorate, NHS Greater Glasgow and Clyde, 2009.

Fonte: Nutrition Tool Steering Group, Women and Children's Directorate, NHS Greater Glasgow and Clyde, 2009.

1.5 IL SOVRAPPESO, L'OBESITÀ E L'OBESITÀ SARCOPENICA

La ristorazione collettiva è uno strumento indispensabile nella prevenzione e nella cura di malattie correlate a un alterato stato nutrizionale (1).

Le linee guida della European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) del 2017, relative alla definizione e alla terminologia applicate alla Nutrizione clinica, ribadiscono il ruolo centrale e prioritario della nutrizione nell'ambito di vita, sia in termini di salute che di malattia, e identificano le molteplici difformità derivanti da uno scorretto apporto nutrizionale, sia in difetto che in eccesso, in relazione alle necessità dell'individuo (2).

Ne deriva come occorra tener presente non solo la carenza, ma anche l'eccessivo apporto di alcune tipologie di nutrienti. Non è raro, infatti, riscontrare nelle strutture assistenziali, per esempio in quelle per anziani o per soggetti con disabilità, condizioni di eccesso ponderale, legate prevalentemente a uno squilibrio alimentare (eccesso in grassi saturi e carboidrati semplici o complessi a discapito di altri componenti) e a una marcata riduzione dell'attività fisica. Questo aspetto va attentamente tenuto in considerazione e monitorato, soprattutto in relazione ai rischi che esso può comportare in termini di morbidità, ulteriore disabilità e mortalità. Il ruolo sanitario della ristorazione collettiva ha, infatti, come scopo primario il miglioramento dello stato di salute della popolazione, in un'ottica di qualità nutrizionale oltre che sensoriale e formativa/informativa, come sottolineato anche nelle recenti Linee guida ministeriali (1).

La presenza di sovrappeso o obesità nei soggetti affetti da disabilità, oltre ad aggravare la gestione della condizione di base, determina un aumento del rischio cardiovascolare e del rischio metabolico in modo più consistente rispetto a soggetti con medesime condizioni di disabilità, ma normopeso (3). Sussistono, infatti, numerose evidenze scientifiche che legano l'eccesso ponderale con il rischio di insorgenza o aggravamento di molte patologie croniche quali, principalmente, diabete mellito tipo 2, ipertensione, dislipidemia, aterosclerosi con conseguenti problematiche sia a livello cardiaco che neurologico, litiasi biliare, patologie osteoarticolari e alcuni tipi di neoplasie. In base alla diversa età del soggetto e alla sua situazione generale, la presenza di sovrappeso o obesità può associarsi a una condizione di fragilità muscolare e questo ne aggrava ulteriormente la condizione. Si parla, in questo caso di obesità sarcopenica (4,5).

Nella popolazione anziana il quadro di obesità sarcopenica può essere di maggior frequente riscontro. Si tratta di una condizione clinico - funzionale caratterizzata da un'alterazione della composizione corporea, in cui si verifica un eccesso di massa grassa e un contemporaneo deficit di massa muscolare (4). Il sinergismo fra questi due elementi ha un impatto estremamente negativo sull'individuo. La European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) e la European Association for the Study of Obesity (EASO) hanno recentemente pubblicato un documento condiviso contenente alcuni parametri di riferimento relativi allo screening, alla definizione, alla diagnosi e allo staging di questa condizione (5). Sostanzialmente ci troviamo di fronte a una situazione in cui l'obesità di tipo viscerale, attraverso alcuni pathways biochimici, va a favorire, sia in termini quantitativi che qualitativi, il depauperamento muscolare già instauratosi attraverso il fisiologico processo di invecchiamento unito all'inattività fisica e al disuso muscolare (4,5,6). Un pericoloso circolo vizioso in cui anche la composizione del microbiota intestinale sembra avere un ruolo esacerbante (7). Lo stato infiammatorio cronico e l'insulino resistenza associate allo stato sarcopenico rappresentano un fattore correlato, sia in termini di incidenza che di peggior prognosi, ad alcune delle principali malattie croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari, cancro, malattie dismetaboliche, depressione e deterioramento cognitivo, patologie osteoarticolari, ulcere da decubito) (8, 9, 10,11). Da non trascurare anche la conseguente progressiva perdita di autosufficienza con le conseguenti disabilità funzionali, difficoltà alla mobilitazione e complessità alla gestione della persona (5,12).

Si raccomanda fortemente di tenere in debita considerazione questa evenienza clinica e di attuare tutti i necessari percorsi di screening e trattamento di questa condizione (5).

La dieta mediterranea, così come sottolineato da varie evidenze scientifiche, si pone come modello alimentare efficace e ben studiato nella prevenzione dell'obesità e delle principali malattie croniche non trasmissibili (1).

Possono essere previsti, a seconda della condizione clinica della persona, specifici e mirati interventi nutrizionali associati a paralleli interventi di potenziamento muscolare personalizzati (6,13, 14).

BIBLIOGRAFIA

1. Linee guida ministeriali per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica 2021
2. Cederholm T et al, ESPEN guidelines on definition and terminology of clinical nutrition, *Clinical Nutrition* 36 (2017) 49-64
3. Katherine Froehlich-Grobe et al, Disparities in Obesity and Related Conditions Among Americans with Disabilities, *Am J Prev Med* 2013;45(1):83-90
4. Parrinello E, Donini L.M., Obesità sarcopenica, *l'Endocrinologo* 2020; 21:354-358
5. Donini LM et al, Definition and criteria for sarcopenic obesity: ESPEN and EASO consensus statement, *Clinical Nutrition* 41 (2022) 990-1000
6. Colleluori G, Villareal D.T., Aging, Obesity, Sarcopenia and the effect of diet and exercise intervention, *Exp Gerontol*, 2021 November; 155
7. Bilski J et al, Multifactorial mechanisms of sarcopenia and sarcopenic obesity. Role of physical exercise, microbiota and myokines, *Cells* 2022, 11,160
8. Anton S.D. et al, Obesity and diabetes as accelerators of functional decline; can lifestyle interventions maintain functional status in high risk older adults?, *Exp Gerontol*, 2013 September; 48(9)
9. Kyung Mook Choi, Sarcopenia and sarcopenic obesity, *Korean J Intern Med* 2016; 31:1054-1060
10. Cappellari G. C. et al, Sarcopenic obesity in cancer setting, *Nutrition* 98 (2022) 111624
11. Prado C.M., Nutrition interventions to treat low muscle mass in cancer, *Journal of cachexia, sarcopenia and muscle* 2020; 11:366-380
12. Sieber C.C., Frailty, from concept to clinical practice, *Exp Gerontol* 2017 January, 160-167
13. Li Z., Heber D., Sarcopenic obesity in the elderly and strategies for weight management, *Nutrition Reviews*, 2011;70 (1): 57-64
14. McCarthy D and Berg A., Weight loss strategies and the risk of skeletal muscle mass loss

2. ASPETTI IGIENICO SANITARI: LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Priorità della Refezione Collettiva Assistenziale è la Sicurezza degli alimenti sia dal punto di vista nutrizionale che igienico-sanitario.

L'obiettivo di queste Linee di indirizzo esula dalla trattazione specifica riguardante la normativa relativa alla Sicurezza Alimentare come anche dalla descrizione dettagliata dei principi HACCP a cui le strutture che si occupano di Ristorazione Collettiva, sia in ambito di preparazione che di distribuzione dei pasti, sono tenute ad attenersi.

Si ritiene, comunque, necessario, sottolineare con forza quanto la Sicurezza Alimentare rappresenti il presupposto per la fornitura di pasti salubri e sicuri e quanto risulti prioritaria l'attenta conoscenza e gestione degli aspetti che la garantiscono.

Occorre, quindi, sia il rispetto dei requisiti strutturali dei locali e della conformità delle attrezzature che l'elaborazione con regolare attuazione delle corrette procedure richieste (quali pulizia; approvvigionamento, gestione e stoccaggio materie prime e materiali a contatto con gli alimenti; controllo infestanti; rintracciabilità alimenti e/o materie prime; formazione del personale, preparazione, conservazione e trasporto degli alimenti preparati).

Di fondamentale importanza è stabilire quali siano i pericoli che possono ragionevolmente verificarsi e per i quali è necessario adottare misure preventive.

L'attività sopra menzionata, con l'individuazione dei punti critici del processo in corrispondenza dei quali mettere in atto specifiche misure di contenimento dei pericoli, è descritta e documentata nel Piano di Autocontrollo di cui deve essere dotata ogni singola Struttura, elaborato sulla base dei principi dell'Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

I pericoli possono essere distinti in tre categorie: biologici, chimici, fisici.

PERICOLI BIOLOGICI

Legati alla presenza di microrganismi come parassiti, virus, batteri, tossine elaborate da questi ultimi o preformate che possono contaminare l'alimento e renderlo non sicuro.

A titolo di esempio, nella Tabella 2, sono riportati i patogeni di più frequente riscontro:

AGENTI PATOGENI	ORIGINE
Bacillus cereus	Carni crude o cotte mal conservate, riso bollito mal conservato, latte crudo, vegetali freschi, acqua contaminata
Campylobacter jejuni	Acqua contaminata, latte crudo, pollame poco cotto, frutta e verdura cruda e contaminata
Clostridium perfringens	Acqua contaminata, carni o pesce contaminati, latte crudo o formaggi a latte crudo
Cryptosporidium	Acqua contaminata (anche piscine o laghi), alimenti non cotti
Escherichia coli STEC	Acqua e alimenti contaminati (es. carne macinata non ben cotta, latte e derivati crudi, verdure e frutta contaminata e cruda, animali malati)
Listeria monocytogenes	Alimenti pronti al consumo (detti ready to eat), formaggi semimolli e molli con crosta e muffe, latte crudo, pesce crudo o affumicato
Norovirus, adenovirus e rotavirus	Molluschi bivalvi contaminati, acqua contaminata, verdure e frutta contaminati, alimenti pronti al consumo
Salmonella	Uova o pollame crudi o poco cotti, salami freschi poco stagionati, latte crudo, gelati artigianali, frutti di mare crudi, verdure crude contaminate
Shigella	Acqua e alimenti crudi contaminati

Staphylococcus Aureus	Alimenti cotti poi manipolati e contaminati (es. prosciutto, insalate di pollo e uova, creme, gelati, formaggi)
Toxoplasma Gondii	Carne cruda o poco cotta di animali che ospitano le cisti, prosciutti o salumi crudi, latte crudo, frutti di mare crudi

Tabella 2. Agenti eziologici di più frequente riscontro negli alimenti.

In merito ai pericoli biologici, è necessario non sottovalutare il fatto che, nelle Residenze per ospiti anziani o non autosufficienti, l'età avanzata e la fragilità degli stessi unitamente alle patologie spesso presenti e ai trattamenti farmacologici cronicamente necessari per contrastarle, sono fattori che rendono i fruitori più suscettibili a infezioni e tossinfezioni alimentari. Da qui l'importanza di un costante elevato livello di attenzione per la riduzione al minimo accettabile, in ogni fase del processo, dei rischi biologici legati all'ingestione di alimenti, cosicché sulla tavola dei nostri Ospiti giungano cibi non solo adeguati dal punto di vista nutrizionale, gradevoli dal punto di vista organolettico, fruibili dal punto di vista della consistenza, ma anche sicuri dal punto di vista igienico-sanitario.

È prioritario, quindi, garantire un generale rispetto delle buone norme di preparazione e conservazione degli alimenti:

- evitare cibi di origine animale crudi o poco cotti
- sciacquare con cura con acqua potabile verdura e frutta da consumare crudi
- far attenzione, durante la preparazione, alla contaminazione fra cibi crudi e cotti, lavando spesso e con cura gli utensili utilizzati
- evitare di riscaldare cibi già cucinati
- conservare ad idonee condizioni di temperatura e per breve tempo cibi frullati o omogeneizzati
- dissuadere il ricorso al pasto portato da casa
- porre particolare attenzione al rischio allergeni: sia nelle fasi di preparazione che di distribuzione le diete speciali non devono subire rischi di contaminazione con possibili allergeni
- non utilizzare cibi inscatolati i cui contenitori presentino rigonfiamenti anomali

In sede di preparazione e distribuzione del pasto, è fondamentale combinare i seguenti elementi:

Lavare

1. Lavare bene le mani prima e dopo la preparazione dei cibi e prima e dopo aver mangiato
2. Pulire utensili, piani di lavoro e attrezzature, soprattutto dopo il contatto con cibi crudi

Cuocere

- Cuocere bene, anche al cuore del prodotto, gli alimenti di origine animale (carne, pesce, uova) garantendo il raggiungimento di temperature idonee all'inattivazione dei patogeni

Conservare

1. Raffreddare in tempi brevi e con idonee metodiche i cibi cotti prima di riporli nel frigo
2. Conservare gli alimenti in frigo dopo l'apertura
3. Riporre, in modo adeguato, gli alimenti che lo necessitano nel frigo o nel congelatore
4. Non scongelare il cibo a temperatura ambiente
5. Tenere il frigo ben pulito, evitare la sovrapposizione di alimenti che impedisce la circolazione dell'aria fredda e quindi il mantenimento delle giuste temperature, controllare le scadenze degli alimenti
6. Mantenere la dispensa degli alimenti non deperibili correttamente ordinata, valutando periodicamente le date di scadenza degli alimenti stessi ed evitando la commistione fra alimenti e altro materiale. Non appoggiare gli alimenti direttamente a terra. Curare con attenzione i rischi legati a possibili infestanti.

A proposito della tematica della conservazione è doveroso sottolineare che nelle Strutture assistenziali è possibile che i pasti vengano serviti, oltre che nei locali all'uopo dedicati, nelle stanze di degenza dei singoli Ospiti, se le condizioni di salute degli stessi rendono necessaria tale modalità. In considerazione di ciò è prioritario garantire che sia le caratteristiche organolettiche che le condizioni igienico-sanitarie siano le medesime dei pasti serviti negli ambienti comuni: per quanto attiene la sicurezza igienico-sanitaria occorre prestare particolare attenzione alla temperatura dei cibi, che deve essere contenuta nella fascia di sicurezza attorno ai 65 °C per i cibi caldi e non deve mai superare i 15 °C per quelli freddi, per tutte le operazioni di trasporto e somministrazione fino all'ultimo Ospite.

Alcune considerazioni particolari, correlate alla fragilità del target considerato

La **Salmonellosi** è stata la seconda infezione gastrointestinale più comunemente segnalata nell'uomo nell'UE dopo la Campylobacteriosi. Ai fini della prevenzione del rischio Salmonellosi si riconfermano tutte le precedenti considerazioni sull'importanza della scelta delle materie prime, del lavaggio accurato di frutta e verdura, delle procedure che evitino la contaminazione crociata, della adeguata cottura di carne ed uova, della conservazione degli alimenti.

L'infezione dal **Listeria monocytogenes** ha, tra le Malattie trasmesse con gli Alimenti, la più alta percentuale di ospedalizzazione (96,4%) e di letalità (17,7%) prevalentemente negli anziani. Questo microorganismo resiste molto bene alle basse temperature e all'essiccamento, in alimenti conservati a temperatura di refrigerazione (4°C). È invece molto sensibile alle usuali temperature di cottura domestica degli alimenti. Listeria può anche facilmente contaminare gli alimenti di origine animale con elevato grado di lavorazione come affettati, macinati, porzionati, prodotti di salumeria, piatti cotti a base di carne, formaggi a pasta molle e prodotti affumicati.

PERICOLI CHIMICI

Sono legati alla presenza di sostanze che contaminano l'alimento.

Si ricorda che la contaminazione può riguardare la materia prima o può avvenire durante le fasi di lavorazione, come evidenziato più dettagliatamente nella Tabella 3.

CONTAMINANTI CHIMICI	ORIGINE
- Fitosanitari - Pesticidi - Micotossine - Metalli pesanti - Additivi - Allergeni - Prodotti per pulizia e disinfezione - Packaging inadeguato	Sostanze presenti nella materia prima, errata gestione delle etichette, residui durante la lavorazione, rilascio di sostanze, ecc

Tabella 3. Contaminanti chimici osservabili negli alimenti.

Le azioni da attuare per prevenire il rischio chimico, derivano dall'analisi e valutazione dei rischi effettuata dal team Haccp. Esse prevedono:

- scelta di fornitori che abbiano un sistema di gestione certificato
- corrette procedure di sanificazione e disinfezione
- corretta gestione dei materiali a contatto con gli alimenti
- adeguate procedure per la cross contaminazione, sia in fase di produzione del pasto sia al momento della somministrazione

PERICOLI FISICI

Legati alla presenza di corpi estranei che possono causare malattia o lesioni alla persona che li consuma.

Gli alimenti possono essere contaminati:

- all'origine: ovvero la contaminazione riguarda la materia prima, pertanto sarà necessaria la scelta accurata dei fornitori e il controllo ottimale della merce al momento della ricezione
- durante le operazioni di preparazione del pasto.

Le tipologie più comuni di materiali che possono generare una contaminazione fisica sono elencati nella Tabella 4.

CONTAMINANTI FISICI

- Vetro, legno, metallo
- Materiali di confezionamento
- Ossa, lisce
- Insetti
- Gioielli

PROVENIENZA

Materiali duri provenienti da macchinari, materiali di confezionamento, bancali, scaffalature, sporcizia sui macchinari, abbigliamento del personale non idoneo

Tabella 4. Contaminanti fisici osservabili negli alimenti.

Le azioni da attuare per prevenire la contaminazione da corpi estranei, derivano dall'analisi e valutazione dei rischi effettuata dal team HACCP. Esse prevedono:

- scelta di fornitori che abbiano un sistema di gestione certificato
- scelta di strumenti, per il monitoraggio della contaminazione (setacci, metal detector, raggi X, sistemi di lavaggio e soffiatura, ecc)
- formazione del personale sul rischio fisico
- Protezione dei materiali per il confezionamento
- lotta agli infestanti
- corretto abbigliamento del personale

L'Appendice 2 illustra i punti chiave per rendere gli alimenti più sicuri.

3. ASPETTI NUTRIZIONALI

3.1 FABBISOGNI NUTRIZIONALI

Il rapporto fra nutrizione, corretta alimentazione e salute è naturalmente molto stretto. Nella storia recente del nostro Paese si assiste ad un generale incremento della condizione di sovrappeso. Secondo i dati PASSI aggiornati al biennio 2020-2021, 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale, mentre i dati riferiti dagli intervistati PASSI d'Argento (PdA), portano a stimare che la maggior parte degli ultra 65enni (57%) sia in eccesso ponderale. I dati riguardanti la Regione Toscana sono sovrapponibili a quelli nazionali. Riguardo il consumo di frutta e verdura si stima che in Italia, meno dell'8% degli adulti ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno (*five a day*), anche fra le persone ultra 65enni il consumo medio giornaliero di frutta e verdura è basso e solo il 10% dichiara di raggiungere le 5 porzioni giornaliere raccomandate; gli stessi consumi alimentari purtroppo si rilevano anche nell'infanzia e adolescenza, come evidenziato dalle varie edizioni delle indagini OKKIO ALLA SALUTE e HBSC.

Anche nell'infanzia e nell'adolescenza, il consumo di frutta e/o verdura rimane lontano dalle quantità raccomandate. Nel 2019, secondo i dati dell'indagine OKKio alla Salute del 2019, solo il 5,7% dei bambini in Italia ed il 6,3% dei bambini in Toscana consuma almeno 5 porzioni al giorno di frutta e/o verdura. Lo studio Hbsc condotto nel 2022 indica che in Italia, negli adolescenti di 11, 13 e 15 anni, solo un terzo consuma frutta almeno una volta al giorno ed uno su quattro verdure almeno una volta al giorno. Nella nostra regione, le percentuali risultano, rispettivamente del 17,8% e 15%#.

Di pari passo si assiste ad un crescente incremento dei soggetti affetti da disturbi dell'alimentazione e della nutrizione che richiedono un'assistenza nutrizionale specializzata ed un intervento "ad personam" difficilmente standardizzabile.

In ogni fase della vita lo stato nutrizionale è un importante determinante delle condizioni di salute e, soprattutto in età avanzata, gli eccessi e le carenze alimentari sono in grado di provocare la comparsa di processi patologici a carico di vari organi e di favorire il processo di invecchiamento dell'organismo.

Da un lato l'eccesso di peso favorisce l'insorgenza o l'aggravamento di patologie preesistenti (dismetaboliche, cardiovascolari, osteo-articolari) e influisce negativamente sulla qualità della vita della persona. Dall'altro, la perdita di peso non intenzionale rappresenta un indicatore comunemente utilizzato per la fragilità dell'anziano.

La quota di popolazione anziana sta progressivamente aumentando tanto da superare il 20% di quella generale.

I dati riferiti dagli intervistati PASSI d'Argento nel biennio 2021-2021 relativi a peso e altezza portano a stimare che la maggior parte degli ultra 65enni (56%) sia in eccesso ponderale: il 42% in sovrappeso (cioè con un Indice di Massa Corporea compreso fra 25 e 29,9) e il 15% obeso (IMC ≥ 30).

Questo gruppo di popolazione si caratterizza da una estrema eterogeneità in quanto comprende sia individui in buona salute così come soggetti con presenza di pluripatologie e fragilità; l'aspetto comune è il maggior rischio di disidratazione e la progressiva modifica della composizione corporea che frequentemente si caratterizza per la riduzione della massa muscolare ed il parallelo incremento della massa grassa.

Superati i 75 anni di età l'IMC è soggetto a variazioni legate a fattori biologici e patologici e, con il crescere dell'età, oltre a ridursi la quota di persone in eccesso ponderale, aumenta progressivamente quella degli anziani che perdono peso in modo involontario (definiti come coloro che dichiarano di aver perso più di 4,5 kg o più del 5% del proprio peso negli ultimi 12 mesi). Dai dati PASSI d'Argento 2021-2022, tale percentuale è pari al 7%.

HBSC 2022. Stili di vita e salute degli adolescenti tra 11 e 17 anni. I risultati della Sorveglianza Regione Toscana
<https://www.epicentro.iss.it/hbsc/pdf/indagine-2022/toscana-2022.pdf>

Il calo ponderale involontario che negli ultra 65enni è un fattore predisponente a fragilità, è più frequente tra coloro a cui sono state diagnosticate patologie croniche (10% in chi ne ha almeno due, 5% di chi non ne riferisce alcuna) e varia sensibilmente anche a seconda di parametri socioeconomici, quali ad esempio le difficoltà economiche (12% se molte, 7% se nessuna).

I cambiamenti descritti, seppur comuni e fisiologici in questa fascia d'età, possono acquisire connotati di patologia se non correttamente gestiti, tanto da determinare un elevato rischio di disordini legati alla nutrizione. Sia la malnutrizione da una parte che l'obesità e il sovrappeso dall'altra contribuiscono, seppur con aspetti antitetici, al rischio generale di fragilità esponendo i soggetti ad un aumentato rischio di complicanze, ospedalizzazioni e mortalità.

Vista l'estrema eterogeneità dei soggetti che accedono alle strutture assistenziali, rappresentando la prima linea di intervento nella gestione e prevenzione delle problematiche dietetico nutrizionali, la corretta gestione dei pasti diventa determinante nel mantenimento e nella promozione di un buon livello di salute in ogni fascia di età.

Il fabbisogno energetico

Nell'infanzia e adolescenza il fabbisogno energetico deve tenere di conto delle necessità nutrizionali ed energetiche legate alla crescita dell'organismo, alle necessità legate al mantenimento della massa corporea in progressivo incremento.

Tali necessità sono particolarmente elevate nel primo anno di vita, per ridursi progressivamente negli anni successivi ad aumentare nuovamente durante la pubertà (4-7% del DET).

Nei bambini e negli adolescenti il fabbisogno energetico prende in considerazione il MB (metabolismo basale) stimato e diversi LAF (Livelli di Attività Fisica), applicando una piccola correzione per le necessità energetiche legate alla crescita.

Si riporta di seguito la tabella del fabbisogno energetico indicato per la fascia d'età 1-17 anni. Il peso corporeo riportato corrisponde alla mediana del peso per le diverse età, in accordo con le curve di crescita pubblicate da Cacciari et al. nel 2006.

LARN PER L'ENERGIA					
Età	Peso corporeo	MB	FABBISOGNO ENERGETICO PER UN LAF DI:		
(anni)	(kg)	(kcal/die)	25° pct	mediana	75° pct
Maschi					
1	10,9	620	840	870	890
2	14,0	800	1090	1130	1160
3	16,3	880	1260	1390	1490
4	18,5	930	1330	1470	1580
5	20,8	980	1400	1550	1670
6	23,3	1030	1480	1640	1770
7	26,2	1100	1580	1750	1880
8	29,5	1180	1690	1870	2010
9	33,2	1260	1810	2000	2150
10	37,2	1320	2210	2300	2460
11	41,7	1400	2340	2440	2610
12	46,9	1490	2490	2600	2780
13	52,7	1590	2670	2780	2970
14	58,7	1700	2840	2960	3170
15	63,5	1780	2990	3110	3330
16	66,6	1840	3080	3210	3430
17	68,2	1860	3130	3260	3480

Femmine					
1	10,2	560	770	790	810
2	13,4	750	1020	1050	1080
3	15,7	800	1150	1280	1370
4	18,0	850	1220	1350	1450
5	20,5	900	1290	1430	1540
6	23,3	960	1380	1520	1640
7	26,4	1020	1470	1620	1740
8	29,6	1090	1560	1720	1860
9	33,2	1160	1660	1840	1980
10	37,5	1190	2000	2090	2230
11	42,7	1260	2120	2210	2360
12	48,4	1340	2250	2340	2500
13	52,5	1390	2340	2440	2610
14	54,6	1420	2390	2490	2660
15	55,4	1430	2400	2510	2680
16	55,7	1440	2410	2510	2690
17	55,8	1440	2410	2510	2690

Tabella 5. LARN - Fabbisogno energetico medio (AR) nell'intervallo d'età 1-17 anni.

MB: metabolismo basale; LAF: livello di attività fisica; pct: percentile. Valori di MB e di fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die. Età considerata come età anagrafica, per 4 anni si intende il periodo tra il compimento del quarto e il compimento del quinto anno di vita. Peso corporeo secondo i valori mediani per età riportati da Cacciari et al. (2006). Per 1,5 anni il dato è stato calcolato per interpolazione. MB stimato con l'equazione di Schofield et al (1985). Valori LAF (25° percentile-mediana-75° percentile) scelti secondo la distribuzione attesa nella popolazione in età evolutiva (SACN 2011) e pari a: <3 anni 1.35-1.39-1.43; 3-9 anni 1,42-1.57-1.69; 10-18 anni 1.66-1.73-1.85. fabbisogno energetico ricavato aumentando il DET dell'1% per tener conto dell'energia depositata nei tessuti di neosintesi. I valori mostrati sono esemplificativi.

Durante l'età geriatrica si assiste tendenzialmente ad una riduzione del fabbisogno energetico totale quotidiano, dovuto alla progressiva perdita della massa muscolare, con conseguente riduzione del metabolismo basale, ed alla diminuzione del livello medio di attività fisica.

La stima del fabbisogno energetico nella popolazione in esame risulta tuttavia essere complessa alla luce dell'estrema varietà dei singoli individui che compongono questo gruppo. Con la progressione dell'età, tendenzialmente nella fase over 75 anni, la riduzione del dispendio energetico e dell'attività fisica risulta essere maggiormente marcata, così come le differenze di genere possono determinare variazioni anche considerevoli all'interno della stessa sottoclasse di età.

La presenza di problematiche relative alla deglutizione, patologie croniche e lo stato nutrizionale sono ulteriori fattori che determinano variazioni nella stima del fabbisogno calorico totale.

Nella Revisione dei LARN 2014 viene proposta per i soggetti adulti una diversificazione sui "Fabbisogni Energetici Medi" (AR) che tiene conto delle varie fasce d'età, a loro volta stratificati per entrambi i generi e per quattro livelli di attività fisica; per ogni gruppo di età e genere i valori vengono definiti secondo il peso di un individuo "medio", come indicato nella Tabella 6.

LARN PER L'ENERGIA						
Statura	Peso corporeo	MB	FABBISOGNO ENERGETICO (kcal/die) PER UN LAF DI:			
(m)	(kg)	(kcal/die)	1,45	1,60	1,75	2,10
Uomini						
Maschi 18-29 anni						
1,50	50,6	1450	2110	2330	2540	3050
1,60	57,6	1560	2260	2490	2730	3270
1,70	65,0	1670	2400	2670	2920	3510
1,80	72,9	1790	2590	2860	3130	3760
1,90	81,2	1910	2780	3060	3350	4020
Maschi 30-59 anni						
1,50	50,6	1450	2110	2330	2540	3050
1,60	57,6	1530	2220	2450	2680	3210
1,70	65,0	1620	2350	2590	2830	3480
1,80	72,9	1710	2430	2730	2990	3590
1,90	81,2	1830	2620	2900	3160	3790
Femmine 18-29 anni						
1,50	50,6	1240	1790	1980	2160	2620
1,60	57,6	1340	1940	2140	2340	2810
1,70	65,0	1430	2100	2320	2540	3040
1,80	72,9	1570	2270	2510	2740	3290
1,90	81,2	1690	2450	2700	2960	3550
Femmine 30-59 anni						
1,50	50,6	1260	1820	2010	2200	2640
1,60	57,6	1310	1900	2100	2300	2760
1,70	65,0	1370	1990	2200	2400	2880
1,80	72,9	1440	2080	2300	2520	3020
1,90	81,2	1510	2180	2410	2630	3160
Donne						
Statura	Peso corporeo	MB	FABBISOGNO ENERGETICO (kcal/die) PER UN LAF DI:			
(m)	(kg)	(kcal/die)	1,40	1,50	1,60	1,75
Uomini						
Maschi 60-74 anni						
1,50	50,6	1300	1820	1950	2080	2280
1,60	57,6	1380	1940	2080	2220	2420
1,70	65,0	1470	2060	2210	2360	2580
1,80	72,9	1570	2190	2350	2510	2740
Maschi ≥ 75 anni						
1,50	50,6	1240	1740	1870	1990	2180
1,60	57,6	1300	1820	1950	2080	2280
1,70	65,0	1380	1910	2050	2180	2390
1,80	72,9	1430	2000	2150	2290	2500
Femmine 60-74 anni						
1,50	50,6	1150	1610	1730	1850	2020
1,60	57,6	1220	1700	1830	1950	2130
1,70	65,0	1290	1800	1930	2060	2250
1,80	72,9	1360	1900	2040	2170	2380
Femmine ≥ 75 anni						
1,50	50,6	1120	1570	1680	1790	1960
1,60	57,6	1190	1660	1780	1900	2080
1,70	65,0	1260	1760	1890	2020	2210
1,80	72,9	1340	1870	2010	2140	2340

Tabella 6. LARN. Fabbisogno energetico medio della popolazione a partire dai 18 anni.

La variabilità dei valori dei LARN trova parallelismo con la definizione del fabbisogno definito come apporto calorico pro kg di peso corporeo per il quale in letteratura si trovano valori oscillanti in un range di 24-36 kcal di peso per i soggetti in salute e fisicamente attivi, 32-38 kcal/kg per soggetti sottopeso e 27-30 kcal/kg di peso per soggetti con patologie.

E' forte consenso considerare che un apporto medio di 30 kcal/kg di peso corporeo possa rappresentare una stima di orientamento ragionevole per la popolazione geriatrica generale pur con le dovute correzioni individuali per soggetti in presenza di patologie e malnutrizione.

Nell'ottica della valutazione del fabbisogno energetico in una struttura residenziale, è da considerare la presenza di soggetti in condizioni fisiologiche particolari che possono condizionare il bilancio energetico per la deposizione di energia nei tessuti (crescita, gravidanza) e di neosintesi del latte materno (allattamento).

Proteine

Il fabbisogno proteico dell'individuo corrisponde alle quantità di aminoacidi necessari per garantire al meglio l'integrità anatomica e funzionale di cellule, tessuti, organi e apparati dell'organismo.

La fisiologica tendenza alla riduzione della massa muscolare globale impone che in età geriatrica vengano forniti apporti proteici adeguati ai fini del mantenimento della composizione corporea, delle funzioni quotidiane e della salute globale.

Un adeguato apporto proteico acquista connotati di prevenzione tanto che per i LARN 2014 viene definito come "Standard Nutrizionale di Prevenzione (STD)" che risulta essere quantificato in un apporto di 1,1 gr/kg di peso per tutta l'età geriatrica, con le dovute correzioni individuali per soggetti in presenza di patologie e malnutrizione ove la quantità suggerita nelle persone anziane con malattie acute o croniche è pari a 1,2-1,5 g/kg di peso corporeo, fino ad arrivare a 2,0 g/kg di peso corporeo al giorno in caso di malattia grave o malnutrizione.

Nell'adulto si definisce un fabbisogno proteico di mantenimento individuabile in fabbisogno medio (AR) pari a 0.71 g/kg peso/die ed un'assunzione di riferimento per la popolazione (PRI) di 0.9 g/kg peso/die.

Tali dati dovranno essere implementati in condizioni fisiologiche particolari come gravidanza e allattamento secondo le indicazioni dei LARN rev. 2014. L'apporto proteico raccomandato dopo i primi due anni di vita è pari al 12-18% dell'energia totale della dieta.

La corretta copertura del fabbisogno proteico non potrà prescindere da un parallelo ed adeguato apporto calorico globale e della qualità nutrizionale delle proteine consumate, per la quale risulta fondamentale includere nell'alimentazione quotidiana fonti a maggior valore biologico quali latte e yogurt a ridotto contenuto in grassi, legumi, uova, pesce e carni magre di preferenza bianche.

Il consumo di alimenti proteici di qualità risulta inoltre favorevole per la contemporanea presenza di altri nutrienti specifici quali ferro, calcio, acidi grassi polinsaturi dei quali il soggetto anziano risulta essere frequentemente carente.

Lipidi

I lipidi rappresentano i nutrienti a maggiore densità calorica il cui abuso, specialmente per le fonti animali, si associa ad eccessivi apporti calorici, obesità ed incrementato rischio cardiovascolare.

Il fabbisogno lipidico consigliato nel bambino è del 30-40% dell'energia totale nella fascia di età 1-3 anni, e 25-35% dai 4 ai 18; tale fabbisogno si riduce leggermente nelle successive epoche della vita assestandosi al 20-35% dell'energia totale nell'età adulta e geriatrica.

Gli apporti lipidici consigliati in età geriatrica risultano essere sovrapponibili a quelli definiti per la popolazione adulta con una quota generale raccomandata pari al 20-35% dell'energia totale.

La corretta assunzione dietetica non dipende esclusivamente dall'apporto globale quotidiano ma anche dai vari tipi di acidi grassi assunti, dei quali la quota derivante da monoinsaturi e polinsaturi dovrà rappresentare la fonte maggioritaria, mentre risulta auspicabile una limitazione degli apporti di grassi saturi inferiore al 10% dell'energia totale.

Il colesterolo totale introdotto non dovrà superare i 300 mg al giorno.

Favorire il consumo di olio extra vergine di oliva, della frutta secca, del pesce a scapito degli alimenti animali a maggior contenuto in grassi (per esempio insaccati, formaggi, carni grasse), rappresenta la condotta principale per poter garantire assunzioni adeguate e proporzionate delle varie tipologie di grassi sopra descritte.

Le stesse indicazioni sono valide per le donne in gravidanza ed allattamento.

Carboidrati

Il fabbisogno glucidico raccomandato per la popolazione adulta, per quella anziana e per l'infanzia e adolescenza è pari al 45 – 60 % dell'energia totale quotidiana, con limitazione degli apporti di zuccheri semplici ad una quota inferiore al 15% delle chilocalorie quotidiane.

Risulta auspicabile il consumo di fonti glucidiche a lento assorbimento quali cereali, prodotti integrali e legumi limitando l'assunzione di alimenti ricchi di zuccheri semplici ed alimenti che, pur commercializzati per il ridotto apporto in zuccheri, l'indice glicemico ridotto è stato raggiunto con un maggior apporto di grassi o fruttosio.

Fibre alimentari

L'apporto in fibre quotidiano raccomandato per la popolazione adulta e geriatrica è pari a 25 g/die, mentre in età pediatrica l'assunzione adeguata è pari a 8.4g/1000 kcal.

La copertura dell'obiettivo nutrizionale per la prevenzione dovrà essere garantita privilegiando e favorendo il consumo quotidiano di frutta, verdura, legumi e cereali complessi, preferibilmente integrali.

Acqua

Nelle usuali condizioni ambientali e di attività fisica si considera adeguato un apporto di 2,5 L/die per gli uomini e 2L/die per le donne, questi valori sono pari a circa 35-40 ml/kg peso corporeo. Nei bambini il fabbisogno idrico è pari a 1,5 mL/kcal.

In assenza di specifiche evidenze nel merito, l'indicazione vale anche per la popolazione anziana, tenendo conto che la popolazione anziana risulta essere maggiormente esposta al rischio di disidratazione a causa della fisiologica riduzione del senso di sete e del ridotto contenuto percentuale di acqua corporea.

Per le donne in gravidanza ed allattamento tali valori devono essere addizionati di una quota dovuta all'incremento delle richieste come indicato dai LARN rev.2014.

Il consumo adeguato di frutta e verdura risulta funzionale al raggiungimento del fabbisogno quotidiano.

Gli apporti di acqua dovranno essere personalizzati in caso di condizioni/patologie che richiedano un controllo stretto del bilancio idrico.

Vitamine e minerali

Un modello alimentare equilibrato, ispirato alla Piramide Alimentare Toscana, garantisce la corretta copertura dei bisogni di vitamine e sali minerali. L'ipovitaminosi D è abbastanza frequente in tutte le età e può comparire già nella prima infanzia, così come la carenza di ferro soprattutto nelle adolescenti femmine mestruate che hanno un'aumentato fabbisogno. Il soggetto anziano risulta frequentemente esposto al rischio di carenze a causa di difficoltà di assorbimento, presenza di terapie farmacologiche, patologie e stati cronici di infiammazione.

La ridotta esposizione al sole ed il conseguente deficit di produzione endogena rendono frequente la carenza di vitamina D; così come la fisiologica demineralizzazione ossea e la difficoltà di assorbimento determinano carenze di calcio la cui assunzione raccomandata per la popolazione over 60 risulta pari a 1200 mg per gli uomini e donne.

Il cambiamento dei gusti con tendenza alla riduzione del consumo di alimenti animali a scapito delle fonti glucidiche rende difficoltosa la copertura dei fabbisogni delle vitamine del gruppo B con conseguente rischio di anemia anche favorito da apporti ridotti di alimenti contenenti ferro, la cui assunzione raccomandata si attesta a 10 mg quotidiani sia per gli uomini che per le donne. E' da valutare invece l'incremento del fabbisogno di Ferro a 27 mg/die per le donne in gravidanza.

Minerali a rischio di carenza risultano inoltre la vitamina A, C, E, il selenio, lo zinco ed il magnesio.

L'assunzione variata di alimenti, che comprenda almeno cinque porzioni quotidiane di frutta e verdure, latticini, carni magre e cereali integrali insieme ad un'attenzione ai metodi di conservazione e cottura utilizzati, rappresenta la strategia di elezione per poter massimizzare gli apporti di vitamine e minerali riducendo il rischio di carenze e di supplementazioni correttive.

BIBLIOGRAFIA

- SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana, LARN 2014. Tabelle disponibili a [www.https://sinu.it/tabelle-larn-2014/](https://sinu.it/tabelle-larn-2014/)
- CREA Centro Ricerca Alimenti e Nutrizione, Linee Guida per una sana alimentazione, rev 2018
- ESPEN, ESPEN practical guideline: clinical nutrition and hydration in geriatrics, Clinical Nutrition 41 (2022) 958 – 989
- Istituto Superiore di Sanità, EpiCentro ISS, Sorveglianza PASSI, <https://www.epicentro.iss.it/passi/>
- SINPE-ASAND, Linee guida ESPEN sulla nutrizione ospedaliera, rev. 2021
- PAT, Piramide Alimentare Toscana, <https://www.regione.toscana.it/piramide-alimentare-toscana>
- HBSC 2022. Stili di vita e salute degli adolescenti tra 11 e 17 anni. I risultati della Sorveglianza Regione Toscana <https://www.epicentro.iss.it/hbsc/pdf/indagine-2022/toscana-2022.pdf>

3.2 CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI NELLE COMUNITA' PER ANZIANI, ADULTI E MINORI

Per realizzare un piano nutrizionale base equilibrato, occorre tenere in debita considerazione che è rivolto a collettività di persone con diversi fabbisogni nutrizionali ed energetici (RSA per anziani autosufficienti e non autosufficienti, Case famiglia per adulti o per adolescenti, centri diurni per pazienti psichiatrici, ecc.), rispettando le indicazioni dell'ultima revisione dei LARN.

Il piano nutrizionale dovrà essere elaborato da personale con qualifica professionale specifica (Dietista o Nutrizionista) e dovrà essere articolato su almeno quattro settimane, salvo diverse e motivate esigenze della struttura, in due versioni: primavera-estate e autunno-inverno, per seguire la stagionalità degli alimenti e delle preparazioni.

E' fortemente consigliato il Modello Alimentare Mediterraneo, che meglio di qualunque altro risponde alle esigenze sopramenzionate (menù equilibrato), ricco di alimenti vegetali (cereali, verdura, frutta, olio extra vergine di oliva) e fonti proteiche come pesce, carne, uova, latte e suoi derivati e legumi, da distribuirsi in modo equilibrato nella settimana.

Le materie prime dovranno essere di prima qualità (per frutta e verdura evitare primizie e tardizie e sarà ritenuta un valore aggiunto la preferenza di alimenti provenienti da agricoltura biologica, da lotta integrata e da filiera corta).

E' consigliabile la presenza di piani nutrizionali specifici per le festività principali e la scelta di piatti tradizionali locali. Dovranno essere previste anche eventuali varianti per esigenze speciali (diabete, ipertensione, insufficienza renale, disfagia) e per diversi orientamenti etico-religiosi (no maiale, no carne, latte-ovo vegetariane).

Si raccomanda di curare la presentazione dei piatti, in modo da renderli più appetibili e limitare il tempo che intercorre fra la preparazione e la distribuzione dei pasti.

Gli orari di distribuzione e somministrazione devono essere organizzati in modo da evitare intervalli troppo lunghi tra un pasto e l'altro. Per questo motivo la giornata alimentare dovrà essere costituita da cinque pasti: colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena prevedendo la distribuzione calorica indicata nel Grafico 2.

SUDDIVISIONE DELLE KCAL TOTALI GIORNALIERE




Grafico 2. distribuzione delle calorie giornaliere nei pasti.

La Tabella 7 indica la ripartizione del fabbisogno energetico dei pasti principali e degli spuntini.

PASTI	%	1-3 anni	3-6 anni	6-11 anni	11-14 anni	14-18 anni	ADULTI 18-59 anni	ANZIANI > 60 anni	GRAVIDANZA	ALLATTAMENTO
COLAZIONE	15 - 20%	163 - 217	218 - 291	288 - 383	380 - 507	423 - 564	356 - 475	275 - 366	363 - 484	393 - 524
SPUNTINO	5-10%	54 - 108	73 - 145	96 - 192	127 - 253	141 - 282	119 - 237	91,6 - 183,2	121 - 242	131 - 262
PRANZO	35-40%	380 - 434	509 - 582	671 - 67	887 - 1013	987 - 1128	831,25 - 950	641,2 - 732,8	847 - 968	917 - 1048
MERENDA	5-10%	54 - 108	73 - 145	96 - 192	127 - 253	141 - 282	119 - 237	92 - 183	121 - 242	131 - 262
CENA	30-35%	325 - 380	436 - 509	575 - 671	760 - 887	846 - 987	712 - 831	550 - 641	726 - 847	786 - 917

Tabella 7. Ripartizione del fabbisogno energetico dei pasti principali e degli spuntini.

3.3 CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI NELLE COMUNITA' PER ADULTI E ANZIANI

Colazione

La colazione dovrà essere composta da un alimento liquido (latte, tè, orzo o yogurt) e una porzione di alimenti solidi (fette biscottate o pane con marmellata, biscotti, cereali)

Spuntino

Lo spuntino di metà mattina potrà essere costituito da frutta di stagione, polpa di frutta o yogurt.

Pranzo e Cena

Il pranzo e la cena dovranno prevedere:

1. Un primo piatto (pasta o riso asciutti, passato di verdura, vellutata o minestrone);
2. Un secondo piatto, seguendo un'alternanza settimanale, come indicato successivamente;
3. Un contorno di verdura di stagione, preferibilmente fresca;
4. Un frutto di stagione, variato nell'ambito della settimana, con possibilità di scelta fra due o più tipi di frutta ad ogni pasto;
5. Pane, senza aggiunta di sale o grassi. Rappresenta un valore aggiunto la possibilità di scegliere fra pane comune e pane integrale;
6. Disponibilità di acqua potabile;
7. Presenza di piatti fissi, in aggiunta e diversi da quelli del giorno.

Merenda

La merenda di metà pomeriggio potrà essere costituita da frutta o yogurt o tè con fette biscottate o biscotti.

Primi piatti:

E' preferibile che la maggior parte dei piatti sia condita con sughi semplici, a base di verdura e solo saltuariamente con sughi a base di carne o pesce.

E' auspicabile la proposta, almeno una volta alla settimana, di un cereale alternativo alla pasta: riso, mais, farro, orzo, ecc.

Preparazioni più complesse, come lasagne, ravioli, gnocchi, tortellini, ecc. possono essere previste saltuariamente e preferibilmente nelle giornate di festa. Tale aspetto diventa ancora più necessario nel caso dell'anziano istituzionalizzato per il quale il cibo si carica di valori aggiunti, diventa strumento di gratificazione, di legame con le proprie origini culturali, oltre ad essere un'occasione altamente socializzante.

Devono essere previsti, ad ogni pasto, piatti fissi, per rispondere alle necessità degli utenti: ad esempio pasta o riso all'olio o al pomodoro, minestra in brodo o semolino.

Secondi piatti:

All'interno della settimana (tra pranzo e cena) dovrà essere prevista un'alternanza dei secondi piatti con la seguente frequenza, tenendo conto delle porzioni standard di riferimento:

- 3-4 volte carne (preferibilmente bianca, più raramente rossa)
- 2-3 volte pesce
- 1-2 volte uova
- 0-1 volta i salumi (evitando gli insaccati: salame, salsicce, mortadella)
- 2-3 volte formaggio
- 1-2 volte pizza o un piatto unico, costituito da cereali e legumi
- 2-3 volte i legumi, anche sotto forma di tortini, hamburger o polpette

Le cotture da preferire sono: al vapore, alla piastra, bollitura, al cartoccio, utilizzando preferibilmente olio extravergine di oliva a fine cottura.

Ad ogni pasto devono essere previsti dei piatti fissi, in modo da soddisfare le esigenze di utenti con bisogni nutrizionali particolari. Tra questi piatti fissi dovranno essere garantiti carne ai ferri, pollo lesso, pesce (anche frullati e/o omogeneizzati) ed eventualmente formaggi morbidi.

La carne e il pesce frullati o omogeneizzati dovrebbero essere somministrati in una composizione adeguata dal punto di vista nutrizionale, che li renda appetibili e di facile assunzione (es. abbinandoli con brodo, semolino, minestrone di verdure, ecc.).

E' opportuno limitare l'inserimento di alimenti conservati, allo scopo di ridurre al minimo l'assunzione di additivi e conservanti e di promuovere al contempo il consumo di alimenti di stagione e quando possibile freschi. Per quanto concerne il tonno in scatola, data la possibile presenza di istamina legata a eventuali problematiche di cattiva conservazione, si raccomanda l'utilizzo di monoporzioni.

Contorni:

I contorni devono essere rappresentati preferibilmente da verdura fresca di stagione, cercando di non ripetere lo stesso contorno più di tre volte all'interno della settimana e alternando i contorni cotti con quelli crudi. E' consentito l'utilizzo di verdura congelata/surgelata.

Per quanto riguarda i legumi, possono essere presenti come contorno, riducendo la porzione di secondo piatto ad essi abbinato (es. baccalà con fagioli, spezzatino con lenticchie, ecc.); in questi casi è opportuno assicurare una porzione di verdure nel primo piatto così come quando il contorno è costituito da patate.

Devono essere garantiti dei contorni fissi, come patate lesse e/o pure di patate, insalata e verdura cotta ad ogni pasto, in modo da soddisfare anche le esigenze nutrizionali degli utenti con particolari condizioni cliniche.

Frutta – Dessert:

All'interno della settimana dovranno essere forniti vari tipi di frutta di stagione, in modo da aumentare la variabilità del menù. La frutta deve essere somministrata al giusto grado di temperatura e maturazione.

Una volta alla settimana e nei giorni festivi, oltre alla frutta può essere previsto a fine pasto un dessert (dolce o gelato).

Come alternative fisse dovrà essere inoltre garantita la disponibilità di frutta cotta e polpa di frutta.

3.4 CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI NELLE COMUNITA' PER MINORI

Colazione:

Una corretta colazione può essere sia di tipo dolce che di tipo salato, assecondando il gusto individuale e scegliendo un alimento per ognuna delle seguenti categorie:

Latte e derivati:

- Latte parzialmente scremato o vegetale oppure Yogurt parzialmente scremato o vegetale con o senza frutta oppure Ricotta

Frutta e derivati:

- Frutta fresca oppure Spremuta d'arancia o succo di frutta senza zuccheri aggiunti

Cereali e derivati:

- Cereali da prima colazione
- Muesli
- Biscotti
- Fette biscottate
- Pane (senza grassi aggiunti)
- Fetta di torta senza creme
- Croissant vuoto

Le fette biscottate e il pane possono essere accompagnati ad esempio da un velo di marmellata o miele o crema di cacao e nocchie, e il pane da olio, pomodoro, ecc.

Il latte e la frutta fresca possono essere consumati insieme, sotto forma di frullato.

Scegliere torte semplici, come crostate con marmellata o con frutta fresca, torta allo yogurt, torta margherita, ecc.

Spuntino di metà mattina e merenda:

Lo spuntino di metà mattina e la merenda potranno essere costituiti ad esempio da:

- Fette biscottate o pane con marmellata o miele o crema di cacao e nocchie, accompagnati da un bicchiere di spremuta o di succo di frutta senza zucchero o da un bicchiere di latte.
- Biscotti con un bicchiere di spremuta o di succo di frutta senza zuccheri aggiunti o con un bicchiere di latte.
- Due porzioni di frutta fresca o frullato di frutta (preparato con un bicchiere di latte e un frutto).
- Pane con pomodoro o pane e olio con un bicchiere di spremuta o succo di frutta senza zuccheri aggiunti.
- Una manciata di frutta essiccata (albicocche, mele, banane, fichi) o di frutta secca (mandorle, noci, nocchie, arachidi non salate).
- Un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt parzialmente scremato (con o senza frutta) con cornflakes o muesli.
- Una barretta di cereali o un pacchetto di crackers o taralli o grissini o gallette di riso o di altri cereali, con un bicchiere di latte o di spremuta o di succo di frutta senza zuccheri aggiunti.

Saltuariamente: Gelato, una fetta di torta semplice senza creme (crostata con marmellata o frutta fresca, torta allo yogurt, torta margherita, ecc.) o una merendina tipo pan di Spagna con marmellata, pizza, schiacciata.

Nota: il latte e lo yogurt possono essere vaccini oppure vegetali (es: di soia, di mandorle, di riso, ecc.)

Pranzo e Cena

Il pranzo e la cena dovranno prevedere:

- Un primo piatto (pasta o riso asciutti, passato di verdura, vellutata o minestrone);
- Un secondo piatto, seguendo un'alternanza settimanale, come indicato successivamente;
- Un contorno di verdura di stagione, preferibilmente fresca;
- Un frutto di stagione, variato nell'ambito della settimana, con possibilità di scelta fra due o più tipi di frutta ad ogni pasto;
- Pane, senza aggiunta di sale o grassi. Rappresenta un valore aggiunto la possibilità di scegliere fra pane comune e pane integrale;
- Disponibilità di acqua;
- Presenza di piatti fissi, in aggiunta e diversi da quelli del giorno.

Primi piatti

Nei piani nutrizionali destinati a comunità per minori dovrà essere prevista un'alternanza fra cereali tradizionali (pasta, riso) e cereali alternativi come mais, farro, orzo, cous cous. E' preferibile che la maggior parte dei piatti sia condita con sughi semplici, a base di verdura e solo saltuariamente con sughi a base di carne o pesce.

Preparazioni più complesse, come lasagne, ravioli, gnocchi, tortellini, ecc. possono essere previste saltuariamente e preferibilmente nelle giornate di festa.

Vellutate di verdura, minestrone, minestre in brodo, possono essere inserite come primo piatto della cena.

Devono essere previsti, ad ogni pasto, piatti fissi, per rispondere alle necessità degli utenti: ad esempio pasta o riso all'olio o al pomodoro.

La pizza rossa (senza mozzarella) può essere considerata un'alternativa al primo piatto, in porzioni corrispondenti dal punto di vista calorico.

Secondi piatti

All'interno della settimana (tra pranzo e cena) dovrà essere prevista un'alternanza dei secondi piatti con la seguente frequenza, tenendo conto delle porzioni standard di riferimento:

- 3-4 volte carne (preferibilmente bianca, più raramente rossa)
- 2-3 volte pesce
- 1-2 volte uova
- 0-1 volta i salumi (evitando gli insaccati: salame, salsicce, mortadella)
- 2-3 volte formaggio
- 1-2 volte pizza o un piatto unico, costituito da cereali e legumi
- 2-3 volte i legumi, anche sotto forma di tortini, hamburger o polpette

Le cotture da preferire sono: al vapore, alla piastra, bollitura, al cartoccio, utilizzando preferibilmente olio extravergine di oliva a fine cottura.

Ad ogni pasto devono essere previsti dei piatti fissi, in modo da soddisfare le esigenze di utenti con bisogni nutrizionali particolari. Tra questi piatti fissi dovranno essere garantiti carne ai ferri, pesce ed eventualmente formaggi morbidi.

Piatti unici

Le Linee guida del Ministero della Salute suggeriscono di sostituire, almeno 1-2- volte la settimana, il primo e il secondo piatto con un piatto unico, che unisca in una sola portata un alimento glucidico con un alimento proteico: pasta o riso con legumi, lasagne al ragù, pizza, spezzatino con patate, polenta e formaggio, ecc). La contemporanea presenza di un piatto di verdura (anche come antipasto) e di una porzione di frutta, assicurerà l'apporto di vitamine, sali minerali e fibra.

Contorni

I contorni devono essere rappresentati preferibilmente da verdura fresca di stagione, cercando di non ripetere lo stesso contorno più di tre volte all'interno della settimana e alternando i contorni cotti con quelli crudi. E' consentito l'utilizzo di verdura congelata/surgelata. Le patate devono essere fresche: non sono ammesse patate surgelate o prelavorate (IV Gamma).

Per quanto riguarda i legumi, possono essere presenti come contorno, riducendo la porzione di secondo piatto ad essi abbinato (es. baccalà con fagioli, spezzatino con lenticchie, ecc.); in questi casi è opportuno assicurare una porzione di verdure nel primo piatto così come quando il contorno è costituito da patate.

Frutta – Dessert

All'interno della settimana dovranno essere forniti vari tipi di frutta di stagione, in modo da aumentare la variabilità del menù. La frutta deve essere somministrata al giusto grado di temperatura e maturazione.

Sulla base degli apporti nutrizionali complessivi e della qualità degli alimenti presenti nel menù, potrà essere valutato l'occasionale inserimento dello yogurt e/o del dolce in sostituzione della frutta.

Pane

Il pane dovrà essere fresco, privo di grassi aggiunti e senza sale. Rappresenta un valore aggiunto la possibilità di scegliere fra pane comune e pane integrale.

CONSIGLI GENERALI

- Il piano nutrizionale deve essere variato in modo da non riproporre a cena gli stessi piatti consumati a pranzo.
- I piani nutrizionali devono essere corredati da tabelle dietetiche aggiornate ed esposti nei locali di somministrazione, evidenziando gli eventuali allergeni presenti nei piatti.
- Deve essere disponibile un menù utilizzato nel caso di emergenze particolari, quali scioperi o guasti di attrezzature;
- Quando il primo piatto è costituito da un prodotto amidaceo asciutto (pasta, riso, gnocchi di patate, polenta) è opportuno che il contorno non sia costituito da patate (composizione in nutrienti analoga a quella dei primi piatti).
- Quando il primo piatto è costituito da una minestra di sole verdure, il secondo o il contorno possono essere costituiti da un alimento ricco di carboidrati complessi (pizza, patate) in modo da aumentare il tenore di amidi del pasto.
- I legumi possono essere utilizzati come alternativa del secondo piatto o come ingrediente del primo piatto, costituendo così un piatto unico.
- Deve essere indicata la tipologia e la quantità di bevande fornite nella giornata alimentare.
- Tutte le materie prime devono essere OGM-free.
- Per quanto riguarda le uova, deve essere specificato se si tratta di uova fresche o di ovoprodotti e deve essere formalizzata una procedura per la prevenzione del rischio di contaminazione da salmonella.
- Nel caso in cui l'ente erogatore del servizio fornisca anche colazioni, spuntini e merende, gli alimenti proposti devono essere espressamente indicati nel piano nutrizionale.
- Devono essere tenute presenti alcune problematiche riguardo alla preparazione e sporzionamento di un alto numero di pasti, per cui alcuni cibi, anche se congrui dal punto di vista nutrizionale, potrebbero non risultare adatti a preparazioni anticipate in grandi quantità (es. cottura alla griglia).

- Evitare o limitare al massimo preparazioni che prevedano l'aggiunta di condimenti ricchi di grassi di origine animale (ad esempio burro, panna o besciamella).
- E' raccomandato l'utilizzo di sale iodato.

3.5 GRAMMATURE DI RIFERIMENTO PER ADULTI, ANZIANI, GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

La Tabella 8 è stata elaborata sulla base dei LARN. Essa riporta le grammature alle quali è possibile fare riferimento per la composizione di un piano nutrizionale dedicato ad adulti, anziani e soggetti in gravidanza e allattamento.

ALIMENTO	ADULTI	ANZIANI	GRAVIDANZA	ALLATTAMENTO
COLAZIONE				
Latte parzialmente scremato	200	200	200	200
Fette biscottate (n.)	5	4	6	6
Pane comune	50	50	80	100
Confettura	25	25	25	25
Biscotti frollini	40	40	45	45
Croissant vuoto	40	40	40 con ripieno di marmellata	40 con ripieno di marmellata
Zucchero	10	5	10	10
PRIMI PIATTI				
Pasta, riso, orzo, farro asciutti	100	70	100	100
Farina di mais per polenta	100	70	100	100
Pasta o riso in brodo	40	40	40	50
Gnocchi di patate	200	140	200	200
Pasta fresca ripiena	150	100	150	150
CONDIMENTI PER I PRIMI PIATTI				
Parmigiano o grana grattugiato	10	10	10	10
Olio extravergine di oliva	5	5	5	5
Burro	6	6	6	6
Carne per ragù	20	20	20	20
Pesce per sugo	30	30	30	30
SECONDI PIATTI				
Carne magra	100	100	100	100
Pesce	150	150	150	150
Tonno sott'olio	50	50	50	50
Uova (n.)	2	2	2	2
Affettati magri	50	50	50	50
Formaggi freschi	100	100	100	100
Formaggi stagionati	50	50	50	50

Legumi freschi	120	120	120	120
Legumi secchi	40	40	40	40
CONTORNI				
Insalata	100	100	100	100
Verdura cruda	200	200	200	200
Verdura da cuocere	200	200	200	200
Patate	200	200	200	200
Olio per i contorni	20	10	20	20
PANE				
Pane comune o integrale	60	50	80	100
FRUTTA - DESSERT				
Frutta fresca di stagione	150	150	150	150
Mousse di frutta	100	100	100	100
Dolce	50	50	50	50
Budino	50	100	50	50
Yogurt	125	125	125	125
PIATTI UNICI				
Minestra di cereali e legumi:				
Cereali (pasta, riso, orzo, farro)	50	40	50	50
Legumi secchi (da ammollare)	50	30	50	50
Legumi cotti	150	90	150	150
Polenta e spezzatino				
Farina di mais	100	70	100	100
Carne magra di manzo o suino	100	100	100	100
Pizza Margherita	250	200	270	300
SPUNTINI				
Tè	Una tazza	Una tazza	Una tazza	Una tazza
Frutta fresca di stagione	150	150	150 + 15 g. di frollini	150 + 20 g. di frollini
Mousse di frutta	100	100	100 + 15 g. di frollini	100 + 15 g. di frollini
Budino	100	100	100 + 15 g. di frollini	100 + 15 g. di frollini

Yogurt	125	125	125 + 15 g. di frollini	125 + 15 g. di frollini
Biscotti frollini	20	20	35	35
Zucchero	10	5	10	10

Tabella 8: grammature di riferimento per adulti, anziani, gravidanza e allattamento

Adulti – Kcal medie giornaliere 2450 – Proteine 16% - Calcolate dai fabbisogni medi per altezza, fascia di età e sesso, con LAF 1,6.

Anziani – Kcal medie giornaliere 1900 – Proteine 16,8% - Calcolate dai fabbisogni medi per altezza, fascia di età e sesso, con LAF 1,4.

Gravidanza – Kcal medie giornaliere 2570 - Proteine 14,8% - Calcolate a partire dai fabbisogni medi giornalieri per la popolazione femminile per altezza e fascia di età, LAF 1,6 con supplemento di 300 Kcal.

Allattamento – Kcal medie giornaliere 2760 – Proteine 14,2% - Calcolate a partire dai fabbisogni medi giornalieri per la popolazione femminile per altezza e fascia di età, LAF 1,6 con supplemento di 500 Kcal.

BIBLIOGRAFIA:

- LARN 2014
- Regione Toscana, Linee di Indirizzo per la Ristorazione Assistenziale (D.G.R.T. n. 35/2012, All. A)
- Regione Toscana, Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica (D.G.R.T. n. 898/2016, All.A)

3.6 GRAMMATURE DI RIFERIMENTO PER BAMBINI E ADOLESCENTI

La Tabella 9 è stata elaborata sulla base dei LARN. essa riporta le grammature alle quali è possibile fare riferimento per la composizione di un piano nutrizionale dedicato a bambini e adolescenti.

ALIMENTO	1-3 ANNI*	3-6 ANNI	6-11 ANNI	11-14 ANNI	14-18 ANNI
COLAZIONE					
Latte parzialmente scremato	180	200	200	200	200
Yogurt	60	125	125	125	125
Fette biscottate (n.)	1-2	3	4	4	5
Cereali da colazione	15	30	40	40	50
Pane comune	15-20	40	50	50	50
Confettura	/	10	20	20	20
Biscotti (n.)	1-2 (10-20g)	3 (30g)	4 (40g)	4 (40g)	5 (50g)
Dolce da forno	20-30	50	50	100	100
Zucchero	/	/	/	5	5
PRIMI PIATTI					
Pasta, riso, orzo, farro asciutti	30	50	70	100	100
Farina di mais per polenta	30	50	70	100	100
Pasta o riso in brodo	25	30	30-40	40	40
Gnocchi di patate	/	120	160	180	200
Pasta fresca ripiena					
CONDIMENTI PER I PRIMI PIATTI					
Parmigiano o grana grattugiato (da suddividere)	5	5	5	10	10
Olio extravergine di oliva	5	5	5	7	7
Burro	6	6	6	8	8
Carne per ragù	10	15	20	20	20
Pesce per sugo	15	20	30	30	30
SECONDI PIATTI					
Carne magra	30	45	80	100	100

Pesce	40	60	80	150	150
Tonno sott'olio	/	/	/	50	50
Uova (n.)	1	1	1	1-2	2
Affettati magri	15 (prosciutto cotto)	30 (prosciutto cotto)	40	50	50
Formaggi freschi	30	40	70	100	100
Formaggi stagionati	15-20	20	30	50	50
Legumi freschi	30	60	90	120	120
Legumi secchi	10	20	30	40	40
CONTORNI					
Insalata	20	40	50	50	50
Verdura cruda	15-20	40	50	50	50
Verdura da cuocere	70-80	120	150	200	200
Patate	80-90	100	150	200	200
Olio per i contorni	5	5	5	5	5
PANE					
Pane comune o integrale	20	40	50	50	50
FRUTTA - DESSERT					
Frutta fresca di stagione	50-60	80	100	120	150
Mousse di frutta (n.)	1/2	1	1	1	1
Dolce	/	/	1	1	1
Budino	/	/	1	1	1
Yogurt	60	125	125	125	125
PIATTI UNICI					
Minestra di cereali e legumi:					
Cereali (pasta, riso, orzo, farro)	30	30/40	30/40	40/50	40/50
Legumi secchi (da ammollare)	10	20	30	40	50
Legumi cotti	30	60	90	120	150
Polenta e spezzatino					
Farina di mais	30	50	70	100	100

Carne magra di manzo o suino	30	45	80	100	100
Pasta Pasticciata/lasagne con ragù					
Pasta di semola di grano duro	30	40	50	50	50
Besciamella	30	40	50	50	50
Ragù di Carne	20	30	40	40	50
Pizza Margherita					
Base per Pizza	80	150	150	200	200
Mozzarella Fior di latte	20	30	30	40	40
SPUNTINI					
Frutta fresca di stagione	55	80	100	120	150
Mousse di frutta	1/2	1	1	1	1
Budino	/	/	1	1	1
Yogurt	60	125	125	125	125
Biscotti	1-2	2-3	3-4	3-4	4-5

Tabella 9. grammature di riferimento per bambini e adolescenti.

Porzioni prese dalle tabelle CREA delle linee guida per una sana e corretta alimentazione e dalla tabella n.10 delle linee guida regionali scolastiche

* porzioni calcolate facendo la media tra le due fasce di età (1-2 e 2-3 anni)

Olio: nelle linee guida CREA per fascia di età 1-2 e 2-3 riportata dose giornaliera rispettivamente di 23g e 30g

3.7 ESEMPIO DI COMPOSIZIONE UN MENÙ SETTIMANALE

Una volta definiti i fabbisogni per fascia di età e genere, sarà necessario comporre il menù. La tabella 10 riporta un esempio di menù settimanale, con particolare riguardo alle frequenze di consumo.

	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
COLAZIONE	Latte vaccino Biscotti	Yogurt Cereali	Latte vaccino Biscotti	Latte vaccino Biscotti	Latte vaccino Cereali	Latte vaccino Fette biscottate con marmellata	Latte vaccino Biscotti
SPUNTINO	Yogurt Frutta fresca	Frutta secca Dolce da forno	Dolce al cucchiolo	Yogurt Frutta secca	Frutta fresca	Yogurt Frutta fresca	Yogurt Frutta fresca
PRANZO	Riso Pesce Verdura cotta Pane Frutta fresca	Pasta Carne rossa Insalata Pane Frutta fresca	Pasta con legumi Verdura cotta Pane Frutta fresca	Pasta Formaggio fresco insalata Pane Frutta fresca	Riso con legumi Insalata Pane Frutta fresca	Pasta Pesce Verdura cotta Pane Frutta fresca	Pasta Carne bianca Insalata Pane Frutta fresca
SPUNTINO	Dolce da forno	Frullato (latte vaccino e frutta fresca)	Yogurt Frutta fresca	Frutta fresca	Yogurt Frutta secca	Pane con pomodoro	Pane con cioccolata
CENA	Pasta con legumi Insalata Pane Frutta fresca	Pasta Uova Verdura cotta Pane Frutta fresca	Passato di verdure con riso Formaggio semistagionato Pane Frutta fresca	Pasta Pesce Verdura cotta Pane Frutta fresca	Pasta Carne bianca Verdura cotta Pane Frutta fresca	Pizza Insalata Pane Frutta fresca	Minestrone di verdure con pasta Uova Pane Frutta fresca
IN AGGIUNTA CONSUMARE: Acqua Olio extravergine di oliva Formaggio grattugiato					Cereali		Pesce
					Latte/yogurt		Legumi
					Formaggi		Uova
					Frutta e verdura		Patate
					Carne		Dolci

Tabella 10. esempio di menù settimanale

BIBLIOGRAFIA

- CREA Centro Ricerca Alimenti e Nutrizione, Linee Guida per una sana alimentazione (rev 2018)
- Regione Toscana, Linee di Indirizzo per la Ristorazione Assistenziale (D.G.R.T. n. 35/2012, All. A)
- Regione Toscana, Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica (D.G.R.T. n. 898/2016, All A)
- AST Pavia, Linee guida per la ristorazione nelle comunità educative per minori (2020)
- ATS Pavia, Linee Guida per la Ristorazione nelle Comunità Educative per Minori, 2020

3.8 FREQUENZE DI CONSUMO GIORNALIERE/SETTIMANALI DELLE PORZIONI STANDARD SUGGERITE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ALIMENTI

La Tabella 11 mostra le frequenze di consumo degli alimenti consigliate.

GRUPPI DI ALIMENTI	Frequenze (porzioni standard)		GRUPPI DI ALIMENTI	Frequenze (porzioni standard)	
	giorno	settimana		giorno	settimana
Cereali: pasta, riso, farro, orzo pane	1-2 2-5		Pesce: Pesce (compresi molluschi e crostacei) Pesce conservato		2-3 <1
Latte/yogurt	2-3		Legumi: legumi freschi, ammollati o in scatola legumi secchi		2-3
Formaggi: formaggi <25g di grassi formaggi >25g di grassi		2-3	Uova		2-4
Frutta: frutta fresca/conservata al naturale frutta essiccata/disidratata frutta secca a guscio e semi oleosi	>2 e 1/2	<3	Patate		<2
Verdura: Verdure (compresi i fagiolini) Insalate a foglia	>2 e 1/2		Grassi: olio burro e altri grassi di origine vegetale e animale	2-4	occasionale
Carne: Carne rossa (bovino, suino, selvaggina) Carne bianca Carni trasformate e conservate		1-2 1-3 <1	Dolci: dolci e snack		occasionale
Acqua	8-10		Zucchero Miele e marmellata	<2 <2	

Tabella 11. Frequenze di consumo degli alimenti.

3.9 PREPARAZIONE E COTTURA

Il momento della preparazione e quello della cottura rappresentano dei punti focali della ristorazione, contribuendo a far sì che l'alimento possa o meno giungere sui piatti degli utenti ancora con un significativo valore nutrizionale. Le preparazioni devono essere semplici, facilmente digeribili, che tengano conto delle difficoltà di masticazione e deglutizione della maggior parte degli utenti. Si raccomanda di utilizzare olio extravergine di oliva per il condimento a crudo e per la cottura degli alimenti, limitando il burro ed evitando le margarine e di preferire l'impiego di erbe aromatiche come insaporitori, in modo da diminuire l'utilizzo del sale da cucina. E' opportuno limitare l'inserimento di alimenti conservati, allo scopo di ridurre al minimo l'assunzione di additivi e conservanti e di promuovere al contempo il consumo di alimenti di stagione e quando possibile freschi. Per quanto concerne il tonno in scatola, data la possibile presenza di istamina legata a eventuali problematiche di cattiva conservazione, si raccomanda l'utilizzo di monoporzioni. Poiché gli alimenti, tramite il processo di cottura, vengono sottoposti a numerose modificazioni chimiche, fisiche e organolettiche, sono da preferire quelle che preservano il contenuto vitaminico e di sali minerali: a vapore, alla piastra, al cartoccio, al forno e ai ferri; le verdure, accuratamente lavate, devono essere cotte al vapore oppure lessate in poca acqua bollente non salata.

3.10 IL PASTO FORTIFICATO

L'evidenza scientifica sottolinea come l'intervento nutrizionale nei pazienti malnutriti rappresenti una strategia "cost-effective" per migliorare la qualità dell'assistenza anche in termini di outcome clinici (riduzione delle complicanze, riduzione della degenza ospedaliera, riduzione delle riammissioni, costo dell'assistenza, mortalità).

Nel corso degli ultimi anni, molti lavori scientifici hanno evidenziato come il "vitto ordinario" debba essere considerato la prima opzione per correggere e prevenire la malnutrizione e come il modo più semplice e sicuro per fornire un adeguato trattamento nutrizionale inizi da di pasti arricchiti in energia e proteine, realizzati con alimenti ad alto contenuto in grassi e proteine.

Come sottolinea ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) nel suo Position Statement *Pasti ad aumentata densità energetica e proteica (c.d. pasti fortificati) nella prevenzione e trattamento della malnutrizione*, l'organizzazione della giornata alimentare (n. pasti principali, n. spuntini, ecc.) rappresenta il principale elemento da tenere in considerazione per pianificare la fortificazione delle preparazioni alimentari.

L'aumento della densità proteica ed energetica può infatti essere realizzata anche mediante la fortificazione delle preparazioni alimentari comunemente presenti nel "vitto ordinario" attraverso l'utilizzo di ingredienti naturali (in forma solida o liquida, sotto forma di cristalli, farina, polvere, sciroppi, melasse, ecc.) ad elevato contenuto in proteine ed energia e/o mediante la somministrazione di almeno due o tre snack iperproteici e ipercalorici (dolci o salati) al giorno.

Risultano condivisibili le raccomandazioni di molte Società Scientifiche le quali, per la determinazione dei fabbisogni energetici nei pazienti "vulnerabili", prevedono una quota energetica pari a 30-35 Kcal/kg di peso corporeo al giorno, con una quota energetica giornaliera ricompresa fra le 2600 e le 2800 Kcal.

Rispetto invece al fabbisogno proteico, considerate l'età avanzata e le condizioni cliniche delle persone generalmente presenti nelle strutture socio-assistenziali, la quota proteica giornaliera da riservare ai soggetti vulnerabili è prevista in almeno 97 g (circa 1,2-1,5 g/kg peso corporeo/die)

Numerosi studi condotti su adulti sani con stile di vita attivo, ma anche su anziani e pazienti non deambulanti - ipotizzano la presenza di un ritmo circadiano nella risposta anabolica muscolare all'assunzione di proteine, non solo relativamente ad una loro equa distribuzione ai pasti, ma anche rispetto ad una supplementazione proteica pomeridiana-serale (1, 2, 3).

Altri studi hanno indagato e considerato efficace l'uso di proteine nobili ad elevato contenuto di leucina e proteine del siero del latte e pongono indicazioni per apporti superiori a 1 g/kg peso corporeo (4, 5, 6, 7,8).

Nei pasti ad alta densità energetica e proteica, il volume degli alimenti e dei liquidi deve risultare necessariamente ridotto rispetto alle porzioni presenti nel cosiddetto "vitto ordinario" nonostante l'aumentato contenuto in macronutrienti.

Rispetto alla strutturazione della giornata alimentare:

1. alla colazione dovrebbe essere riservata una quota energetica pari a 600 Kcal (e comunque mai inferiore alle 500 Kcal) e una quota proteica pari a 18-20 g di proteine
2. ai pasti principali (pranzo e cena) dovrebbe essere riservata una quota energetica pari a 850 Kcal (e comunque mai inferiore alle 700 Kcal) e una quota proteica pari a 25-30 g di proteine;
3. agli snack (dolci o salati), oltre a eventuali bevande fortificate, dovrebbe essere riservata una quota energetica pari a 250 Kcal e una quota proteica pari a 15-20 g di proteine per ogni somministrazione. Raccomandabile uno spuntino offerto nelle ore serali in modo da ridurre il periodo di digiuno notturno che, se eccessivamente prolungato, potrebbe divenire un potenziale co-fattore di catabolismo proteico.

In generale, per aumentare la densità proteica può essere utile aggiungere:

- latte in polvere all'acqua, al brodo e allo stesso latte oppure utilizzato nella preparazione di zuppe, salse, puree di patate o di verdure, ma anche di dolci al cucchiaio, creme, frullati con frutta e/o con biscotti;
- formaggio grattugiato ai primi piatti, al purè di patate, alle uova strapazzate, alle frittate, alle polpette o al polpettone di carne;
- uova, tuorlo o albume (freschi o in polvere) nelle preparazioni in cui ciò sia possibile e gustoso.

Per aumentare la densità energetica può essere utile aggiungere:

- panna (liquida o spray)
- formaggi spalmabili/cremosi (es.: mascarpone)
- burro o margarina alle verdure, alle preparazioni a base di patate o di uova, carne, tonno, legumi
- maionese o altre salse (es.: al formaggio, tonnata...) per accompagnare secondi piatti e verdure
- confetture o marmellate, miele o sciroppo di zucchero

BIBLIOGRAFIA

1. Buckner SL et al Protein timing during the day and its relevance for muscle strength and lean mass Clin Physiol Func Imaging 2018 Mar;38(2):332-337. doi: 10.1111/cpf.12440
2. Cholewa JM et al Dietary proteins and amino acids in the control of the muscle mass during immobilization and aging: role of the MPS response. Amino Acids 2017 May;49(5):811-820. doi: 10.1007/s00726-017-2390-9 15.
3. Landi F. et al, Protein Intake and Muscle Health in Old Age: From Biological Plausibility to Clinical Evidence Nutrients 2016, 8, 295
4. Res PT et al Protein ingestion before sleep improves postexercise overnight recovery Med Sci Sports Exerc. 2012 Aug;44(8):1560-9. doi: 10.1249/MSS.0b013e31824cc363
5. Yang, Y. Et al. Resistance exercise enhances myofibrillar protein synthesis with graded intakes of whey protein in older men. Br. J. Nutr. 2012, 108, 1780–1788
6. Yang, Y. et al Myofibrillar protein synthesis following ingestion of soy protein isolate at rest and after resistance exercise in elderly men. Nutr. Metab. 2012, 9, 57
7. Robinson, M.J. et al Dose-dependent responses of myofibrillar protein synthesis with beef ingestion are enhanced with resistance exercise in middle-aged men. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2013, 38, 120–125

3.11 LE DIETE SPECIALI

Le linee guida ministeriali, indicano che, nella ristorazione assistenziale, oltre al vitto comune, Devono essere garantite diete standard speciali per patologia e diete per motivazioni etico-religiose (es. musulmani, vegetariani, vegani...). Tali varianti, ugualmente elaborate da personale con 22 qualifica professionale specifica, dovranno prevedere preparazioni alimentari il più possibile simili al menù di base. Le diete speciali standard sono destinate a soggetti con patologie che richiedono modifiche al vitto comune senza necessità di formulare diete personalizzate. A titolo esemplificativo, si citano le più frequenti:

- Dieta per allergie: esclusione totale dell'allergene sia come ingrediente che come potenziale contaminante.
- Dieta ipocalorica 1400 kcal e 1600 kcal: prevede la riduzione dell'apporto energetico giornaliero garantendo il fabbisogno di proteine, vitamine e minerali. Sarà necessario individuare la restrizione energetica alla quale sottoporre il paziente. Indicazioni: obesità, sovrappeso, diabete, dislipidemie.
- Dieta senza glutine: normocalorica, normoproteica. Prevede l'uso di alimenti naturalmente privi di glutine e di alimenti specificatamente formulate per celiaci.
- Dieta ipoproteica: deve essere formulata fornendo un'adeguata quota calorica; le proteine ad alto valore biologico (di origine animale) devono costituire almeno il 50% delle proteine fornite. Indicazioni: insufficienza renale cronica e fasi di scompenso acuto delle epatopatie con encefalopatia.
- Dieta ad alta densità nutrizionale (tale da garantire 2200 kcal e circa 100g di proteine). Deve fornire molte calorie e proteine in un volume ridotto, prevedendo l'introduzione di più alimenti nella giornata. Indicazioni: sarà indicata nei pazienti che necessitano di un elevato apporto nutrizionale.
- Dieta a ridotto apporto di fibra e lattosio: dieta normocalorica, normoproteica con contenuto ridotto di fibra e lattosio. Indicazioni: diarrea acuta, riacutizzazione di diverticolite intestinale, patologie infiammatorie intestinali.
- Dieta iposodica sodio 1000 mg: si realizza riducendo la quantità di sale da cucina aggiunto al cibo e limitando o escludendo alimenti particolarmente ricchi di sodio. Indicazioni: ipertensione essenziale, insufficienza epatica, cardiopatie con scompenso.
- Dieta a consistenza modificata: prevede la presenza di cibi di consistenza morbida ed omogenea. Indicazioni: è indicata nei pazienti con deficit della masticazione e in pazienti che presentino problemi di deglutizione.
- Dieta di rialimentazione: indicata nelle rialimentazioni dopo digiuno prolungato.

4. LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

4.1 ORARI

Sarà necessario organizzare l'orario di somministrazione dei pasti in modo tale da evitare periodi di digiuno prolungati. Pertanto la giornata alimentare sarà suddivisa in 3 pasti principali (colazione, pranzo e cena) e due spuntini (metà mattina e metà pomeriggio).

Gli orari dei pasti devono rispettare i "tempi fisiologici" dei processi digestivi pertanto si suggerisce la seguente distribuzione oraria:

- Colazione 7:30 – 8:30
- Spuntino 10:30 -11:00
- Pranzo non prima delle 12:00 – 13:00 per l'anziano, 13:00 -14:00 per soggetti più giovani;
- Merenda 16:00 – 16:30
- Cena non prima delle 18:30-19:30 per l'anziano, 19:00-20:00 per soggetti più giovani.

In talune situazioni, quali la necessità di integrare i pasti, è opportuno prevedere un eventuale spuntino serale

È necessario garantire un tempo congruo per il consumo del pasto (30-45 minuti), favorendo la conversazione tra commensali e con gli operatori.

È opportuno prevedere la possibilità di scelta del menù ed evitare la monotonia del pasto.

4.2 AMBIENTI

I locali refettorio, uno o più, destinati alla somministrazione dei pasti, devono essere ben areati ed illuminati, di dimensioni proporzionate al numero degli utenti e dotati di arredi facilmente lavabili e sanificabili. I locali destinati alla somministrazione pasti dovranno ricreare un'atmosfera di tipo familiare, piacevole, favorire la socializzazione e l'integrazione e stimolare l'autonomia e le possibilità di scelta dell'utente. Gli ambienti potranno essere resi piacevoli attraverso pareti e arredi colorati, quadri e poster. Inoltre dovranno essere previsti tavoli preferibilmente a quattro/sei posti, stoviglie non monouso, tovaglie o tovagliette e in genere arredi confortevoli e di stimolo ad un piacevole consumo del pasto. Il menù deve essere ben visibile e di facile lettura. ~~per l'anziano.~~ Dovranno inoltre essere messi a disposizione degli ospiti, oltre che pane e acqua, anche olio extravergine di oliva, formaggio grattugiato, sale iodato, aceto, vino, limone, spezie o erbe aromatiche. Se necessarie, dovranno essere disponibili attrezzature specifiche, quali cannucce, posate ricurve, etc.

4.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PASTI

Si dovrà porre attenzione e cura alla modalità di presentazione dei piatti o dei vassoi, per renderli gradevoli alla vista e stimolare l'appetito degli ospiti. La tipologia di somministrazione e sporzionamento dovrà essere differenziata in relazione alla tipologia di utenza: in generale deve favorire l'autonomia e il rispetto dei gusti individuali degli utenti. Il numero di addetti alla distribuzione deve essere adeguato e sufficiente al numero di utenti e al tempo da dedicare loro in base alla eventuale disabilità. Il personale deve essere adeguatamente formato in ambito alimentare, indossare indumenti adeguati. Per lo sporzionamento devono essere utilizzati strumenti idonei, che possono anche servire di riferimento alla porzione (come unità di misura).

4.4 ASSISTENZA AL PASTO

Se l'ospite è autosufficiente, si dovrà coadiuvarlo nel mettere in atto le sue scelte alimentari, rispettando le eventuali indicazioni mediche. Se, invece, l'ospite non è autosufficiente, dovrà essere adeguatamente assistito in relazione ai bisogni.

Al momento dell'ammissione deve essere la capacità dell'utente di alimentarsi adeguatamente. Qualora ciò non avvenga sarà valutata la necessità di assistenza al pasto nella quale sono coinvolti gli operatori, i volontari e i caregivers debitamente formati.

Nell'assistenza al pasto deve essere inclusa la compilazione del diario alimentare, necessario per valutare l'assunzione di alimenti e bevande.

È opportuno che sul comodino del paziente sia presente un diario alimentare con score, da compilare al momento del pasto. In appendice 1 viene riportato il modello proposto nelle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

4.5 VERIFICA DEL GRADIMENTO

È opportuno che sia effettuata una valutazione del gradimento in ambito alimentare sia nella fase di ingresso in struttura sia durante la permanenza; infatti tale valutazione, ripetuta con cadenza ciclica, potrà mettere in evidenza altri aspetti o modifiche insorte nel tempo (es. ipoageusia da farmaci, etc.) al fine di poter assicurare e garantire all'ospite adesione a schemi nutrizionali equilibrati, per non incorrere in malnutrizione.

4.6 RECUPERO DEL NON UTILIZZATO E RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI

La lotta allo spreco alimentare rappresenta una priorità per la Commissione e il Consiglio nell'ambito dell'agenda politica europea. Diverse norme sono state formulate negli ultimi anni in tal senso.

La proposta di risoluzione del Parlamento Europeo "Strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE" (2011/2175), incoraggia istituzioni pubbliche, settore ricettivo, scuole, ospedali e banchi alimentari a raccogliere e ridistribuire derrate alimentari commestibili, inutilizzate.

La Legge 166/2016, nota come "legge anti-sprechi", mira a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a poveri e bisognosi.

Sulla base di predetta normativa, il Ministero della Salute ha pubblicato nel 2018 le Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità. Esse accomunano la ristorazione assistenziale con quella ospedaliera e scolastica ed in quest'ottica individuano i diversi ambiti che permettono di contenere gli sprechi.

Infine i Criteri Minimi Ambientali (CAM) forniscono indicazioni sulla prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari individuando come punti "critici" la porzionatura, il servizio alle giuste temperature, l'analisi effettuata due volte all'anno delle motivazioni che generano le eccedenze con le relative misure correttive, la donazione del cibo non servito e la donazione delle eccedenze di cibo servito per l'alimentazione animale o per il compost.

5. LA VALIDAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI

Si richiama l'obbligo sostanziale da parte dei responsabili delle strutture assistenziali residenziali e semiresidenziali, sia pubbliche che private, di sottoporre il piano nutrizionale adottato alla valutazione e validazione da parte dei servizi di igiene pubblica e nutrizione (IPN) dei dipartimenti di prevenzione. La validazione, sarà rilasciata dai suddetti servizi sulla base delle presenti linee guida e degli indirizzi nutrizionali derivati dalla letteratura scientifica, tenendo conto del target specifico. Per la validazione, il richiedente dovrà inviare all'IPN un documento (piano nutrizionale) che comprenda un menù redatto da personale qualificato, articolato su almeno 4 settimane, suddiviso in estivo/invernale, corredato da tabelle dietetiche in cui sia riportato il peso in grammi a crudo e al netto degli scarti delle materie prime che compongono ciascun piatto ("grammatura"), con relativa definizione degli apporti energetici e di macronutrienti (lipidi totali, acidi grassi saturi, PUFA, proteine, carboidrati totali, zuccheri, fibra) e micronutrienti (calcio, ferro e sodio) per ogni singolo pasto (colazione, spuntini, pranzo e cena), per l'intera giornata e per la settimana. Il piano nutrizionale dovrà essere integrato con varianti rispetto al menù principale in relazione a diverse patologie, al credo etico-religioso ecc. Dovrà inoltre essere specificata la fonte delle tabelle bromatologiche utilizzate come riferimento per la redazione del piano. Infine, detto piano dovrà essere accompagnato da uno specifico documento contenente i criteri adottati per la formulazione del piano nutrizionale. Ogni piano nutrizionale dovrà essere sottoposto alla valutazione e validazione da parte dell'IPN, oltre che al momento della prima adozione, anche quando vengano apportate variazioni sostanziali. L'IPN, una volta valutato il piano nutrizionale, richieste ed ottenute le eventuali integrazioni/modifiche, esprimerà una validazione formale, trasmettendo con lettera d'accompagnamento il documento vidimato con firma e data dal Responsabile IPN. Una copia del documento sarà tenuta presso l'archivio del Servizio, un'altra verrà conservata presso la Struttura, a disposizione per eventuali controlli. Una copia del menù deve essere esposta per la consultazione da parte degli ospiti e dei loro familiari. I responsabili delle strutture potranno altresì richiedere all'IPN la completa elaborazione di un piano nutrizionale o di parte di esso.

Nel caso in cui venga osservata la mancata validazione di un piano nutrizionale effettivamente applicato in una Struttura, verrà richiesto per iscritto al responsabile della gestione del servizio di attivare immediatamente le procedure per il suo ottenimento e ne sarà data contemporaneamente informazione al Sindaco, alla Commissione Interdisciplinare di vigilanza (di cui all'art. 20 L.R. 41/05, art. 20 e 31 DPGR 2/R/2018) e, se presente, all'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o tutori.

6. IL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI

Per quanto riguarda il controllo da parte della Azienda USL, accanto alle attività istituzionali nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti, l'IPN inserirà nella propria programmazione annuale il controllo della ristorazione relativamente agli aspetti nutrizionali. Obiettivi specifici del controllo saranno rappresentati dalla verifica dell'applicazione dei menù formalizzati e l'avvenuta validazione degli stessi, il gradimento dei pasti e le modalità di gestione di aspetti importanti ai fini del gradimento da parte degli utenti (tempi/temperature, modalità/luoghi di somministrazione ecc.). La valutazione "in campo" dovrà essere prioritariamente effettuata nelle mense o comunque nei luoghi individuati per il consumo dei pasti, e dovrà essere accompagnata dalla valutazione del piano nutrizionale adottato e validato per la struttura in cui viene svolto il sopralluogo. E' auspicabile che il controllo nutrizionale si espliciti nell'ambito delle attività svolte dalla Commissione multidisciplinare di vigilanza, utilizzando modalità comuni di funzionamento (art.31 DPGR 2/R/2018). Qualora a seguito del controllo emergano necessità di integrazione o modifica del piano nutrizionale o di altri aspetti significativi in rapporto alla qualità nutrizionale dei pasti serviti, l'IPN emanerà a carico del Soggetto gestore del servizio delle prescrizioni finalizzate all'eliminazione delle non conformità riscontrate, stabilendo un adeguato termine temporale. Di tali prescrizioni e del relativo termine sarà data contestualmente informazione al Sindaco, alla Commissione multidisciplinare di vigilanza (di cui all'art. 20 della L.R. 41/05 e all'art. 20 e 31 del DPGR 2/R/2018) e, se presente, all'Organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o tutori, anche al fine di favorire la risoluzione dei problemi rilevati attraverso la concertazione tra tutte le parti interessate. Nel caso in cui vengano riscontrate gravi anomalie gestionali in ambito nutrizionale tali da poter compromettere la salute degli ospiti, l'IPN potrà proporre al Sindaco, direttamente o tramite la Commissione, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 41/05 in materia di sanzionatorio.

7. LA FORMAZIONE IN AMBITO NUTRIZIONALE DEGLI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica prevedono che gli operatori che operano nel sistema della ristorazione collettiva ricevano una formazione lungo l'intera filiera dalla progettazione al controllo del servizio. All'ente appaltante e/o alla ditta di ristorazione spetta l'onere della formazione degli operatori.

È opportuno prevedere interventi di formazione e aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nella ristorazione assistenziale, mirati a trasmettere la conoscenza dei principi di base di una corretta alimentazione, accanto a concetti generali relativi ai diversi aspetti della ristorazione quali quelli trattati nelle presenti Linee di indirizzo. In particolare i contenuti dovranno prevedere: la conoscenza della dieta mediterranea; nozioni di base per la composizione della giornata alimentare e del singolo pasto; la corretta porzionatura degli alimenti; le procedure per la preparazione delle diete speciali con particolare attenzione alle diete per allergie e intolleranze, compresa la dieta priva di glutine; le tecniche di comunicazione idonee per l'adozione da parte degli utenti di corrette abitudini alimentari; la valutazione dell'intake alimentare e degli scarti.

8. GLOSSARIO

- **Composizione bromatologica:** composizione e caratteristiche chimiche di un alimento
- **LARN e valori di riferimento per la popolazione:** insieme di valori nutrizionali di riferimento che comprende i *fabbisogni medi (AR)*, i *quantitativi di assunzione di riferimento per la popolazione (PRI)*, le *assunzioni adeguate (AI)* e l'*intervallo di riferimento per l'assunzione* di macronutrienti (*RI*). I LARN comprendono anche il *livello massimo di assunzione tollerabile (UL)*, che è la quantità massima di un nutriente che può essere consumata in tutta sicurezza per un lungo periodo di tempo.
- **Menù:** insieme di cibi e bevande che compongono un pasto
- **Piano nutrizionale:** rappresenta il programma alimentare adottato dalla struttura; esso comprende il menù, la tabella dietetica e il calcolo bromatologico.
- **Razione alimentare giornaliera raccomandata:** il fabbisogno energetico e in nutrienti giornaliero.
- **Redazione di un piano nutrizionale e/o sue varianti:** elaborazione *ex-novo* da parte degli operatori dell'IPN di un piano nutrizionale e/o sue varianti.
- **Revisione di un piano nutrizionale e/o sue varianti:** rivalutazione da parte degli operatori dell'IPN di un piano nutrizionale e/o sue varianti precedentemente redatto/i
- **Tabella dietetica:** definisce le grammature degli alimenti presenti nelle ricette
- **Test di screening nutrizionale:** test utilizzato per la rapida individuazione dei soggetti a rischio di malnutrizione.
- **Validazione di un piano nutrizionale e/o sue varianti:** atto conclusivo con cui il Responsabile dell'IPN valida il Piano nutrizionale redatto/revisionato e/o relative varianti.
- **Valutazione di un piano nutrizionale e/o sue varianti:** valutazione da parte degli operatori dell'IPN di un piano nutrizionale e/o sue varianti redatto/i da terzi.
- **Variante di piano nutrizionale:** una variazione del menù principale (piano nutrizionale) in relazione alle diverse fasce di età, patologie o motivi etico/religiosi.

9. APPENDICI

APPENDICE 1: QUESTIONARIO QUANTITATIVO E DI VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO DEL SERVIZIO VITTO

Le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica sottolineano l'importanza dell'utilizzo del diario alimentare quale strumento per monitorare l'intake alimentare e il gradimento dei pasti.

Diario alimentare

DATA	NOME E COGNOME	LETTO
------	----------------	-------

Segnare con il simbolo X la porzione consumata per ciascun alimento o portata.

COLAZIONE	Nulla	1/4	1/2	3/4	Tutto
Latte/yogurt	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
Pane/prodotto da forno	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
Marmellata, miele, zucchero	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
SPUNTINO	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
PRANZO					
1° piatto (cassotto o in brodo)	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
2° piatto (carne, pesce, formaggio, uova, salumi, legumi)	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
Verdura	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
Pane / Crisolini / Crackers	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
Frutta / Dolce	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
SPUNTINO	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
CENA					
1° piatto (cassotto o in brodo)	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
2° piatto (carne, pesce, formaggio, uova, salumi, legumi)	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
Verdura	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
Pane / Crisolini / Crackers	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
Frutta / Dolce	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
SPUNTINO	= 0	= 0,25	= 0,5	= 0,75	= 1
Punteggi parziali	=	=	=	=	=
Punteggio totale =					

Punteggio	Alimentazione	Rischio malnutrizione
10-12	Buona	Basso
6-9	Media	Medio
0-5	Scarsa	Alto

APPENDICE 2: 5 PUNTI CHIAVE PER ALIMENTI PIU' SICURI



Regione Toscana

5 punti chiave per alimenti più sicuri

1 Fai attenzione alla PULIZIA

- Lavati le mani prima di manipolare gli alimenti, mentre lavori in cucina e dopo essere stato in bagno.
- Lava e disinfetta tutte le superfici da lavoro e i materiali che entrano in contatto con gli alimenti.
- Tieni lontano insetti, roditori e gli altri animali dagli alimenti e dalla cucina.



La maggior parte dei microrganismi non causa malattie, ma quelli pericolosi sono ampiamente presenti nel suolo, nell'acqua, negli animali e nelle persone. Sono veicolati da mani, stoviglie ed utensili, specialmente i taglieri, ed un contatto, anche minimo, può trasferirli sul cibo e provocare malattie.

2 SEPARA gli alimenti crudi da quelli cotti

- Conserva la carne, il pollame e il pesce crudo separati dagli altri cibi.
- Per manipolare cibi crudi o cotti usa attrezzature e utensili (come coltelli e taglieri) diversi.
- Conserva gli alimenti in contenitori chiusi idonei a prevenire il contatto tra cibi crudi e cibi preparati.



Gli alimenti crudi, specialmente carne, pollame e pesce e i rispettivi liquidi di spaccamento, possono contenere microrganismi pericolosi, che potrebbero essere trasferiti su altri prodotti durante le fasi di preparazione o stoccaggio.

3 CUOCI bene gli alimenti

- Cuoci completamente gli alimenti, soprattutto la carne rossa, il pollame, le uova ed il pesce.
- Porta ad ebollizione alimenti come zuppe e stufati, per raggiungere la temperatura di almeno 70°C.
- Per carni rosse e pollame assicurati che il siero di cottura sia chiaro, non rosso o rosato.
- I cibi cotti in precedenza, devono essere riscaldati prima del consumo.



Una cottura adeguata può uccidere quasi tutti i microrganismi pericolosi. Studi hanno dimostrato che cuocere i cibi a temperature superiori a 70°C garantisce un consumo sicuro di questi alimenti. Particolare attenzione richiede la cottura di carne macinata, arrostita, carni di grossa pezzatura e pollame intero.

4 Mantieni gli alimenti alla giusta TEMPERATURA

- Non lasciare i cibi cotti per più di due ore a temperatura ambiente.
- Raffredda velocemente tutti gli alimenti cotti e deperibili (preferibilmente al di sotto dei 5°C).
- Mantieni bollenti i cibi cotti (più di 60°C) prima di servirli.
- Non conservare troppo a lungo gli alimenti, anche se in frigorifero.
- Non scongelare i prodotti a temperatura ambiente.



I microrganismi possono moltiplicarsi molto velocemente negli alimenti lasciati a temperatura ambiente. La loro crescita è rallentata o bloccata mantenendo gli alimenti a temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 60°C, anche se alcuni microrganismi patogeni continuano a crescere anche al di sotto dei 5°C.

5 Usa acqua e materie prime SICURE

- Usa solo acqua potabile o trattata per renderla tale.
- Scegli cibi freschi e sani.
- Preferisci alimenti che sono stati trattati per renderli più sicuri, come ad esempio il latte pastorizzato.
- Lava frutta e ortaggi prima di consumarli.
- Non consumare alimenti scaduti.



Le materie prime, incluso acqua e ghiaccio, possono essere contaminate da microrganismi o sostanze chimiche pericolose. Gli alimenti aditivi e aromati possono formare sostanze chimiche tossiche. La scelta di materie prime sicure, il loro lavaggio e sbucciatura possono ridurre il rischio.

Fonte di riferimento:
Five Keys to safer food manual © World Health Organization 2006

APPENDICE 3: DISFAGIA E RISCHIO SOFFOCAMENTO

INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEL SOFFOCAMENTO

Il soffocamento da cibo rappresenta un'emergenza che si può verificare nei contesti più disparati e in qualunque età della vita, anche se bambini ed anziani rappresentano le categorie più a rischio.

All'origine della maggior parte degli episodi di soffocamento negli anziani c'è la disfagia, un disturbo spesso collegato a patologie neurovegetative che impediscono la regolare deglutizione.

La compromissione della funzione deglutitoria può avere espressioni di gravità variabile, fino alle manifestazioni estreme tipiche di patologie come SLA, Sclerosi multipla o Morbo di Parkinson, che ne impongono la gestione da parte di una equipe specialistica multidisciplinare.

È peraltro doveroso tenere in considerazione che altre situazioni tipiche dell'anziano e dell'invecchiamento, come le vasculopatie cerebrali, tumori o disturbi funzionali del distretto digestivo che interessano esofago, collo o trachea, possono esitare in alterazioni della dinamica deglutitoria meno evidenti rispetto a quelle tipiche delle patologie sopra menzionate, ma sufficienti a facilitare episodi di soffocamento.

In alcuni casi, quindi, la difficoltà a deglutire solidi e liquidi può manifestarsi, almeno inizialmente, con sintomi aspecifici come accessi di tosse durante i pasti, cambiamento della voce che diventa umida e rauca, sensazione di corpo estraneo in gola.

Alla luce delle precedenti semplici considerazioni emerge quindi l'importanza, in un contesto come quello della Ristorazione assistenziale, di una presa di coscienza a tutti i livelli della problematica, che pur riconoscendo potenzialmente cause diverse ed esprimendosi con intensità variabili, può condurre ad episodi di grave impatto.

In virtù di ciò, accanto alla necessaria gestione delle cause cliniche che sottendono nei singoli casi alla disfagia, si rivelano di cruciale importanza alcune raccomandazioni

- di acquisizione di specifici comportamenti nella fase di distribuzione/assunzione dei cibi
- di selezione delle scelte degli alimenti e di presentazione degli stessi, nella fase di elaborazione dei menù e preparazione dei pasti

A livello comportamentale alcuni consigli utili per gli utenti, se autosufficienti, sono:

- mangiare in posizione seduta, con le braccia comodamente appoggiate ai braccioli della sedia e con il tronco eretto; piegare la testa in avanti e abbassare il mento verso il torace durante la deglutizione, una posizione che può essere favorita portando il cucchiaino alla bocca dal basso.
- mangiare lentamente e con attenzione (evitando di parlare o guardare la televisione durante i pasti) ed assumere sempre piccole quantità di cibo, avendo cura di deglutire a vuoto tra un boccone e l'altro.
- eseguire ogni tanto piccoli colpi di tosse per controllare o liberare la gola dalla presenza di cibo.
- mantenere una accurata igiene del cavo orale, evitando ristagni di cibo, muco e saliva che potrebbero compromettere la deglutizione e favorire l'insorgenza di infezioni.

Nel caso di pazienti non autosufficienti alcune utili raccomandazioni per il personale dedicato sono:

- far assumere e mantenere all'Ospite, seduto o allettato, una postura corretta anche attraverso richiami verbali e/o riposizionamenti
- non far parlare il paziente e, più in generale, evitare che possa essere distratto durante l'assunzione di cibo

- nel caso di distrazione non prevedibile e non prevenibile (es. ingresso inaspettato di una persona nella stanza), attendere che il soggetto sia di nuovo concentrato sul consumo del pasto.
- non avere e non trasmettere fretta, verificando sempre che un boccone sia stato deglutito prima di somministrare il successivo
- pur concedendo il tempo necessario per il consumo del pasto, evitare che lo stesso si prolunghi per periodi più lunghi di 30-40 minuti in media, allo scopo di evitare stanchezza e perdita di concentrazione nel paziente: se necessario sospendere e poi riprendere.
- Ogni tanto chiedere al paziente di fare un colpo di tosse seguito da una deglutizione a vuoto
- far mantenere al paziente la posizione seduta per almeno 20 minuti dopo il pasto, al fine di evitare pericolosi rigurgiti/reflussi.
- Provvedere poi all'igiene del cavo orale, anche al fine di evitare l'aspirazione di cibo a distanza di tempo dalla conclusione del pasto.

A livello di scelta dei menù e preparazione dei pasti in linea di massima sono da evitare/limitare:

- cibi che tendono ad aderire al palato perché appiccicosi (es. gli gnocchi)
- cibi che tendono a sbriciolarsi (biscotti friabili e crackers)
- polveri come cacao e zucchero spolverizzati, cannella etc
- bocconi di forma rotondeggiante e consistenza scivolosa
- cibi che tendono a sfilacciarsi

Si ricorda a questo proposito il Documento "Linee Guida per la prevenzione del soffocamento da cibo nell'età pediatrica"- Ministero della Salute 2017- che pur prendendo in considerazione l'altra fascia estrema della vita, contiene importanti indicazioni riproponibili nella fascia di età di pertinenza delle presenti Linee di indirizzo. Utile sottolineare che, insieme alla disfagia, un fattore tipico dell'età anziana che contribuisce alla possibile insorgenza di fenomeni di soffocamento è la difficoltà masticatoria per problematiche odontoiatriche: cibi di difficile masticazione possono indurre l'anziano a deglutire pezzi di dimensioni non adeguate che facilitano l'aspirazione nelle vie aeree. In sintesi, riconoscendo nei disturbi della deglutizione e nei disturbi masticatori, pur nelle loro rispettive variabili espressioni cliniche, le principali cause di episodi di soffocamento da cibo nelle Strutture residenziali per anziani, possiamo individuare i seguenti accorgimenti da mettere in atto a scopo preventivo:

Per tutti

- rendere i bocconi più morbidi e facili da deglutire attraverso l'aggiunta, se pur moderata, di besciamella, panna da cucina o maionese
- preferire, per i secondi piatti, carne trita (polpetta o hamburger, ad esempio), pesce morbido senza lisce, formaggi cremosi o uova
- tra i dolci, prediligere budini, semifreddi e gelati
- curare il taglio delle pietanze in pezzi facilmente masticabili e che non tendano ad aderire al palato o ad essere ispirati nelle prime vie aeree a causa della forma e/o della consistenza

Se necessario nei singoli casi:

- sostituire la pasta, il riso e il pane con semolino, crema di riso o patate lesse
- proporre frutta frullata o in mousse
- a colazione, utilizzare lo yogurt o il latte addensato con biscotti granulari

I precedenti accorgimenti, oltre a ridurre il rischio di episodi di soffocamento, sono in ultima analisi funzionali anche a contenere il rischio di carenze nutrizionali attraverso una maggiore compliance da parte degli utenti.

COSA FARE IN CASO DI SOFFOCAMENTO DA CIBO?

CAMPANELLI DI ALLARME

Segnali iniziali di soffocamento
• Improvvisa comparsa di tosse
• Inspirazione forzata e boccheggiamento
• Incapacità di parlare
• Lacrimazione
• Agitazione
• Cianosi al volto.

L'inizio di soffocamento:

- Potrebbe risolversi con qualche colpo di tosse spontaneo, efficace a favorire la rimozione del cibo dalla trachea
- Potrebbe evolvere e richiedere l'intervento del personale che assiste all'episodio

In quest'ultimo caso è necessario:

- **mantenere la calma**, per non peggiorare lo stato di agitazione nel quale comprensibilmente si trova in quel momento il soggetto coinvolto
- se la tosse si rivela efficace, e le difficoltà respiratorie sembrano sotto controllo, è sufficiente **incoraggiare a tossire di nuovo**, controllando che tutto torni nella norma.
Se la situazione non si risolve è necessario mettere in atto comportamenti specifici e standardizzati allo scopo di evitare l'asfissia con la conseguente successiva anossia cerebrale.



Regione Toscana

COME LIBERARE LE VIE RESPIRATORIE DA UN CORPO ESTRANEO

Manovra di emergenza per adulti e bambini di età superiore a 1 anno (manovra di Heimlich), ad esclusione di donne incinte e obesi.



Se la persona è in grado di tossire invitarla a farlo con forza per liberare le vie aeree.

Se tossire non è sufficiente, mettersi alle spalle della persona, aiutarla a piegarsi in avanti e, con il palmo della mano, eseguire **5 colpi vigorosi** tra le scapole, facendo attenzione a non colpire la testa.



Se i colpi sulla schiena non sono sufficienti: abbracciare la persona con una mano chiusa a pugno, posizionata tra l'ombelico e lo sterno, e l'altra che l'avvolge. Quindi **comprimere vigorosamente 5 volte** dal basso verso l'alto. Se non si risolve ripetere 5 colpi alla schiena e 5 compressioni addominali.



Se la persona perde conoscenza, interrompere subito le spinte, chiamare il 112 ed iniziare la rianimazione cardio polmonare (RCP).

Manovra di emergenza per lattanti o bambini con età inferiore a 1 anno

Se il bambino tossisce spontaneamente, l'ostruzione è parziale. **NON** metterlo a testa in giù e **NON** dare pacche sulla schiena per evitare di spostare il corpo estraneo ed ostruire completamente il passaggio di aria. Se invece il bambino non è in grado di tossire, piangere o parlare, l'ostruzione è totale e si deve agire come segue.



Prendere il bambino in braccio e stringere delicatamente con una mano la sua mandibola.

Con l'avambraccio appoggiato sulle ginocchia tenere il bambino a pancia in giù; la testa, sorretta con la mano, deve essere posizionata più in basso del tronco. Con il palmo della mano libera, eseguire **5 colpi tra le scapole**, verso l'esterno per non colpire la testa.



Girare il bambino a faccia in su, porre due dita (indice e medio) al centro dello sterno ed eseguire **5 compressioni profonde verso il basso** per circa 1 centimetro. Rilasciare tra una compressione e l'altra. Se non si risolve, ripetere la manovra alla schiena e al petto.



Se il bambino perde conoscenza, interrompere subito le spinte, chiamare il 112 e iniziare la respirazione cardiopolmonare (RCP).

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**

Partecipazione ad una Gara

Le categorie di questa pagina:

Partecipazione a una Gara smaterializzata

Per partecipare a una **Gara smaterializzata** registrati al Sistema di **E-Procurement**.

Da sapere che

Partecipi alle Gare registrandoti al Sistema di e-Procurement e presentando l'Offerta entro i termini di scadenza previsti. Non è necessario abilitarti in maniera preventiva.



Partecipazione a una Gara

Puoi partecipare come Utente registrato a Sistema o **Legale Rappresentante** dell'Impresa per la quale operi.

Il **Legale Rappresentante** è dotato di tutti i poteri necessari per compiere le attività:

- Rilascia dichiarazioni;
- Presenta autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
- Inoltra istanze e domande;
- Presenta e/o richiede documenti;
- Rilascia, ove richieste, quietanze, rinunce, garanzie e fidejussioni;
- Negozia e conclude i contratti.

Da sapere che

Dotazione informatica necessaria Il Legale Rappresentante e i relativi poteri sono iscritti e risultano dal Registro delle Imprese o comprovati da idonea documentazione. Il Legale Rappresentante che avvia la procedura di partecipazione a una Gara, verifica di **essere in possesso di**:

- Firma digitale
- Una casella di posta elettronica certificata
- Un personal *computer* collegato ad *internet* e dotato di un *browser* compatibile (Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google Chrome 41.0.2272 o superiore)
- Un programma *software* per la conversione in formato *pdf* dei file che compongono l'offerta

Utilizza qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L'elenco è reperibile sul sito dell'**AGID – Agenzia per l'Italia digitale** ^[1].

Verifica la validità della tua firma **qui** ^[2].

Ricerca dei bandi

ACCEDI al Sistema di e-Procurement. Seleziona **VENDI** e scegli una delle voci presenti nel menu:

- **Convenzioni**
- **Accordi Quadro**
- **Altri bandi.**

Visualizza l'elenco dei **bandi attivi** per la tipologia di Gare selezionata. Ogni **bando** riporta le informazioni:



Ricerca dei bandi

- Titolo del bando;
- Area merceologica;
- Nome della Stazione Appaltante;
- Data di pubblicazione del bando in corrispondenza della colonna *Attivo dal*;
- Data di scadenza per presentare Offerta in corrispondenza della colonna *Scade il*.

Usa i *filtri* in alto per ordinare i risultati di ricerca, o il campo **Cerca Gara** digitando il numero specifico della Gara o il filtro per **Area merceologica** posto lateralmente a destra.

Accedi alla **Gara** selezionando il **nome** del bando di interesse, poi:

- Prendi visione della **Documentazione di gara**;
- Avvia la procedura di **partecipazione** digitando **PARTECIPA**.

Visualizza il riepilogo delle **procedure di partecipazione**.



Partecipazione Gara

Nella pagina **LE TUE PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE**, **AVVIA NUOVA PARTECIPAZIONE** o consultane una già avviata.

Attraverso il menu di sinistra accedi alle sezioni:

- **RIEPILOGO GARA**, dove visualizzi i dati principali, le date dell'iniziativa, i Lotti e la documentazione;
- **RICHIESTA CHIARIMENTI**, dove formuli e invii un **NUOVO CHIARIMENTO** con un messaggio di massimo 30.000 caratteri ed eventuali allegati per un massimo di 20 MB. Puoi consultare le richieste già inviate e le eventuali risposte ricevute (*fino al termine di presentazione delle Offerte*);



Partecipazione Gara



Richiesta Chiarimenti

Da sapere che

Nel caso di bandi pubblicati da Consip, le risposte ai chiarimenti non verranno date singolarmente, ma Consip provvederà alla pubblicazione del documento relativo alle Risposte ai chiarimenti tra la documentazione di Gara nei tempi stabiliti dalla lex specialis.

- **COMUNICAZIONI**, dove visualizzi:
 - **Notifiche**, messaggi di Sistema (*ad esempio Ricevuta di invio Offerta, Ricevuta di ritiro Offerta*)
 - **Messaggi**, comunicazioni ricevute e inviate.

Seleziona la *freccia* e visualizza il dettaglio del messaggio originale e le ulteriori comunicazioni. La Stazione Appaltante avvia le comunicazioni mentre l'Operatore Economico può rispondere solo a scambio avviato.

Da sapere che

Sul Sistema transitano tutte le comunicazioni effettuate nelle fasi di presentazione e di esame delle Offerte, salvo diverse indicazioni della Stazione Appaltante. Il concorrente prende atto che l'**utilizzo dell'Area Comunicazioni** è esclusivamente riservato alle **comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement**. Non è ammesso l'impiego per comunicazioni non inerenti all'utilizzo predetto (cfr. art.22 – Comunicazioni – Regole del sistema di e-procurement).



Area Comunicazioni

Procedura di partecipazione

In corrispondenza del bando di tuo interesse seleziona **PARTECIPA**.

Dalla pagina **LE TUE PROCEDURE** puoi:

- avviare una nuova procedura di partecipazione digitando **AVVIA NUOVA PROCEDURA**
- partecipare tramite **PIN** e collegarti ad una partecipazione già avviata da un altro utente (cfr. par. 3.1) oppure in caso di invito ad una procedura Negoziata o ristretta *Fase 2*;
- accedere a una procedura di partecipazione in stato **In composizione** tramite la **freccia**;
- ritirare un'Offerta già inviata selezionando i **tre punti** e successivamente **Ritira Offerta**.

Accedi alle funzionalità elencate solo tra la data di inizio di presentazione delle offerte e il termine ultimo di presentazione delle stesse.

Procedi con la presentazione dell'Offerta selezionando **AVVIA NUOVA PORCEDURA**. Inserisci **PARTITA IVA O ALTRO IDENTIFICATIVO** dell'Operatore Economico per cui intendi operare.

Da sapere che

I **codici** per identificare l'Operatore Economico sono legati al possesso o meno di Partita IVA.

- Nel primo caso inserisci il numero identificativo nel campo **Partita IVA**.
- Se l'Impresa non è dotata di partita IVA (ad esempio, Impresa estera) inserisci il numero identificativo nella sezione **Altro identificativo**.

In caso di invito ad una procedura Negoziata o ristretta *Fase 2* vai alla sezione **Gare ad inviti** ed inserisci il numero di Gara ed il **PIN** che la PA ti ha comunicato via **PEC**. Inserisci il codice fiscale con caratteri maiuscoli.

Definisci il tuo ruolo all'interno della procedura di presentazione dell'offerta. Il **Legale Rappresentante** e il **Procuratore** sono abilitati all'invio dell'Offerta.

Il **Compilatore** può compilare la procedura ma l'invio è sottoposto all'approvazione del Legale Rappresentante.

Seleziona **PROCEDI** e accedi, con il menu di sinistra, alle sezioni:

- Compilatori;
- Forma partecipazione;
- Scelta Lotti;
- Documentazione amministrazione;
- Offerte per i Lotti scelti;
- Riepilogo e invio Offerta.



Procedura di partecipazione



Procedura di partecipazione

Compilatori

Accedi alla sezione **COMPILATORI** e visualizza l'elenco degli utenti autorizzati a compilare la partecipazione. L'utente che ha avviato la procedura è presente e risulta in stato **Attivo**. Indica gli altri utenti che compilano l'Offerta della Gara a cui partecipi. Puoi aggiungere solo utenti registrati al Sistema di e-Procurement. Nel caso in cui l'utente non lo sia ancora, attendi la sua registrazione.

Da sapere che



Compilatori

Per poter inviare una partecipazione deve essere presente, per ciascun Operatore Economico (singolo o aggregato), almeno un compilatore con ruolo **Legale rappresentante** o **Procuratore** in stato **Attivo**. Inserisci il codice fiscale con caratteri maiuscoli.

Aggiungi un nuovo compilatore selezionando **Aggiungi Compilatori**. Inserisci il **codice fiscale personale** dell'utente. I Compilatori inseriti risulteranno inizialmente in stato **non attivo**.

Comunica privatamente al collaboratore aggiunto, il **PIN** presente nella pagina visualizzabile attraverso la funzione **Mostra PIN**. Il nuovo **Compilatore** accede seguendo questi passaggi:

1. Entra nel Sistema di e-Procurement.
2. Accede alla Gara in cui è stato aggiunto selezionando alternativamente **Convenzioni/Accordi Quadro/Altri Bandi**.
3. Seleziona **PARTECIPA**.
4. Inserisce il **PIN** di partecipazione al bando selezionando **PARTECIPA TRAMITE PIN**.

Rimuovi/modifica compilatore


Il compilatore attivo può modificare sia la lista degli altri compilatori, indipendentemente dal loro *stato di attivazione* sia i loro dati *Ruolo, Partita IVA/Altro Identificativo*.

Forma di partecipazione

Nella sezione **FORMA PARTECIPAZIONE** definisci la modalità di partecipazione al bando. Puoi farlo come **singolo Operatore Economico** oppure in **forma aggregata** (vedi figura - *Forma di partecipazione*).



Compilatori



Forma di partecipazione

Partecipazione come singolo Operatore Economico

Per partecipare come singola Impresa, seleziona dalla lista **Forma di partecipazione > Singolo Operatore Economico (D. Lgs.50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)**.

Compila i dati:

- Partita IVA o Altro identificativo
- Ragione sociale/Denominazione Operatore Economico
- Tipologia societaria.

SALVA i dati. Per modificare la Forma di partecipazione seleziona **MODIFICA** anche dopo avere salvato le informazioni.

Da sapere che

Il consolidamento della **forma di partecipazione** è importante per l'intero flusso della procedura. Infatti la sua modifica impatta sull'intera partecipazione alla Gara. Comporta, ad esempio, l'eliminazione della documentazione di Lotto già generata e/o allegata e l'invalidazione delle Offerte eventualmente già compilate.



Singolo Operatore Economico

Partecipazione aggregata e aggregata complessa

Puoi partecipare al bando con altri Operatori Economici. Seleziona la voce di tuo interesse e inserisci la denominazione del **concorrente** (inteso come l'insieme degli Operatori Economici facenti parte del gruppo).

ESEMPIO: ci sono 3 diversi Operatori economici (Impresa test 1 - Impresa test 2 - Impresa test 3) che partecipano come RTI costituendo. Seleziona la **forma di partecipazione** presente e inserisci come **Denominazione concorrente** la denominazione scelta: RTI TEST.

Se la struttura del raggruppamento è su più livelli (*es. vuoi partecipare in RTI con altri OE e tra questi vi è un consorzio come mandante, con le proprie consorziate esecutrici*) attiva l'opzione **struttura complessa**. Seleziona l'opzione per Lotto e definisci il **dettaglio** della struttura.

Consenti agli altri OE di partecipare alla compilazione dell'Offerta comunicandogli privatamente il **PIN** generato dal Sistema di e-Procurement.



Partecipazione aggregata

Scelta Lotti

Nella sezione **SCelta LOTTI** seleziona i Lotti a cui intendi partecipare. Se partecipi come singolo OE seleziona uno o più lotti e digita **SALVA**. Nel caso di partecipazione in **forma associata** seleziona la **freccia** in corrispondenza del Lotto di interesse e definisci, per ogni Lotto, la **Struttura del raggruppamento**.



Scelta Lotti

Struttura del raggruppamento

Nella pagina **Struttura del raggruppamento**, per il Lotto selezionato, visualizza la **FORMA DI PARTECIPAZIONE** e la **Denominazione del concorrente**.


Valida struttura raggruppamento - Forma aggregata

Se in **FORMA DI PARTECIPAZIONE NON** hai attivato l'opzione **Struttura complessa**, allora inserisci le singole Imprese che appartengono al raggruppamento concorrente (mandanti e mandatarie).



Valida struttura raggruppamento

Digita **AGGIUNGI IMPRESA** e inserisci i dati richiesti definendo il ruolo della partecipante nel raggruppamento e scegliendo tra **mandante** e **mandataria**.



Forma aggregata

Valida struttura raggruppamento - Forma aggregata complessa

Se in **FORMA DI PARTECIPAZIONE** hai attivato la funzione **Struttura complessa** inserisci sia i singoli Operatori Economici sia le forme a loro volta associate che partecipano al raggruppamento concorrente.

Seleziona **Aggiungi nuovo elemento** e inserisci la tipologia di partecipante che prende parte al raggruppamento. Valida correttamente la struttura visualizzando nella tabella, le **forme di partecipazione** possibili e i **ruoli** che assumono gli elementi afferenti a ciascuna di esse.



Forma aggregata complessa

	Forma di partecipazione/ Forma del raggruppamento	Ruoli	Regole Forma di raggruppamento
1	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	N.A.	N.A.
2	Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. B)	a) Consorzio b) Consorziata Esecutrice	a) Obbligatorio (solo uno) b) Facoltativo
3	Consorzio fra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. B)	a) Consorzio b) Consorziata Esecutrice	a) Obbligatorio (solo uno) b) Facoltativo
4	Consorzio stabile (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. C)	a) Consorzio b) Consorziata Esecutrice	a) Obbligatorio (solo uno) b) Facoltativo
5	RTI costituendo (D.lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	a) Mandataria b) Mandante	a) Obbligatorio (solo uno) b) Obbligatorio (almeno uno)
6	RTI costituito (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. D)	a) Mandataria b) Mandante	a) Obbligatorio (solo uno) b) Obbligatorio (almeno uno)
7	Consorzio ordinario costituendo (D.lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	a) Capofila b) Consorziata	a) Obbligatorio (solo uno) b) Obbligatorio (almeno uno)
8	Consorzio ordinario costituito (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. E)	a) Capofila b) Società capofile c) Consorziata	a) Obbligatorio (solo uno - Mutualmente esclusivo con Società..) b) Obbligatorio (solo uno - Mutualmente esclusivo con Capofila) c) Facoltativo
9	Rete di imprese priva di mandato di rappresentanza (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. F)	a) Mandataria b) Retista	a) Obbligatorio (solo uno) b) Obbligatorio (almeno uno)
10	Rete di imprese con mandato di rappresentanza e soggettività giuridica – cd. rete soggetto (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. F)	a) Mandataria b) Retista	a) Obbligatorio (solo uno) b) Obbligatorio (almeno uno)
11	Rete di imprese con mandato di rappresentanza priva di soggettività giuridica – cd. rete contratto (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. F)	a) Mandataria b) Mandante	a) Obbligatorio (solo uno) b) Obbligatorio (almeno uno)
12	GEIE costituendo (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. G)	a) Mandataria b) Mandante	a) Obbligatorio (solo uno) b) Obbligatorio (almeno uno)
13	GEIE costituito (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. G)	a) Mandataria b) Mandante	a) Obbligatorio (solo uno) b) Obbligatorio (almeno uno)

Rimuovi/Modifica/Sposta elemento in un raggruppamento

Puoi **eliminare** e **modificare** un elemento aggiunto alla struttura del raggruppamento e **spostare** un elemento di II livello.

Espandi l'elemento e visualizza le apposite funzioni.



Sposta un elemento di II livello da un raggruppamento all'altro, selezionando **Sposta** e visualizza l'elenco degli elementi presenti nella struttura.



Applica struttura raggruppamento a più Lotti

Se la Gara lo prevede, applica la struttura definita per un Lotto anche per partecipare ad altri Lotti. Seleziona **Applica struttura a...** e visualizza l'elenco dei Lotti selezionando **Scelta Lotto**. Scegli i Lotti e seleziona **APPLICA**. Definita la struttura seleziona **VALIDA**. Torna alla pagina **SCELTA LOTTI** e **SALVA** e **VALIDA**.

Se la struttura del raggruppamento varia in termini di **ruoli** assunti dalle diverse componenti del raggruppamento stesso, **NON** applicare la struttura a tutti i Lotti ma definiscila e validala dalle pagine dei Lotti interessati.

N.B.

Se la struttura del raggruppamento varia in termini di Imprese che lo compongono, si tratta di un concorrente diverso, pertanto tale raggruppamento **DEVE NECESSARIAMENTE** avviare una nuova procedura di partecipazione.



Documentazione Amministrativa

Nella sezione **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** carica i Documenti Amministrativi richiesti per la Gara. Visualizzi una funzione di caricamento diversa a seconda della forma di partecipazione scelta.

Documentazione per partecipazione come singolo Operatore Economico

Se partecipi come singolo Operatore Economico visualizzi **Aggiungi documenti dove puoi:**



Documentazione

- Scegliere la **TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE**;
- Caricare il Documento tramite la funzione **SFOGLIA**;
- Inserire una **descrizione** del documento.

Completa il caricamento accettando i termini del *disclaimer* e selezionando **ALLEGA**.



Documentazione singolo Operatore Economico

Documentazione per partecipazione in forma aggregata

Se partecipi in forma aggregata con altri operatori visualizzi le sezioni:

- **Documentazione Amministrativa degli Operatori Economici**, in cui ciascun Operatore Economico del raggruppamento carica i documenti di propria competenza (**documentazione disgiunta**).
- **Documentazione Amministrativa del concorrente**, dove ciascun Operatore Economico del raggruppamento carica la **documentazione congiunta** non riferita al singolo Operatore.



Documentazione forma aggregata

Documentazione Amministrativa degli Operatori Economici

Seleziona **Documentazione Amministrativa degli Operatori Economici**. Visualizza l'elenco degli OE della forma aggregata di partecipazione. **Espandi** ciascun operatore e inserisci la documentazione dello specifico operatore (**documentazione disgiunta**) selezionando **INSERISCI DOCUMENTAZIONE**.



Documentazione Amministrativa OE

Da **Inserisci documentazione** puoi:

- Scegliere la **TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE** selezionando uno dei valori della lista. In elenco trovi specifiche tipologie di Documenti Amministrativi riguardanti dichiarazioni soggettive (*ad es. DGUE*);
- Caricare il documento tramite la funzione **SFOGLIA**;
- Inserire una descrizione del documento.

Completa il caricamento accettando i termini del *disclaimer* e selezionando **ALLEGA**.

Da sapere che



Aggiungi Documentazione

Se dopo aver selezionato SFOGLIA non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona in basso a sinistra **Tutti i File**.

Documentazione Amministrativa del concorrente

Seleziona **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONCORRENTE** e attraverso la funzione **AGGIUNGI DOCUMENTI** inserisci la **DOCUMENTAZIONE CONGIUNTA**, ovvero quella che si riferisce alla forma multipla di partecipazione e non al singolo concorrente.



Documentazione Amministrativa Concorrente

Da **Inserisci documentazione** puoi:

- Scegliere **TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE**, selezionando uno dei valori della lista. In elenco trovi specifiche tipologie di Documenti Amministrativi che si riferiscono al concorrente nel suo complesso (ad es. comprova imposta di bollo);
- Caricare il documento tramite la funzione **SFOGLIA**;
- Inserire una descrizione del documento.



Documentazione Documentazione Amministrativa Concorrente

Completa il caricamento accettando i termini del *disclaimer* e seleziona **ALLEGA**.

In caso di partecipazione in forma aggregata, valida il passo presentando almeno un documento per ogni Operatore Economico del raggruppamento.

Offerte per i Lotti scelti

Accedi alla sezione **OFFERTE PER I LOTTI SCELTI** e visualizza l'elenco dei **Lotti**, lo *stato* di compilazione delle **Schede di Offerta** e il **numero dei documenti caricati** per ciascun Lotto.



Offerte per i Lotti

Accedi al **dettaglio del singolo Lotto** selezionando la **freccia**.

Compila la **Scheda di Offerta** con le caratteristiche tecniche (se previste) ed economiche direttamente a Sistema.

Seleziona **COMPILA** e inserisci le informazioni richieste.

Per una corretta compilazione dell'Offerta

Ricorda che:

- i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori;
- per ogni campo da compilare sono indicate eventuali regole di compilazione del campo stesso;
- alcuni campi sono precompilati e **non modificabili**.



Singolo Lotto

Compila la Scheda (*anche parzialmente*) e **SALVA E VALIDA** le informazioni inserite verificando il rispetto delle regole di ammissione configurate dalla Stazione Appaltante.

In caso di non corretta compilazione dei campi, il Sistema rilascia un messaggio pertinente all'errore riscontrato. Altrimenti la Scheda di Offerta risulterà *compilata*.

Scheda Offerta

I dati compilati nella Scheda di Offerta, saranno riportati nei Documenti di Offerta Tecnica (*se presenti caratteristiche di tipo tecnico*) e di Offerta Economica che puoi generare nella pagina di Offerta del Lotto selezionando **GENERA**, in corrispondenza della Busta Tecnica e della Busta Economica.

Scarica il documento generato digitando **DOWNLOAD**. Ricarica i documenti generati, scaricati e firmati digitalmente selezionando **SFOGLIA e ALLEGA**.

Tipologia documentazione

Se la Gara lo prevede, inserisci altri **Documenti Tecnici/Economici** in corrispondenza della Busta Tecnica e di quella Economica selezionando **AGGIUNGI DOCUMENTI**:

- Scegli la **TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE** selezionando uno dei valori presenti in lista;
- Carica il documento tramite la funzione **SFOGLIA**;
- Inserisci una descrizione del documento.


Completa il caricamento accettando i termini del *disclaimer* e selezionando **ALLEGA**.

Se la Stazione Appaltante configura **Buste aggiuntive di Lotto** le visualizzi nella stessa pagina. Puoi aggiungere la documentazione richiesta selezionando **AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE** in corrispondenza della relativa Busta (*ad es. Busta Amministrativa Light, Busta Documentazione Tecnica a comprova, ecc.*).

Aggiungi documentazione

Riepilogo e invio offerta

Consulta le informazioni inserite durante la procedura di partecipazione e invia l'Offerta selezionando, dal menu laterale a sinistra **RIEPILOGO E INVIO OFFERTA**.



Riepilogo e invio Offerta

Come vedi nella figura *Seduta pubblica*, le informazioni sono organizzate in sezioni. Concludi la procedura selezionando **INVIA OFFERTA**.

Nella pagina **Le tue procedure** visualizzi la procedura di partecipazione in stato **Inviata**.



Seduta pubblica

Seduta pubblica

Partecipano alle sedute pubbliche di apertura delle offerte i Compilatori relativi agli OE partecipanti oppure quelli che hanno fatto accesso al portale dopo i termini di presentazione dell'Offerta di Gara.

Verifica la lista degli utenti che accedono alla seduta pubblica e se necessario gestiscila rimuovendo le utenze e rigenerando il PIN.



Seduta pubblica: offerte presentate

Dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte, visualizza le seguenti informazioni selezionando **ACCEDI**:

- l'identità e i riferimenti principali dei documenti inviati dai concorrenti;
- i punteggi assegnati alle Offerte;
- il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in Gara;
- eventuali esclusioni;
- graduatoria;
- aggiudicazioni;
- stipule.

Visualizzi queste informazioni in modalità incrementale. I documenti inviati dai concorrenti in Gara non sono visionabili.

Entrando nella pagina **Seduta pubblica** puoi accedere alle sezioni:

- Offerte presentate;



Seduta pubblica: esame offerte

- Esame Offerte.

Note

[1] <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati>

[2] <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

TABELLA DOTAZIONE PERSONALE CENTRI COLLETTIVI (1 di 2)

	da 0 a 10 posti				da 11 a 20 posti				da 21 a 30posti				da 31 a 40 posti				da 41 a 50 posti				da 51 a 75 posti				da 76 a 100 posti				da 101 a 150 posti				da 151 a 300 posti							
	unità				unità				unità				unità				unità				unità				unità				unità											
operatori diurni** (6/22)	1	8 ore al giorno			1	8 ore al giorno			1	10 ore al giorno			1	10 ore al giorno			1	12 ore al giorno			2	2 unità in compresenza di cui 1 per 12 ore e 1 per 6 ore			2	2 unità in compresenza per 12 ore			2+1	3 unità in compresenza per 12 ore			3+1	3 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 4 ore da 151 a 200 3 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 8 ore da 201 a 250 4 unità in compresenza per 12 ore da 251 a 300						
operatori notturni (22/06)	1	8 ore al giorno			1	8 ore al giorno			1	8 ore al giorno			1	8 ore al giorno			1	8 ore al giorno			1	1 unità per 8 ore al giorno + 1 da 4 ore			1	2 unità in compresenza per 8 ore al giorno			2	2 unità in compresenza per 8 ore al giorno			2	2 unità in compresenza per 8 ore al giorno						
direttore		4 ore a settimana				4 ore a settimana				6 ore a settimana				6 ore a settimana				8 ore a settimana				10 ore a settimana				12 ore a settimana				24 ore a settimana				25 ore a settimana da 151 a 200 26 ore a settimane da 201 a 250 27 ore a settimana da 251 a 300						
amministrativo																					6 ore a settimana				8 ore a settimana				14 ore a settimana				16 ore a settimana da 151 a 200 18 ore a settimane da 201 a 250 20 ore a settimana da 251 a 300							
infermiere																					12 ore a settimana				18 ore a settimana				24 ore a settimana				30 ore a settimana da 151 a 200 36 ore a settimane da 201 a 250 42 ore a settimana da 251 a 300							
medico		pronta disponibilità 2 ore al giorno su 7 giorni *				pronta disponibilità 2 ore al giorno su 7 giorni *				pronta disponibilità 3 ore al giorno su 7 giorni *				pronta disponibilità 3 ore al giorno su 7 giorni *				pronta disponibilità 4 ore al giorno su 7 giorni *				14 ore a settimana				16 ore a settimana				20 ore a settimana				22 ore a settimana da 151 a 200 24 ore a settimane da 201 a 250 26 ore a settimana da 251 a 300						
operatore sociale		14 ore a settimana				18 ore a settimana				22 ore a settimana				24 ore a settimana				26 ore a settimana				28 ore a settimana				32 ore a settimana				40 ore a settimana				48 ore a settimana da 151 a 200 56 ore a settimana da 201 a 250 64 ore a settimana da 251 a 300						
mediazione linguistica		6 ore a settimana				8 ore a settimana				10 ore a settimana				12 ore a settimana				14 ore a settimana				17 ore a settimana				20 ore a settimana				26 ore a settimana				32 ore a settimana da 151 a 200 38 ore a settimana da 201 a 250 44 ore a settimana da 251 a 300						

* Per l'espletamento dell'attività connessa alle visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario presso centri collettivi con capienza sino a 50 posti, è garantito l'impiego del medico per una media di n.4 ore all'anno per ciscun migrante e per un monte orario complessivo di n.200 ore annuali a chiamata, come previsto nelle specifiche tecniche Allegato 1-bis e Allegato 2-bis.

*UNITA': PER UNITA' SI INTENDE UN ARCO TEMPORALE DI TURNAZIONE NELL'AMBITO DEL QUALE IL GESTORE ASSICURA LA COMPRESENZA DELLE RISORSE IN BASE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E AI CONTRATTI DI LAVORO A TAL FINE APPLICABILE

TABELLA DOTAZIONE PERSONALE CENTRI COLLETTIVI (2 di 2)

da 301 a 450 posti		da 451 a 600 posti	
unità		unità	
4+1	4 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 4 ore da 301 a 350 4 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 8 ore da 351 a 400 5 unità in compresenza per 12 ore da 401 a 450	5+1	5 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 4 ore da 451 a 500 5 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 8 ore da 501 a 550 6 unità in compresenza per 12 ore da 501 a 550
2+1	2 unità in compresenza per 8 ore al giorno + 1 da 4 ore	3	3 unità in compresenza per 8 ore al giorno
	28 ore a settimana da 301 a 350 29 ore a settimana da 351 a 400 30 ore a settimana da 401 a 450		31 ore a settimana da 451 a 500 32 ore a settimana da 501 a 550 33 ore a settimana da 551 a 600
	22 ore a settimana da 301 a 350 24 ore a settimana da 351 a 400 26 ore a settimana da 401 a 450		28 ore a settimana da 451 a 500 30 ore a settimana da 501 a 550 32 ore a settimana da 551 a 600
	48 ore a settimana da 301 a 350 54 ore a settimana da 351 a 400 60 ore a settimana da 401 a 450		66 ore a settimana da 451 a 500 72 ore a settimana da 501 a 550 78 ore a settimana da 551 a 600
	28 ore a settimana da 301 a 350 30 ore a settimana da 351 a 400 32 ore a settimana da 401 a 450		34 ore a settimana da 451 a 500 36 ore a settimana da 501 a 550 38 ore a settimana da 551 a 600
	72 ore a settimana da 301 a 350 persone 80 ore a settimana da 351 a 400 persone 88 ore a settimana da 401 a 450 persone		96 ore a settimana 451 a 500 104 ore a settimana da 501 a 550 112 ore a settimana da 551 a 600
	50 ore a settimana da 301 persone a 350 56 ore a settimana da 351 a 400 persone 62 ore a settimana da 401 a 450 persone		68 ore a settimana da 451 a 500 74 ore a settimana da 501 a 550 80 ore a settimana sa 551 a 600

da 601 a 750 posti		da 751a 900 posti	
unità		unità	
6+1	6 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 4 ore da 601 a 650 6 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 8 ore da 651 a 700 7 unità in compresenza per 12 ore da 701 a 750	7+1	7 unità in compresenza per 12ore + 1 unità in compresenza per 4 ore da 751 a 800 7 unità in compresenza per 12ore + 1 unità in compresenza per 8 ore da 801 a 850 8 unità in compresenza per 12 ore da 851 a 900
3+1	3 unità in compresenza per 8 ore al giorno + 1 per 4 ore	4	4 unità in compresenza per 8 ore al giorno
	34 ore a settimana fino a 601 a 650 35 oe a settimana da 651 a 700 36 ore a settimana da 701 a 750		37 ore a settimana fino a 751 a 800 38 oe a settimana da 801 a 850 39 ore a settimana da 851 a 900
	34 ore a settimana fino a 601 a 650 36 oe a settimana da 651 a 700 38 ore a settimana da 701 a 750		40 ore a settimana fino a 751 a 800 42 oe a settimana da 801 a 850 44 ore a settimana da 851 a 900
	84 ore a settimana da 601 a 650 90 ore a settimana da 651 a 700 96 ore a settimana da 701 a 750		102 ore a settimana da 751 a 800 108 ore a settimana da 801 a 850 114 ore a settimana da 851 a 900
	40 ore a settimana fino a 601 a 650 42 oe a settimana da 651 a 700 44 ore a settimana da 701 a 750		46 ore a settimana fino a 751 a 800 48 oe a settimana da 801 a 850 50 ore a settimana da 851 a 900
	120 ore a settimana da 601 a 650 128 ore a settimana da 651 a 700 136 ore a settimana da 701 a 750		144 ore a settimana da 751 a 800 152 ore a settimana da 801 a 850 160 ore a settimana da 851 a 900
	86 ore a settimana da 600 a 651 92 ore a settimana da 651 a 700 98 ore a settimana da 701 a 750		104 ore a settimana da 751 a 800 110 ore a settimana da 801 a 850 116 ore a settimana da 851 a 900

STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA**Parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici**

1. **COSTO DEL PERSONALE:** tabelle approvate dal Ministero del lavoro con Decreto Direttoriale n. 7 del 17/02/2020, in relazione al CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
2. **FORNITURA DEI PASTI:** prezzi medi della giornata alimentare (prima colazione, pranzo e cena) in ambito sanitario per i servizi di ristorazione di cui alla delibera ANAC n. 1204 del 23/11/2016, aggiornata dalla predetta Autorità nel mese di febbraio 2022. Tali prezzi sono stati ulteriormente **attualizzati sulla base dell'indice NIC pubblicato dall'Istat** (Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività) preso a riferimento nella predetta delibera.
3. **FORNITURA DERRATE ALIMENTARI:** listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riportanti la stima del valore medio delle derrate alimentari, **attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat** (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi).
4. **SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE:**
 - a) prezzi a mq. della Convenzione Consip *“Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8”* edizione 3, posti a base del costo medio stimato riferito ai centri collettivi sino a 300 posti per i quali l'affidamento dell'appalto dei servizi di accoglienza è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali.
Detto costo medio tiene conto inoltre dei seguenti criteri:
 - frequenze degli interventi di cui alla tabella “frequenze pulizie” allegata al capitolato nonché quantificazione stimata delle superfici in base a quanto previsto dal decreto del Ministero della sanità del 5/7/1975, che prevede una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi;
 - costo orario della manodopera calcolato applicando il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2014 (tabella operai nazionale 2° livello), come aggiornato, da ultimo, con Decreto Direttoriale del predetto Ministero n. 52 del 27 settembre 2023;
 - produttività oraria di un operaio addetto al turno di pulizia (200 mq./ora lavoro);
 - incidenza dei costi relativi al materiale utilizzato ed alle attrezzature impiegate nonché delle spese generali per un totale complessivo pari al 12% forfettario del costo della manodopera;
 - conseguimento di economie derivanti sia dal possibile utilizzo di un minor numero di operatori da impiegare nelle attività di pulizia in ragione della gestione unitaria dei servizi di accoglienza affidata ad un solo gestore, sia dalle minori superfici degli immobili rispetto ai centri di grandi dimensioni che presentano spazi maggiori da imputare proporzionalmente ai singoli ospiti;

- b) prezzi indicati nella “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso caserma per le PA” - indetta a novembre 2015 - quale parametro di riferimento per la stima del costo medio riferito ai centri collettivi con capienza ricettiva superiore a 300 posti per i quali l’appalto dei servizi di accoglienza è suddiviso in lotti prestazionali.

In tal caso, il costo di riferimento complessivo è stato stimato combinando i prezzi delle singole aree omogenee (camere, uffici, servizi igienici, sale polifunzionali, aree esterne, ecc.) riportate nella sottostante tabella, ipotizzando una superficie di circa 15 mq. pro-capite ripartita in misura percentuale fra i vari ambienti interni ed esterni e tenendo conto delle frequenze degli interventi indicate nella tabella Allegato 6-bis del capitolato.

I prezzi di riferimento sono stati attualizzati sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi).

Tali prezzi unitari sono stati incrementati del 3% a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’aumento delle frequenze di talune prestazioni e dall’inserimento di altre attività non previste dal servizio in questione.

I prezzi finali ottenuti sono stati infine confrontati con quelli, laddove disponibili, della Convenzione Consip “*Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8*” edizione 3, standard medio, anch’essi rivalutati, verificandone la compatibilità.

PREZZI PULIZIE					
CANONI ATTIVITA' ORDINARIA					
AREA	PREZZI	PREZZI CON FATTORE CORRETTIVO (PARI A 1,26) PER ESECUZIONE ATTIVITA' GIORNALIERE PER 7 GIORNI A SETTIMANA	RIVALUTAZIONE CON INDICE FOI ISTAT - DA NOVEMBRE 2015 A SETTEMBRE 2018	INCREMENTO DEL 3% PER MAGGIORI ATTIVITA' O FREQUENZE	unità di misura
Uffici	€ 0,830	€ 1,046	€ 1,072	€ 1,104	euro/mq/ mese
Spazi connettivi	€ 0,700	€ 0,882	€ 0,904	€ 0,931	euro/mq/ mese
Servizi igienici	€ 4,970	€ 6,262	€ 6,419	€ 6,611	euro/mq/ mese
Camere	€ 1,540	€ 1,940	€ 1,989	€ 2,049	euro/mq/ mese
Mense	€ 2,500	€ 3,150	€ 3,229	€ 3,326	euro/mq/ mese
Cucine	€ 8,170	€ 10,294	€ 10,552	€ 10,868	euro/mq/ mese
Sale polifunzionali	€ 0,470	€ 0,592	€ 0,607	€ 0,625	euro/mq/ mese
Infermerie	€ 3,120	€ 3,931	€ 4,029	€ 4,150	euro/mq/ mese
Altri locali	€ 0,160	€ 0,202	€ 0,207	€ 0,213	euro/mq/ mese
Area rifiuti	€ 2,450	€ 3,087	€ 3,164	€ 3,259	euro/mq/ mese
Aree esterne	€ 0,080	€ 0,101	€ 0,103	€ 0,106	euro/mq/ mese

Per i servizi di pulizia calcolati a tariffa oraria è stato fatto riferimento alle tabelle allegate al suddetto D.M. 13 febbraio 2014, così come aggiornato con il citato Decreto Direttoriale n. 57 del 27/09/2023, relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal mese di luglio 2013.

Per gli hotspot, il costo medio del servizio è stato stimato in misura ridotta tenendo conto delle ipotesi di temporanea inattività del centro riconducibile alla mancata presenza di stranieri ovvero alla ridotta presenza di ospiti per la diminuzione dei flussi migratori.

5. SERVIZIO DI LAVANDERIA: costo del servizio di lavanderia/lavanoio in ambito sanitario di cui alla delibera ANAC n. 842 del 27/7/2017 aggiornata dalla predetta Autorità nel mese di

febbraio 2022. Tali costi sono stati **attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat** (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi). preso a riferimento nella predetta Delibera.

6. SERVIZIO DI TRASPORTO: listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riferiti al servizio di noleggio con conducente, ipotizzando n. 16 viaggi A/R per migrante all'anno e una media di circa 30 km per la singola tratta di andata e ritorno o sola andata compresa in ciascun viaggio. Tali costi sono stati **attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat** (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi).

7. COSTO BENI IMMOBILI (affitto, affitto figurativo, utenze, TARI): Indice FOI pubblicato dall'Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi), con particolare riferimento alla componente n. 4 "*abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili*". Per le strutture collettive si è tenuto conto delle economie di scala conseguibili in ragione dell'incremento del numero degli ospiti.

8. FORNITURA DI ALTRI BENI E SERVIZI: per **alcuni beni** (stoviglie e utensili da cucina, prodotti monouso biodegradabili e compostabili, prodotti per pulizia e igiene ambienti e per lavaggio indumenti, prodotti per igiene personale, pannolini per neonati, ecc.), ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali; per il **materiale didattico** destinato agli adulti per la frequenza dei corsi di lingua, il valore medio del "buono libri" erogato da enti locali per il 2020 per le classi di scuola media di primo e secondo grado; per il **materiale didattico e ludico** destinato ai bambini, il valore medio del voucher per l'attività formativa e per i **trasporti scolastici** erogato da enti locali per l'anno 2020; per i **farmaci e altre spese per la salute** (ad es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.), il valore nel limite massimo di € 500,00 annui a persona in analogia a quanto previsto dal manuale di rendicontazione SIPROIMI 2018. Tutti i costi medi di cui al presente punto sono stati attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi).

9. SERVIZIO DI CURA E IGIENE DI CAPELLI E BARBA (solo per i centri di cui all'art. 14 del D.lgs. N. 286/1998): valore medio dei costi del servizio elaborati da un campione di Prefetture sulla base di ricerche di mercato, attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi).

10. FORNITURA KIT DI PRIMO INGRESSO E SCHEDA TELEFONICA: ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali per quanto concerne il kit; valore di **5,00** euro per quanto riguarda la singola scheda telefonica, tenendo conto dei seguenti criteri:

- per i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), consegna al migrante del kit e della scheda telefonica all'ingresso considerando un solo ricambio al passaggio dalla stagione calda a quella fredda o viceversa, e stimando 1 *turnover* l'anno

- per i centri di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 e s.m.i., consegna del kit e della scheda telefonica una sola volta all'ingresso, stimando 12 turnover l'anno l'anno;
- per i centri di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 286/1998, consegna del kit e della scheda telefonica all'ingresso, considerando un solo ricambio al passaggio dalla stagione calda a quella fredda o viceversa e stimando 1 *turnover* l'anno.

11. FORNITURA POCKET MONEY: il relativo valore corrisponde all'importo giornaliero di € **2,50** per migrante.

Basi d'asta e costi aggiuntivi ai sensi degli articoli 11 e 24 dello schema di capitolato e degli allegati disciplinari di gara

Ai fini dell'elaborazione dei differenti corrispettivi a basi d'asta riferiti ai centri di accoglienza e alle strutture di cui all'art. 1) dello schema di capitolato, e con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2, lettere A), B), e C) del medesimo schema, si terrà conto dei costi medi stimati, *pro-die/pro-capite* **suscettibili di ribasso in sede di offerta**, che vengono riportati nelle sottostanti tabelle con riferimento alle seguenti prestazioni e sulla base della diversa natura, tipologia funzionale e dimensione dei predetti centri e strutture:

- servizio di trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro;
- fornitura di derrate alimentari e preparazione/fornitura pasti;
- fornitura di beni monouso;
- fornitura di utensili per la cottura delle derrate alimentari;
- fornitura di attrezzature e prodotti per le pulizie e l'igiene degli ambienti, prodotti per le pulizie delle stoviglie, lavaggio degli indumenti presso i centri costituiti da unità abitative sino a 50 posti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) dello schema di capitolato;
- servizi di pulizia, igiene ambientale e lavanderia presso i centri collettivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del capitolato, i centri di cui agli articoli 10-ter (c.d. hospot) e 14 del D.lgs. n. 142/2015 (C.P.R) nonché presso i centri di cui all'art. 11 comma 2 bis del D.lgs. n. 142/2015.
- acquisizione onerosa della disponibilità e utilizzo di beni immobili (affitto, affitto figurativo e utenze);
- effetti lettereschi e prodotti per l'igiene personale;

Inoltre, conformemente con gli articoli 11 e 24 dello schema di capitolato, le sottostanti tabelle riportano, i singoli costi medi aggiuntivi *pro-die/pro-capite* (**suscettibili e non suscettibili di ribasso per come preliminarmente indicato nel seguente elenco**), riferiti ai seguenti **beni e servizi**, la cui consegna ed erogazione in favore dei beneficiari dovrà essere appositamente e separatamente rendicontata dall'ente gestore nel corso dell'esecuzione del contratto:

- il costo *pro-die/pro-capite*, **non ribassabile** in sede di offerta, riferito al personale impiegato nella esecuzione delle prestazioni previste dallo schema di capitolato e dalle allegato specifiche tecniche;
- conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1-bis e 2-bis e nelle corrispondenti Tabelle di cui all'Allegato A con riferimento alla gestione

dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b) dello schema di capitolato, con capienza sino a 50 posti, il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile** in sede di offerta, relativo all'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti) e all'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta. Pertanto, quest'ultima indennità rimane inclusa nel costo pro-die/pro-capite del personale indicato al primo punto del presente elenco e nella prima voce di spesa riportata nelle tabelle del presente Allegato, relative ai centri con capienza sino a 50 posti di cui al citato art. 1, comma 1 lett. a), e lett. b), dello schema di capitolato;

- con esclusivo riguardo alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) dello schema di capitolato, il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile** in sede di offerta, riferito all'eventuale intervento a chiamata degli operatori notturni ordinariamente impiegati in reperibilità entro un massimo di 8 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta. Pertanto, quest'ultima indennità rimane inclusa nel costo pro-die/pro-capite del personale indicato al primo punto del presente elenco e nella prima voce di spesa riportata nelle tabelle del presente Allegato, relative ai centri con capienza sino a 50 posti di cui al citato art. 1, comma 1, lett. a), dello schema di capitolato;
- il costo pro-die/pro-capite, **ribassabile in sede di offerta**, riferito al kit di primo ingresso (vestiario). Il medesimo costo pro-die/pro-capite è stato determinato considerando il ricambio del kit al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa e stimando, altresì, un turnover l'anno. Per i centri di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo n. 286/1998 sono stati stimati dodici turnover l'anno; mentre per i centri di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 286/1998 viene stimato un turnover l'anno;
- il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile in sede di offerta**, riferito alla fornitura del pocket money;
- il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile in sede di offerta**, riferito alla fornitura della scheda telefonica una tantum, a sua volta determinato stimando un turnover l'anno. Per i centri di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo n. 286/1998 vengono

stimati dodici turnover l'anno; per i centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 viene stimato un turnover l'anno;

- il costo pro-die/pro-capite, **ribassabile in sede di offerta**, riferito alla fornitura giornaliera di pannolini per i minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri;
- il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile in sede di offerta**, riguardante l'eventuale somministrazione di farmaci e di altre prestazioni sanitarie (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie) rapportato ad un limite massimo di 500,00 euro all'anno **per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover**;
- il costo pro-die/pro-capite, **ribassabile in sede di offerta**, riguardante l'eventuale fornitura di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per minori, rapportato ad un limite massimo di 180,00 euro all'anno **per ciascun posto di accoglienza effettivamente dedicato ai minori e indipendentemente dal relativo turnover**.

Alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi riguardanti le prestazioni sopra elencate può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi appositamente documentati dall'aggiudicatario in relazione agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 7, punti a), b), e c), e n. 8, dello schema di capitolato. Tali costi vivi, non essendo oggettivamente predeterminabili dall'Amministrazione sul piano delle sottese esigenze, delle circostanze e delle concrete modalità di erogazione del trasporto, non vengono pertanto quantificati in misura pro-die/pro-capite nell'ambito delle sottostanti tabelle.

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A)	
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO	
CAPIENZA 50 POSTI	
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CON STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE GESTORE	
PERSONALE	10,28 €
SERVIZIO DI TRASPORTO	0,90 €
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	0,58 €
COSTO STRUTTURA (AFFITTO O AFFITTO FIGURATIVO, UTENZE)	5,42 €
SERVIZIO DI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E RELATIVI UTENSILI	
FORNITURA DI BENI MONOUSO	1,15 €
FORNITURA UTENSILI COTTURA	0,07 €
DERRATE	5,77 €
SERVIZIO DI PULIZIA	
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE PULIZIE, PRODOTTI PER LE PULIZIE DELLE STOVIGLIE, LAVAGGIO INDUMENTI E PULIZIE E IGIENE AMBIENTALE	0,13 €
TOTALE	24,29 €
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI SEPARATA RENDICONTAZIONE	
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE*	1,90 €
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO**	0,027 €
POCKET MONEY	2,50 €
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)	0,17 €
INTERVENTO A CHIAMATA OPERATORE NOTTURNO (ipotizzando max 8 ore intervento pro-die)***	3,82 €
INTERVENTO A CHIAMATA MEDICO PER VISITE PRIMO INGRESSO E PRIMO SOCCORSO (ipotizzando max 4 ore all'anno pro-capite)****	0,38 €
INTERVENTO A CHIAMATA MEDICO IN REPERIBILITA' (ipotizzando max 4 ore di intervento pro-die)*****	2,80 €
FARMACI E PRESTAZIONI SANITARIE NON COPERTE DAL SSN NEL LIMITE DI 500 EURO ANNO PER CIASCUN POSTO DI ACCOGLIENZA ED INDIPENDENTMENTE DAL RELATIVO TURNOVER	1,37 €
MATERIALE DIDATTICO, TRASPORTO SCOLASTICO, MATERIALE LUDICO	0,50 €
TOTALE MASSIMO GIORNALIERO	€ 37,75
*IL COSTO DEL KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE è DI 173 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE è DI 1,90 EURO, CONSIDERANDO UN SECONDO KIT DA 173 EURO AL CAMBIO DI STAGIONE ED UN TURNOVER ALL'ANNO (346 X 2 / 365 GG)	
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM è PARI A 5,00 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO UN TURNOVER ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027	
*** IL COSTO PRO-DIE/PROCAPITE DELL'INTERVENTO A CHIAMATA DELL'OPERATORE NOTTURNO È DI € 3,82 IN CASO DI INTERVENTO IN GIORNI NON FESTIVI . IN CASO DI INTERVENTO DELL'OPERATORE NOTTURNO NEI GIORNI FESTIVI IL PREDETTO COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE AMMONTA AD EURO 4,41 ED IL COSTO TOTALE MASSIMO GIORNALIERO SARÀ, PERTANTO MAGGIORE DI QUELLO RIPORTATO NELLA TABELLA . CIÒ IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 53 E 58 DEL CCNL DI SETTORE RICHIAMATO DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO .	
**** IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE DELL'INTERVENTO A CHIAMATA DEL MEDICO IN REPERIBILITA', PER VISITE DI PRIMO INGRESSO E PRIMO SOCCORSO, È DI EURO 0,38 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO DIURNO NON FESTIVO . IL MEDESIMO COSTO PD/PC AMMONTA, INVECE, A: EURO 0,43 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO NOTTURNO NON FESTIVO/DIURNO FESTIVO ; EURO 0,50 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO NOTTURNO . IN QUESTI ULTIMI 3 CASI IL COSTO TOTALE MASSIMO GIORNALIERO SARA' PERTANTO MAGGIORE DI QUELLO RIPORTATO IN TABELLA . CIO' IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 53 E 58 DEL CCNL DI SETTORE RICHIAMATO DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO	
***** IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE DELL'INTERVENTO A CHIAMATA DEL MEDICO IN REPERIBILITA' È DI EURO 2,80 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO DIURNO NON FESTIVO . IL MEDESIMO COSTO PD/PC AMMONTA, INVECE, A: EURO 3,18 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO NOTTURNO NON FESTIVO ; EURO 3,18 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO DIURNO ; EURO 3,66 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO NOTTURNO . IN QUESTI ULTIMI 3 CASI IL COSTO TOTALE MASSIMO GIORNALIERO SARA' PERTANTO MAGGIORE DI QUELLO RIPORTATO IN TABELLA . CIO' IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 53 E 58 DEL CCNL DI SETTORE RICHIAMATO DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO	

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) - LOTTO UNICO			
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO			
CAPIENZA	50 POSTI	DA 51 A 100 POSTI	DA 101 A 300 POSTI
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CON STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE GESTORE			
PERSONALE	€ 11,01	€ 10,53	€ 6,64
SERVIZIO DI TRASPORTO	€ 0,90	€ 0,90	€ 0,90
COSTO STRUTTURA (AFFITTO O AFFITTO FIGURATIVO, UTENZE)*	€ 4,13	€ 4,13	€ 3,45
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
LAVANDERIA	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI			
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI	€ 11,83	€ 11,83	€ 11,83
stoviglie monouso biodegradabili e compostabili	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69
SERVIZIO DI PULIZIA			
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI	€ 0,92	€ 0,92	€ 1,15
TOTALE	€ 30,64	€ 30,16	€ 25,81
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI SEPARATA RENDICONTAZIONE			
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE**	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO ***	€ 0,027	€ 0,027	€ 0,027
POCKET MONEY	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17
INTERVENTO A CHIAMATA MEDICO PER VISITE PRIMO INGRESSO E PRIMO SOCCORSO (ipotizzando max 4 ore all'anno pro-capite)****	€ 0,38		
INTERVENTO A CHIAMATA MEDICO IN REPERIBILITA' (ipotizzando max 4 ore di intervento pro-die)*****	€ 2,80		
FARMACI E PRESTAZIONI SANITARIE NON COPERTE DAL SSN NEL LIMITE DI 500 EURO ANNO PER CIASCUN POSTO DI ACCOGLIENZA ED INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO TURNOVER	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37
MATERIALE DIDATTICO, TRASPORTO SCOLASTICO, MATERIALE LUDICO	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50
TOTALE MASSIMO GIORNALIERO			
	€ 40,28	€ 36,62	€ 32,28
* COSTO DA NON CONSIDERARE NELL'IPOTESI DI UTILIZZO DI IMMOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE			
** IL COSTO DEL KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE è DI 173 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE è DI 1,90 EURO, CONSIDERANDO UN SECONDO KIT DA 173 EURO AL CAMBIO DI STAGIONE ED UN TURNOVER ALL'ANNO (346 X 2 / 365 GG)			
***IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM è PARI A 5,00 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO UN TURNOVER ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027			
IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE DELL'INTERVENTO A CHIAMATA DEL MEDICO IN REPERIBILITA', PER VISITE DI PRIMO INGRESSO E PRIMO SOCCORSO, E' DI EURO 0,38 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO DIURNO NON FESTIVO . IL MEDESIMO COSTO PD/PC AMMONTA, INVECE, A: EURO 0,43 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO NOTTURNO NON FESTIVO/DIURNO FESTIVO ; EURO 0,50 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO NOTTURNO . IN QUESTI ULTIMI 3 CASI IL COSTO TOT MASSIMO GIORNALIERO SARA' PERTANTO MAGGIORE DI QUELLO RIPORTATO IN TABELLA. CIO' IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 53 E 58 DEL CCNL DI SETTORE RICHIAMATO DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO			
*****IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE DELL'INTERVENTO A CHIAMATA DEL MEDICO IN REPERIBILITA' E' DI EURO 2,80 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO DIURNO NON FESTIVO . IL MEDESIMO COSTO PD/PC AMMONTA, INVECE, A: EURO 3,18 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO NOTTURNO NON FESTIVO ; EURO 3,18 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO DIURNO ; EURO 3,66 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO NOTTURNO . IN QUESTI ULTIMI 3 CASI IL COSTO TOT MASSIMO GIORNALIERO SARA' PERTANTO MAGGIORE DI QUELLO RIPORTATO IN TABELLA. CIO' IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 53 E 58 DEL CCNL DI SETTORE RICHIAMATO DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO			

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) - LOTTI PRESTAZIONALI		
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO		
CAPIENZA	DA 301 A 600 POSTI	DA 601 A 900 POSTI
LOTTO 1		
SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA		
PERSONALE	€ 5,15	€ 4,66
SERVIZIO DI TRASPORTO	€ 0,90	€ 0,90
SERVIZIO DI LAVANDERIA	€ 0,58	€ 0,58
FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI		
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	€ 0,58	€ 0,58
TOTALE LOTTO 1	€ 7,20	€ 6,71
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI SEPARATA RENDICONTAZIONE		
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE*	€ 1,90	€ 1,90
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO**	€ 0,027	€ 0,027
POCKET MONEY	€ 2,50	€ 2,50
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)	€ 0,17	€ 0,17
FARMACI E PRESTAZIONI SANITARIE NON COPERTE DAL SSN NEL LIMITE DI 500 EURO ANNO PER OGNI POSTO DI ACCOGLIENZA ED INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO TURNOVER	€ 1,37	€ 1,37
MATERIALE DIDATTICO, TRASPORTO SCOLASTICO, MATERIALE LUDICO	€ 0,50	€ 0,50
	€ 13,67	€ 13,18
* IL COSTO DEL KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE è DI 173 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE è DI 1,90 EURO, CONSIDERANDO UN SECONDO KIT DA 173 EURO AL CAMBIO DI STAGIONE ED UN TURNOVER ALL'ANNO (346 X 2 / 365 GG)		
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM è PARI A 5,00 EURO . IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO UN TURNOVER ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027		
LOTTO 2		
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI	€ 11,83	€ 11,83
stoviglie monouso biodegradabili e compostabili	€ 0,69	€ 0,69
LOTTO 3		
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI		
PREZZO MEDIO A METRO QUADRO	€ 1,46	€ 1,46
TOTALE MASSIMO GIORNALIERO PER I SERVIZI PRESTAZIONALI DEI 3 LOTTI	€ 27,65	€ 27,16

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 10-TER DEL D.LGS. 286/98 - LOTTO UNICO				
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO				
CAPIENZA	FINO A 100 POSTI	DA 101 A 150 POSTI	DA 151 A 300 POSTI	DA 301 A 600 POSTI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA				
PERSONALE	€ 17,15	€ 14,27	€ 9,51	€ 7,12
SERVIZIO DI TRASPORTO	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
LAVANDERIA	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI				
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI	€ 11,83	€ 11,83	€ 11,83	€ 11,83
stoviglie monouso biodegradabili e compostabili	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69
SERVIZIO DI PULIZIA				
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
TOTALE	€ 31,60	€ 28,72	€ 23,96	€ 21,57
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI SEPARATA RENDICONTAZIONE				
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE*	€ 5,69	€ 5,69	€ 5,69	€ 5,69
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO**	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
POCKET MONEY	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17
FARMACI E PRESTAZIONI SANITARIE NON COPERTE DAL SSN NEL LIMITE DI 500 EURO ANNO PER CIASCUN POSTO DI ACCOGLIENZA ED INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO TURNOVER	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37
TOTALE MASSIMO GIORNALIERO	€ 41,50	€ 38,62	€ 33,86	€ 31,47
*IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE è PARI A 173 EURO . IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO 12 TURNOVER ALL'ANNO è PARI A 5,65 EURO				
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM è PARI A 5,00 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO 12 TURNOVER ALL'ANNO, è PARI A 0,16 EURO				

ALLEGATO B

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 142/2015 - LOTTO UNICO				
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO				
	FINO A 100 POSTI	DA 101 A 150 POSTI	DA 151 A 300 POSTI	DA 301 A 600 POSTI
CAPIENZA				
SERVIZI DI ACCOGLIENZA				
PERSONALE	€ 15,03	€ 12,40	€ 8,19	€ 5,88
SERVIZIO DI TRASPORTO	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20
COSTO STRUTTURA (AFFITTO O AFFITTO FIGURATIVO, UTENZE)*	€ 3,50	€ 3,50	€ 2,92	€ 2,92
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
LAVANDERIA	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI				
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI	€ 11,83	€ 11,83	€ 11,83	€ 11,83
stoviglie monouso biodegradabili e compostabili	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69
SERVIZIO DI PULIZIA				
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
TOTALE	€ 32,99	€ 30,36	€ 25,57	€ 23,26
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI SEPARATA RENDICONTAZIONE				
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE**	€ 5,69	€ 5,69	€ 5,69	€ 5,69
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO***	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
POCKET MONEY	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17
FARMACI E PRESTAZIONI SANITARIE NON COPERTE DAL SSN NEL LIMITE DI 500 EURO ANNO PER CIASCUN POSTO DI ACCOGLIENZA E INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO TURNOVER	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37
TOTALE MASSIMO GIORNALIERO	€ 42,88	€ 40,25	€ 35,46	€ 33,15
* COSTO DA NON COSNIDERARE NELL'IPOTESI DI IMMOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE				
** IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE è PARI A 173 EURO . IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO 12 TURNOVER ALL'ANNO è PARI A 5,69 EURO				
*** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM è PARI A 5,00 EURO . IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO 12 TURNOVER ALL'ANNO, è PARI A 0,16 EURO				

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 286/98 - LOTTO UNICO			
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO			
CAPIENZA	FINO A 50 POSTI	DA 51 A 150	DA 151 A 300 POSTI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA			
PERSONALE	€ 67,55	€ 40,08	€ 27,79
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
LAVANDERIA	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
SERVIZIO DI CURA E IGIENE DEI CAPELLI E BARBA	€ 0,46	€ 0,46	€ 0,46
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI			
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI	€ 11,83	€ 11,83	€ 11,83
STOVIGLIE MONOUSO BIDEGRADABILI E COMPOSTABILI	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69
SERVIZIO DI PULIZIA			
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI	€ 1,15	€ 1,15	€ 1,15
TOTALE	€ 82,84	€ 55,37	€ 43,08
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI SEPARATA RENDICONTAZIONE			
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE*	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO**	€ 0,027	€ 0,027	€ 0,027
POCKET MONEY	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50
FARMACI E PRESTAZIONI SANITARIE NON COPERTE DAL SSN NEL LIMITE DI 500 EURO ANNO PER CIASCUN POSTO ED INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO TURNOVER	1,37	1,37	1,37
TOTALE MASSIMO GIORNALIERO			
	€ 88,64	€ 61,17	€ 48,88
* IL COSTO DEL KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE è DI 173 EURO . IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE è DI 1,88 EURO, CONSIDERANDO UN SECONDO KIT DA 173 EURO AL CAMBIO DI STAGIONE ED UN TURNOVER L'ANNO (346 X 2 / 365 GG)			
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA è PARI A 5,00 EURO . IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO UN TURNOVER ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027			

Specifiche operative con riferimento alla figura dell'operatore sociale

Con il presente allegato si forniscono le seguenti specifiche:

- 1)** Definizione di operatore sociale e ruolo operativo;
- 2)** Inquadramento contrattuale del personale assunto con qualifica di "operatore sociale" nei centri di cui agli articoli 10 ter del D.lgs. n. 286/1998, 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015, 14 del D.lgs. n. 286/1998;
- 3)** Attività di formazione e aggiornamento.

1) Per operatrice/ore sociale si intende quella figura che svolge le attività disciplinate dall'art. 2, lettera B), n. 2 dello schema di capitolato. Nell'esercizio delle sue funzioni l'operatore sociale agisce, secondo un approccio multidisciplinare, in sinergia con il mediatore linguistico-culturale e il personale sanitario presente in struttura. Laddove sia prevista la compresenza di più operatori sociali è opportuno che l'ente gestore, gli aggiudicatari dei lotti n. 1, 2, 3, così come i loro eventuali subappaltatori, favoriscano l'erogazione dei servizi tramite l'impiego di personale con diversi titoli di studio di cui al punto n. 2 del presente allegato.

2) L'operatrice/ore sociale potrà essere inquadrata/o ai sensi dell'art. 47 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (rubricato "Inquadramento del Personale") all'interno dell'Area/Categoria D - Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi di istruzione/formazione e di inserimento lavorativo, servizi socio-educativi, socio-sanitari. In relazione alle mansioni svolte, nonché allo specifico titolo di studio, l'inquadramento professionale è effettuato, alternativamente, nel Livello D1 (già 5° livello) ovvero nel Livello D2 (già 6° livello).

Corrisponde a livello D1 la figura dell'educatrice/ore senza titolo. A tale categoria sarà assimilabile, altresì, il personale in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea:

- Antropologia
- Scienze politiche
- Sociologia
- Scienze giuridiche
- Giurisprudenza
- Psicologia

Corrisponde a livello D2 l'educatrice/ore professionale socio-pedagogico con titolo qualificante così come definito dal comma 595 della L. 205/2017, l'operatrice/ore dei servizi di istruzione/formazione e della continuità educativa 3/6 anni, l'assistente sociale, l'assistente alla comunicazione con titolo specifico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: L.I.S.).

Si precisa che, di conseguenza, la retribuzione dell'operatrice/ore sociale, dovrà essere determinata sulla base del relativo livello di inquadramento.

3) Come previsto dall'art. 5, comma 8 e 9 dello schema di capitolato, l'ente gestore e gli aggiudicatari dei lotti n. 1 così come i loro subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2 dello schema di capitolato. In particolare, detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui allo schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari. Tra le suddette attività formative, l'ente gestore e gli aggiudicatari del lotto n. 1 così come i loro subappaltatori, assicurano specifica formazione e/o aggiornamento in materia di individuazione, emersione e presa in carico di persone vulnerabili anche con riferimento alle vittime di violenza ai sensi degli artt. 17 c. 8 e 27 c.1 bis del D.lgs. n. 142/2015.

ATTIVITA' ORDINARIE DEL SERVIZIO DI PULIZA											
	AO 1	AO 2	AO 3	AO 4	AO 5	AO 6	AO 7	AO 8	AO 9	AO 10	AO 11
	Uffici	Spazi connettivi	Servizi igienici	Camere	Mense	Cucine	Sale polifunzionali	Infermerie	Altri locali	Area rifiuti	Aree esterne
ATTIVITA'	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze
Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contenitori portarifiuti	G	G	G	G	G	G	G	G	S/3		
Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti	S/3	S	G	G	G	G/3	S	G	M	G	
Detersione pavimenti (e disinfezione per i servizi igienici e infermerie)	S	G	G	G	G	G/3	G	G	S	G	
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie sedie mobili suppellettili) , porte e punti di contatto comune (interruttori e pulsantiere maniglie ecc)	2S	S	3M	S	G	G	M	2S			
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili)	M	M	2S	2S	S	G	M	M	2M		
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni,fan coil e davanzali interni, altezza operatore	3M	3M	3M	M	S	S	3M	2S	2M		
Spazzatura a umido pavimenti	S	S		G	G	G	2S	S/2	M		
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini				S							
Sanificazione del posto letto a seguito di trasferimento/uscita ospite				SN							
Detersione porte in materiale lavabile	12M	12M	2S	12M	S	S	12M	12M	2M		
Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio)	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	6M		
Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall'interno nel rispetto normative sicurezza	4M	4M	4M	4M	4M	4M	4M	4M	6M		
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo	3M	3M	3M	3M	M	S	3M	M	6M		
Spolveratura a umido arredi parti alte	3M	3M	3M	3M	M	S	3M	M	6M		
Deragnatura	3M	3M	3M	3M	M	M	3M	3M	6M		
Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura ottoni, targhe, cornici, piastre, maniglie e zoccoli, ecc.		M					3M				
Spolveratura ringhiere scale		M					3M				
Detersione e disinfezione sanitari			G								
Pulizia di specchi e mensole			S								
Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici			G								
Pulitura distributori igienici			S/2								
Disincrostazione dei sanitari			S								
Detersione e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie lavabile			2S		S			2M			
Spolveratura e lavaggio banconi self service, contenitori posate, contenitori, vassoi, etc.					G						
Spolveratura e lavaggio contenitori olio, aceto, sale, etc.					G						
Detersione e disinfezione di eventuali rivestimenti lavabili delle pareti										S	
Spazzatura e pulizia delle parti pertinenziali esterne, della viabilità, delle griglie, caditoie e cunette stradali da piccoli rifiuti e foglie caduche, rami secchi, foglie, carta, barattoli e altri ingombri											M
Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo, svuotamento cestini con deposito rifiuti nei cassonetti con eventuale sostituzione sacchetti portarifiuti											G
Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie											M
Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e coperture da escrementi piccioni											M
Pulizia scale esterne di sicurezza											M
Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, ecc.											M

TABELLA “FREQUENZE PULIZIE”

ATTIVITA' ORDINARIE DEL SERVIZIO DI PULIZA											
	AO 1	AO 2	AO 3	AO 4	AO 5	AO 6	AO 7	AO 8	AO 9	AO 10	AO 11
	Uffici	Spazi connettivi	Servizi igienici	Camere	Mense	Cucine	Sale polifunzionali	Infermerie	Altri locali	Area rifiuti	Aree esterne
ATTIVITA'	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze
Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione ostruzioni dell'imboccatura degli stessi											M
Pulizia delle aree esterne a verde da piccoli rifiuti, carta, barattoli e altri ingombri											M
Lavatura pareti piastrellate con prodotto detergente ad azione germicida e sgrassante						S					
Pulizia di pozzetti di scarico, con prodotti disincrostranti						S					
Lavaggio di celle di refrigerazione e frigoriferi						S					
Pulizia delle cappe di aspirazione e relativi filtri						S					
Pulizia delle attrezzature da cucina (tavoli, piani per la preparazione dei cibi, ceppi, cappe aspiranti, lavastoviglie, frigoriferi, etc.)						G/3					
Spazzatura a secco pavimenti magazzino derrate						G					
Lavaggio pavimenti magazzino derrate						G					
Detersione e disinfezione di eventuali rivestimenti lavabili delle pareti del magazzino derrate						S					

LEGENDA Pulizie giornaliere e Periodiche: G=gioraliero, G/2=2 volte al giorno, G/3=3 volte al giorno, S=1 volta a settimana, S/2=2 volte a settimana, S/3=3 volte a settimana, S/4=4 volte a settimana, 2S=ogni 2 settimane, M=1 volta al mese, 2M=ogni 2 mesi, 3M=ogni 3 mesi, 4M= ogni 4 mesi, 6M=ogni 6 mesi, A=annuale, SN =secondo necessità